

XVI LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

---

## INDICE

---

GIUNTA DELLE ELEZIONI .....	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI .....	»	14
COMMISSIONI RIUNITE (II e X) .....	»	17
COMMISSIONI RIUNITE (III e IV) .....	»	18
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) .....	»	19
GIUSTIZIA (II) .....	»	35
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) .....	»	63
DIFESA (IV) .....	»	80
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) .....	»	85
FINANZE (VI) .....	»	102
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) .....	»	114
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) .....	»	120
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) .....	»	123
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) .....	»	131
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) .....	»	137

---

**Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE  
ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 40.**

**N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Repubblicani, Regionalisti, Popolari: Misto-RRP.**

AFFARI SOCIALI (XII) .....	<i>Pag.</i>	145
AGRICOLTURA (XIII) .....	»	157
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) .....	»	207
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE .....	»	208
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI .....	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE .....	»	222
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI .....	»	223
<i>INDICE GENERALE</i> .....	»	224

## GIUNTA DELLE ELEZIONI

---

### S O M M A R I O

#### GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati .....	3
Esame delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3

#### GIUNTA PLENARIA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati.**

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, in esito all'istruttoria in contraddittorio finora svolta dal Comitato permanente per le incompatibilità, le inleggibilità e le decadenze, propone, a nome del Comitato medesimo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalle cariche di seguito riportate:

Ignazio Abrignani, cessato dalla carica di consigliere di amministrazione di EUR s.p.a. in data 21 luglio 2009 e dalla carica di Presidente di Agripart s.p.a. in data 6 ottobre 2009;

Antonino Foti, cessato dalla carica di vicepresidente del Gestore del Mercato Elettrico (G.M.E.) s.p.a. in data 22 luglio 2009.

La Giunta prende atto.

**Esame delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.**

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'esame delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

Invita il Vicepresidente Pisicchio, *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, a riferire sull'istruttoria svolta dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, ricorda che nella riunione del 6

maggio 2009 il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze avviava l'istruttoria sulle cariche, ricoperte dal deputato Lucio Stanca, di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a., convenendo, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera b), del regolamento della Giunta, di richiedere all'interessato di trasmettere, entro il termine di quindici giorni, ogni utile documentazione e valutazione in merito alle predette cariche.

L'istruttoria presso il Comitato si è svolta anche sulla base dei seguenti esposti pervenuti alla Giunta:

in data 20 aprile 2009 perveniva alla Giunta un esposto del deputato Vinicio Peluffo, con il quale, sottolineati gli « evidenti elementi di incompatibilità », si richiedeva « di procedere con urgenza all'avvio delle previste procedure »;

in data 30 aprile 2009 perveniva alla Giunta un esposto di Valerio Cattaneo, candidato primo dei non eletti della lista Popolo della Libertà nella II Circoscrizione Piemonte 2, rappresentato ed assistito dall'avvocato Alvisè Campa; all'esposto veniva allegata copia dello statuto della società di gestione Expo 2015 e copia del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 in materia di interventi necessari per la realizzazione dell'Expo Milano 2015; nell'esposto si sottolineava che l'istituzione della società si deve al D.P.C.M. 22 ottobre 2008, ai sensi del quale la società ha forma di società commerciale per azioni, è partecipata al 100 per cento da enti pubblici, ha ad oggetto esclusivo l'espletamento – per conto del Governo italiano – di tutte le attività comunque utili od opportune ai fini della realizzazione dell'evento Expo Milano 2015, ed è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici dagli enti finanziatori (compreso lo Stato); nell'esposto si richiamava, inoltre, il fatto che la legge 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato per l'esercizio 2009 ad erogare a titolo di apporto al capitale sociale di Expo 2015 s.p.a. fino a un massimo di 4

milioni di euro, ciò che renderebbe inequivocabile che Expo Milano 2015 s.p.a. è una società che gestisce servizi per conto dello Stato e riceve finanziamenti pubblici e che pertanto, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 60 del 1953, le cariche ricoperte dal deputato Stanca sarebbero incompatibili con il mandato parlamentare; il presentatore dell'esposto in oggetto chiedeva, in conclusione, di poter prendere visione e estrarre copia degli atti inerenti al procedimento istruttorio, di parteciparvi in contraddittorio e di ricevere tempestiva comunicazione di ogni atto e/o documento e/o provvedimento, ordine del giorno e determinazione a qualsiasi titolo assunta dalla Giunta al riguardo;

in data 15 maggio 2009 perveniva al Presidente della Camera e al Presidente della Giunta un esposto del signor Salvatore Lattarulo con il quale si sottolineava che « quanti amministrano società o enti che ricevono ricorsero a carico della finanza pubblica non potrebbero ricoprire incarichi parlamentari »;

in data 30 giugno 2009 perveniva al Presidente della Giunta delle elezioni una nota del signor Antonino Murmura ove si evidenziava che « il duplice incarico, vietato dalla legge elettorale del 1953, comporta l'immediata decadenza del deputato Stanca da parlamentare, sia pure dopo la scadenza della diffida ad opera di codesta Giunta ».

Nella citata riunione del 6 maggio 2009 il Comitato, con riferimento alle richieste procedurali formulate nell'esposto presentato dall'avvocato Campa per conto del signor Cattaneo, prendeva preliminarmente atto che nessuna disposizione del regolamento della Giunta delle elezioni prevede la facoltà di partecipazione al contraddittorio da parte dei soggetti controinteressati nei procedimenti di valutazione delle incompatibilità, a differenza di quanto l'articolo 17, comma 6, del regolamento della Giunta prevede per i procedimenti di valutazione delle ineleggibilità. Come precisato nella comunicazione all'uopo indirizzata all'avvocato Campa

con lettera del 7 maggio 2009, la mancata previsione della facoltà di partecipazione al contraddittorio da parte di terzi controinteressati in materia di incompatibilità è dovuta – nella logica del vigente regolamento – alla circostanza che i procedimenti per la valutazione delle incompatibilità, differentemente da quanto accade per quelli rivolti all'accertamento delle ineleggibilità, non sfociano mai in procedure di contestazione delle elezioni, restando pertanto nella piena disponibilità del deputato interessato ogni decisione finale, con lo strumento dell'opzione, in merito alla valida conservazione del proprio mandato parlamentare. Il Comitato conveniva pertanto che i presentatori degli esposti fossero – come poi effettivamente disposto – esclusivamente informati dell'avvio dell'istruttoria, della conclusione della stessa e della conseguente proposta che il Comitato avrebbe formulato alla Giunta plenaria.

Tale decisione veniva confermata anche a seguito della memoria pervenuta in data 17 giugno 2009 nella quale l'avvocato Campa, sempre in rappresentanza del signor Cattaneo, contestava il diniego di ammissione al contraddittorio del suo assistito.

Ritiene utile, prima di dare conto dell'istruttoria svolta dal Comitato, fornire alla Giunta una sintesi del quadro normativo in materia di fiere ed esposizioni universali.

La disciplina normativa in materia di ordinamento fieristico trova la sua fonte originaria nel regio decreto-legge 29 gennaio 1934 n. 454 (« Norme per il disciplinamento delle mostre, fiere ed esposizioni »), che dettava una disciplina fortemente caratterizzata dall'accentramento statale delle competenze. L'articolo 1 del citato regio decreto-legge prescriveva, infatti, l'autorizzazione, con decreto dell'allora Ministro per le corporazioni, delle esposizioni o mostre d'arte, fiere di campioni ed esposizioni o mostre d'indole agricola, industriale o commerciale a carattere interprovinciale, nazionale o internazionale.

Con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana (che, all'articolo 117, nel testo previgente alla riforma del titolo V, affidava alla competenza legislativa concorrente delle regioni la materia « fiere e mercati ») e con la successiva attuazione dell'ordinamento regionale l'assetto normativo ha conosciuto significative modificazioni. Il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7 disponeva il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia di fiere e mercati. Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 definiva, poi, il trasferimento di competenze alle regioni, stabilendo in particolare (articolo 53) che venissero conservate in capo allo Stato le funzioni amministrative concernenti gli enti fieristici internazionali di Milano, Bari e Verona nonché l'attribuzione della qualifica di « internazionali » a fiere di nuova istituzione e le esposizioni universali.

Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, in attuazione della c.d. « legge Bassanini 1 », ha trasferito alle regioni le funzioni amministrative in materia di fiere e mercati, ha mantenuto in capo allo Stato le funzioni amministrative riguardanti le Esposizioni universali.

La legge 11 gennaio 2001, n. 7 (« Leggequadro sul settore fieristico »), nel fissare i principi fondamentali in materia di attività fieristica, definiva, all'articolo 2, le manifestazioni fieristiche come attività commerciali limitate nel tempo, svolte in regime di diritto privato ed in ambito concorrenziale all'interno di complessi espositivi idonei, finalizzate alla presentazione, promozione e commercializzazione di beni e di servizi e destinate sia a visitatori generici che ad operatori professionali del settore. L'articolo 10 della legge n. 7/2001, nel recare alcune disposizioni sul riordino degli enti fieristici esistenti, prevedeva, poi, per gli stessi la possibilità di trasformazione in società per azioni. Inoltre, l'articolo 3 escludeva dall'ambito di applicazione della legge le Esposizioni universali, rimanendo queste ultime sottoposte alla apposita disciplina dettata dalla

Convenzione di Parigi del 22 novembre 1928 (ratificata in Italia ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314). Detta Convenzione, all'articolo 1, definisce l'Esposizione universale una «manifestazione che ha lo scopo principale di istruire gente facendo l'inventario dei mezzi di cui dispone l'uomo per soddisfare i bisogni di una civiltà e di far risaltare in uno o più rami dell'attività umana i progressi che sono stati realizzati o le prospettive del futuro». Analoga esclusione delle Esposizioni universali dalla ordinaria disciplina delle fiere si rinviene all'articolo 3, comma 1, della legge regionale Lombardia 10 dicembre 2002, n. 30 («Promozione e sviluppo del sistema fieristico lombardo»).

La legge 11 gennaio 2001, n. 7 è stata successivamente abrogata dall'articolo 6 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), in esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 15 gennaio 2002 emessa nella causa C-439/99. Con tale sentenza la Corte di giustizia aveva dichiarato che i requisiti richiesti in Italia agli organizzatori di fiere e di esposizioni da norme statali, regionali e provinciali (ad esempio, vincoli autorizzativi, oneri di registrazione, ecc.) violavano i principi della libera prestazione dei servizi e della libertà di stabilimento previsti dagli articoli 43 e 49 (già articoli 59 e 60) del Trattato CE.

Infine, sulla base dell'articolo 117 della Costituzione, come modificato a seguito della riforma del Titolo V, la potestà legislativa in materia di fiere deve ora ritenersi di esclusiva spettanza delle regioni.

Passando ora al merito dell'istruttoria svolta dal Comitato, ne riassume i passaggi in ordine cronologico.

Con nota pervenuta in data 21 maggio 2009 il deputato Stanca trasmetteva, unitamente a copia dell'atto costitutivo e dello statuto della società Expo 2015 s.p.a. e a copia della relativa visura della camera di commercio di Milano, una memoria esplicativa nella quale osservava, in sintesi, quanto segue:

1. la società Expo 2015 è un ente rientrante nella categoria degli enti fieri-

stici, per i quali gli articoli 1 e 2 della legge n. 60/1953 escludono espressamente l'incompatibilità delle cariche in essi ricoperte; il D.P.C.M. 22 ottobre 2008 ha, infatti, espressamente attribuito alla società il compito di organizzare e gestire la fiera mondiale denominata Expo 2015, evento quest'ultimo, a giudizio del deputato Stanca, senz'altro riconducibile alle manifestazioni fieristiche disciplinate – al momento dell'entrata in vigore della legge del 1953 – dal regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454;

2. non rappresenta un ostacolo a detta interpretazione la circostanza che Expo 2015 sia una società per azioni, in quanto la trasformazione degli enti fieristici in società per azioni è stata espressamente consentita dall'articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 ed è oggi disciplinata, a livello regionale, dall'articolo 22 del regolamento della regione Lombardia n. 5 del 2003; l'articolo 2 della legge regionale della Lombardia n. 30 del 2002 qualifica, del resto, come organizzatori di manifestazioni fieristiche indifferentemente i soggetti pubblici o privati che esercitano attività di progettazione, realizzazione e promozione di manifestazioni fieristiche;

3. nella seduta del 29 aprile 2009 la Giunta delle elezioni aveva dichiarato compatibile la carica di amministratore delegato di Fiera Milano Congressi s.p.a., ciò che consentirebbe, «in virtù di una evidente analogia delle due fattispecie», di trarre le medesime conclusioni per il caso in esame;

4. sotto diverso profilo, Expo 2015 s.p.a. non rientra nella fattispecie disciplinata dall'articolo 2 della legge n. 60/1953, ovvero tra gli enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, poiché, come risulta dallo statuto, la società non svolge alcuna attività di fornitura di servizi a terzi utenti (attività anzi espressamente esclusa dal paragrafo 3.3 dello statuto);

5. il deputato Stanca evidenziava, infine, come appaia, a suo avviso, evidente

la natura meramente strumentale della società quale modello organizzativo per lo svolgimento esternalizzato di attività a sostegno della pubblica amministrazione (e non della collettività) per il perseguimento di impegni assunti a livello internazionale.

Come risulta dalla documentazione trasmessa dal deputato Stanca al Comitato, l'oggetto sociale della società consiste nella realizzazione, organizzazione e gestione dell'evento « Expo Milano 2015 » e nella realizzazione, quale soggetto aggiudicatore e stazione appaltante, delle opere di preparazione e costruzione del sito, delle opere infrastrutturali di connessione del sito, delle opere riguardanti la ricettività, delle opere di natura tecnologica e delle altre opere connesse o comunque utili e/o opportune ai fini della realizzazione dell'evento, ferme restando le attribuzioni previste del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 a favore di soggetti diversi dalla società. Il capitale sociale è suddiviso tra Ministero dell'economia e delle finanze (40 per cento), Regione Lombardia (20 per cento), comune di Milano (20 per cento), provincia di Milano (10 per cento) e camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Milano (10 per cento).

Nella riunione del 1° luglio 2009 il Comitato – esaminate le osservazioni formulate dal deputato Stanca e la documentazione da lui trasmessa – decideva di avviare, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, la formale istruttoria in contraddittorio, giudicando sussistenti elementi di incompatibilità in ragione della presenza nel capitale sociale della società di una rilevante quota del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dei finanziamenti pubblici di cui Expo Milano 2015 s.p.a. fruisce.

Alla richiesta di controdeduzioni il deputato Stanca rispondeva dapprima richiedendo, con lettera pervenuta il 14 luglio 2009, una proroga del termine per la presentazione delle controdeduzioni (termine inizialmente fissato al 16 luglio 2009), dichiarandosi altresì disponibile ad

essere ascoltato dal Comitato. Accolta dal Comitato tale richiesta di proroga del termine, il deputato Stanca, con successiva nota fatta pervenire in data 20 luglio 2009, trasmetteva quindi le proprie controdeduzioni, che possono essere così sintetizzate:

a) le cariche da lui ricoperte riguardano una società riconducibile alla categoria degli enti fieristici; i dubbi circa la natura della società non sarebbero meritevoli di condivisione, in quanto la presenza di una normativa speciale (risalente alla Convenzione di Parigi del 1928) « riguarda unicamente i profili specifici connessi alle esigenze di collaborazione interstatale che hanno richiesto l'accordo convenzionale, ma non tocca assolutamente il profilo della natura giuridica e della disciplina applicabile all'ente »;

b) nella legislazione italiana il regime delle esposizioni è stato sempre congiunto con quello delle fiere, come dimostra la normativa previgente alla legge n. 60/1953 nonché quella successiva, che ha continuato a considerare congiuntamente fiere ed esposizioni; in particolare, l'articolo 3 della legge n. 7/2001 (riprodotto poi dall'articolo 3 della legge regionale Lombardia n. 30/2002) distingue i fenomeni sostanzialmente diversi dalle fiere (esposizioni permanenti, esposizioni promozionali e attività di vendita al dettaglio), per i quali è esclusa l'applicazione delle regole fieristiche, dalle esposizioni universali, per le quali il legislatore precisa che il riferimento normativo è quello stabilito in ambito internazionale non già in conseguenza di una diversità di natura giuridica ma « proprio per evitare confusioni o fraintendimenti »; secondo il deputato Stanca « la circostanza che la disciplina sostanziale delle esposizioni universali sia rimessa ad un atto internazionale certo non appare argomentazione sufficiente ad escludere che tali manifestazioni debbano essere organizzate e gestite da enti fieristici »; inoltre, « l'attività fieristica nel nostro sistema giuridico rappresenta un genere all'interno del quale rientrano anche quelle manifestazioni che vanno sotto il

nome di esposizioni universali, le quali sono oggetto di una disciplina prodotta da fonte *ad hoc* non in ragione di una loro sostanziale diversità a livello tecnico giuridico, quanto piuttosto per via della loro dimensione internazionale e, soprattutto, a causa dell'esistenza di una apposita Convenzione»; esisterebbe pertanto, ad avviso del deputato Stanca, una endiadi tra fiere ed esposizioni, del resto riconosciuta dalla stessa Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza resa in data 10 maggio 2001 nell'ambito dei procedimenti riuniti C-223/99 e C-260/99, attinente all'Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano;

c) il legislatore ha escluso dal novero delle fattispecie ritenute incompatibili con l'ufficio di parlamentare le cariche all'interno di enti la cui gestione non si riteneva potesse condurre ad un conflitto di interessi, quali appunto gli enti culturali, assistenziali, di culto e gli enti fiera, « i quali, tradizionalmente, si sono sempre caratterizzati nel nostro sistema per l'esigenza di fornire una disciplina pubblica ad eventi di ampio rilievo economico»; le stesse finalità culturali delle esposizioni universali deporrebbero, inoltre, a favore dell'esclusione dell'incompatibilità; in tal senso, il deputato Stanca fa osservare che « un'interpretazione orientata a rispettare la *ratio* della norma di riferimento [...] dovrebbe essere attentamente valutata nell'ambito della procedura che ci occupa, anche in considerazione della discrezionalità interpretativa di cui gode questa Giunta », seguendo il principio cardine secondo cui « l'interprete deve essere guidato da un generale *favor* verso il mantenimento della carica parlamentare ».

Nelle riunioni del 29 luglio e del 16 settembre 2009 il Comitato procedeva, quindi, all'audizione del deputato Stanca. In tale occasione il deputato Stanca, nell'illustrare le controdeduzioni da lui precedentemente trasmesse, precisava altresì, anche in risposta alle domande formulate dai componenti del Comitato, che:

Expo Milano 2015 s.p.a. non fornisce servizi al pubblico;

i finanziamenti dello Stato destinati alla società sono già stati tutti stanziati e la società non gode di finanziamenti ordinari dello Stato;

la società ha la responsabilità del quartiere fieristico e non della realizzazione delle infrastrutture;

in relazione al divieto di cumulo di cui all'articolo 3 della legge n. 1261/1965, egli percepisce non già un'indennità bensì uno stipendio per attività professionale.

Preso atto delle risultanze dell'audizione, nella riunione del Comitato del 24 settembre 2009 proponeva, quindi, di concludere l'istruttoria con una proposta alla Giunta di accertamento della incompatibilità.

Fa quindi presente che la sua personale posizione favorevole all'accertamento della incompatibilità muove anzitutto dalla constatazione che Expo Milano 2015 s.p.a., a suo giudizio, non è in alcun modo assimilabile alle ordinarie fiere, e ciò in ragione della diversa e specifica disciplina internazionale e di fonte governativa cui la stessa società è sottoposta (convenzione di Parigi del 1928 e D.P.C.M. 22 ottobre 2008, esecutivo di obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del B.I.E.).

In merito alla questione della eventuale assimilabilità delle Esposizioni universali agli Enti fiera – e della conseguente eventuale applicazione della causa di esclusione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, secondo comma, della legge n. 60/1953 – decisivo, a suo avviso, dovrebbe ritenersi l'argomento di ordine sistematico relativo al diverso rango normativo delle discipline in materia di fiere e di Esposizioni universali. Infatti, la previsione già contenuta nella abrogata legislazione statale – ed ora riprodotta nella legislazione regionale in materia fieristica – secondo cui le Esposizioni universali sono soggette ad una disciplina distinta rispetto a quella cui soggiacciono le attività fieristiche ordinarie (ossia alla disciplina di rango internazionale fissata dalla Convenzione di Parigi del 1928) costituisce, a suo giudizio,

indice di una diversità stessa della natura delle attività, tale da far ritenere non equiparabili i due fenomeni.

Se si esclude la possibilità di assimilare Expo Milano 2015 s.p.a. ad una normale società fieristica per le ragioni anzidette, la stessa società sembrerebbe in tutto riconducibile al novero di quelle alle quali lo Stato contribuisce in via ordinaria. Sotto tale ultimo profilo, infatti, l'assegnazione ad Expo Milano 2015 s.p.a. dei finanziamenti pluriennali (fino all'anno 2015) autorizzati dall'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (autorizzazione di spesa che, infatti, puntualmente figura nella tabella F del disegno di legge finanziaria 2010, attualmente all'esame del Senato), unitamente alla presenza nel capitale sociale di una rilevante quota del Ministero dell'economia e delle finanze, concorrono a configurare gli estremi della contribuzione ordinaria da parte dello Stato, ossia del presupposto previsto dall'articolo 2 della legge n. 60/1953 per una valutazione di incompatibilità. Tale conclusione appare avvalorata da quanto disposto dagli articoli 4, commi 6 e 7, e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, a norma dei quali la società Expo 2015 è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici statali e, alla chiusura dell'evento, dovrà redigere un rendiconto finanziario generale da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Sebbene non rilevi ai fini del giudizio di compatibilità, non può inoltre essere sottaciuta la circostanza che la gravosità e la durata dell'impegno cui il collega Stanca è chiamato nell'assolvimento del proprio incarico alla guida della società Expo Milano 2015 s.p.a. non possono non essere ritenute in aperto conflitto con le esigenze di un pieno e corretto adempimento dei doveri nascenti dall'esercizio del mandato parlamentare, cui di fatto il deputato Stanca assai difficilmente potrebbe dedicarsi, se non in modo del tutto residuale. La gravosità degli impegni quale amministratore delegato di Expo Milano 2015 è

anzi da considerarsi di assai dubbia compatibilità con lo stesso precetto dell'articolo 54 della Costituzione, a norma del quale i cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore.

Nella predetta riunione del 24 settembre 2009 è peraltro risultato prevalente in Comitato il diverso orientamento volto a ritenere le Esposizioni universali in tutto assimilabili agli eventi fieristici, così come argomentato dal deputato Stanca nel corso dell'istruttoria. Il Comitato ha ritenuto che le Esposizioni universali altro non siano che manifestazioni fieristiche su larga scala, la cui dimensione e le cui finalità richiedono l'assunzione di impegni sul piano internazionale che non pregiudicano, tuttavia, la natura privatistica delle società preposte alla loro organizzazione e delle attività da esse poste in essere, sulla base del presupposto che la liberalizzazione delle forme giuridiche attraverso cui le attività fieristiche oggi si svolgono rappresenti indice di un allargamento della relativa nozione tale da potervi ricomprendere anche le Esposizioni universali.

In conclusione, nel preannunciare il suo personale voto contrario, il Comitato, a maggioranza, propone alla Giunta di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca.

Daniele MARANTELLI (PD) ritiene necessario sgombrare preliminarmente il campo da qualunque equivoco in ordine alla sussistenza della incompatibilità tra la carica parlamentare e quella dirigenziale all'interno dell'EXPO, incompatibilità che nella specie è *in re ipsa*, dal momento che il capitale sociale e le risorse finanziarie dell'EXPO sono per la maggior parte di diretta derivazione statale. La SOGE (Società di gestione dell'EXPO Milano 2015) è stata, infatti, istituita con D.P.C.M. 22 ottobre 2008, onde ottemperare agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti

del BIE in vista dell'esposizione universale del 2015. Nella norma istitutiva di SOGE è previsto che tutte le opere e l'organizzazione della società vengano finanziate dallo Stato. Contrariamente a quanto afferma l'onorevole Stanca nelle sue controdeduzioni, a nulla può rilevare il fatto che siano già stati in parte stanziati i finanziamenti per l'EXPO poiché non è escluso che possano essere devoluti a SOGE ulteriori finanziamenti. Anzi, nel D.P.C.M. istitutivo della società, come ricordato dal vicepresidente Pisicchio, è espressamente previsto che SOGE « è direttamente assegnataria dei finanziamenti pubblici dagli enti finanziatori » e che la SOGE dovrà redigere alla chiusura dell'evento EXPO un rendiconto finanziario generale sottoposto all'approvazione del Ministero dell'economia. Da tali disposizioni emerge che sino alla fine dell'EXPO la società potrà ricevere continui finanziamenti ed i rapporti con il Governo saranno costanti, il che giustifica l'evidente incompatibilità. Trova nella specie applicazione infatti il divieto di cui all'articolo 2 della legge n. 60/53 (ma più in generale tutta la legge), norma che, come autorevolmente affermato dal Consiglio di Stato (sez. I, parere n. 1300 del 26 aprile 1995), risponde all'imprescindibile necessità di « stabilire l'incompatibilità a salvaguardia dell'autonomia della funzione legislativa dal potere esecutivo ».

Quanto, poi, alle differenze tra esposizioni universali e fiere, richiama la definizione di esposizione universale contenuta nell'articolo 1 della Convenzione di Parigi e la definizione di manifestazione fieristica di cui alla legge quadro sul settore fieristico n. 7/2001, ormai abrogata, poi ripresa dalla legge regionale lombarda. Sin da una prima lettura comparativa delle suddette definizioni, appare evidente che nel primo caso (esposizione universale) è il carattere scientifico-culturale a predominare, mentre la manifestazione fieristica è una rassegna di tipo commerciale vero e proprio. Si tratta, pertanto, di fattispecie completamente diverse nello spirito, nella struttura nonché, per quanto in questa sede rileva, anche

nella normativa. Dalla formulazione delle predette norme si evince la chiara volontà dei legislatori nazionale e regionale di escludere le esposizioni universali dall'ambito di applicazione della legge sulle fiere: non vi è alcuna possibilità di applicazione analogica delle rispettive discipline, trattandosi di fattispecie assolutamente difformi.

Osserva, poi, che la SOGE è stata istituita con D.P.C.M. 22 ottobre 2008, onde ottemperare agli impegni assunti dallo Stato italiano nei confronti del BIE in vista dell'esposizione universale del 2015. L'articolo 10 della predetta Convenzione di Parigi prevede che « il Governo invitante deve curare il rispetto delle disposizioni della presente Convenzione e dei regolamenti emanati per la sua applicazione » e che « Se tale Governo non organizza, esso stesso, l'esposizione, la persona giuridica che l'organizza deve essere ufficialmente riconosciuta a tale scopo dal Governo che garantisce l'esecuzione degli obblighi di detta persona giuridica ». Nel caso di specie, il Governo, con il succitato D.P.C.M., ha, di fatto, delegato SOGE nell'organizzazione dell'evento, conformemente a quanto previsto con il citato articolo 10, comma 2, della Convenzione di Parigi. In sostanza, con l'istituzione di SOGE il Governo ha riconosciuto che la società agirà in sua vece nell'organizzazione dell'evento e ne ha, altresì, garantito l'esecuzione degli obblighi imposti. L'articolo 10 della Convenzione, in altri termini, non consente di devolvere l'organizzazione ad enti fieristici. Se la Giunta ritenesse oggi diversamente, si sarebbe in presenza di una clamorosa distorsione interpretativa ed il D.P.C.M. sarebbe manifestamente in contrasto con quanto, invece, previsto dalla Convenzione di Parigi. Che SOGE non possa essere sotto alcun profilo assimilata ad un ente fieristico risulta evidente anche per ulteriori ragioni. Nell'articolo 4, comma 3, del D.P.C.M. istitutivo è previsto che « il consiglio di amministrazione della SOGE è formato da 5 componenti nominati dall'assemblea dei soci » e che « la nomina avviene su proposta dei presidenti della Regione Lombardia e della Provincia

di Milano nonché del Sindaco di Milano ». Tale procedura di nomina del consiglio di amministrazione, che subordina la designazione degli organi degli enti fieristici all'intervento di autorità pubbliche, è assolutamente incompatibile con un ente fieristico. Infatti, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, con una recente pronuncia, ha ritenuto che « le norme nazionali e regionali che subordinano la designazione degli organi degli enti fieristici all'intervento di autorità pubbliche o di organismi locali di altra natura possono ostacolare, se non addirittura impedire, l'esercizio da parte degli operatori provenienti da altri Stati membri, del diritto alla libera prestazione dei servizi e di rendere ad essi più difficile l'esercizio del diritto di stabilirsi in Italia » (Sez. V, sentenza n. 439 del 15 gennaio 2002). In forza di tale sentenza la Corte ha condannato l'Italia per manifesta violazione degli articolo 59-61, 54-58 e 63-66 del Trattato. Tale condanna ha portato poi all'abrogazione delle legge quadro sul sistema fieristico. Quindi, delle due l'una: o la SOGE non è ente fieristico e, quindi, il predetto D.P.C.M. è assolutamente legittimo e conforme ai principi comunitari; oppure, nella denegata ipotesi in cui si ritenesse SOGE un ente fieristico, il D.P.C.M. sarebbe in palese contrasto con principi comunitari, con l'evidente rischio che tutti gli atti emanati dalla predetta società siano inficiati per un vizio originario. Se la Giunta delle elezioni dovesse respingere la richiesta di incompatibilità, confermerebbe, di fatto, che si tratta di ente fieristico e ciò potrebbe persino « minare » l'attività preparatoria di tutta l'attività dell'EXPO. Infatti, tutti gli atti che SOGE emanerà (aggiudicazione di appalti, approvazione di progetti di opere pubbliche, ecc.) potrebbero essere inficiati e passibili di annullamento dinanzi al giudice amministrativo per evidente contrasto con i principi comunitari in precedenza richiamati. Sussisterebbe, dunque, in tale inopinata ipotesi il concreto rischio che i ricorsi eventualmente proposti avverso atti connessi all'organizzazione dell'EXPO possano essere accolti o deferiti al giudizio

della Corte di Giustizia europea pregiudicando, tra l'altro, l'avvio dei cantieri già in ritardo. Potrebbe, infine, essere comminata una nuova durissima sanzione per il Governo italiano, reo di aver nuovamente emanato una disposizione normativa che subordina la designazione degli organi di un ente fieristico all'intervento di autorità pubbliche. Per tali motivi, rispondenti anche al principio di conservazione degli atti amministrativi, reputa quindi necessario che la Giunta delle elezioni concluda nel senso di ritenere SOGE non assimilabile ad un ente fieristico, tanto più che la stesa non risulta neppure iscritta nell'elenco degli enti fieristici della regione Lombardia.

Per tutti i motivi esposti, ritiene conclusivamente che le cariche ricoperte dal deputato Stanca siano da giudicare chiaramente incompatibili con il mandato parlamentare, sottolineando come il cumulo di incarichi che caratterizza alcuni deputati del gruppo PDL richieda doti fisiche fuori dal comune per le quali non può non nutrirsi una malcelata invidia, doti fisiche che non sempre tuttavia – come nel caso dell'onorevole Stanca – bastano a superare la chiara incompatibilità delle funzioni svolte.

Rolando NANNICINI (PD), nel ringraziare il vicepresidente Pisicchio e il Comitato per l'ampia istruttoria svolta, osserva anzitutto come dal vigente quadro normativo emerga che, a differenza delle fiere, la competenza sulle esposizioni universali resta in capo allo Stato. Nella esimente prevista dalla legge n. 60 del 1953 rientrano certamente le fiere ma non le esposizioni universali, la cui natura di grandi eventi le rende irriducibili agli eventi fieristici. Ricorda, quindi, che il 9 aprile 2009 il deputato Lucio Stanca è stato nominato amministratore delegato della società di gestione del grande evento Expo 2015. Per tale carica al deputato Stanca viene riconosciuto un compenso annuo di 300 mila euro cui si aggiungono ulteriori 150 mila euro per obiettivi raggiunti, per un ragguardevole totale di 450 mila euro annui. Dopo aver ricordato la composizione del

capitale sociale e l'oggetto della società, osserva che un grande evento quale Expo Milano 2015 – così definito dal D.P.C.M. 30 agosto 2007 ai sensi dell'articolo 5-*bis*, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 – non può certo ritenersi riconducibile ad alcuna delle fattispecie sottratte ad una valutazione di incompatibilità dalla legge n. 60 del 1953. In particolare, l'Expo non può essere ritenuto assimilabile agli enti fiera posto che l'esenzione degli enti fiera stabilita dalla legge n. 60 del 1953 consisteva e consiste in una misura a favore di cariche onorifiche, quali appunto quelle in enti fieristici annoverabili tra gli enti a rappresentanza territoriale. Ricorda, inoltre, con riferimento al divieto di cumulo previsto dall'articolo 3 della legge n. 1261 del 1965, che – sebbene si tratti di aspetto non direttamente riconducibile alle competenze della Giunta delle elezioni – la non cumulabilità con l'indennità parlamentare di compensi erogati da enti e società private con azionariato statale è oltre modo avvalorata dalla circostanza che l'attività professionale del collega Stanca è iniziata successivamente alla sua elezione a deputato. Poiché a tutti interessa che l'Expo di Milano abbia pieno successo, si augura pertanto che la maggioranza rifletta sull'opportunità di approvare una dichiarazione di compatibilità che finirebbe per danneggiare l'evento Expo 2015 fondandolo su basi d'argilla, ponendo in difficoltà lo stesso deputato Stanca, le cui capacità professionali non sono peraltro in discussione. Qualora la Giunta dovesse approvare la proposta del Comitato, il suo gruppo continuerà in tutte le sedi politiche e istituzionali – anche attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo – ad illustrare i motivi che oggi sono stati da lui e dal collega Marantelli esposti a favore di una pronuncia che accerti l'incompatibilità delle cariche ricoperte dal deputato Stanca, per rimarcare l'esigenza che le regole non siano piegate al volere della maggioranza.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (PdL) ringrazia il vicepresidente Pisciocchio per la

puntualità, completezza e franchezza della relazione svolta nonché i colleghi intervenuti nella seduta odierna, ed in particolare il collega Nannicini per aver preannunciato l'intenzione dell'opposizione di esercitare in tutte le sedi il necessario controllo sull'operato del Governo, il quale a sua volta sarà in grado di fornire tutte le risposte alle obiezioni sollevate. Ringrazia altresì il collega Marantelli, di cui pure non condivide le argomentazioni, per l'auspicio da lui espresso di un pieno successo dell'evento Expo Milano. Nel precisare che la Giunta non era oggi chiamata a discutere dell'evento Expo ma dei profili relativi alla compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche ricoperte dall'onorevole Stanca, dichiara in conclusione il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di accertamento della compatibilità formulata dal Comitato.

Pino PISICCHIO (IdV), *coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità*, intervenendo in replica, dopo aver ringraziato tutti i colleghi intervenuti, tiene a sottolineare che, non avendo il Comitato accolto il suo orientamento a proporre una dichiarazione di incompatibilità, avrebbe certamente rassegnato le dimissioni dall'incarico di coordinatore qualora la natura dell'organo e le attività da esso svolte fossero state interamente ascrivibili alla dimensione politica. Continua viceversa a ritenere che le valutazioni che è chiamata ad effettuare la Giunta debbano restare ancorate a profili tecnico-giuridici dal momento che la Giunta dovrebbe considerarsi un organo giudiziale e non politico, a meno che non si voglia rinunciare al principio dell'autodichia ed intraprendere la strada che conduce all'affidamento ad un'istanza esterna, quale ad esempio la Corte costituzionale, dei compiti attualmente svolti dalla Giunta medesima.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, passa alla votazione della proposta del Comitato di accertamento della compatibilità. Avverte che, trattandosi di una proposta di accertamento della compati-

bilità, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del regolamento della Giunta qualora essa fosse respinta si intenderà che la Giunta abbia deliberato nel senso della incompatibilità.

Pone in votazione la proposta del Comitato di accertare la compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di

consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca.

La Giunta approva.

**La seduta termina alle 15.35.**

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

<b>ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:</b>	
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Carmine Santo Patarino, pendente presso il tribunale di Taranto – ufficio GUP (proc. n. 11664/04 RGNR PM) (doc. IV-ter, n. 10) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	15
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	16

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 9.20.**

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ

**Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, rammenta che nella seduta del 30 settembre erano state disposte talune restituzioni di atti; in quella del 14 ottobre aveva proposto tre voti per parti separate, relativamente agli ex deputati Grippo, De Lorenzo e Di Donato con riferimento ai diversi periodi della presenza e dell'attività

parlamentare degli interessati. Già dall'inizio del dibattito svoltosi in quella circostanza aveva constatato che l'orientamento della Giunta era in senso perplesso su queste sue proposte. In particolare, da taluni (che gli si sono rivolti anche in sede informale) è emerso che il giudicato di assoluzione in sede penale toglierebbe molta dell'apparente fondatezza alla citazione in sede contabile. Pertanto, è disposto a rivedere le sue proposte e a registrare nella sua relazione per l'Assemblea un orientamento maggioritario anche parzialmente differente dalla sua originaria posizione. Tiene tuttavia a sottolineare che una delibera che non fosse plausibilmente argomentata potrebbe incontrare la reazione, mediante lo strumento del conflitto d'attribuzioni, della Corte dei conti. D'altronde, osserva anche che la medesima Corte dei conti può liberamente sindacare, quanto meno in ordine a Francesco De Lorenzo e a Giulio Di Donato, sui periodi precedenti alla loro assunzione della carica, nei quali peraltro sarebbe stato con-

gegnato l'accordo corruttivo. Chiede quindi che il dibattito si svolga in modo ampio e rigoroso.

Marilena SAMPERI (PD) comprende il ragionamento del Presidente e domanda se risulti agli atti che tutti i citati siano stati assolti nel 2005.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, risponde che la documentazione pervenuta alla Giunta su questo specifico aspetto non è sufficiente a chiarire la situazione.

Marilena SAMPERI (PD) chiede allora un rinvio affinché si acquisisca l'informazione necessaria.

Concordando la Giunta, Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente e relatore*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Carmine Santo Patarino, pendente presso il tribunale di Taranto – ufficio GUP (proc. n. 11664/04 RGNR PM) (doc. IV-ter, n. 10).**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

Francesco Paolo SISTO (PdL) conosce e apprezza il giudice che ha emanato il provvedimento a carico del deputato Patarino ma crede che in questo caso egli sia incorso in un « eccesso di cultura ». Rilevato che il giudicante si sia rifatto alla sentenza della Corte costituzionale n. 286 del 2006 nella quale l'alto consesso ha escluso che la denuncia penale rientri di per sé tra gli atti tipici del mandato parlamentare, osserva non di meno che vale anche la reciproca. Crede infatti che di per sé la denuncia penale non sia esclusa da quel novero: tutto dipende dal contenuto. Gli sembra allora che il contenuto della denuncia del Patarino – ritenuta dall'autorità giudiziaria diffamatoria e calunniosa – sia tutto di carattere politico-parlamentare, dal momento che inerisce a un fatto urbanistico di chiara

rilevanza per il territorio di elezione di Carmine Patarino. Crede quindi che la Giunta dovrebbe orientarsi nel senso dell'insindacabilità.

Domenico ZINZI (UdC), *relatore*, sottolinea la misura chiaramente sproporzionata della condanna inflitta al Patarino, propone che si deliberi per l'insindacabilità.

Marilena SAMPERI (PD) coglie nei ragionamenti di chi l'ha preceduta il persistente tentativo di aggirare il criterio del nesso funzionale stabilito dalla Corte costituzionale. In questo caso sembrerebbe che tale nesso vi sia, dal momento che agli atti prodotti dall'interessato risulterebbe un'interrogazione proprio sull'argomento degli stabilimenti turistici del Putignano. È per questo che voterà per l'insindacabilità.

Federico PALOMBA (IdV), constatato che il contenuto dell'atto di sindacato ispettivo che apparirebbe essere stato presentato è diverso dalle affermazioni contenute nella denuncia oggetto dell'imputazione, dichiara di dissentire dalla proposta del relatore. Quanto alla misura della pena già inflitta, trova l'osservazione sul punto inconferente, giacché nella Giunta non si deve fare il processo al processo.

Francesco Paolo SISTO (PdL), tornando a intervenire, non crede che la ricerca dell'interrogazione parlamentare previamente depositata possa giustificare una verifica aritmetica ai fini dell'insindacabilità. La presenza di un atto tipico della funzione giova al parlamentare ma non esaurisce le possibilità di un giudizio a lui favorevole.

Marilena SAMPERI (PD) rimarca che la giurisprudenza della Corte richiede comunque il nesso funzionale tra atti compiuti *intra moenia* e atti svolti *extra moenia*.

Maurizio TURCO (PD) ritiene l'argomento dell'interrogazione parlamentare non decisivo. Questa non può essere un salvacondotto per licenze linguistiche al-

l'esterno della Camera, né la sua assenza può privare il parlamentare della possibilità di una schietta battaglia politica. In questo caso voterà per l'insindacabilità perché gli pare – stando agli atti depositati – che l'interrogazione sia conferente con i temi oggetto del processo penale.

Pierluigi MANTINI (UdC) conosce i luoghi nei quali è stata edificata la pluralità di strutture ricettive oggetto delle critiche e delle preoccupazioni espresse dal Patarino. Si tratta di un insediamento ad altissimo impatto ambientale e territoriale, finanziato molto cospicuamente con fondi comunitari. La comunità locale, a quel che gli risulta, è stata a lungo ed è spaccata tra chi è favorevole a questa forma di sviluppo e chi invece ne teme le ricadute sulla sostenibilità del progetto e sulla tenuta ambientale. In questa chiave, la disputa tra Patarino e Putignano – già senatore e imprenditore accreditato presso la classe politica – assume un connotato politico evidente legato proprio alla rappresentanza territoriale che Patarino esprime in Parlamento. Voterà a favore della proposta del relatore.

Anna ROSSOMANDO (PD) crede che la Giunta debba collocarsi nel novero degli organi paragiurisdizionali, di modo che le sue decisioni devono essere basate su precisi presupposti di fatto e di diritto, come accade nell'applicazione di qualsiasi istituto giuridico. È ben possibile, come sembra auspicare il collega Sisto, una dialettica tra collegi giudicanti, ma l'orientamento della Corte costituzionale assume valore preminente e per discostarsene bisognerebbe avere dati assai indicativi di esigenze che essa non ha sinora contemplato nelle proprie pronunce. Se uno dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza costituzionale è la sussistenza di un atto parlamentare tipico che costituisca il nesso con la funzione parlamentare, la Giunta

deve quanto meno compiere una preliminare verifica su questo aspetto. Nel caso in questione apparirebbe sussistere questo ancoraggio e quindi voterà a favore della proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (Pdl) afferma che se la regola generale richiede la presenza di un atto tipico del mandato, tale regola può ben soffrire eccezioni. Rivendica alla Giunta il ruolo di poter leggere e interpretare autonomamente il dettato costituzionale e dissente nettamente dai dettami della Corte. Questa ha progressivamente ristretto l'ambito di applicazione della prerogativa dell'insindacabilità, a suo avviso tradendo la lettera dell'articolo 68 che invece contempla il membro del Parlamento come esercente la sua funzione ventiquattro ore al giorno. Tale posizione è stata espressa nell'Assemblea proprio pochi giorni fa sul caso di Andrea Ronchi e intende ribadirla come linea del Pdl. Voterà per l'insindacabilità.

La Giunta, con una sola astensione, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di predisporre il documento per l'Assemblea.

**Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP).**

*(Rinvio dell'esame).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che la relatrice ha un legittimo impedimento e rinvia l'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 10.10.**

## **COMMISSIONI RIUNITE**

### **II (Giustizia) e X (Attività produttive, commercio e turismo)**

---

#### *S O M M A R I O*

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.15 alle 14.30.

## COMMISSIONI RIUNITE

### III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa)

#### S O M M A R I O

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze (*Svolgimento e rinvio*) ..... 18

AVVERTENZA ..... 18

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente della IV Commissione, Edmondo CIRIELLI.*

#### La seduta comincia alle 15.20.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».

**Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze.**  
(*Svolgimento e rinvio*).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Domenico ROSSI, *presidente del COCER-Interforze*, Francesco AZZARO, *vicepresidente sezione Carabinieri del COCER*, Alessio ANSELMINI, *presidente sezione Ma-*

*rina del COCER*, Antonio Michele VITALE, *vicepresidente sezione Aeronautica del COCER*, Corrado CULTRERA, *vicepresidente sezione Esercito del COCER*, Bruno BARTOLONI, *vicepresidente sezione Guardia di Finanza del COCER* e Antonello CIAVARELLI, *membro comitato di Presidenza del COCER-Interforze* intervengono sui temi oggetto dell'audizione.

Interviene, quindi, per formulare quesiti e osservazioni, il deputato Augusto DI STANISLAO (IdV).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 16.

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

# I COMMISSIONE PERMANENTE

## (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

### S O M M A R I O

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. Emendamenti C. 2724-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
---	----

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti l'assegnamento sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. C. 2788, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
---	----

<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i> .....	30
--	----

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006. C. 2765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
--	----

<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato)</i> .....	31
--	----

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
--	----

<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i> .....	32
--	----

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
--	----

<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i> .....	33
--	----

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25
--	----

#### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1- <i>ter</i> , del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10) .....	27
--	----

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine al disegno di legge C. 2799 recante « Istituzione della “Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace” » .....	27
---	----

## SEDE REFERENTE:

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	34
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ....	29

## COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini .....	29
--	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 10.**

**DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.**

**Emendamenti C. 2724-A.**

(Parere all'Assemblea).

*(Esame e conclusione – Parere).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Giorgio Clelio STRACQUADANIO (Pdl), *relatore*, rileva che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e i subemendamenti 0.1.0700.1, 0.1.0702.1, 0.1.0702.2, 0.1.0702.3 e 0.1.0703.1 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 10.05.**

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

*Mercoledì 21 ottobre 2009 — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.**

**C. 2788, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla XI Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Maria Elena STASI (Pdl) *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame si compone di un solo articolo, suddiviso in 4 commi. Il comma 1 estende agli anni 2008 e 2009 l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 44 del 2006, al fine di consentire l'erogazione, in un'unica soluzione nel 2009, dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il biennio 2008-2009. Il comma 2 dispone che al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in 11.009.494 euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282. È previsto, inoltre, che il

Ministro dell'economia e delle finanze effettuati il monitoraggio degli oneri derivanti dalla disposizione in esame e trasmetta alle Camere, corredati di apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge n. 468 del 1978, per l'incremento dei relativi capitoli di spesa. Il comma 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il comma 4 prevede che il provvedimento entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Rileva, quindi, che le norme recate dal provvedimento possono essere ricondotte alla materia previdenza sociale, di competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione e che non si ravvisano profili problematici per quanto attiene ad altre disposizioni costituzionali. Formula pertanto una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.**

**C. 2765 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro NACCARATO (PD), *relatore*, ricorda che l'Accordo tra Italia e Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, firmato a Roma il 6 dicembre 2006 – il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (S. 1756) è stato approvato dal Senato il 30 settembre 2009 – si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare

che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. In particolare l'Accordo con la Moldova, come viene precisato nella relazione che accompagna il disegno di legge di ratifica, nel riaffermare l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite e dall'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e cooperazione in Europa (adottato a Helsinki il 1° agosto 1975) ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate per consolidarne le capacità difensive e contribuire al raggiungimento dello scopo comune di rafforzare la sicurezza e stabilità in Europa. La relazione sottolinea altresì che la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geografiche come quella europea orientale dove è situata la Moldova.

L'Accordo si compone di un breve preambolo e di dieci articoli.

L'articolo 1 fissa come base della cooperazione il principio della reciprocità e stabilisce che le Parti agiranno in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 pone l'organizzazione e la promozione delle attività per la cooperazione in capo ai due Ministeri della difesa, e stabilisce che eventuali consultazioni dei rappresentanti delle Parti finalizzate all'elaborazione di specifiche intese integrative dell'Accordo, nonché alla definizione di programmi di cooperazione tra le Forze armate dei due Paesi, si tengano alternativamente a Roma e a Chisinau.

I campi della cooperazione, individuati dall'articolo 3, sono sicurezza e politica di difesa, peace-keeping e operazioni umanitarie, rispetto dei trattati internazionali sulla difesa, sicurezza e controllo degli

armamenti, organizzazione delle Forze armate, struttura ed equipaggiamento delle unità militari e gestione del personale, formazione e addestramento, polizia militare, questioni ambientali e controllo dell'inquinamento causato dalle strutture militari, industrie della difesa e politica degli approvvigionamenti, logistica per la difesa, medicina, sport, storia militare e diritto. Nuovi settori di collaborazione di interesse reciproco potranno essere individuati dalle parti.

Le forme della cooperazione possono svilupparsi in varie modalità: visite ufficiali dei rappresentanti delle Parti, scambi di esperienze tra esperti, attività addestrative, corsi ed esercitazioni, partecipazione di osservatori a esercitazioni militari, contatti fra istituzioni militari similari, incontri e conferenze, visite a navi, aerei e altre strutture militari, scambi di informazioni e pubblicazioni, scambi di attività culturali e sportive (articolo 4).

L'articolo 5 regola le visite delle delegazioni e il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari.

Le questioni relative al risarcimento di eventuali danni in caso di missioni o esercitazioni congiunte sono regolate dall'articolo 6.

L'articolo 7 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commette, sul territorio dello Stato ospitante, reati inerenti al servizio nonché altre individuate fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine. Come precisato nell'analisi tecnico-normativa allegata al ddl originario (S. 1756), tale fattispecie – contemplata peraltro in altri accordi di analogo contenuto – incide sulla legislazione penale del nostro Paese.

L'articolo 8 disciplina il trattamento di informazioni documenti e materiali classificati, scambiati sulla base dell'Accordo, secondo le norme previste nei due Paesi. La norma precisa che tali informazioni dovranno essere utilizzate esclusivamente per gli scopi contemplati dall'Accordo e non potranno essere trasferite a terzi

senza l'assenso scritto della Parte cedente, né utilizzati a danno di una delle Parti.

Ai sensi dell'articolo 9 eventuali divergenze sull'interpretazione o sull'applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante consultazioni o negoziati tra le Parti.

L'articolo 10 regola l'entrata in vigore dell'Accordo e ne stabilisce la durata in cinque anni, automaticamente rinnovabili per pari termine salvo notifica di denuncia. La norma disciplina altresì le modalità per apportare emendamenti.

Il disegno di legge in esame, che ha per oggetto la ratifica dell'Accordo testé illustrato sulla collaborazione tra Italia e Moldova nel campo della difesa, si compone di quattro articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. L'articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del provvedimento, pari a 7.615 euro ad anni alterni. Alla copertura si provvede, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità o dalla desertificazione, in particolare in Africa. L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

In conclusione, rilevato che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.**

**Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame è composta da un solo articolo. Il comma 1 abroga l'articolo 1-*septies* del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, che ha sancito l'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, a condizione che il diplomato in scienze motorie consegua attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università.

La relazione introduttiva alla proposta di legge approvata dal Senato specifica che l'abrogazione si rende necessaria poiché con la disposizione del 2005 si è attribuito il medesimo valore legale a titoli di studio conseguiti a conclusione di percorsi formativi radicalmente differenti. Evidenzia, inoltre, che mentre il diploma di laurea in fisioterapia prevede un esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione, non esiste analoga previsione per il diploma di laurea in scienze motorie.

Il comma 2 rimette ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, sentito il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e con il previo parere del Consiglio universitario nazionale, la definizione delle modalità per il riconoscimento dei crediti formativi dei laureati e degli iscritti ai corsi di laurea in scienze motorie, nonché delle modalità per l'ac-

cesso al corso di laurea in fisioterapia e per lo svolgimento del periodo di formazione e tirocinio sul paziente.

Il comma 3 prescrive che lo schema del decreto di cui al comma 2, dopo l'acquisizione dei pareri previsti, è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Il provvedimento in esame attiene alla disciplina degli studi universitari, la quale è riconducibile ad un settore della materia dell'istruzione nel quale le università, ai sensi dell'articolo 33, ultimo comma, della Costituzione, hanno diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Al riguardo va detto che l'articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, dispone che l'ordinamento degli studi dei corsi universitari è disciplinato dagli atenei «in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

Il decreto ministeriale n. 270 del 2004, dopo aver individuato, all'articolo 3, la tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università, precisa, all'articolo 4, comma 3, che hanno identico valore legale i titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe.

Inoltre, in relazione al fatto che il diploma di laurea in fisioterapia non solo ha il valore di attestazione del compimento del relativo corso di studi, ma dà anche accesso all'esercizio della professione di fisioterapista, rileva anche la materia delle «professioni», oggetto di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione), per cui spetta alle regioni la potestà legislativa nel rispetto dei principi fondamentali dettati con legge statale.

In materia, la Corte costituzionale ha più volte affermato che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato».

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Doris LO MORO (PD), *relatore*, ricorda che il nuovo testo, elaborato dalla VII Commissione, della proposta C. 2459 approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, si compone di 9 articoli, recanti nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

L'articolo 1 (commi 1-2) riconosce la dislessia, la disgrafia-disortografia e la discalculia come « disturbi specifici di apprendimento » (DSA) che si manifestano « in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali »; pertanto, nei confronti degli alunni affetti da DSA, viene esclusa l'applicazione della legge-quadro sull'handicap (legge n. 104 del 1992), salvo che in « casi di particolare gravità » e nel rispetto della disciplina sulla determinazione dell'organico degli insegnanti di sostegno di cui alla legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 413). Il medesimo articolo reca le definizioni dei disturbi citati, specificando comunque che, per l'interpretazione di queste ultime, si tiene conto dell'evoluzione delle competenze scientifiche in materia (commi 3-8).

L'articolo 2 specifica che il provvedimento ha come finalità quelle di garantire ai soggetti con DSA il diritto all'istruzione

ed uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale (lettera *a*) e *h*); favorire il successo scolastico e lo sviluppo delle potenzialità dei medesimi soggetti nonché la riduzione dei disagi psicologici, anche ricorrendo a misure didattiche e forme di valutazione adeguate (lettera *b*), *c*), *d*); sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori; rafforzare la collaborazione tra questi, le strutture sanitarie e la scuola (lettera *e*) e *g*); e assicurare la diagnosi precoce del disturbo e l'adozione di percorsi didattici riabilitativi (lettera *f*)).

L'articolo 3 specifica che viene riconosciuta la diagnosi effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale ed attribuisce alle istituzioni scolastiche il compito di attivare, sulla base di protocolli regionali, interventi per l'individuazione di casi sospetti di DSA pur non sostituendo quest'ultima la diagnosi effettiva.

L'articolo 4 prescrive che, nell'ambito dei programmi di formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, siano previste iniziative per l'individuazione di alunni con DSA e per l'applicazione di una didattica adeguata.

L'articolo 5 riconosce agli studenti con DSA il diritto a fruire, nel percorso scolastico e universitario, di specifiche misure compensative e dispensative, da sottoporre a periodico monitoraggio (commi 1-3). Il medesimo articolo prevede, inoltre, che siano assicurate ai soggetti citati adeguate forme di verifica e valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari (comma 4).

L'articolo 6 consente ai genitori degli alunni con DSA, iscritti al primo ciclo dell'istruzione, di fruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attività scolastiche a casa. Le modalità per l'esercizio di tale diritto sono demandate alla contrattazione collettiva di comparto.

L'articolo 7 prevede l'emanazione di una serie di decreti ministeriali per l'attuazione delle misure recate dal provvedimento.

L'articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alle disposizioni del titolo V della parte seconda della Costituzione. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, gli enti sopra citati provvedono comunque a dare attuazione alle sue norme.

L'articolo 9 introduce una clausola di salvaguardia, stabilendo che dall'attuazione della legge non devono comunque derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le disposizioni contenute nel provvedimento sono riconducibili alla materia dell'istruzione. Al riguardo, va ricordato che la Costituzione riserva le norme generali sull'istruzione alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *n*) della Costituzione); alla competenza concorrente di Stato e regioni è, invece, rimessa l'istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

Tale riparto di competenze è stato ulteriormente specificato dalla giurisprudenza costituzionale. Da ultimo, con la sentenza n. 200 del 2009, la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *n*), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni « che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli utenti che fruiscono del servizio dell'istruzione (interesse primario di rilievo costituzionale) ». Operando una ricognizione della normativa vigente, la Corte riconduce, tra l'altro, a norme generali: la definizione generale e complessiva del sistema educativo di istruzione e formazione, delle sue articolazioni cicliche e delle sue finalità ultime; la regolamen-

tazione dell'accesso al sistema ed i termini del diritto-dovere alla sua fruizione; la previsione e la regolamentazione delle prove che consentono il passaggio ai diversi cicli; i principi di formazione degli insegnanti. Appartengono, invece, alla competenza concorrente, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, le disposizioni incidenti più direttamente sulle realtà territoriali, quali, ad esempio, quelle relative al dimensionamento sul territorio della rete scolastica.

Pertanto, non rilevando motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

#### **Disciplina delle attività subacquee e iperbariche.**

##### **Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb.**

(Parere alla XI Commissione).

(*Esame e rinvio*).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Raffaele VOLPI (LNP), *relatore*, ricorda che il testo unificato in esame è volto a introdurre una disciplina organica delle attività subacquee e iperbariche.

Il testo si compone di tre Capi, suddivisi in 26 articoli.

Il Capo I (articoli 1 e 2) definisce l'oggetto, le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, delimitando il concetto di « attività subacquee » distinte in due differenti settori: lavori subacquei ed iperbarici e servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo.

Il Capo II (articoli 3-18), relativo ai lavori subacquei ed iperbarici, disciplina l'attività degli operatori subacquei ed iperbarici e delle imprese subacquee ed iperbariche. In particolare, vengono definite le qualifiche professionali e i relativi ambiti professionali (articoli 4 e 13), vengono istituiti i registri degli operatori subacquei

e iperbarici (articoli 5 e 6) e delle imprese di lavoro subacqueo (articolo 8), viene introdotto e disciplinato il libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici (articoli 9, 10 e 11), viene previsto l'obbligo di autorizzazione da parte del competente compartimento marittimo per l'esecuzione di lavori subacquei (articoli 14 e 15), vengono introdotte norme di sorveglianza sanitaria, sicurezza e assicurazione obbligatoria (articoli 7, 12 e 17) e, infine, viene istituito un Comitato tecnico scientifico per le attività subacquee e iperbariche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con il compito di proporre le norme tecniche relative alle procedure, la formazione, le attrezzature e la sicurezza nello svolgimento delle varie attività subacquee e iperbariche.

Il Capo III (articoli 19-26) concernente i servizi subacquei di carattere turistico-ricreativo, disciplina l'attività degli istruttori subacquei e delle guide subacquee (articolo 20), dei centri di immersione e di addestramento subacqueo (articolo 21) e delle organizzazioni didattiche subacquee (articolo 23).

In particolare, l'articolo 20 definisce il quadro in cui debba svolgersi l'attività di istruttore e di guida subacquea nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. L'articolo 21 stabilisce i requisiti strutturali e documentali per l'apertura e l'esercizio di centri di immersione ed addestramento subacqueo, prevedendo, tra l'altro, l'iscrizione alla competente Camera di commercio, il possesso della partita IVA e la copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti e collaboratori che svolgono attività di guida o di istruttore subacqueo per incidenti connessi alle attività svolte. L'articolo 22 definisce i requisiti che devono possedere le organizzazioni senza scopo di lucro per l'esercizio delle attività in esame. L'articolo 23 istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, l'elenco nazionale delle organizzazioni didattiche che si dedicano all'addestramento delle attività subacquee per il settore turistico-ricreativo.

Ciò premesso, osserva che le norme recate dal provvedimento sono riconducibili a

una pluralità di materie, per cui si rende necessario un approfondimento al fine di accertare il rispetto del riparto di competenza legislativa di cui all'articolo 117 della Costituzione. In particolare, appare opportuno uno scrutinio attento delle disposizioni recate dal Capo III del testo in esame, considerato che la materia ivi trattata, quella delle attività di immersione subacquea a scopo turistico-ricreativo, è disciplinata anche da diverse leggi regionali.

Esprime altresì perplessità in relazione all'articolo 1, comma 1, secondo periodo, che stabilisce che sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e ordinarie e delle province autonome in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti. Si tratta di una previsione dal contenuto poco chiaro, atteso che in tale materia è più probabile che intervengano le leggi o i regolamenti regionali che gli statuti.

Segnala poi che l'articolo 5, comma 3, prevede che l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei ed iperbarici professionali consente all'operatore di esercitare la sua attività su tutto il territorio nazionale e nell'ambito europeo; che l'articolo 8, comma 4, prevede che l'iscrizione nel registro delle imprese subacquee consente all'impresa di effettuare lavori subacquei su tutto il territorio nazionale e dell'Unione europea; e che l'articolo 20, comma 1, prevede che l'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta, su tutto il territorio nazionale, e il territorio della Comunità europea, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria. Fa presente che tali disposizioni andrebbero valutate alla luce del principio di territorialità delle legge, in base al quale la legge dello Stato non può esplicare, in via generale, effetti in territori non soggetti alla sovranità nazionale.

Ricorda, ancora, che la Commissione giustizia, nel parere espresso sul provvedimento il 14 ottobre 2009, ha formulato un'osservazione riferita agli articoli 2 e 3, invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di meglio definire la nozione di « lavori subacquei e iperbarici »,

anche al fine di assicurare la determinatezza delle fattispecie di comportamento che sono oggetto di sanzione ai sensi del provvedimento in esame. Rileva che si tratta di un'osservazione che incide anche su profili di costituzionalità, considerato che il principio di determinatezza della fattispecie penale discende dall'articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Infine, ricorda che la Commissione giustizia, nel citato parere, ha rilevato, tra l'altro, l'opportunità di ridefinire il quadro sanzionatorio di cui agli articoli 11 e 15, ponendo particolare attenzione al rispetto del principio di proporzionalità e, segnatamente, alla gradazione della sanzione in ragione della gravità della condotta. Osserva che anche questa osservazione incide su profili di costituzionalità, considerato che il principio di proporzionalità tra offesa e sanzione discende, secondo la giurisprudenza costituzionale, dagli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 27, terzo comma (principio della finalità rieducativa della pena), della Costituzione.

In conclusione, considerata la complessità del provvedimento, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

Isabella BERTOLINI, *presidente*, avverte che, considerata la richiesta del relatore e non sussistendo ragioni di urgenza, l'esame del provvedimento in titolo non si concluderà nella seduta odierna, in modo da dare tempo al relatore di approfondire le diverse questioni. Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

**Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo**

**decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10)**

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.35.

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del Presidente Donato BRUNO.*

**La seduta comincia alle 15.35.**

**In ordine al disegno di legge C. 2799 recante « Istituzione della "Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace" ».**

Donato BRUNO, *presidente*, ricorda che la Commissione, nella seduta dell'8 luglio 2009, ha concluso l'esame in sede referente delle proposte di legge C. 139 Ascierio, e C. 549 Bertolini, conferendo al relatore, deputato Laffranco, mandato a riferire favorevolmente in Assemblea sul testo unificato elaborato dalla Commissione, il quale prevede l'istituzione del « Giorno della memoria delle vittime di Nassirya e di tutti i militari e civili italiani caduti in missioni internazionali ».

Avverte che in data odierna è stato assegnato alla Commissione il disegno di legge del Governo n. 2799, che, in quanto prevede la « Istituzione della Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace », incide su materia identica a quella del citato testo unificato. Propone pertanto che il disegno di legge del Governo C. 2799 sia considerato ricompreso nella relazione da svolgere per l'Assemblea.

La Commissione concorda.

**La seduta termina alle 15.40.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interven-*

gono il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio Aldo Brancher e il sottosegretario di Stato per l'interno Michellino Davico.

**La seduta comincia alle 15.40.**

**DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila.**

**C. 2775 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che la relatrice ha presentato l'articolo aggiuntivo 1.01 (*vedi allegato 5*), preannunciato nella precedente seduta, il quale è stato trasmesso, non appena presentato, a tutti i gruppi. Ai fini del giudizio di ammissibilità, va detto che l'articolo aggiuntivo in questione non appare strettamente attinente alla materia del decreto-legge. Peraltro, essendosi registrato su di esso l'assenso del Governo e il consenso unanime dei gruppi, la presidenza, sulla base dei precedenti, ritiene che la Commissione possa procedere all'esame e alla votazione dello stesso.

Beatrice LORENZIN (PdL), *relatore*, illustra il proprio articolo aggiuntivo, che è finalizzato a consentire l'abbinamento, per l'anno 2010, delle elezioni amministrative, comprese quelle relative alla provincia dell'Aquila, con le elezioni regionali, al fine non solo di contenere gli oneri finanziari delle consultazioni elettorali, ma anche di concentrare la chiusura delle scuole, che sono sedi dei seggi elettorali, in un solo momento.

Il sottosegretario Aldo BRANCHER esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo della relatrice.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.01 della relatrice.

Donato BRUNO, *presidente*, avverte che l'emendamento approvato, unitamente al testo del disegno di legge trasmesso dal Senato, sarà inviato alla Commissione bilancio per l'acquisizione del rispettivo parere sul nuovo testo del provvedimento.

Pierluigi MANTINI (UdC) auspica la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno largamente condiviso per impegnare il Governo a farsi carico dell'esigenza di riordinare i collegi elettorali della provincia dell'Aquila, tenuto conto che, a seguito del terremoto che ha colpito quelle zone, larga parte della popolazione risiede sulla costa o comunque ha difficoltà a raggiungere le sedi dei seggi elettorali.

Sesa AMICI (PD), premesso di comprendere le ragioni della proposta del deputato Mantini, esprime il timore che un ordine del giorno volto ad impegnare il Governo ad un riordino di collegi elettorali possa essere giudicato inammissibile.

Pierluigi MANTINI (UdC) precisa che la finalità dell'ordine del giorno sarebbe quella di assicurare l'effettività del diritto di voto ai cittadini della provincia dell'Aquila già colpiti da gravi disagi.

Donato BRUNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato.**  
**C. 2766 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre.

Donato BRUNO, *presidente e relatore*, avverte che, essendovi una richiesta in tal senso da parte di alcuni gruppi, la discussione di carattere generale sul provvedimento in titolo, la cui conclusione era stata programmata dall'ufficio di presi-

denza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per la giornata di domani, si protrarrà invece fino a martedì 27 ottobre. Il termine per la presentazione di emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 26, è pertanto prorogato alle ore 13 di martedì 27 ottobre. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 15.55.**

**DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, sospeso nella corso della seduta.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica che è pervenuto il parere della V Commissione sul testo risultante dall'approvazione dell'articolo aggiuntivo della relatrice e che tale parere è favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire alla relatrice, deputata Lorenzin, il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Donato BRUNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

**Norme in materia di cittadinanza.**

**C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 15.45 alle 15.55.

ALLEGATO 1

**Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009  
(C. 2788, approvata dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminata la proposta di legge C. 2788, approvata dalla 6<sup>o</sup> Commissione permanente del Senato, recante « Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009 »;

considerato che le disposizioni da essa recate sono riconducibili alla materia

previdenza sociale, che l'articolo 117, comma 2, lettera o), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 2

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006 (C. 2765 Governo, approvato dal Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo del disegno di legge C. 2765 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006 »,

considerato che l'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costitu-

zione, riserva la materia « politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea » alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 3

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie (nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2131, approvato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante « Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie »;

considerato che la materia delle « professioni » è attribuita alla competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le

regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

considerato altresì che la Corte costituzionale ha più volte affermato che l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, in ragione del suo carattere necessariamente unitario, allo Stato;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 4

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento (nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato).**

**PARERE APPROVATO**

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo della proposta di legge C. 2459, approvata, in un testo unificato, dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, recante « Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento »;

considerato che:

le disposizioni contenute nel testo in esame sono riconducibili prevalentemente alla materia dell'istruzione;

la Costituzione riserva le norme generali sull'istruzione alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lett. *n*), Cost.) e rimette la materia dell'istruzione alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni,

salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione dell'istruzione e della formazione professionale (articolo 117, terzo comma, Cost.);

la Corte costituzionale ha ritenuto ascrivibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. *n*), della Costituzione), in quanto norme generali, le disposizioni che definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario ed uniforme in tutto il territorio nazionale;

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

## ALLEGATO 5

**DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila (C. 2775 Governo, approvato dal Senato).****EMENDAMENTO APPROVATO**

ART. 1.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010).*

1. Le elezioni dei presidenti delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali si svolgono, limitatamente al turno annuale ordinario del 2010, tra il 15 marzo ed il 15 giugno.

2. In occasione delle elezioni di cui al comma 1, il termine indicato dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e

successive modificazioni, è anticipato al 24 gennaio e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 53, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le dimissioni del presidente della provincia e del sindaco presentate tra il 1° ed il 21 gennaio 2010 diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di due giorni dalla loro presentazione al consiglio.

*Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole:* e anticipazione di termini del procedimento elettorale per lo svolgimento delle elezioni amministrative del 2010.

**1. 01.** Il relatore.

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	35
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	45
AVVERTENZA .....	44

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo e il sottosegretario di Stato per l'interno Alfredo Mantovano.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.**

**C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.**

*(Seguito esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 settembre 2009.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*) alla proposta di legge C. 2364, adottata come testo base.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Pisicchio 1.70, Di Pietro 1.1, Garavini 1.2, Di Pietro 1.4, sugli identici emendamenti Bernardini 1.4 e Di Pietro 1.5, sugli identici emendamenti Bernardini 1.6 e Di Pietro 1.7, e sull'emendamento Contento 1.60, mentre invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.61. Esprime parere favorevole sull'emendamento Di Pietro 1.8, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 1.9 e parere favorevole sull'emendamento Contento 1.62, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 1.91 e Garavini 1.10. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.11 se riformulato, invita al ritiro dell'emendamento Contento 1.63, esprime parere favorevole sull'emendamento 1.92 e parere contrario sull'emendamento Vietti 1.12. Esprime parere favorevole sull'emendamento del Governo 2.100, qualora riformulato a seguito dell'approvazione dell'emendamento Contento 1.62, invito al ritiro degli identici emendamenti Ferranti 2.1 e Contento 2.50, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 2.2 Ferranti qualora riformulato inserendovi anche la soppressione della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2,

come peraltro previsto dall'emendamento Ferranti 2.1. Invita al ritiro degli emendamenti Causi 2.3 e 2.4 dei quali condivide la *ratio*, ma non la formulazione, mentre esprime parere contrario sull'emendamento Causi 2.5 ritenendo che sia superfluo prevedere per legge quanto già alcuni enti locali effettuano per sostenere le vittime delle richieste estorsive. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 2.6 e Bernardini 2.7, mentre si riserva di esprimere il parere sugli emendamenti Contento 2.51 e Ferranti 2.8 ritenendo di dover ulteriormente approfondire la questione della sospensione delle procedure concorsuali nei casi in cui il debitore sia vittima di richieste estorsive tenendo conto anche dei diritti dei terzi creditori in buona fede. Esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 2.9, Angela Napoli 2.10 e 2.11, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Di Pietro 3.01 del quale ne apprezza la *ratio* ma non la formulazione, esprime parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 4.1, Vietti 4.2, Di Pietro 4.3 e Vietti 4.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50, mentre esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 5.1 e Contento 5.90. Esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 5.50 e parere contrario sugli emendamenti Ferranti 5.2 e Di Pietro 5.3. Esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Rossomando 6.1, Vietti 6.2, Contento 6.50 e Bernardini 6.3 nonché sugli identici emendamenti Rossomando 7.1, Contento 7.50 e Vietti 7.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Bernardini 7.3 e 7.4, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 8.1, Bernardini 8.2 e Contento 8.50, esprime parere contrario sugli emendamenti Ferranti 8.3 e 8.4. Esprime parere contrario sugli identici emendamenti Vietti 9.1 e Contento 9.50, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Vietti 10.1 e Bernardini 10.2, esprime parere contrario sugli emendamenti Contento 11.90 e Di Pietro 12.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Ferranti 13.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 13.2 e parere favorevole sugli emen-

damenti Ferranti 14.1 e 14.2. Esprime parere contrario sugli emendamenti Garavini 14.3 e Di Pietro 14.4, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 15.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 16.1, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 16.2, parere contrario sugli emendamenti Vietti 17.1 e Di Pietro 17.2, parere favorevole sugli emendamenti Ferranti 17.3, 18.1 e 19.1, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 19.2, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 20.1, parere contrario sull'emendamento Vietti 20.2 e sull'articolo aggiuntivo Vietti 20.01. Esprime parere contrario sull'emendamento Di Pietro 21.1, parere favorevole sull'emendamento Ferranti 21.2, parere contrario sugli emendamenti Di Pietro 21.3 e 21.4, Vietti 21.1, Ferranti 24.1 e Vietti 24.2, parere favorevole sull'emendamento Garavini 24.3 ove riformulato, parere contrario sugli emendamenti Garavini 24.4 e 25.1, parere favorevole sull'emendamento Di Pietro 25.2, parere contrario sull'emendamento Di Pietro 25.3 e parere favorevole sull'emendamento Garavini 25.4, sull'articolo aggiuntivo 25.01, sull'emendamento Ferranti 26.1 e sull'emendamento Garavini 26.2 ove riformulato. Esprime parere contrario sugli emendamenti Vietti 27.1 e Garavini 27.2, 27.3, 27.4 e 27.5.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme al relatore, pur esprimendo delle perplessità sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 6 e l'articolo 8, rispetto ai quali il relatore ha espresso parere favorevole. In particolare, anche a nome del sottosegretario per l'interno, Alfredo Mantovano, esprime forti perplessità sulla eventuale soppressione dell'articolo 8, diretto a subordinare il patteggiamento per i reati di estorsione ed usura alla eliminazione o al risarcimento del danno provocato alla vittima. Ritiene, infatti, che tale disposizione possa comunque costituire un incentivo a risarcire i danni subiti dalla vittima dei predetti gravi reati. Rileva che la Commissione dovrà anche valutare attentamente gli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 9, se-

condo cui nella formazione dei ruoli di udienza deve essere assicurata priorità assoluta alla trattazione che vedono coinvolti soggetti sottoposti a misura di protezione in quanto testimoni di giustizia o soggetti che hanno usufruito dei benefici previsti dal fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura. Ritiene, a tale proposito, che la questione delle priorità in relazione alla formazione dei ruoli di udienza sia estremamente delicata e come tale debba essere affrontata dalla Commissione. Anche alla luce degli emendamenti presentati e dei pareri espressi sottolinea come risulti evidente l'intento dei gruppi di maggioranza e di opposizione nonché del Governo di addivenire ad un testo condiviso che possa essere approvato anche in sede legislativa.

Federico PALOMBA (IdV) fa proprio l'emendamento Pisicchio 1.70, volto ad estendere alla famiglia l'accesso al Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento 1.70, fatto proprio dall'onorevole Palomba, nonché gli emendamenti Di Pietro 1.1, Garavini 1.2 e Di Pietro 1.3.

Rita BERNARDINI (PD) insiste per l'approvazione del suo emendamento 1.4 che ha lo scopo di consentire l'accesso al fondo anche all'imprenditore collettivo.

Manlio CONTENUTO (PdL) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento 1.4, ricordando che la *ratio* del provvedimento è quella di tutelare principalmente l'imprenditore di piccole dimensioni. L'eventuale approvazione dell'emendamento 1.4 potrebbe far sorgere il dubbio che si voglia consentire l'accesso al fondo anche alle società di capitali, il che sarebbe contrario allo spirito del provvedimento. Ritiene che per l'esame in Assemblea si possa valutare l'opportunità di includere tra i soggetti legittimati anche le società a responsabilità limitata e le persone giuridiche.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.4.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.5.

Rita BERNARDINI (PD) illustra il proprio emendamento 1.6, volto a precisare che il giudice delegato al fallimento non rende un mero parere, ma emette un vero e proprio provvedimento, favorevole o contrario, sulla richiesta di mutuo avanzata dall'imprenditore dichiarato fallito. Si prevede altresì che il provvedimento contrario sia reclamabile innanzi al tribunale fallimentare, del quale però non potrà far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

Federico PALOMBA (IdV) invita il relatore ed il Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sul proprio emendamento 1.7, identico all'emendamento Bernardini 1.6, poiché non sembrano sussistere ragioni plausibili per escludere la reclamabilità del provvedimento contrario del giudice delegato al fallimento.

Manlio CONTENUTO (PdL) evidenzia come il parere del giudice delegato, previsto dall'articolo 1, lettera *a*), capoverso 2-*bis*, si inserisca nell'ambito di un procedimento amministrativo, costituendo un atto endoprocedimentale. Gli emendamenti 1.6 e 1.7, pertanto, andrebbero ad incidere su un elemento che, pur collocandosi nel contesto di una procedura concorsuale, è in realtà estraneo alla stessa. Preannuncia quindi il proprio voto contrario sugli emendamenti in questione, che si basano sulla erronea sovrapposizione tra due procedimenti distinti.

Rita BERNARDINI (PD) ritira il proprio emendamento 1.6.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.7, con il quale si vuole introdurre la possibilità di un controllo sulla valutazione che ha spinto il giudice delegato a

porre un ostacolo sostanzialmente insormontabile alla concessione del mutuo all'imprenditore fallito.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, nel confermare il parere contrario precedentemente espresso sull'emendamento 1.7, sottolinea come il parere contrario del giudice delegato sia comunque impugnabile in base alle norme della legge fallimentare.

Antonio DI PIETRO (IdV) nel replicare al rappresentante del Governo, dichiara di ritenere preferibile la ricostruzione dell'onorevole Contente, secondo il quale il parere del giudice delegato costituisce un elemento di un procedimento amministrativo. In ogni caso, ritira l'emendamento 1.7.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.60, auspicando che sulla questione possa svolgersi un approfondimento nel corso dell'esame in Assemblea. Si tratta infatti di un emendamento di natura sistematica che ha lo scopo di razionalizzare ed accorpare le cause che non consentono di erogare il mutuo a favore dell'imprenditore.

Illustra quindi il proprio emendamento 1.61, che prevede che il mutuo possa essere concesso a condizione che lo stato di insolvenza non sia preesistente al delitto di usura denunciato. Al fine di evitare strumentalizzazioni ed eventualmente l'aggravamento dello stato di decozione dell'impresa, si vuole, in sostanza, che il mutuo sia concesso non all'imprenditore che sia caduto nelle mani degli usurai dopo l'insorgenza dello stato di insolvenza, ma solo all'imprenditore che sia fallito in quanto vittima dell'usura.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, pur condividendo in astratto il principio sotteso all'emendamento Contente 1.61, ritiene che sullo stesso sia necessario un supplemento di riflessione. Così come formulata, in particolare, la norma potrebbe creare problemi di interpretazione e di applicazione, con particolare riferi-

mento al momento in cui sussiste lo stato di insolvenza.

Donatella FERRANTI (PD) pur condividendo lo spirito dell'emendamento 1.61, ritiene opportuna un'approfondita riflessione, che potrà essere effettuata nel corso dell'esame in Assemblea.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea come la riforma del 2006 abbia configurato lo stato di insolvenza in modo diverso rispetto alla legge fallimentare del 1942, privando lo stesso della tradizionale configurazione negativa. Riterrebbe quindi contraddittorio, oggi, impedire l'accesso al beneficio in questione all'imprenditore insolvente che cada in mano agli usurai.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene comunque necessario che siano puntualizzate le condizioni di accertamento dell'esistenza dello stato di insolvenza anche tenendo conto del fenomeno dell'usura.

Manlio CONTENUTO (PdL) ritira il proprio emendamento 1.61, auspicando che sulla questione si possa riflettere in modo approfondito nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Di Pietro 1.8.

Antonio DI PIETRO (IdV) illustra il proprio emendamento 1.9, volto ad integrare le cause di esclusione della concessione del beneficio, includendoci anche i reati contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e l'amministrazione della giustizia. Ritiene infatti che il soggetto che abbia commesso questi reati, in ragione della loro gravità, non sia meritevole di ottenere la concessione del mutuo.

Manlio CONTENUTO (PdL) fa notare che ulteriori cause di esclusione relative alla gravità di reati commessi sono già in parte previste dall'articolo 1, comma 1, lettera d), capoverso, nella parte in cui viene modificato il comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 108 del 1996.

Antonio DI PIETRO (IdV) ritira il proprio emendamento 1.9, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.62.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Contento 1.62, non saranno posti in votazione gli emendamenti Contento 1.91 e Garavini 1.10.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 1.11, a condizione che lo stesso venisse riformulato. Propone quindi di riformulare l'emendamento nel senso di prevedere che il mutuo possa essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere del pubblico ministero « sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari ». Si eliminerebbe quindi il riferimento alla « concretezza della notizia di reato », che appare non tecnicamente corretta.

Ricorda inoltre che anche il Governo ha espresso parere favorevole sull'emendamento.

Donatella FERRANTI (PD) riformula l'emendamento 1.11 secondo le indicazioni del relatore (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Ferranti 1.11 (*Nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento Ferranti 1.11 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Contento 1.63.

Manlio CONTENUTO (PdL) pur comprendendo che la votazione del proprio emendamento 1.63 risulta preclusa dalla precedente votazione, sottolinea tuttavia come tale emendamento ponga una questione di estremo rilievo. Ritiene quindi opportuno che la questione sia quantomeno delineata nei suoi contorni, auspi-

cando che si possa svolgere una discussione più approfondita nel corso dell'esame in Assemblea.

Ricorda, in particolare, che l'articolo 1, lettera *b*), capoverso, prevede che il mutuo possa essere concesso, previo parere favorevole del pubblico ministero, anche nel corso delle indagini preliminari, immediatamente dopo l'iscrizione dell'indagato per il delitto di usura nel registro delle notizie di reato.

Poiché ritiene che la mera denuncia e la conseguente iscrizione dell'indagato del registro delle notizie di reato non sia idonea, di per sé, a rendere l'imprenditore meritevole della concessione del beneficio, con la presentazione dell'emendamento 1.63 intendeva, appunto, introdurre dei presupposti ulteriori. L'emendamento, segnatamente, è volto ad integrare la predetta disposizione, richiedendo una partecipazione sostanziale dell'imprenditore al procedimento penale: questi, in particolare, dovrebbe quantomeno rendere dichiarazioni al pubblico ministero sui fatti denunciati ovvero essere sentito nel corso di un incidente probatorio. In questi casi vi sarebbe una sorta di assunzione di responsabilità sui fatti denunciati che renderebbe meritevole la concessione del beneficio.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime forti perplessità sull'opportunità di modificare la disposizione come indicato dall'emendamento in questione. Ricordando, infatti, di avere espresso un parere contrario sulla proposta emendativa, osserva come l'emendamento determinerebbe una sorta di obbligo all'esposizione pubblica della vittima della richiesta estorsiva che finirebbe, specialmente in alcune realtà come la Sicilia, di tradursi in forti rischi per l'incolumità di tale soggetto nonché dei suoi familiari.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara di condividere pienamente il principio alla base dell'emendamento Contento 1.63, il quale, tra l'altro, impedirebbe di strumentalizzare la norma che consente l'erogazione del mutuo nel corso delle indagini preliminari.

Francesco Paolo SISTO (PdL) ritiene che sia sempre inopportuno prevedere la concessione di benefici connessi a determinati comportamenti che il soggetto tenga nel corso del procedimento penale.

Donatella FERRANTI (PD) non condivide la *ratio* né la formulazione dell'emendamento 1.63.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO ricorda di avere espresso parere contrario sull'emendamento Contento 1.63. Ritiene, infatti, che la chiave di lettura della norma, così come formulata, sia incentrata sulla valutazione che il pubblico ministero deve compiere prima di pronunciare il parere. In alcuni casi il pubblico ministero potrebbe ritenere opportuno, prima di rendere il parere, attendere che il soggetto renda dichiarazioni o sia sentito in un incidente probatorio. In altri casi potrebbe basarsi su altri elementi, eventualmente risultanti dalla stessa denuncia o successivamente acquisiti dalla polizia giudiziaria.

In ogni caso, ritiene inopportuna e superflua una previsione normativa come quella contenuta nell'emendamento 1.63, che costringerebbe l'imprenditore a tenere determinati comportamenti processuali per ottenere il beneficio e limiterebbe l'ambito della valutazione discrezionale del pubblico ministero.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, con riferimento al dibattito appena conclusosi sull'emendamento Contento 1.63, fa presente che lo svolgimento di interventi che riguardino il merito di un emendamento la cui votazione risulti preclusa da una precedente votazione deve considerarsi del tutto eccezionale.

Pone quindi in votazione l'emendamento Contento 1.92.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.92.

Lorenzo RIA (UdC) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Vietti 1.12, del quale è cofirmatario, volto a soppri-

mere il comma 3 dell'articolo 1, che trasforma in delitto l'attuale reato contravvenzionale che punisce la condotta di chi, nell'esercizio di attività bancaria, di intermediazione finanziaria o di mediazione creditizia, indirizza una persona, per operazioni bancarie o finanziarie, ad un soggetto non abilitato. Così facendo si richiede la sussistenza del dolo, non essendo più sufficiente che la condotta sia assistita da semplice colpa. Pertanto, pur essendo prevista una sanzione più severa, restano fuori dell'ambito del penalmente rilevante condotte colpose attualmente ritenute illecite.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda che la trasformazione in delitto del reato contravvenzionale in questione appare opportuna e, tra l'altro, consente di punire anche il tentativo. Ritiene inoltre che le ipotesi colpose nel caso in esame siano marginali.

Donatella FERRANTI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Vietti 1.12.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 1.12.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di avere espresso parere favorevole sull'emendamento 2.100 del Governo e di avere altresì espresso parere favorevole sull'emendamento Ferranti 2.2, sostanzialmente identico al primo, se riformulato in modo da essere anche formalmente identico all'emendamento del 2.100.

Donatella FERRANTI (PD) riformula il proprio emendamento 2.2 come indicato dal relatore (*vedi allegato*). Ritira inoltre il proprio emendamento 2.1.

La Commissione approva gli identici emendamenti 2.100 del Governo e Ferranti 2.2 (*Nuova formulazione*).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione degli iden-

tici emendamenti 2.100 del Governo e Ferranti 2.2 (*Nuova formulazione*), non sarà posto in votazione l'emendamento Contento 2.50.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricorda di aver invitato il presentatore a ritirare gli emendamenti Causi 2.3 e 2.4 sulla considerazione che di tali emendamenti lei ne condivide pienamente lo spirito, essendo volti a prevedere delle misure a tutela dei soggetti vittime di richieste estorsive, ma non ne condivide le soluzioni adottate per rendere realmente applicabili le disposizioni ivi previste. In particolare si tratta di emendamenti diretti a prevedere attraverso una disposizione legislativa la possibilità per gli enti locali di disporre, a favore delle vittime di richieste estorsive, l'esonero parziale o totale dal pagamento o il rimborso, parziale o totale del pagamento effettuato di tributi, tariffe e canoni spettanti agli enti locali medesimi.

Marco CAUSI (PD), prendendo atto del favore espresso dal relatore sulla *ratio* degli emendamenti da lui presentati, ritira gli emendamenti 2.3 e 2.4 e chiede al relatore di modificare il parere contrario espresso sul suo emendamento 2.5, essendo questo diretto unicamente a prevedere per legge la possibilità degli enti locali di adottare quelle misure previste dagli emendamenti 2.3 e 2.4 senza tuttavia prevedere delle forme di sussidio da parte dello Stato a favore di tali enti. Non ritiene che si tratterebbe di una disposizione inutile solo perché alcuni enti locali, tra i quali ricorda il comune di Vittoria, già esonerano dal pagamento di tributi, tariffe e canoni soggetti vittime di richieste estorsive, in quanto prevedere ciò per legge consentirebbe di escludere qualsiasi rischio di considerare come danno erariale il predetto esonero. Al fine di escludere comunque qualsiasi possibilità di considerare la disposizione in esame onerosa potrebbe specificarsi che la copertura finanziaria delle misure ivi previste resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi agli stessi assegnati ai

fini del concorso ai saldi di finanza pubblica.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, alla luce dell'intervento dell'onorevole Causi ritiene che l'emendamento 2.5, sul quale ricorda di aver comunque espresso parere contrario, possa essere accantonato per procedere ad ulteriori approfondimenti sotto il profilo tecnico-giuridico e finanziario.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprimendo perplessità sull'emendamento 2.5, anche qualora venisse riformulato nel senso preannunciato dal presentatore, sottolinea come debba essere ben chiaro che neanche la legge possa attribuire agli enti locali la potestà di esonerare soggetti dal pagamento di tributi, tariffe e canoni che spettino allo Stato.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che la questione posta dall'emendamento 2.5 sia fondata, sottolineando che gli unici problemi potrebbero sorgere solo nel caso in cui l'esonero dal pagamento di tributi, canoni e tariffe locali determini degli effetti negativi sul rispetto del patto di stabilità.

Antonio DI PIETRO (IdV) esprime il proprio dissenso sull'emendamento in esame ritenendo che la possibilità per gli enti locali di escludere determinate categorie di soggetti dal pagamento di tributi possa dar luogo a strumentalizzazioni nonché a possibili collusioni con politici locali al fine di eludere il pagamento di tasse ed imposte.

Fulvio FOLLEGOT (LNP) dichiara la propria contrarietà all'emendamento 2.5 ritenendo che non sia necessaria una previsione legislativa per consentire agli enti locali di esonerare determinati soggetti dal pagamento di tributi dei quali i medesimi enti sono destinatari.

Marilena SAMPERI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.5 evidenziando come nel meridione e, in par-

ticolare, nei comuni ad alta densità mafiosa gli enti locali debbano sorreggere anche dal punto di vista economico quelle imprese che sono vittime del racket dell'estorsione. Da un lato, ritiene che sia necessario che la possibilità di esonerare le vittime delle richieste estorsive dal pagamento di tributi debba essere comunque prevista dal regolamento comunale e, dall'altro, sottolinea come sia opportuno prevedere una copertura legislativa che legittimi senza alcun dubbio interpretativo le disposizioni del regolamento dirette proprio a prevedere il predetto esonero.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, in esito al dibattito svoltosi ribadisce la propria proposta di accantonare l'emendamento Causi 2.5.

La Commissione, con distinte votazioni, accantona l'emendamento Causi 2.5 e respinge l'emendamento Di Pietro 2.6.

Rita BERNARDINI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.7 volto a escludere limiti alla prorogabilità dei termini relativi a determinati adempimenti nei confronti della vittima delle richieste estorsive che ricadano nell'anno dell'evento lesivo. A tale proposito sottolinea come il procedimento amministrativo diretto alla concessione dei benefici a favore della vittima della richiesta estorsiva possa durare per anni. È del tutto illogico, a suo parere, che a fronte dei ritardi dell'amministrazione non si preveda la possibilità di prorogare ulteriormente dei termini relativi ad adempimenti che la vittima delle richieste estorsive non è in grado di soddisfare proprio in ragione dell'estorsione.

La Commissione respinge l'emendamento Bernardini 2.7.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ricordando di essersi riservata nell'espressione dei pareri relativi agli emendamenti Contento 2.5 e Ferranti 2.8, propone di accantonare tali emendamenti nonché gli emendamenti Di Pietro 2.9 e

Angela Napoli 2.10 e 2.11, avendo questi ultimi per oggetto in parte le medesime disposizioni che gli emendamenti 2.5 e 2.8 intendono modificare.

La Commissione accoglie la proposta di accantonamento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.01 essendo questo volto a potenziare le dotazioni economiche e finanziarie previste a favore delle attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di solidarietà alle vittime dell'usura. Considerato che si tratta di una disposizione rilevante e che su questa il relatore ha espresso dei rilievi non tanto sul merito quanto piuttosto su alcuni aspetti tecnico-giuridici, invita la Commissione a valutare l'opportunità di accantonare l'articolo aggiuntivo in esame al fine di una nuova formulazione che possa superare tali rilievi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO osserva che in realtà l'articolo aggiuntivo non tiene conto di alcune importanti modifiche legislative e che le difficoltà tecnico-giuridiche appaiono difficilmente superabili.

Il sottosegretario Alfredo MANTOVANO invita i presentatori a ritirare l'articolo aggiuntivo 3.01 rilevando come i fondi che si intendono sostenere attraverso l'attribuzione di ulteriori somme siano già del tutto cipienti. Ritiene, pertanto, che non sussista alcuna esigenza di approvare l'articolo aggiuntivo in esame.

Antonio DI PIETRO (IdV), prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegretario Alfredo Mantovano, ritira il proprio articolo aggiuntivo 3.01.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 4.2.

Antonio DI PIETRO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.3 volto a prevedere un aumento di pena nel caso di estorsione aggravata qualora ri-

corrano le aggravanti previste per il delitto di rapina nonché una ulteriore aggravante qualora il fatto sia commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 4.3, rilevando come la nuova fattispecie aggravante prevista sia ultronea in quanto l'articolo 61 del codice penale, al numero 2), già prevede come circostanza aggravante comune da poter applicare a qualsiasi reato il nesso teologico, che ricorre nel caso in cui un reato sia stato commesso, ad esempio, per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo di un altro reato. Proprio per questa ragione ha espresso parere favorevole sull'emendamento Contento 4.50 volto ad espungere dall'articolo 4 la disposizione diretta ad introdurre nell'articolo 629 del codice penale, relativo al delitto di estorsione, l'aggravante relativa al caso in cui il fatto sia commesso al fine di assicurare a sé o ad altri interessi o vantaggi usurari.

Antonio DI PIETRO (IdV), a seguito del chiarimento del relatore, ritira il proprio emendamento 4.3.

La Commissione respinge l'emendamento Vietti 4.4.

Manlio CONTENUTO (PdL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 4.50 che, come appena chiarito dal relatore, è volto ad eliminare una nuova ipotesi di aggravante prevista per il delitto di estorsione, che in realtà è di contenuto pressoché identico a quello dell'aggravante comune prevista dal numero 2) dell'articolo 61 del codice penale. Si tratta in particolare dell'aggravante relativa al nesso teologico tra due reati. Ritiene che non sia necessario prevedere una nuova aggravante che si giustifichi unicamente per il fatto che determinerebbe un aumento di pena superiore a quello di un terzo previsto in via generale per tutte le aggravanti comuni. Ribadisce quanto da lui più volte sottolineato in occasione an-

che dell'esame di altri progetti di legge circa l'opportunità di non prevedere, in relazione a specifici reati, sempre nuove deroghe ai principi generali di diritto penale, sia sostanziale che processuale.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara di condividere pienamente l'intervento dell'onorevole Contento con specifico riferimento all'esigenza di limitare deroghe ai principi generali.

La Commissione approva l'emendamento Contento 4.50.

Manlio CONTENUTO (PdL) si sofferma sul suo emendamento 5.90 volto a sopprimere l'articolo 5, con il quale si intenderebbe modificare l'articolo 644 del codice penale relativo al reato di usura prevedendo la possibilità, in caso di estinzione del reato, di non disporre la restituzione all'indagato o imputato dei beni sequestrati qualora il giudice non accerti l'insussistenza dei presupposti del reato di usura. Evidenzia come si tratti di una importante deroga ai principi generali, in quanto nonostante il reato sia estinto i beni sequestrati potrebbero essere confiscati o restituiti alla vittima del reato o ad un eventuale terzo. Proprio perché si tratta di una questione estremamente complessa, avverte di aver presentato anche l'emendamento 5.50 interamente sostitutivo dell'articolo 5. Tale emendamento, la cui formulazione dovrà comunque essere ulteriormente verificata sotto il profilo tecnico-giuridico, prevede la possibilità di confiscare dei beni nonostante che il reato di riferimento sia estinto purché sia stata comunque accertata la responsabilità dell'imputato con una sentenza che abbia concluso il giudizio dibattimentale o il giudizio abbreviato. Trattandosi di una questione estremamente delicata ritiene che potrebbe essere opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Donatella FERRANTI (PD) condivide l'esigenza rappresentata dall'onorevole Contento di una ulteriore riflessione sull'articolo 5, del quale comunque si com-

prende pienamente la *ratio*. Proprio perché si tratta comunque di un tema che attiene ai principi generali rileva che il suo gruppo ha presentato l'emendamento 5.2 volto a sostituire l'articolo 5 prevedendo che sia sempre ordinata la confisca dei beni sottoposti a sequestro salvo il caso in cui l'imputato del delitto di usura sia assolto con formula piena.

Francesco Paolo SISTO (PdL) dichiara, anche alla luce di recenti decisioni relative alla giurisdizione comunitaria, sia opportuno accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, all'esito del dibattito appena svolto, propone di accantonare gli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del relatore.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che anche l'articolo 6, diretto ad integrare la disciplina dell'incidente probatorio in relazione ai procedimenti per i delitti di usura ed estorsione aggravata, debba essere accantonato per meglio valutare l'opportunità di sopprimere tale articolo, come previsto da una serie di emendamenti identici di deputati di diversi schieramenti politici, che il suo gruppo non condivide.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, pur comprendendo l'esigenza rap-

presentata dall'onorevole Palomba, ritiene che non sussistano le condizioni per procedere all'accantonamento richiesto. Non vi sono, infatti, da parte di altri deputati richieste in tal senso né richieste di ulteriori approfondimenti prima di passare all'esame degli emendamenti soppressivi dell'articolo 6.

La Commissione approva gli identici emendamenti Rossomando 6.1, Vietti 6.2, Contento 6.50 e Bernardini 6.3.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avvertendo che sono imminenti votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.55.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di false comunicazioni sociali e di altri illeciti societari.*  
C. 1895 Palomba.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO

**Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638.**

### EMENDAMENTI

#### ART. 1.

*Al comma 1, lettera a), premettere la seguente:*

*0a)* Al comma 2 sono soppresse le parole: esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali.

*Conseguentemente sopprimere il comma 2-bis.*

**1. 70.** Pisicchio.

*Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

*0a)* al comma 2, le parole: « esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, i quali » sono soppresse.

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

*4-bis.* Al fine di favorire un maggior accesso alle misure di sostegno alle vittime dell'usura, con particolare riferimento alle famiglie, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 30 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108. Al relativo onere, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, mediante riduzione lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi

alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

**1. 1.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:*

*2-bis.* Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita, a fini di investimento in nuove attività produttive, anche all'imprenditore ovvero al socio dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo richiedente e, se imprenditore collettivo, le persone fisiche ad esso partecipi, all'epoca dei fatti in relazione ai quali l'erogazione è concessa, non abbiano riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né siano indagati o imputati per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

**1. 2.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 2-bis, con il seguente:*

2-bis. Fermo quanto previsto dal comma 7, l'erogazione dei mutui di cui al comma 2 è consentita anche all'imprenditore dichiarato fallito, previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne definitive per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale. Contro il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

**1. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.*

\* **1. 4.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.*

\* **1. 5.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.*

*Conseguentemente al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.*

\*\* **1. 6.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.*

*Conseguentemente alla lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Avverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.*

\*\* **1. 7.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere le parole da: , a condizione fino alla fine del capoverso.*

*Conseguentemente alla lettera d), capoverso, aggiungere in fine i seguenti periodi: Fermo quanto previsto dal precedente periodo, i mutui possono essere concessi all'imprenditore individuale fallito a condizione che il medesimo non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dei mutui non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.*

**1. 60.** Contento.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Il mutuo può essere concesso a condizione che lo stato di insolvenza non sia preesistente al delitto di usura denunciato.*

**1. 61.** Contento.

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: reati di cui agli articoli*

216 e 217 con le seguenti: reati di cui al Titolo VI.

**1. 8.** Di Pietro, Palomba.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.*

**1. 9.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera a) capoverso 2-ter, sopprimere il secondo periodo.*

**1. 62.** Contento.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2-ter, sostituire il secondo periodo con le seguenti parole: e con l'indicazione della parte del ricavato netto che deve essere destinata a fini produttivi o di investimento.*

**1. 91.** Contento.

*Al comma 1, capoverso 2-ter, sostituire le parole: . Il ricavato netto è per un terzo acquisito dal con le seguenti: . I proventi dell'investimento, dedotti i costi sostenuti e documentati, sono per un terzo acquisiti dal.*

**1. 10.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero in ordine alla concretezza della notizia di*

*reato e degli elementi eventualmente acquisiti nel corso delle indagini preliminari ».*

**1. 11.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) il comma 3 è sostituito dal seguente:*

*« 3. Il mutuo può essere concesso anche nel corso delle indagini preliminari, previo parere favorevole del pubblico ministero, sulla base di concreti elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari ».*

**1. 11.** *(Nuova formulazione)* Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Tidei.

**(Approvato)**

*Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere in fine le seguenti parole: , nei casi in cui i soggetti indicati dai commi 2 e 2-bis abbiano reso dichiarazioni al pubblico ministero sui fatti denunciati ovvero siano stati sentiti ai sensi degli articoli 392 e seguenti del codice di procedura penale.*

**1. 63.** Contento.

*Al comma 1, lettera e), capoverso a), dopo la parola: archiviazione, inserire le seguenti: salvo quanto previsto dalla lettera a-bis).*

*Conseguentemente, al capoverso a), sopprimere il secondo periodo.*

*Conseguentemente, inserire il seguente capoverso:*

*a-bis) quando il procedimento penale non può ulteriormente proseguire per prescrizione del reato, per amnistia o per morte dell'imputato e il giudice debba*

emettere per tali motivi il provvedimento di archiviazione o la sentenza, in qualsiasi fase o grado del processo, ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del codice di procedura penale, quando allo stato degli atti non esistano elementi documentati, univoci e concordanti in ordine all'esistenza del danno subito dalla vittima per effetto degli interessi o di altri vantaggi usurari.

**1. 92.** Contento.

**(Approvato)**

*Sopprimere il comma 3.*

**1. 12.** Vietti, Rao, Ria.

ART. 2.

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*aa)* all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alle attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo le finalità di cui all'articolo 15. Il

ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento ».

*Conseguentemente al comma 1 la lettera b) è soppressa.*

**\* 2. 100.** Il Governo.

**(Approvato)**

*Al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*aa)* all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, economia pubblica, industria e il commercio, a meno di intervenuta abilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alla attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo alle finalità all'articolo 15. Il ricavato netto è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato a fini produttivi e di investimento ».

Conseguentemente al comma 1 sopprimere la lettera b).

**2. 2.** (Nuova formulazione) Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

(Approvato)

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**\*\* 2. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

**\*\* 2. 50.** Contento.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 3, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 lettera c), l'elargizione è consentita anche a favore del soggetto dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, a condizione che il medesimo soggetto non abbia riportato condanne per i reati di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, ovvero per i delitti contro il patrimonio, economia pubblica, industri e il commercio, a meno di intervenuta abilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, né sia indagato o imputato per gli stessi reati. In tale ultimo caso la concessione dell'elargizione non è consentita e, ove sia stata disposta, è sospesa fino all'esito dei relativi procedimenti.

1-ter. Le somme erogate a titolo di elargizione ai sensi del comma 1-bis non sono imputabili alla massa fallimentare né alla attività sopravvenute del soggetto fallito e sono vincolate, quanto a destinazione, esclusivamente all'utilizzo secondo alle finalità all'articolo 15. Il ricavato netto

è per la metà acquisito dal curatore quale attivo sopravveniente del fallimento, e per la residua metà deve essere impiegato ai fini produttivi e di investimento ».

**2. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

b-bis) dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, gli enti locali possono disporre l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe e canoni, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1.

2. In via sperimentale lo Stato concorre, per l'annualità 2010, agli oneri sostenuti dagli enti locali per le misure di cui al precedente comma. A tal fine è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato a compensare parzialmente delle minori entrate derivanti dalle predette misure, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2010.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 marzo 2010, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è ripartito tra gli enti locali che hanno adottato le misure di cui al comma 1 in misura proporzionale alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle predette misure. Entro il 31 dicembre 2010 il Ministro dell'interno invia al Parlamento una rela-

zione sulla sperimentazione delle misure di cui al comma 1 del presente articolo ».

**2. 3.** Causi, D'Antoni, Berretta, Siracusa, Samperi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno dello Stato per iniziative antiestorsive degli enti locali). – 1. Al fine di sostenere e incentivare gli enti locali nella loro attività di prevenzione e tutela delle attività economiche dalle richieste estorsive, è istituito presso il Ministero dell'interno un Fondo finalizzato al rimborso parziale del minor gettito derivante da interventi di esonero dal pagamento di tributi locali, tariffe e canoni, disposto dall'ente locale in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, con risorse a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, di cui all'articolo 18-bis della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno, si provvede alla ripartizione del Fondo di cui al presente articolo. Il Fondo è ripartito tra gli enti locali che hanno adottato le misure di cui al comma 1 in misura proporzionale al minor gettito derivante dall'attuazione delle predette misure ».

**2. 4.** Causi.

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*b-bis)* dopo l'articolo 18-bis, è inserito il seguente: « ART. 18-ter. – (Sostegno degli enti locali alle attività economiche a fini antiestorsivi). – 1. Al fine di sostenere e incentivare la prevenzione e la tutela delle attività economiche dalle richieste

estorsive, gli enti locali possono disporre l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, del pagamento effettuato di tributi locali, tariffe e canoni, in favore dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 ».

**2. 5.** Causi, D'Antoni, Berretta, Siracusa, Samperi.

*Al comma 1, lettera d) n. 1, sostituire il capoverso 1 con il seguente:*

1. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i termini di scadenza, ricadenti entro un anno dall'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari ed ipotecari, nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la durata di dodici mesi. Il suddetto termine è prorogabile fino all'esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima. A partire dalla terza proroga dei termini eventualmente accordata o decorsi tre anni dalla presentazione della richiesta di mutuo o elargizione da parte della vittima, il creditore o la vittima che si assumono danneggiati in conseguenza delle suddette proroghe o del ritardo nella definizione del procedimento possono proporre ricorso ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 89/2001. Nel caso di accoglimento del ricorso, il decreto è comunicato, a cura della cancelleria, alle parti e alle altre Autorità di cui all'articolo 5 della legge 24 marzo 2001 n. 89 oltre che al Ministro dell'Interno.

**2. 6.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera d), al numero 1), sostituire le parole:* Il suddetto termine è prorogato una sola volta per ulteriori dodici mesi se esso viene a spirare prima della conclusione del procedimento ammi-

nistrativo di accesso al Fondo di cui al comma 1 dell'articolo 18-*bis*, ovvero per la durata del suddetto procedimento, se questa è inferiore ai dodici mesi; *con le seguenti*: Il suddetto termine è prorogabile fino all'esito del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dei benefici economici richiesti dalla vittima.

**2. 7.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 1, lettera d), sopprimere il n. 2).*

**2. 51.** Contento.

*Al comma 1, lettera d), sostituire il numero 2), con il seguente: 2) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché il procedimento per dichiarazione di fallimento, ammissione al concordato preventivo, omologazione degli accordi di ristrutturazione, le procedure concorsuali di cui la regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, e il procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), il numero 3), è sostituito dal seguente: 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: « le sospensioni dei termini di cui al comma 1, 3 e 4 e la proroga di cui al comma 2 hanno effetto del motivato parere favorevole del procuratore della Repubblica che procede alle indagini in ordine di ai delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma 1. Quando pendono più procedimenti penali che riguardano la medesima persona, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette, è competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato anteriormente. Quando è pendente procedimento per la dichiarazione di fallimento, per l'ammissione al concordato preventivo, per l'omologazione degli accordi di ristruttu-*

*razione previsti dall'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267, o quando pende procedura concorsuale o quando pende procedimento per la composizione delle crisi da sovraindebitamento, il parere viene reso dopo aver sentito il giudice competente alla trattazione di tali procedimenti ».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), dopo le parole: 7-ter. Nelle procedure esecutive aggiungere le seguenti: e concorsuali.*

**2. 8.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei, Garavini, Bordo, Burton, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese.

*Al comma 1, lettera d), n. 3), capoverso, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), n. 4), capoverso 7-bis, sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.*

**2. 9.** Di Pietro, Palomba.

*Alla lettera d), n. 3), capoverso, sostituire le parole: parere favorevole con le parole: provvedimento favorevole.*

**2. 10.** Angela Napoli.

*Alla lettera d), n. 4), capoverso 7-bis, sostituire le parole: il parere al giudice con le parole: il provvedimento del giudice.*

**2. 11.** Angela Napoli.

## ART. 3.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

## ART. 3-bis.

*(Finanziamento delle attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di solidarietà alle vittime dell'usura).*

1. Ai fini del potenziamento dell'attività di prevenzione e contrasto dell'usura nonché di sostegno alle vittime dell'usura, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996 n. 108, di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996 n. 108 e di 10 milioni di euro a favore del fondo di cui alla legge 23 febbraio 1999, n. 44 per l'anno 2009.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 30 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, per una somma corrispondente, mediante riduzione lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

**3. 01.** Di Pietro, Palomba.

## ART. 4.

*Sopprimere la lettera b).*

**4. 2.** Vietti, Rao, Ria.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

ART. 4. – *(Modifiche all'articolo 629 del codice penale).* – All'articolo 629 del codice penale, il secondo comma, è sostituito dal seguente:

« La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro diecimila a euro centomila, se concorre taluna delle

circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente nonché se il fatto è commesso al fine di ottenere interessi o vantaggi usurari ».

**4. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Sostituire la lettera b) con la seguente:*

b) al secondo comma, le parole: « se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « se concorre taluna delle circostanze indicate ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo precedente ».

**4. 4.** Vietti, Rao, Ria.

*Alla lettera b) sopprimere le parole da: e sono aggiunte, fino alla fine del periodo.*

**4. 50.** Contento.

**(Approvato)**

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

**\* 5. 90.** Contento.

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 5.

*(Modifica all'articolo 644 del codice penale).*

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nel caso di estinzione del reato, la confisca o la restituzione alla persona offesa dal reato o ad eventuale terzo dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto del reato, può essere disposta solo quando la penale responsabilità dell'imputato sia accertata con la sentenza che conclude il giudizio dibattimentale o il giudizio abbreviato ».

**5. 50.** Contento.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

ART. 5.

*(Modifica dell'articolo 644 del codice penale).*

1. All'articolo 644 del codice penale è aggiunto, infine il seguente comma: Salvo il diritto dell'offeso o dei terzi alla restituzione, è sempre ordinata la confisca dei beni sottoposti a sequestro che costituiscono il prodotto o il profitto del reato a meno che l'imputato non sia assolto dal reato medesimo ai sensi degli articoli 529 o 530 cpp.

**5. 2.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 5.

All'articolo 644 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente:

« 1. Chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 ».

**5. 3.** Di Pietro, Palomba.

ART. 6.

*Sopprimerlo.*

**\* 6. 1.** Rossomando.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\* 6. 2.** Vietti, Rao, Ria.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\* 6. 50.** Contento.

**(Approvato)**

*Sopprimerlo.*

**\* 6. 3.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

**(Approvato)**

ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**\* 7. 1.** Rossomando.

*Sopprimerlo.*

**\* 7. 50.** Contento.

*Sopprimerlo.*

**\* 7. 2.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimere i commi 1 e 2.*

**7. 3.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Al comma 3, dopo le parole: , nonché dagli articoli 629, secondo comma e 644, aggiungere le seguenti: qualora particolari situazioni di natura oggettiva fanno ritenere probabile che l'assunzione della testimonianza secondo le modalità ordinarie possa nuocere alla genuinità della stessa.*

*Conseguentemente, al comma 4, dopo le parole: e 644 del codice penale, aggiungere le seguenti: qualora particolari situazioni*

di natura oggettiva fanno ritenere probabile che l'assunzione della testimonianza secondo le modalità ordinarie possa nuocere alla genuinità della stessa.

- 7. 4.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 8.

*Sopprimerlo.*

- \* **8. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

- \* **8. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

*Sopprimerlo.*

- \* **8. 50.** Contento.

*Al comma 1, capoverso, le parole da: all'eliminazione fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: Alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o risarcimento.*

- 8. 3.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei.

*Al comma 1, capoverso, le parole da: all'eliminazione fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: All'avvenuta restituzione all'offeso degli interessi o altri vantaggi percepiti.*

- 8. 4.** Ferranti, Samperi, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rosso-mando, Tidei.

ART. 9.

*Sopprimerlo.*

- \* **9. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

- \* **9. 50.** Contento.

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

- \* **10. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sopprimerlo.*

- \* **10. 2.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

- 11. 90.** Contento.

ART. 12.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. All'articolo 129 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 1. Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 629 e 644 del codice penale, nonché per i delitti di cui agli articoli 368, 369, 372, 377, 378 e 379 del codice penale, se la condotta è riferita alla commissione di delitti di usura, il pubblico ministero ne dà comunicazione alla polizia tributaria ed all'Agenzia delle Entrate.

- 12. 1.** Di Pietro, Palomba.

## ART. 13.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Ai fini del presente capo, per « sovraindebitamento » si intende una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, nonché la definitiva incapacità del debitore di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

*Conseguentemente all'articolo 14, comma 1, sopprimere le seguenti parole: o che non è in condizione di adempiere regolarmente alla proprie obbligazioni.*

**13. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. Si considera in stato di sovraindebitamento anche il debitore che non è in condizione di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni.

**13. 2.** Vietti, Rao, Ria.

## ART. 14.

*All'articolo 14, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Il debitore in stato di sovra indebitamento può proporre ai creditori, con l'ausilio degli organismi di composizione della crisi di cui all'articolo 22 con sede nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 16 comma 1, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano che assicuri il regolare

pagamento dei creditori estranei all'accordo stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4. Il piano prevede le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori, anche se suddivisi in classe, le eventuali garanzie rilasciate per l'adempimento dei debiti, le modalità per l'eventuale liquidazione dei beni. Fermo quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, il piano può anche prevedere l'affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.

**14. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Al comma 2 sopprimere lettera b).*

**14. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) non si è avvalso, nei precedenti cinque anni, della procedura di composizione della crisi.

**14. 3.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Al comma 2, lettera c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: e non ha riportato condanne per reati di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, il patrimonio, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, a meno di intervenuta riabilitazione.*

**14. 4.** Di Pietro, Palomba.

## ART. 15.

*Dopo il comma 3, aggiungete il seguente:*

3-bis. Il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni: a) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; b) l'esecuzione del piano viene affidata ad un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; c) la moratoria non deve riguardare il pagamento dei titolari di crediti impignorabili.

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:* (Contenuto dell'accordo e del piano).

**15. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

## ART. 16.

*Il comma 1, è sostituito dal seguente:*

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza del debitore o, se si tratta di imprenditore, presso il tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa; il trasferimento della sede dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente al deposito non rileva ai fini della competenza.

**16. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. La proposta di accordo è depositata presso il tribunale del luogo di residenza o sede del debitore.

**16. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

## ART. 17.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. Il giudice, se la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 14 e 16, fissa immediatamente con decreto l'udienza, disponendo la comunicazione ai creditori, da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa, presso la residenza o la sede legale, anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, della proposta e del decreto contenente l'avvertimento dei provvedimenti che egli può adottare ai sensi del comma 3 del presente articolo e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice dispone idonea forma di pubblicità della proposta da effettuare almeno 10 giorni prima della data dell'udienza e del decreto, oltre, nel caso in cui il proponente svolga attività d'impresa, alla pubblicazione degli stessi in apposita sezione del registro delle imprese.

**17. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Al comma 3, sostituire la parola:* dispone *con le seguenti:* può disporre.

**17. 2.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole non possono inserire le parole sotto pena di nullità, e, dopo le parole sequestri conservativi sono inserite le parole o acquistati diritti di prelazione.*

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

**17. 3.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

## ART. 18.

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente:*

« 1. I creditori fanno pervenire anche per telegramma o per lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per telefax o per posta elettronica certificata, all'organismo di composizione della crisi, dichiarazione sottoscritta del proprio consenso alla proposta, come eventualmente modificata ».

*b) sopprimere il comma 2;*

*c) sostituire il comma 3 con il seguente:*

« A fini dell'omologazione di cui all'articolo 19, è necessario che l'accordo sia raggiunto con i creditori rappresentati almeno il settanta per cento dei crediti »;

*d) aggiungere, in fine, il seguente comma:*

« 3-bis. L'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso ».

*Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Raggiungimento dell'accordo).*

*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 1 sopprimere, in fine, le parole: e degli effetti della mancata espressione della volontà ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 2.*

**18. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

## ART. 19.

*Sostituire la rubrica e i commi da 1 a 5 con i seguenti:*

*(Omologazione dell'accordo).*

1. Se l'accordo è raggiunto, l'organismo di composizione della crisi trasmette a

tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sulla percentuale di cui all'articolo 18, allegando il relativo testo. Nei dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, i creditori devono sollevare le eventuali contestazioni. Decorso tale ultimo termine, l'organismo di composizione della crisi trasmette al giudice la relazione, allegando le contestazioni ricevute, nonché un'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

2. Verificato il raggiungimento dell'accordo con la percentuale di cui all'articolo 18, verificata l'idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei e risolta ogni altra contestazione, il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 17, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo, anche avverso il provvedimento di diniego, si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

3. Dalla data di omologazione ai sensi del comma 2 e per un periodo non superiore ad un anno, l'accordo produce gli effetti di cui all'articolo 17, comma 3.

4. Gli effetti di cui al comma 3 vengono meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei creditori estranei. L'accertamento del mancato pagamento dei creditori estranei è chiesto al giudice con ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile.

**19. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Al comma 5, dopo le parole: vengono meno aggiungere le seguenti: con effetto retroattivo.*

**19. 2.** Di Pietro, Palomba.

## ART. 20.

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

## ART. 20.

*(Esecuzione dell'accordo).*

1. Se per la soddisfazione dei crediti sono utilizzati beni sottoposti a pignoramento ovvero se previsto dall'accordo, il giudice, su proposta dell'organismo di composizione della crisi, nomina un liquidatore che dispone in via esclusiva degli stessi e delle somme incassate. Si applica l'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

2. L'organismo di composizione della crisi risolve le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione dell'accordo e vigila sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità. Sulle contestazioni che hanno ad oggetto la violazione di diritti soggettivi e sulla sostituzione del liquidatore per giustificati motivi, decide il giudice investito della procedura.

3. Il giudice, sentito il liquidatore e verificata la conformità dell'atto dispositivo all'accordo e al piano, anche con riferimento alla possibilità di pagamento dei creditori estranei, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione della trascrizione del pignoramento, delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

4. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione dell'accordo e del piano sono nulli.

**20. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

3. Il giudice, verificato il pagamento in conformità all'accordo dei creditori pigno-

ranti o intervenuti prima della sospensione, ordina la cancellazione del pignoramento del bene.

**20. 2.** Vietti, Rao, Ria.

*Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:*

## ART. 20-bis.

All'articolo 169 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:

« 2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice Delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento ».

**20. 01.** Vietti, Rao, Ria.

## ART. 21.

*Al comma 1, sopprimere la parola: rilevante.*

**21. 1.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, dopo le parole: parte rilevante dell'attivo aggiungere le seguenti: ovvero dolosamente simulate attività inesistenti.*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

*3-bis.* L'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

**21. 2.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* , ovvero qualora siano omesse rilevanti notizie, indicazioni o documentazione riguardanti lo stato attivo o passivo, anche con riferimento a nuove poste attive eventualmente sopravvenute.

**21. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente:* L'azione di annullamento può essere altresì esperibile in ciascuno dei casi di cui all'articolo 26.

**21. 4.** Di Pietro, Palomba.

ART. 22.

*Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo:* Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

**22. 1.** Vietti, Rao, Ria.

ART. 24.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 24.

*(Compiti dell'organismo di composizione della crisi).*

1. L'organismo di composizione della crisi, designa al suo interno uno o più componenti incaricati, oltre a quanto previsto dagli articoli 18, 19 e 20, di assumere ogni opportuna iniziativa finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e di collaborare con il debitore e i creditori per il raggiungimento dell'accordo, anche attraverso la predisposizione e la modifica del piano. La designazione è comunicata al giudice, con atto depositato

in cancelleria, nonché ai creditori ed al debitore, nelle forme indicate dall'articolo 17 comma 2.

2. L'organismo, verificata la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 3 e dell'articolo 19, comma 1.

3. L'organismo esegue la pubblicità della proposta e dell'accordo, ed effettua le comunicazioni e le trascrizioni disposte dal giudice nell'ambito del procedimento previsto dal presente capo.

4. I componenti dell'organismo di composizione della crisi hanno l'obbligo di astensione nei casi indicati dall'articolo 51 del codice di procedura civile.

5. Il componente che intende astenersi deve farne istanza al giudice nel termine di giorni cinque dalla designazione. Entro lo stesso termine, decorrente dalla comunicazione di cui al comma 1, le parti devono proporre, a pena di decadenza, le loro istanze di ricusazione. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile.

6. I compensi per i componenti degli organismi di cui al comma 1 sono fissati con decreto del Ministro di giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense ed il Consiglio nazionale dei commercialisti ed esperti contabili.

7. Il compenso ai componenti degli organismi è liquidato con decreto dal giudice che li ha nominati, tenuto conto dell'attività svolta.

**24. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso a finanziamenti erogati dai Fondi nazionali, regionali e degli enti locali a sostegno dei soggetti in condizione di difficoltà economico-finanziaria. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie alla richiesta di finanziamento.

1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedenti commi l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle Fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 lla legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni e delle Associazioni dei consumatori iscritti all'albo di cui all'articolo 137 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005.

**24. 2.** Vietti, Rao, Ria.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Lo stesso organismo, in persona del componente designato dal legale rappresentante, verifica la veridicità dei dati contenuti nella proposta e nei documenti allegati, attesta la fattibilità del piano ai sensi dell'articolo 16, comma 2, trasmette al giudice la relazione sui consensi espressi e sulla maggioranza raggiunta ai sensi dell'articolo 19, comma 1.

**24. 3.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

3-bis. Per i compiti affidati al componente dell'organismo di cui al comma 2, si applicano le incompatibilità di cui all'articolo 28, comma 2, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

**24. 4.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 25.

*Dopo le parole: articolo 22, aggiungere le seguenti: su delega del richiedente.*

**25. 1.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Al comma 1 aggiungere, in fine, le seguenti parole: e del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 2004.*

**25. 2.** Di Pietro, Palomba.

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

1-bis. Le segnalazioni di morosità ai sistemi di informazioni creditizie e alle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi Private, devono essere effettuate solo in caso di mancato pagamento di somme, anche rateizzate, superiori a complessivi 2.000 euro. Le segnalazioni relative a pagamenti completamente sanati devono rimanere registrate nelle predette banche dati per non oltre tre anni dalla regolarizzazione. Le banche, in ogni caso, prima di effettuare le segnalazioni devono dare un preavviso agli interessati affinché possano eventualmente intervenire.

1-ter. Presso i sistemi di informazioni creditizie nelle centrali rischi di cui al comma 1, con particolare riferimento alle centrali rischi private, la conservazione dei dati attualmente iscritti, relativi ad inadempimenti di entità fino a 2.000 euro, anche relativi a rate di prestiti rateali, omesse o pagate in ritardo, non può avvenire per più di dodici mesi dalla data di cessione del rapporto o di scadenza del contratto.

**25. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. I dati personali acquisiti secondo le finalità del comma 1, possono essere trattati e conservati per i soli fini e tempi della procedura e vanno distrutti contestualmente alla sua conclusione o cessazione. Dell'avvenuta distruzione è data comunicazione al titolare dei suddetti dati

tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata non oltre 15 giorni dalla.

**25. 4.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:*

ART. 25-bis.

*(Aspetti fiscali).*

1. La stipulazione dell'accordo ai sensi del presente Capo consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito d'impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del T.U. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 917/1986 e successive modificazioni. Sono altresì esenti da imposte e tasse le operazioni e agli atti connessi alla procedura.

**25. 01.** Vietti, Rao, Ria.

ART. 26.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le seguenti parole:* ovvero dolosamente simula attività inesistenti.

**26. 1.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Gianni Farina, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei.

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni in ordine all'esito della votazione dei creditori sulla proposta di accordo formulata dal debitore ovvero in ordine alla veridicità dei dati contenuti in tale proposta e nei documenti ad essa allegati ovvero in ordine alla fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti pro-

posto dal debitore è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.

3. La stessa pena di cui al comma che precede si applica al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori, omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

4. La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva per i creditori un danno di rilevante gravità.

5. Non è punibile il debitore che abbia commesso taluno dei fatti di cui al primo comma cagionando ai creditori un danno di particolare tenuità.

6. La pena di cui al secondo ed al terzo comma è aumentata se il fatto è commesso per scopo di lucro.

**26. 2.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

ART. 27.

*Al comma 1 premettere le seguenti parole:*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**27. 1.** Vietti, Rao, Ria.

*Al comma 1 sopprimere le parole: i compiti e.*

**27. 2.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Al comma 1, dopo la parola: medesimi aggiungere la: organismi.*

**27. 3.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Al comma 2, sostituire le parole: possono essere svolti con le seguenti: sono svolte.*

**27. 4.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

*Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: e rimane in carica fino*

all'esaurimento delle sue funzioni, salvo che il presidente del Tribunale o il giudice da questi delegato, su istanza del debitore o dei creditori, revochi per giustificato motivo l'incarico.

**27. 5.** Garavini, Ferranti, Bordo, Bossa, Burtone, Veltroni, Marchi, Orlando, Piccolo, Genovese, Samperi.

## III COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari esteri e comunitari)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01974 Parisi: Sul processo elettorale in corso in Afghanistan .....	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	70
5-01975 Volontè: Sugli eccezionali eventi alluvionali in Burkina Faso .....	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-01976 Evangelisti: Sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare .....	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	73

##### INTERROGAZIONI:

5-01733 Mecacci: Sui migranti somali respinti in Libia .....	65
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	75
5-01796 Mecacci: Sul naufragio del 28-29 marzo 2009 nelle acque libiche .....	65
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	77

##### SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	68
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento approvato)</i> .....	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006. C. 2765 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	69
AVVERTENZA .....	69

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.

**La seduta comincia alle 14.05.**

##### 5-01974 Parisi: Sul processo elettorale in corso in Afghanistan.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata

anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, presentata a seguito delle dichiarazioni rilasciate dal principale avversario del presidente Karzai sui brogli e le irregolarità che hanno segnato il processo elettorale. Sottolinea l'inopportunità che in occasione del ballottaggio si ripeta il medesimo scenario che ha segnato il primo appuntamento elettorale in Afghanistan e la necessità di ricevere elementi sul ruolo che il nostro Paese intende svolgere in questo complesso percorso anche alla luce del rinnovo della missione dell'Unione europea.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), sottolineando che sono in corso consultazioni sia in sede UE che NATO sui comportamenti da tenere per scongiurare una situazione analoga a quella prodottasi al primo turno elettorale in considerazione della preoccupante situazione che si registra sul terreno.

Arturo Mario Luigi PARISI (PD), replicando, ringrazia in primo luogo il Governo per avere certificato alcune informazioni riportate nei giorni scorsi dalla stampa internazionale. Ritiene peraltro che sia rimasta inevasa la risposta circa il ruolo dell'Italia nella fase del controllo sulla regolarità del processo elettorale in Afghanistan. Ritiene a tale proposito che, diversamente dall'impegno del contingente militare, che appare di tutto rilievo e di elevato livello qualitativo, il nostro Paese non abbia svolto un'azione altrettanto efficace al fine di garantire elezioni corrette, rilevando a tale proposito le irregolarità siano state particolarmente consistenti nell'area di nostra competenza. Sottolinea infine che gli altri Paesi europei, per non parlare degli Stati Uniti, hanno tenuto, rispetto all'Italia, un ruolo di più alto profilo nella verifica elettorale e in favore della piena legalità democratica. A suo

avviso, l'Italia dovrebbe avere una parte significativa nel processo di osservazione sul processo elettorale da parte dell'Unione europea.

**5-01975 Volontè: Sugli eccezionali eventi alluvionali in Burkina Faso.**

Luca VOLONTÈ (UdC) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Luca VOLONTÈ (UdC), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta in quanto gli impegni presi dall'Italia e dagli altri Paesi fanno sperare di poter alleviare concretamente le sofferenze delle popolazioni colpite dalle calamità naturali. Sottolinea che negli ultimi anni il Burkina Faso, come altri Paesi africani quali il Senegal, sono frequentemente colpiti da nubifragi e ricorda che anche il rapporto della FAO ha evidenziato i gravi rischi per quella regione derivanti dai cambiamenti climatici.

**5-01976 Evangelisti: Sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.**

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo dichiarandosi stupito che mentre è in corso una discussione sulle modalità di procedere ad un riordino della rete diplomatica si proceda, unico Paese del gruppo del G8, alla chiusura dell'ambasciata in Zambia, determinando così una ulteriore riduzione della già scarsa presenza dell'Italia nell'Africa del Sud.

Il sottosegretario Enzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), replicando, ritenendo opportuno segnalare il diffuso malcontento circa la riorganizzazione

della rete consolare, si dichiara soddisfatto circa la sospensione della chiusura della sede di Lusaka, riferita dal sottosegretario Scotti.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**5-01733 Mecacci: Sui migranti somali respinti in Libia.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Matteo MECACCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto sottolineando con rammarico che il comportamento tenuto dalla autorità italiane, così come descritto nella parte di risposta di competenza del Ministero dell'interno, non sia conforme alla legislazione italiana. Ricordando il contenuto dell'articolo 33 della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, ratificata dall'Italia nel 1954, sottolinea che la maggior parte degli stranieri riconsegnati alla Libia il 12 agosto 2009 erano somali e che solo pochi giorni prima molti rifugiati somali erano stati uccisi in un campo di detenzione libico. Osserva che sia il Commissario europeo per la giustizia Barrot che gli Alti commissari dell'ONU per i rifugiati e i diritti umani, António Guterres e Navi Pillay, hanno stigmatizzato il comportamento italiano nella politica dei respingimenti. Si dichiara infine stupito che il Ministero dell'interno prosegua con tale politica ed evidenzia la

necessità di porre all'attenzione del Parlamento tali tematiche, soprattutto alla luce della recente ratifica del Trattato di amicizia con la Libia.

**5-01796 Mecacci: Sul naufragio del 28-29 marzo 2009 nelle acque libiche.**

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Matteo MECACCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto perché nell'interrogazione si faceva riferimento a fatti specifici e la risposta del Governo, pur recando alcune precisazioni sul naufragio del 28 marzo 2009, non fornisce nessuna informazione circa il secondo naufragio che sarebbe avvenuto in quei giorni e che porterebbe ad oltre seicento il numero delle vittime.

Sottolinea come i ritardi da parte libica nelle richieste di rogatoria avanzate dalla magistratura italiana mostrino che, al di là delle celebrazioni retoriche, manca una volontà concreta di collaborazione da parte delle autorità di quel paese.

Ritiene che il fenomeno dei naufragi sia destinato purtroppo ad aumentare, anche a causa della politica adottata dal Governo italiano e che sia necessario dotarsi di strumenti tecnologici più efficaci sia per contrastare i trafficanti di persone che per prevenire disastri come quelli che si sono verificati. Ribadisce che il Parlamento dovrebbe monitorare attentamente la situazione anche attraverso l'istituzione di una commissione di inchiesta sui naufragi nel Mediterraneo.

Osservando che la tematica in oggetto non dovrebbe essere un terreno di divisione tra maggioranza e opposizione, esprime apprezzamento per la richiesta, avanzata dal Presidente della Camera al suo omologo libico e purtroppo al momento respinta, circa la possibilità che una delegazione parlamentare visiti i centri di detenzione di quel Paese.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.50.**

**SEDE REFERENTE**

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario per gli affari esteri, Vincenzo Scotti.*

**La seduta comincia alle 14.50.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente*, sostituendo il relatore, onorevole Picchi, impossibilitato a prendere parte alla seduta, osserva preliminarmente che l'Accordo in esame si inserisce, rafforzandolo, nel quadro delle precedenti intese tra le due parti nel settore dell'assistenza giudiziaria in materia penale, dell'assistenza amministrativa e della cooperazione più in generale. Rientra nella tipologia dei cosiddetti « accordi misti », cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri – ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica – nei settori di competenze concorrenti. Allo stato, perché l'accordo possa entrare in vigore mancano ancora le ratifiche di Grecia, Irlanda e Paesi Bassi, oltre a quella dell'Italia, mentre la Svizzera ha fatto pervenire la propria notifica il 23 ottobre 2008.

Ricorda che l'Accordo è stato concluso nell'ambito di un'unica tornata negoziale

che nel 2004 ha portato alla firma di nove accordi tra la Svizzera e l'UE (Accordi bilaterali II), diretti a consolidare la cooperazione tra le due parti non solo in settori economici, ma anche in campi quali la sicurezza, l'asilo, l'ambiente e la cultura; tra tali accordi si ricordano, tra gli altri, quello di associazione all'*acquis* di Schengen e gli accordi per la partecipazione della Svizzera al cosiddetto « Sistema di Dublino » che attualmente è inteso a determinare a quale Stato membro compete l'esame di una richiesta di asilo presentata da un cittadino di paese terzo sul territorio di uno degli Stati membri dell'Unione, nonché della Norvegia e dell'Islanda.

Rileva che l'Accordo si compone di 48 articoli (suddivisi in quattro Titoli), un atto finale, un processo verbale che fornisce la definizione dei termini utilizzati nel testo dell'Accordo, e due dichiarazioni. Nel Titolo I (articoli da 1 a 6) sono innanzitutto stabiliti l'oggetto dell'accordo – l'ampliamento della assistenza amministrativa e giudiziaria in materia penale fra i due sottoscrittori – e il campo di applicazione. Quest'ultimo, dettagliato nell'articolo 2, prevede tutte le attività – dalla prevenzione alla repressione – riguardanti gli scambi commerciali in violazione della legislazione doganale e agricola della fiscalità indiretta (IVA e accise), nonché i reati legati alla percezione di fondi provenienti da sovvenzioni o rimborsi della pubblica amministrazione. Particolare rilievo assume la cooperazione per il contrasto al riciclaggio. Il reato di riciclaggio è considerato dall'accordo se l'attività alla sua origine è grave al punto di prevedere sanzioni di una certa importanza (pena privativa della libertà o misure di limitazione della stessa superiori a 6 mesi). Al proposito, una Dichiarazione comune allegata all'Accordo specificato che la cooperazione in materia di riciclaggio comprende tra i reati cd. « preliminari » quelli di frode fiscale o di contrabbando professionale secondo quanto stabilito dalla normativa elvetica.

Il Titolo II (articoli da 7 a 24) riguarda la cooperazione amministrativa: in parti-

colare, all'articolo 8, le parti contraenti si impegnano ad assicurare, attraverso le autorità amministrative competenti, una assistenza reciproca per combattere i reati oggetto dell'Accordo, innanzitutto attraverso la prevenzione. Forme particolari di cooperazione sono contemplate negli articoli da 21 a 23 e, in particolare, le operazioni congiunte transfrontaliere nelle situazioni particolarmente rischiose a livello tributario. Le autorità di più parti contraenti, inoltre, possono istituire squadre investigative speciali comuni per le indagini che comportano la mobilitazione di mezzi ingenti. Infine, sempre nell'ambito della assistenza amministrativa, è previsto il distacco di funzionari di collegamento presso i servizi competenti di un'altra parte contraente. Il Titolo III (articoli da 25 a 38) riguarda l'assistenza giudiziaria. Come chiarito dall'articolo 25, l'Accordo intende completare e rendere più agevole l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giuridica in materia penale del 20 aprile 1959, e la Convenzione europea sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8 novembre 1990. Anche in questo caso restano impregiudicate le disposizioni più favorevoli degli accordi in materia in vigore tra le parti.

Sottolinea la portata dell'articolo 31, il cui paragrafo 1 riproduce l'articolo 51 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, limitando i casi nei quali è possibile concedere la rogatoria finalizzata all'esecuzione di perquisizioni e sequestri, stabilendo le condizioni alle quali è soggetta la ricevibilità della stessa. In base alle disposizioni in esso contenute, la richiesta di rogatoria è ricevibile solo in casi gravi e se l'esecuzione della rogatoria è compatibile con la legislazione della parte richiedente. Il paragrafo 2 dell'articolo 31, inoltre, stabilisce che le rogatorie ai fini all'esecuzione di perquisizioni e sequestri per il reato di riciclaggio sono accettate se il fatto per il quale vengono richieste è punibile dalla legislazione delle due parti con una pena o con una misura restrittiva della libertà superiore, nel suo massimo, a 6 mesi.

L'articolo 32 contiene le disposizioni applicabili al fine di ottenere le informazioni bancarie e finanziarie (identificazione dei titolari di conti bancari, di transazioni e operazioni bancarie, informazioni su conti) in esecuzione di domande che soddisfino i requisiti dell'articolo precedente.

Il Titolo IV reca le disposizioni finali. È istituito un comitato misto incaricato della corretta applicazione dell'accordo e responsabile della composizione delle eventuali controversie relative all'interpretazione o all'applicazione dell'Accordo medesimo. Il comitato misto ha inoltre il compito di esaminare le proposte di revisione dell'Accordo e di formulare raccomandazioni nel merito.

Marco ZACCHERA (PdL), intervento sui lavori della Commissione, coglie preliminarmente l'occasione per esprimersi sull'importanza di una visita parlamentare ai centri di detenzione libica.

Quanto al provvedimento in titolo, esprime un orientamento favorevole, rilevando però l'attuale stato di tensione nei rapporti con la Svizzera, in connessione con l'approvazione dello scudo fiscale che ha portato alla richiesta, fatta dal Canton Ticino al Governo federale, di sospensioni dei trasferimenti all'Italia connessi al pagamento delle tasse da parte dei lavoratori frontalieri. Auspica il recupero di un rapporto sereno con la Svizzera anche in considerazione del fatto che l'attuale crisi danneggia i comuni di frontiera e le popolazioni interessate.

Franco NARDUCCI (PD) da parlamentare residente in Svizzera si dichiara contrario al segreto bancario, ricordando però che la magistratura italiana ha quasi sempre ottenuto le informazioni richieste. Sottolinea l'importanza dell'accordo ai fini della tassazione dei capitali all'origine pur rimanendo la possibilità di comportamenti elusivi. Ritiene che non sia il caso di alzare la tensione con la Svizzera giudicando opportuno contrastare il fenomeno dell'evasione senza danneggiare i 40 mila lavoratori frontalieri. Ricordando la numerosa comunità italiana residente in

Svizzera e che tale Paese è ormai pienamente conforme agli *standard* dell'OCSE, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è concluso l'esame preliminare del provvedimento che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.**

**C. 2552 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, comunica che è pervenuto il parere favorevole della Commissione Affari costituzionali, il parere favorevole con un'osservazione della Commissione Difesa, nonché i pareri favorevoli delle Commissioni Bilancio e Attività produttive.

Avverte che, in qualità di relatore e in accoglimento dell'osservazione apposta al parere approvato dalla Commissione Difesa, ha presentato l'articolo aggiuntivo 2.100 (*vedi allegato 6*), che illustra. Al riguardo, sottolinea che la proposta emendativa raccoglie il consenso di un'ampia maggioranza dei componenti della Commissione ed è volta a recepire in modo fedele il contenuto sostanziale dell'osservazione apposta al parere favorevole, espresso dalla Commissione Difesa, e a scongiurare ogni equivoco interpretativo della norma.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, ribadendo l'urgenza di procedere con urgenza alla ratifica del provvedimento, esprime parere favorevole sull'emenda-

mento del relatore 2.100 in quanto contribuisce a fare chiarezza sulla portata dell'Accordo.

Matteo MECACCI (PD) ricorda di avere evidenziato nella precedente seduta, con riferimento all'articolo 7, comma 3, un impatto delle norme dell'Accordo sulla legge penale italiana in violazione del principio del giudice naturale. Rilevando che nei pareri delle altre Commissioni tale aspetto non risulta evidenziato, preannuncia il suo voto di astensione sul provvedimento e si riserva di approfondire l'argomento nelle successive fasi di esame. Ritiene comunque che l'eccezione introdotta sia pericolosa, tanto più in relazione al fatto che tale accordo non riguarda un Paese membro della NATO, considerando che già diversi tragici episodi che hanno visto coinvolti militari facenti parte di tale organizzazione, a cominciare da quello del Cermis, hanno dimostrato la delicatezza delle questioni di giurisdizione.

Il sottosegretario Vincenzo SCOTTI, condividendo le considerazioni dell'onorevole Mecacci, ritiene che tali valutazioni possano costituire oggetto di un ordine del giorno, da presentare presso l'Assemblea, volto ad impegnare il Governo a porre in essere l'avvio di un'azione negoziale nei confronti della parte emiratina per adattare il testo dell'Accordo, una volta ratificato, alla luce delle innovazioni intervenute dalla firma del Trattato, avvenuta nel 2003, alla sua ratifica, nel panorama giuridico nazionale e internazionale e tenuto conto delle formulazioni utilizzate in trattati *medio tempore* firmati dall'Italia su temi analoghi.

Enrico PIANETTA (PdL) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento del relatore che chiarisce alcuni aspetti controversi e richiama l'attenzione sulle disposizioni del Trattato relative alle mine, ricordando le numerose iniziative per contrastare l'impiego di tali strumenti bellici.

Matteo MECACCI (PD) richiama la necessità di una maggiore attenzione di fase

di stipula dei Trattati per evitare l'inserimento di disposizioni contrastanti con il nostro ordinamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 2.100 del relatore.

La Commissione delibera altresì di conferire il mandato al relatore, presidente Stefani, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente e relatore*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.**

**C. 2765 Governo, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Stefano STEFANI, *presidente*, avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia, Difesa e Bilancio.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Malgieri, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Stefano STEFANI, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 15.10.**

#### AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO 1

**Interrogazione n. 5-01974 Parisi: Sul processo elettorale in corso in Afghanistan.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Al termine delle verifiche effettuate nelle ultime settimane dalla Commissione per i ricorsi, la Commissione Elettorale Centrale afgana ha stabilito la necessità di tenere un ballottaggio tra il Presidente uscente Karzai e il suo rivale, l'ex Ministro degli Esteri Abdullah Abdullah.

A seguito dei riconteggi effettuati applicando dei « coefficienti di correzione » stabiliti per ogni seggio dalla Commissione per i ricorsi, Karzai si ferma, infatti, al 48 per cento e non conquista quindi la maggioranza assoluta (il risultato inizialmente attribuitogli era, invece, del 54,8 per cento) che gli avrebbe consentito di vincere al primo turno.

Ieri, in un'affollata conferenza stampa, il Presidente afgano, affiancato dal Rappresentante Speciale delle Nazioni Unite Kai Eide e dal Senatore americano John Kerry, ha accolto senza riserve la decisione della Commissione elettorale, smentendo tanto il timore di un suo rifiuto quanto le ipotesi precedentemente circolate di un possibile accordo con Abdullah per un Governo di coalizione. Il Presidente uscente si è detto fiducioso di poter vincere al ballottaggio.

La legge elettorale prevede che entro 15 giorni debbano essere tenute le operazioni di voto. Si arriverebbe così, tenendo conto dei giorni festivi, al 7 novembre. Occorrerà peraltro risolvere rilevanti difficoltà logistiche e organizzative per recapitare nei seggi le schede e le urne elettorali. Si tratta di raggiungere anche località impervie, dove l'inverno, che oramai è alle porte, rende precario ogni tipo di traffico.

Naturalmente la situazione nel Paese rimane delicata, tanto sotto il profilo della sicurezza quanto sotto quello della perdurante fragilità istituzionale. Continueremo perciò a monitorarla con grande attenzione assieme ai nostri partners: come lo stesso Ministro Frattini ha dichiarato stamane, l'Italia « continuerà con il suo contributo alla sicurezza delle attività elettorali, mantenendo il contingente di circa 500 uomini che hanno presidiato, anche nel primo turno, i seggi elettorali ».

Va in ogni caso registrato come un segnale positivo il fatto che la Commissione per i reclami e la Commissione Elettorale Centrale abbiano potuto effettuare un'accurata verifica del voto e che il Presidente Karzai ne abbia pienamente accettato l'esito.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione n. 5-01975 Volontè: Sugli eccezionali eventi alluvionali in Burkina Faso.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'Italia ha fornito un immediato e concreto aiuto per alleviare la sofferenza delle popolazioni del Burkina Faso, e anche del Senegal, duramente colpite dal disastroso nubifragio che si è abbattuto sulla regione lo scorso primo settembre. Il Governo italiano ha subito risposto all'emergenza predisponendo, d'intesa con l'Ufficio delle Nazioni Unite per gli Affari Umanitari e con i Governi di Norvegia e Irlanda, un volo umanitario congiunto. Il volo, partito dalla base di pronto intervento umanitario ONU di Brindisi, ha effettuato un primo scalo a Dakar, dove ha scaricato aiuti d'emergenza destinati al Senegal, per poi ripartire alla volta di Ouagadougou, dove è giunto il 15 settembre.

Il valore dei beni umanitari trasportati con il volo da Brindisi e destinati al Burkina Faso ammonta complessivamente a 174.749 euro; la quota fornita dal Governo italiano è di 96.014 euro. Si tratta di generi non alimentari quali: 12 tende da campo ognuna in grado di coprire una superficie di 32 metri quadrati; 3 generatori diesel, ciascuno con una potenza di 5 Kilowatt, 5 generatori diesel da 10 Kilowatt, e altri 4 generatori diesel da 15 Kilowatt; 540 set da cucina per famiglie e 10 serbatoi per l'acqua, ognuno da 3500 litri.

Alla consegna dei beni, oltre naturalmente ai rappresentanti del Ministero degli Esteri italiano, erano presenti il Ministro per l'Azione Sociale e la Solidarietà Nazionale del Burkina Faso, Signora Pascaline Tamini, ed il Rappresentante Residente delle Nazioni Unite, Signor Bou-

acar Cissé. Hanno inoltre partecipato alla cerimonia i rappresentanti del CONASUR (il Comitato Nazionale per gli Aiuti d'Emergenza e Riabilitazione) e dell'UN-DAC (unità in ambito ONU per la valutazione e il coordinamento nelle emergenze causate da catastrofi naturali).

Gli aiuti sono stati immediatamente consegnati al CONASUR per la distribuzione nei cinque siti di accoglienza che il Governo del Burkina Faso ha allestito al fine di fornire una sistemazione adeguata alle 18 mila famiglie rimaste senza tetto e ospitate nelle scuole. Le tende sono state montate nei siti ed il 23 settembre le famiglie hanno iniziato a trasferirvisi, lasciando le scuole.

L'aiuto italiano è stato molto apprezzato. La nostra Cooperazione italiana è, del resto, ben conosciuta nel Burkina, dove opera fin dai primi anni '80, attraverso attività nei settori della sanità, dello sviluppo rurale e della formazione. Tra le iniziative più importanti, c'è la seconda fase del programma di lotta alla malaria, che verrà eseguito attraverso le strutture del Governo locale e il cui valore ammonta a circa 2,2 milioni di euro. Un altro importante contributo italiano viene fornito tramite un fondo per la lotta alla desertificazione per la riduzione della povertà che interessa i 4 Paesi del Sahel, tra cui appunto il Burkina Faso. Diverse ONG italiane portano avanti progetti cofinanziati dal Ministero degli Esteri.

In ambito europeo, va segnalato che il 9 maggio scorso la UE ha accordato al Burkina Faso un aiuto di 320 milioni di euro per la lotta contro la povertà. Tale

aiuto, completamente a dono, rientra nello stanziamento del 10° FED (Fondo Europeo di Sviluppo), rappresenta il 60 per cento degli impegni dell'Unione in favore dei paesi beneficiari per il periodo 2008-2013 e sarà frazionato in sei erogazioni annuali. Lo scopo è quello di aiutare il Paese nei suoi obiettivi di crescita economica, riduzione della povertà, miglioramento dei servizi sanitari, dell'istruzione, della sicu-

rezza alimentare e della gestione delle finanze pubbliche. Il contributo, che fa seguito a quello di 443 milioni di euro già destinato al Burkina Faso a carico del 9° FED per il periodo 2001-2007, tiene conto delle condizioni di estrema povertà di questo Paese di circa 14 milioni di abitanti, il 43,5 per cento dei quali vive con un reddito di meno di un dollaro al giorno.

ALLEGATO 3

**Interrogazione n. 5-01976 Evangelisti: Sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Le prime tre fasi di ristrutturazione della rete diplomatico-consolare e degli istituti di cultura, effettuate in attuazione di precisi obiettivi di risparmio fissati dalla Legge finanziaria del 2007, hanno permesso anche l'effettuazione di alcuni interventi di razionalizzazione, consentendo una migliore allocazione delle risorse disponibili e, fra l'altro, l'apertura di nuovi Uffici consolari nelle aree geografiche a più forte indice di sviluppo.

Con il completamento delle prime tre fasi, è stata ripresa la riflessione finalizzata alla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare, nella prospettiva di rafforzare ulteriormente la tutela e la promozione degli interessi italiani, soprattutto nei Paesi emergenti, pur salvaguardando e razionalizzando i servizi rivolti all'utenza. In tale prospettiva, il piano preliminare di razionalizzazione è stato messo a punto sulla base di un'approfondita analisi che ha coinvolto i Capi Missione interessati; sono state inoltre tenute in debito conto – oltre alle linee generali di politica estera del Paese – la tutela delle nostre collettività all'estero e l'esigenza di rafforzare le risorse umane degli Uffici che riceveranno le competenze delle sedi in chiusura.

L'intero esercizio di razionalizzazione ed adeguamento della rete all'estero alle nuove sfide va inoltre necessariamente inquadrato nell'attuale congiuntura economica e nel forte impegno al contenimento della spesa pubblica di tutta la Pubblica Amministrazione. In tale delicato contesto, appaiono quanto mai opportuni interventi strutturali sulla rete

all'estero, via principale per garantire la migliore programmazione e gestione delle – ormai scarse – risorse umane e finanziarie disponibili.

Il nuovo piano di razionalizzazione della rete all'estero, così elaborato, è stato presentato lo scorso mese di giugno alle Commissioni Esteri del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Consiglio Generale degli Italiani all'Estero ed alle Organizzazioni sindacali della Farnesina. Esso è volto a consentire, nel medio periodo, un significativo recupero di risorse umane e finanziarie da « reinvestire » sulla rete diplomatico-consolare, al fine di renderla sostenibile nel suo insieme, anche alla luce di aggiornate esigenze di carattere funzionale e geopolitico, nonché per assicurare il miglior servizio possibile ai nostri concittadini ed imprese.

Non posso che ribadire l'impegno del Governo a presentare al Parlamento un quadro complessivo della prevista razionalizzazione non appena completato il processo di approfondimento in corso, così come previsto dalla risoluzione 8-00050 approvata il 21 luglio scorso.

Nel corso della menzionata fase preliminare del nuovo percorso di riorganizzazione della rete, è stata oggetto di valutazione anche l'ipotesi di chiusura della nostra Ambasciata a Lusaka, nello Zambia, che ha suscitato pareri fortemente discordanti e preoccupazione anche nell'ambito della società civile. Abbiamo pertanto ritenuto opportuno non dare seguito operativo a tale ipotesi di chiusura, come

comunicato dallo stesso Ministro Frattini all'omologo zambiano in un incontro informale a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Piuttosto, il dibattito su Lusaka ha stimolato un'ulteriore riflessione sulla nostra presenza in quell'area geografica,

finalizzata anche a prevedere l'elaborazione di ipotesi alternative e di carattere innovativo per assicurare una presenza istituzionale in Paesi privi di una nostra Ambasciata ovvero, ad onere finanziario ridotto, in Paesi in cui siamo già presenti.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione n. 5-01733 Mecacci: Sui migranti somali respinti in Libia.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Per quanto riguarda gli episodi menzionati dall'onorevole interrogante, riferisco quanto ci è stato comunicato dal competente Ministero dell'Interno:

« Il 12 agosto 2009, nella circostanza indicata dall'interrogante, due motovedette della Guardia di finanza hanno intercettato un gommone alla deriva in acque internazionali.

Gli stranieri che si trovavano sul gommone (80 persone) sono stati trasbordati sulle unità navali italiane e, successivamente, condotti verso la Libia, in quanto le Autorità di quel Paese hanno manifestato la disponibilità a riammettere sul proprio terreno i citati stranieri, che erano partiti da quelle coste.

Tale operazione di "riconsegna" è avvenuta in base ai noti accordi vigenti con quel Paese e in ossequio al più generale quadro normativo internazionale finalizzato al contrasto del traffico di migranti via mare.

Si evidenzia che nel caso dei menzionati 80 stranieri riconsegnati alla Libia, proprio perché rintracciati in acque internazionali, non è stato necessario adottare procedure di identificazione, attività che deve essere attualmente espletata nei casi in cui si debba procedere alla contestazione di un reato, oppure a notificare un provvedimento amministrativo di espulsione o di respingimento, ma non è necessaria nelle operazioni di salvataggio in mare.

Durante le operazioni di "riconsegna" nessuno straniero una volta a bordo delle navi italiane, ha manifestato la volontà di chiedere asilo, presupposto indispensabile

per attivare la relativa procedura, né ha richiamato in tal senso l'attenzione del personale operante, né ha manifestato segnali di disagio, comunque riconducibili a pericolo di una persecuzione nel caso di rientro forzato nel Paese di origine ».

Per quanto riguarda, poi, l'altro tema sollevato dall'onorevole interrogante, quello del rispetto dei diritti umani da parte della Libia, vorrei ricordare che l'articolo 6 del Trattato di Amicizia, Partenariato e Cooperazione tra Italia e Libia, firmato a Bengasi il 30 agosto 2008 ed entrato in vigore il 2 marzo 2009, concerne specificamente il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, sancendo l'impegno delle Parti ad agire conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite e della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Si tratta di una previsione di carattere generale che, ad ogni modo, è da ritenersi idonea a impegnare le Autorità di Tripoli al rispetto di norme e standard internazionali in materia.

La Libia, pur non essendo parte della Convenzione di Ginevra del 1951 e non disponendo di una legge nazionale sull'asilo, ha firmato e ratificato la Convenzione OUA del 1969 relativa a specifici aspetti della problematica dei rifugiati in Africa, testo complementare alla Convenzione di Ginevra, riconosciuto dall'UNHCR, che impegna a garantire lo status di rifugiato secondo i criteri di Ginevra. In Libia sono peraltro presenti sia l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) sia l'UNHCR, la cui attività

ha consentito operazioni di identificazione di cittadini eritrei e il loro successivo ristabilimento (« resettlement ») in diversi Paesi europei, fra cui l'Italia.

Vorrei ricordare, infine, che il negoziato attualmente in corso tra l'Unione Europea e la Libia per la conclusione di un Accordo Quadro (che ha preso avvio

nel novembre 2008) comprende un ampio *volet* migratorio. In tale ambito, la Commissione europea è impegnata, conformemente al mandato ricevuto dal Consiglio, ad ottenere dalle Autorità libiche, tra le altre cose, anche garanzie in materia di tutela di persone che necessitino di protezione internazionale.

## ALLEGATO 5

**Interrogazione n. 5-01796 Mecacci: Sul naufragio del 28-29 marzo 2009 nelle acque libiche.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La ricostruzione di quanto avvenuto alle imbarcazioni salpate il 28 marzo 2009 dalle coste della Libia con a bordo immigrati clandestini si basa su quanto reso noto dalle Autorità libiche e riferito dalla nostra Ambasciata a Tripoli e da quanto informalmente appreso dalla Direzione Centrale dell'immigrazione e della Polizia delle frontiere del Ministero dell'Interno.

Le autorità di Tripoli – a seguito di una segnalazione pervenuta alle autorità italiane tramite telefono satellitare – sono state immediatamente avvertite della presenza, nelle loro acque territoriali, di un battello in avaria e con numerose persone a bordo. Nella notte tra il 28 e il 29 marzo, un peschereccio libico, intervenuto per le operazioni di soccorso, ha individuato il battello in procinto di affondare ed è riuscito a trarre in salvo 23 persone e recuperare 20 salme. Secondo le indicazioni fornite dai naufraghi, sulla barca affondata avrebbero viaggiato oltre 250 persone. Ma il bilancio delle vittime rimane incerto.

La seconda imbarcazione è stata invece soccorsa dal rimorchiatore italiano « Asso 22 », a seguito dell'allarme diramato dalle Autorità libiche alle imbarcazioni civili in zona. Nel corso delle operazioni di ricerca del primo battello, il rimorchiatore, in servizio presso una piattaforma dell'ENI Oil, ha appunto intercettato un altro barcone in avaria, che trasportava 356 persone, tra cui donne e bambini, di una decina di nazionalità. Lo ha trainato fino all'ingresso del porto di Tripoli, dove è

stato preso in consegna dalle Autorità locali. Sei persone sarebbero state ricoverate in ospedale per accertamenti.

Entrambi gli episodi sono avvenuti in acque libiche e, nel secondo caso, sotto il pieno controllo delle Autorità di Tripoli. Non si dispone quindi di informazioni su eventuali istanze presentate dagli immigrati a quelle autorità.

Il traffico di esseri umani proveniente, in particolare, dalla Libia e dalla Tunisia e diretto in Sicilia, prevalentemente a Lampedusa è un fenomeno che il Governo è impegnato a contrastare con determinazione. Il nostro Ministero dell'Interno ha intrapreso al riguardo iniziative mirate, sia attraverso la collaborazione con i Paesi dai quali il traffico di clandestini origina, sia fornendo maggiore impulso alle attività investigative.

Proprio in Sicilia è stata costituita da tempo una *task force* permanente d'investigatori, appartenenti ad uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno e da personale degli uffici di Polizia di frontiera. L'obiettivo è di acquisire, non solo presso le località dello sbarco, ma soprattutto nei centri di accoglienza, le informazioni utili a ricostruire il « modus operandi », le rotte e le caratteristiche dei sodalizi delinquenziali, suscettibili di sviluppi investigativi.

Collegata con questa drammatica realtà, come confermatoci dal Ministero della Giustizia, è anche la rogatoria internazionale menzionata dall'onorevole interrogante, formulata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Bari nel dicembre del

2008 e riguardante specificatamente un procedimento penale per i delitti di riduzione e mantenimento in schiavitù di ragazze nigeriane e tratta di persone. La rogatoria è stata inoltrata nel gennaio scorso dal Ministero di Giustizia al nostro Consolato Generale a Tripoli che lo ha

prontamente trasmesso alle autorità locali. Il Governo continuerà naturalmente ad adoperarsi con la massima convinzione, per il tramite della nostra Ambasciata a Tripoli, per favorire una piena collaborazione fra Autorità libiche e magistratura italiana.

## ALLEGATO 6

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (C. 2552 Governo, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTO APPROVATO**

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

« ART. 2-bis.

*(Intese intergovernative).*

1. Ai fini dell'esecuzione di quanto previsto dall'articolo 5 dell'Accordo, di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stipulate apposite intese intergovernative

che indichino con precisione il contenuto delle relative operazioni, di cui al citato articolo 5 dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, recante « Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento ».

**2. 100.** Il Relatore.

## IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

### S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436 ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	80
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla missione a Colferro del 7 ottobre 2009, per una visita agli stabilimenti dell'AVIO Spa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
ALLEGATO ( <i>Comunicazioni</i> ) .....	82

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 14.55.**

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

*(Deliberazione di una proroga del termine).*

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 144, comma 1,

del Regolamento, è stata raggiunta l'intesa con il Presidente della Camera in ordine alla proroga di trenta giorni del termine dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Nessun chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi all'unanimità la proposta di prorogare di trenta giorni il termine dell'indagine conoscitiva in oggetto.

**La seduta termina alle 15.**

#### COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.*

**La seduta comincia alle 15.**

**Sulla missione a Colferro del 7 ottobre 2009, per una visita agli stabilimenti dell'AVIO Spa.**  
(Svolgimento e conclusione).

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rende comunicazioni sulla missione in titolo

(*vedi allegato*). Nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso lo svolgimento delle comunicazioni in titolo.

**La seduta termina alle 15.05.**

ALLEGATO

**Sulla missione a Colleferro del 7 ottobre 2009, per una visita agli stabilimenti dell'AVIO Spa.**

**COMUNICAZIONI**

Una delegazione della Commissione Difesa, composta dal Presidente, Edmondo Cirielli e dai deputati Giacomo Chiappori (LNP), Giulio Marini (PdL) e Antonio Ruggia (PD), la mattina di mercoledì 7 ottobre 2009 si è recata in missione a Colleferro (Roma), per visitare gli stabilimenti della Avio S.p.A, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436.

Nel corso della visita i responsabili della società hanno illustrato la struttura dell'azienda e le sue principali attività. In particolare, è stato evidenziato innanzitutto che Avio opera nel settore della produzione e progettazione di motori aeronautici civili, militari, e dei lanciatori spaziali; dispone di stabilimenti dedicati alla revisione dei motori in servizio, ed è la prima azienda al mondo per le trasmissioni meccaniche aeronautiche, e, in Europa, per la propulsione spaziale a solido.

Tutto ciò consente all'azienda di realizzare un fatturato annuo di 1.700 milioni di euro – di cui il 92 per cento derivante dalle esportazioni – che viene investito per oltre il 12 per cento in Ricerca & Sviluppo, tanto che la società collabora con tutte le principali Università e Centri di Ricerca in Italia e con alcuni tra i maggiori Centri di Ricerca aerospaziali mondiali.

Nell'azienda sono occupati 5500 dipendenti, di cui 5000 in Italia; oltre 1000 dipendenti sono ingegneri e tecnici. Per quanto riguarda la struttura societaria, è stato ricordato che Avio, fondata nel 1908,

è stata parte del Gruppo Fiat sino al 2003, è attualmente controllata dal fondo Cinven e da Finmeccanica.

Venendo alle attività aziendali, è stato sottolineato che quelle nel campo della Difesa riguardano la propulsione per tutti i principali programmi delle Forze Armate italiane con particolare riferimento all'Aeronautica e alla Marina. Ad esempio, Avio partecipa con una quota del 20 per cento ai programmi motore dei velivoli Typhoon e Tornado; fornisce gli apparati propulsivi di portaerei e fregate; è *partner* della General Electric con una quota del 40 per cento per la motorizzazione dell'elicottero NH90. Inoltre, partecipa ad alcuni tra i più importanti programmi internazionali come l'F22, l'A400M, il C130J, l'Apache e Black Hawk, l'US101 (*Marine One*).

Con riferimento alle attività specifiche per la Difesa (Divisione *AeroEngine* Militare), Avio ha segnalato tre tematiche: il programma JSF con particolare riguardo al ritorno industriale atteso dalle sue due motorizzazioni; la manutenzione delle flotte militari italiane; infine, le recenti politiche di acquisizione dei nuovi sistemi d'arma.

Quanto alla prima tematica è stato evidenziato che il programma di sviluppo della motorizzazione per il JSF sarà quasi certamente l'ultimo per velivoli pilotati dall'uomo e, quindi, anche per i sistemi propulsivi caratteristici di tali applicazioni. È fondamentale quindi per Avio avere una partecipazione qualificata ad un programma internazionale così importante, in quanto solo attraverso un ruolo attivo nello sviluppo di tale motorizza-

zione sarà possibile mantenere ed incrementare il *know-how* nazionale in discipline e tecnologie di ultima generazione con importanti ricadute anche per il mercato aeronautico civile.

Infatti, posto che il ruolo di programma trainante e di riferimento per lo sviluppo di *know-how* è stato svolto negli ultimi anni dal motore EJ200 (Typhoon), la cui produzione dovrebbe terminare nel 2017, il JSF dovrebbe svolgere il ruolo di naturale « staffetta » tecnologica per proiettare l'industria motoristica nazionale nei prossimi 35-40 anni e per garantire un'occupazione che Avio stima, per il solo programma F136, in 500 addetti. L'obiettivo è quello di ottenere un ritorno industriale adeguato alle capacità tecniche e produttive dell'azienda e della sua filiera di fornitori italiani nonché un fatturato che consenta di garantire un livello di occupazione stabile. L'Avio è coinvolta attualmente in negoziazioni con le società di riferimento per entrambe le motorizzazioni.

Quanto al ritorno industriale previsto, per il programma F135, anche se al momento non è stato firmato ancora nessun accordo, è stata ipotizzata una produzione per 9 anni su licenza (il progetto è infatti sviluppato interamente negli Stati Uniti da Pratt&Whitney), con un fatturato stimato in 100 milioni di dollari, mentre per il programma F136 le responsabilità di progetto e sviluppo nonché la produzione del 5 per cento del motore dovrebbero aver luogo in Italia, con un ricavo stimato di 3.800 milioni di dollari. In proposito, Avio ha già firmato, sia con General Electric, sia con Rolls-Royce il « *Memorandum Of Agreement* » per una co-partecipazione al programma F136 a vita intera; un analogo accordo, sempre per una partecipazione del 5 per cento, è stato siglato in Olanda per la società DutchAero, di proprietà Avio. Complessivamente, la motorizzazione F136 garantirebbe alla società uno sviluppo del fatturato pari a 7.600 milioni di dollari.

Per favorire e sostenere lo sviluppo del « sistema-Paese » attraverso la partecipazione dell'industria italiana nel programma, Avio ha chiesto quindi di riba-

dire il supporto italiano allo sviluppo del motore F136; di non operare scelte definitive fino a quando non saranno chiare le soluzioni che potranno essere richieste dallo scenario americano e dai Paesi con i quali sono state definite ipotesi di collaborazione (Olanda e Norvegia) e, inoltre, ha chiesto che le eventuali decisioni italiane che anticipino queste scadenze assicurino la necessaria flessibilità e reversibilità.

Quanto al settore della manutenzione motori, Avio ha ricoperto storicamente un ruolo estremamente rilevante nell'ambito della Difesa, arrivando a soddisfare più dell'80 per cento dei fabbisogni di servizi per i motori aeronautici e navali delle Forze Armate e dei Corpi dello Stato. Il livello di attività si è progressivamente ridotto e, dal 2001 ad oggi, si è più che dimezzato soprattutto per la riduzione delle risorse disponibili. Pur nella scarsità delle risorse finanziarie, per evitare perdita di capacità strategiche e consentire un supporto efficiente ed efficace all'operatività dei mezzi della Difesa, Avio ha segnalato che è necessario disporre di una pianificazione pluriennale di fondi, nonché investire in tecnologie di riparazione di ultima generazione, sviluppando il *know-how* necessario per operare sui motori più avanzati, in modo da garantire l'autonomia nazionale e vantaggi anche in termini di efficienza logistica, risparmi sul ciclo di vita del prodotto e allungamento della catena del valore fornito dall'industria italiana.

Con riferimento al tema dell'acquisizione dei nuovi sistemi d'arma, le scelte effettuate nel settore Difesa producono un impatto strategico, non solo sull'attività internazionale di Avio, ma anche su tecnologia, *know-how* di sistema e capacità di supporto alle esigenze operative nazionali. Infine, Avio ha segnalato che contestualmente all'acquisto di nuovi sistemi d'arma è necessario continuare ad acquisire tutti i fattori di supporto della propulsione a favore dell'industria specialistica nazionale, in un'ottica sia strategica, ai fini dell'operatività delle Forze armate, sia di sviluppo del « sistema-Paese ». La propul-

sione, infatti, è un'area tecnologica confinata e strategica che richiede una gestione in servizio dedicata. Alla luce dell'esigenza della Difesa di acquisire il supporto in servizio assieme al nuovo sistema d'arma, si dovrebbe quindi esplorare l'adozione di modelli cooperativi tra aziende velivolisti (o cantieri), aziende motoriste e personale delle Forze armate.

Al termine della visita la delegazione si è recata agli stabilimenti della Divisione

Spazio di Avio e, in particolare, agli impianti di produzione dei lanciatori spaziali Ariane, Vega e Astrid nonché al Centro Sperimentazioni e Prove. Prima di lasciare gli stabilimenti di Colleferro, il Presidente Cirielli ha espresso all'amministratore delegato dell'Avio, dottor Orazio Ragni, a nome di tutta la delegazione, vivo apprezzamento per l'attività svolta dall'azienda in un settore di vitale interesse per la Difesa nazionale.

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

##### SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006. C. 2765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87
DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ..	89

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.	
Audizione del prof. Fabrizio Barca, Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93

##### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri. Atto n. 125 (Rilievi alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	95

##### SEDE CONSULTIVA:

Sui lavori della Commissione .....	96
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 e abb., approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	96
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative della provincia di L'Aquila. Nuovo testo C. 2775 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	100
---	-----

**SEDE CONSULTIVA**

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe Francesco Maria MARINELLO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti e Luigi Casero.*

**La seduta comincia alle 9.25.**

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003.**

**Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato.**  
(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento, osservando che esso è già stato approvato dal Senato e reca il nuovo testo del disegno di legge di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti nel campo della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. Il disegno di legge era già stato presentato dal Governo alle Camere nel corso della XIV legislatura ed era stato approvato dal Senato in prima lettura. L'*iter* legislativo di ratifica non poté concludersi a causa della scadenza della legislatura. La relazione illustrativa precisa, inoltre, che nella XV legislatura la presentazione del disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo in esame è stata posticipata per consentire un ulteriore approfondimento circa la portata di alcune sue disposizioni.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica quantifica oneri in relazione all'invio negli Emirati Arabi Uniti dei funzionari che parteciperanno alle riunioni del Comitato di cooperazione di cui all'articolo 2. Nell'ipotesi dell'invio

di quattro funzionari italiani in missione a Dubai per quattro giorni, l'onere è quantificato in 8.512 euro. Tale onere risulta inferiore – e i dati posti alla base della sua quantificazione sono in parte diversi – rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato nella XIV legislatura. Ciò è dovuto, in parte a quanto disposto dall'articolo 28 del decreto-legge n. 223 del 2006, che ha ridotto l'importo della diaria per missioni all'estero del 20 per cento e ha abrogato la maggiorazione del 30 per cento prevista dall'articolo 3 del Regio decreto n. 941 del 1926. La relazione tecnica specifica che il numero dei funzionari, delle riunioni e dei giorni di permanenza costituiscono un riferimento inderogabile ai fini dell'attuazione del provvedimento. Relativamente alle altre disposizioni previste dall'Accordo, la relazione tecnica – nei medesimi termini di quanto affermato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge presentato nella XIV legislatura – fa presente che – lo scambio di esperienze, la partecipazione di funzionari degli Emirati Arabi per i corsi formativi e militari nel settore della difesa di cui all'articolo 4, lettera *c*), saranno accolte previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. La relazione tecnica evidenzia altresì che l'eventuale richiesta per la partecipazione ai corsi, alle attività di addestramento militare e alle manovre di cui all'articolo 4, lettera *d*), verrà accolta qualora vi sia la disponibilità di posti nei relativi corsi e previo rimborso degli oneri da parte del Paese richiedente. Per quanto attiene alla partecipazione alle riunioni di lavoro, alle visite ufficiali, alle visite alle navi da guerra e ad aerei da combattimento, di cui all'articolo 4, lettere *a*) e *b*), nonché alle altre attività ufficiali, di cui all'articolo 4, lettera *e*), avrà luogo previo rimborso della relativa spesa da parte del Paese richiedente, con esclusione di oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, secondo la esperienza verificatasi in analoghi precedenti Accordi in materia di difesa. Con riferimento all'articolo 11, che prevede la

possibilità di apportare emendamenti all'Accordo, la relazione tecnica precisa che, al verificarsi di tale ipotesi e qualora venga modificato l'attuale quadro finanziario, si renderà necessario predisporre un apposito disegno di legge per la copertura degli eventuali oneri aggiuntivi. Al riguardo, pur considerato che un provvedimento di contenuto analogo a quello in esame aveva già esaurito il proprio *iter* parlamentare in Commissione nel corso della XIV legislatura, sarebbe, comunque, utile acquisire conferma da parte del Governo che la partecipazione alle forme di cooperazione previste all'articolo 4 dell'Accordo, non comporti oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, atteso che la spesa relativa alle stesse viene sostenuta dal Paese richiedente. Il Governo dovrebbe, altresì, confermare che, qualora vengano apportate modifiche al quadro finanziario dell'Accordo, per effetto di intese successive volte ad introdurre disposizioni economiche in merito a programmi di addestramento a lungo termine in attuazione dell'articolo 6, sarà predisposto un apposito disegno di legge, con la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Per quanto attiene alle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, ritiene non sussistano profili problematici, tenuto conto della natura inderogabile delle ipotesi assunte dalla stessa per il calcolo degli oneri di cui all'articolo 2 dell'Accordo. Per quanto attiene alla copertura finanziaria del provvedimento, segnala che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente indicato a copertura del provvedimento presenta le risorse necessarie a far fronte agli oneri da esso derivanti. Ricorda, tuttavia, che il riferimento ai fondi speciali per il triennio 2009-2011 appare conforme alla vigente disciplina contabile solo qualora l'approvazione definitiva del presente disegno di legge avvenga entro il termine del corrente esercizio finanziario.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare quanto indicato nella relazione tecnica, rileva che il provvedi-

mento non presenta profili problematici di carattere finanziario.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2552, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che il provvedimento venga approvato definitivamente entro il 31 dicembre 2009;

esprime

PARERE FAVOREVOLE »

La Commissione approva la proposta di parere.

**Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006.**

**C. 2765 Governo, approvato dal Senato.**

(Parere alla III Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, sottolinea come malgrado un impegno finanziario modesto, l'accordo in esame presenti notevole importanza in quanto, per la prima volta dopo ottanta anni di regime comunista, il popolo moldavo ha potuto eleggere liberamente un nuovo Governo nella cui composizione non sono presenti rappresentanti del partito comunista. Nell'auspicare quindi una sempre maggiore cooperazione con la Repubblica di Moldova, ricorda che parte del territorio mol-

davo sfugge ancora al controllo del Governo di Chisinau, confermando l'opportunità di un accordo relativo al settore della difesa al fine di un ulteriore ammodernamento del medesimo. Precisa poi che, nell'ipotesi di invio di 4 funzionari italiani in missione a Chisinau per 4 giorni, l'onere è quantificato in 7.615 euro per anni alterni. Ricorda quindi che la relazione tecnica specifica che il numero dei funzionari, delle riunioni e dei giorni di permanenza costituiscono un riferimento inderogabile ai fini dell'attuazione del provvedimento e sottolinea inoltre la possibilità che i funzionari inviati soggiornino presso strutture militari con un possibile ulteriori risparmi. Con riferimento alla copertura finanziaria, rammenta che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica dispone che all'onere derivante dall'attuazione della legge in esame, pari a euro 7.615 euro ad anni alterni a decorrere dall'anno 2009, si provveda mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 170 del 1997. Con riferimento all'autorizzazione di spesa della quale è prevista la riduzione, ricorda che le relative risorse sono iscritte in uno specifico piano di gestione del capitolo 2302 dello stato di previsione relativo al Ministero degli affari esteri, recante contributi obbligatori ad organismi internazionali. Da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, il piano di gestione relativo alla legge n. 170 del 1997 reca le necessarie disponibilità. Segnala, tuttavia, che il suddetto capitolo è iscritto in bilancio tra quelli aventi natura obbligatoria e per i quali, in caso di necessità, è possibile prevedere il reintegro del relativo stanziamento mediante prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine di cui all'articolo 7 della legge n. 468 del 1978. In considerazione della particolare natura del capitolo, appare, quindi, opportuno, che il Governo chiarisca, come già fatto nel corso dell'esame degli Atti Camera n. 2675, n. 2718, e n. 2696, che l'utilizzo delle suddette risorse è compatibile con le esigenze finan-

ziarie già programmate a legislazione vigente. In caso contrario, infatti, l'utilizzo dell'autorizzazione di spesa in esame potrebbe determinare, indirettamente, successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine. Auspica quindi, al fine di garantire l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e la relativa copertura finanziaria, che il Governo confermi che le consultazioni tra i rappresentanti delle Parti previste dall'articolo 2 dell'Accordo, non avvengano a Chisinau nell'anno 2010.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI esprime il parere favorevole del Governo all'ulteriore corso del provvedimento. Circa la richiesta di chiarimenti formulata dal relatore conferma che l'invio dei funzionari per la partecipazione alle riunioni di consultazione con la parte contraente per l'esame dei programmi operativi non riguarda l'anno 2010. Precisa inoltre che il ricorso alla riduzione di autorizzazione di spesa a legislazione vigente (legge n. 170 del 1997) rappresenta idonea modalità di copertura, sussistendo allo stato sufficienti disponibilità per l'iniziativa in oggetto e risultando compatibile con le esigenze finanziarie già programmate.

Claudio D'AMICO (LNP), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2765, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

nel presupposto che:

l'utilizzo delle risorse iscritte in bilancio ai sensi della legge n. 170 del 1997 sia compatibile con le esigenze finanziarie già programmate a legislazione

vigente e non dia luogo a successivi prelievi dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine;

le consultazioni tra i rappresentanti delle Parti, previste dall'articolo 2 dell'Accordo, non avvengano a Chisinau nell'anno 2010;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE »**

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

**DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.**

**C. 2724-A Governo.**

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione esamina le proposte emendative riferite al provvedimento.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, in considerazione dell'esigenza di completare l'istruttoria sui profili finanziari delle proposte emendative presentate, sospende brevemente la seduta.

**La seduta, sospesa alle 9.45, riprende alle 9.55.**

Gabriele TOCCAFONDI (Pdl), *relatore*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Il fascicolo contiene alcune nuove proposte emendative a firma della Commissione e del Governo. In particolare, segnala l'emendamento 1.600 della Commissione, il quale introduce una modifica di carattere prevalentemente formale, e il subemendamento Evangelisti 0.1.600.1 ad esso riferito, che ha contenuto analogo al-

l'emendamento Borghesi 1.350, sul quale la Commissione ha espresso nulla osta nella seduta di ieri. Ricorda, inoltre, l'emendamento 1.601 della Commissione, che aggiunge un ulteriore periodo al comma 4-*bis* dell'articolo 1, prevedendo che l'aggiornamento delle graduatorie relative ai bienni scolastici 2007-2008 e 2008-2009 per il biennio scolastico 2011-2012 e 2012-2013 siano improntate al principio del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento dalla provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle predette graduatorie ad un'altra provincia di scelta dei candidati con il riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione di graduatoria. L'emendamento non sembra, pertanto, presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, appare opportuna una conferma da parte del Governo. Segnala, poi, l'emendamento 1.602 della Commissione, che modifica il comma 1 dell'articolo 1 prevedendo la trasformazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo in caso di immissione in ruolo ai sensi delle disposizioni vigenti e delle graduatorie previste dalla presente legge e dall'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006. Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'esplicito richiamo alle disposizioni vigenti e alle graduatorie esistenti, sia idoneo a garantire che dall'attuazione della presente proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Evidenzia, inoltre, che l'articolo aggiuntivo 1.0700 del Governo prevede che le somme trasferite alle scuole statali per la realizzazione di progetti in materia di formazione e sviluppo dell'autonomia scolastica inutilizzate per tre esercizi finanziari consecutivi siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La presente disposizione si applica anche a tutte le somme riscosse dalle scuole statali alla data del 31 dicembre 2009. Al riguardo, valuta opportuno che il Governo

chiarisca gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame, che rappresenta una deroga ai vigenti principi contabili anche in considerazione del suo carattere apparentemente permanente. L'articolo aggiuntivo prevede, inoltre, ai commi 4 e 5, l'ampliamento delle finalità per le quali possono essere utilizzate le risorse rispettivamente autorizzate ai sensi dell'articolo 1, comma 634 della legge finanziaria per il 2007 e dell'articolo 2, comma 5, della legge n. 1 del 2007. Al riguardo, anche in considerazione della rideterminazione degli stanziamenti rispetto alla originaria autorizzazione di spesa, appare opportuno che il Governo chiarisca se l'ampliamento delle finalità per le quali possono essere utilizzate le suddette somme non pregiudichi la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente. Osserva, poi, che l'articolo aggiuntivo 1.0701 del Governo, essendo volto alla modifica dei criteri per la scelta dei libri di testo, non sembra presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0702 del Governo, il quale è volto ad ampliare i dati che devono essere raccolti dal Sistema nazionale delle anagrafi degli studenti di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 76 del 2005, alla luce della clausola di invarianza di cui al comma 5 del medesimo articolo 3, giudica opportuno che il Governo chiarisca se la suddetta clausola sia idonea a garantire che dall'attuazione della presente proposta emendativa non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0703 del Governo, il quale è volto ad ampliare il novero dei soggetti che devono sostenere l'esame preliminare ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, giudica opportuno che il Governo chiarisca se dalla proposta emendativa possano derivare nuovi o maggiori oneri connessi alle eventuali spese per l'espletamento delle prove d'esame.

Silvano MOFFA (PdL), con riferimento alle osservazioni formulate dal relatore, osserva che le problematiche sollevate in

ordine agli effetti finanziari dell'emendamento 1.602 potrebbero essere superate qualora si precisi che la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato rappresenta una possibilità. Propone pertanto di modificare il testo del predetto emendamento sostituendo le parole « si trasformano » con le seguenti « si possono trasformare ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI ritiene che la formulazione proposta dall'onorevole Moffa possa superare i profili critici di carattere finanziario dell'emendamento 1.602. Con riferimento alle altre proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 degli emendamenti, segnala che l'articolo aggiuntivo 1.0770 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di risorse già presenti nei bilancio degli istituti scolastici, che vengono riassegnate, in ragione dell'impossibilità del loro utilizzo a causa del tempo trascorso dalla loro assegnazione, al bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e utilizzate per far fronte ad altre impellenti necessità dei medesimi istituti scolastici.

Manuela GHIZZONI (PD) aderendo alla richiesta di chiarimento formulata dal relatore, chiede che il Governo precisi, con riferimento all'articolo aggiuntivo del Governo 1.0700, se gli interventi previsti pregiudichino gli interventi stabiliti dall'articolo 1, comma 634, della legge finanziaria per il 2007.

Donata LENZI (PD) si associa alla richiesta di chiarimenti con riferimento all'articolo aggiuntivo del Governo 1.0700.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, nel confermare le valutazioni già espresse, con riferimento all'articolo aggiuntivo 1.0700 del Governo, ricorda che il Ministero dell'economia e delle finanze si limita ad esprimere una valutazione tecnica sulla possibilità per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di riassegnare le risorse in questione, mentre non può esprimere un parere sul merito degli interventi.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), relatore, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2724-A, di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 1.602 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione: *Sostituire le parole: "si trasformano" con le seguenti: "si possono trasformare"*;

#### NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, non comprese nel fascicolo n. 1 ».

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI concorda con la proposta di parere illustrata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO, *presidente*, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso alcuni subemendamenti riferiti agli articoli aggiuntivi presentati dal Governo. Ritiene, pertanto, opportuna una ulteriore sospensione della seduta, al fine di consentire alla Commissione di esprimere un parere anche su tali nuove proposte emendative.

La Commissione concorda.

**La seduta, sospesa alle 10.15, riprende alle 11.25.**

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso alcuni subemendamenti agli articoli aggiuntivi del Governo 1.0700, 1.0702 e 1.0703 del Governo. In particolare, segnala il subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale nominato per supplenze brevi anche per posti disponibili dal 31 dicembre fino al termine delle elezioni siano imputati ai capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernenti le spese per supplenze brevi. Segnala inoltre che gli stanziamenti di detti capitoli sono integrati mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 129, della legge finanziaria per il 2005 e precisa che il secondo periodo del subemendamento attribuisce, a decorrere dal medesimo anno scolastico, la competenza all'ordinazione dei pagamenti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca che il trasferimento delle risorse previsto dalla proposta emendativa non pregiudica gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse delle quali è prevista la riduzione, determinando effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. A tale proposito, chiede inoltre che il Governo chiarisca la portata dell'inciso in base alla quale gli stanziamenti dei suddetti capitoli sono integrati degli importi « attualmente previsti ». Segnala che il secondo periodo del subemendamento sembra, invece, volto ad incidere sulle modalità dei pagamenti disposti per le supplenze in analogia con quanto già previsto per gli stipendi del personale docente e del personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente per motivi di maternità, nonché per quello nominato per supplenze brevi e che si trova in congedo di maternità. Con riferimento ai restanti subemendamenti, sottolinea che essi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Avverte che è stato, infine, richiesto il riesame degli emendamenti

Fallica 1.308 e Naro 1.310, sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere nella seduta di ieri. Al riguardo, ricorda che tali emendamenti prevedono che, in caso di annullamento delle procedure concorsuali per dirigente scolastico, vengano fatte salve le posizioni giuridiche dei candidati dichiarati vincitori o idonei e che, in caso di rinnovazione delle medesime procedure, i candidati idonei siano inseriti nelle graduatorie e nominati nei posti vacanti a decorrere dall'anno scolastico 2010-2011. In proposito, ritiene opportuno valutare l'introduzione di una clausola di invarianza, nonché circoscrivere il contenuto degli emendamenti al comma 4-*septies*.

Il sottosegretario Luigi CASERO esprime parere contrario sul subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, mentre ritiene che i restanti subemendamenti non presentino profili problematici dal punto di vista finanziario. Con riferimento agli identici emendamenti Fallica 1.308 e Naro 1.310, concorda con quanto affermato da ultimo dal relatore. Precisa che nell'attuale formulazione i suddetti emendamenti presenterebbero oneri per il bilancio dello Stato, mentre la soluzione proposta dal relatore sarebbe idonea a superare le richiamate criticità.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminate le proposte emendative riferite al disegno di legge C. 2724-A, di conversione del decreto-legge n. 134 del 2009, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo;

esprime

#### PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.1.0700.1;

#### PARERE FAVOREVOLE

sugli identici emendamenti 1.308 e 1.310 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*al comma 4-septies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.";*

*sopprimere il comma 4-octies.*

#### NULLA OSTA

sui subemendamenti 0.1.0702.1, 0.1.0702.2, 0.1.0702.3, 0.1.0703.1 »;

*Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso in data 20 ottobre 2009 sugli emendamenti 1.308 e 1.310.*

Pier Paolo BARETTA (PD) chiede al rappresentante del Governo di voler chiarire in modo puntuale le ragioni della valutazione negativa espressa con riferimento al subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, rilevando che il relatore si è limitato a chiedere un chiarimento da parte del Governo e, pertanto, sembrava orientato ad esprimere un parere favorevole sulla proposta.

Il sottosegretario Luigi CASERO con riferimento al subemendamento Ghizzoni 0.1.0700.1, ribadendo il parere contrario, precisa che la confluenza delle risorse sui capitoli di spesa ivi prevista trasformerebbe tale tipologia di spesa in obbligatoria, pertanto a seguito dell'integrazione della spesa per supplenze con il fondo delle spese obbligatorie, se ne perderebbe il monitoraggio.

Massimo VANNUCCI (PD) osserva che le considerazioni espresse dal rappresentante del Governo non sembrano giustificare l'espressione di un parere contrario sull'intera proposta emendativa, che appare fondamentalmente intesa a rendere

più fluidi i pagamenti riferiti alle supplenze.

Valentina APREA (PdL) osserva che anche gli emendamenti presentati dal Governo presentano una analoga finalità di snellimento delle procedure di pagamento.

Rolando NANNICINI (PD) preannuncia il proprio voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Pier Paolo BARETTA (PD) annuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 11.40.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI.*

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.**

**Audizione del prof. Fabrizio Barca, Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, ove non vi siano obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.

Fabrizio BARCA, *Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, i deputati Giulio CALVISI (PD), Sergio Antonio D'ANTONI (PD), Cesare MARINI (PD), Maria Teresa

ARMOSINO (PdL) e Lino DUILIO (PD), per porre quesiti e formulare osservazioni.

Fabrizio BARCA, *Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze*, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ringrazia il professor Barca per il suo intervento, dichiarando, quindi, conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.30.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.30.**

**Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi.**

**Atto n. 127.**

*(Rilievi alla XII Commissione).*

*(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

Remigio CERONI (PdL), *relatore*, illustra lo schema di decreto legislativo, adottato sulla base degli articoli 1, 2 e 8 e dell'allegato A della legge n. 88 del 2009, reca le modifiche ritenute necessarie al

recepimento nell'ordinamento interno delle variazioni introdotte con la direttiva 2007/47/CE nelle materie dei dispositivi medici impiantabili attivi e dell'immissione sul mercato dei biocidi. Più in particolare, lo schema di decreto in esame modifica il decreto legislativo n. 507 del 1992, il decreto legislativo n. 46 del 1997, il decreto legislativo n. 174 del 2000 e il decreto legislativo n. 332 del 2000. Sulla base di quanto espressamente previsto dall'articolo 8, comma 4, della legge n. 88 del 2009, lo schema di decreto reca, all'articolo 5, una clausola di invarianza della spesa che esclude che dall'applicazione del provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri, o minori entrate, a carico della finanza pubblica.

Per quanto attiene alle valutazioni di competenza della Commissione bilancio, segnala che la relazione tecnica afferma preliminarmente che, come esplicitato dal successivo articolo 5, dall'applicazione delle norme del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica. Con riferimento all'articolo 1, la relazione tecnica precisa, con riferimento agli obblighi informativi a carico degli organismi notificati, previsti dalla lettera *h*), che le disposizioni riguardano enti previsti dalla normativa vigente. In particolare, l'Istituto Superiore di Sanità, unico organismo notificato pubblico, applica, per i servizi a pagamento offerti a terzi, le proprie tariffe. Per quanto attiene ai dispositivi già marcati CE, di cui alla lettera *l*), la relazione tecnica fa presente che l'invarianza dei costi, prevista dalla norma esplicitamente in caso di acquisto in deroga, si ha anche nel caso della fornitura di dispositivi medici acquisiti nel rispetto delle ordinarie procedure di fornitura dei beni. Per quanto attiene alle misure particolari di sorveglianza sanitaria a carico dell'autorità competente, previste dalla lettera *o*), la relazione tecnica specifica che le misure rientrano nell'attività istituzionale del Ministero e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Inoltre, sono accollate, comunque, al fabbricante o al suo mandatario anche

le spese del ritiro dal mercato di un dispositivo non conforme alla normativa in esame. Per quanto attiene ai provvedimenti di diniego o restrizione, di cui alla lettera *p*), la relazione chiarisce che il compito dell'amministrazione di garantire il ritiro dal mercato a tutela della salute pubblica è esercitato a cura e spese del destinatario dell'ordine di ritiro. Per quanto attiene al rilascio di pareri da parte delle autorità competenti, previsto dalle lettere *t*), *u*), e *v*), la relazione osserva che l'invarianza dei costi è assicurata dal fatto che l'organismo notificato che richiede il parere opera nell'ambito degli stanziamenti finanziari previsti a legislazione vigente. Al riguardo, fermo restando che le disposizioni intervengono in una materia già regolata dalla normativa vigente, giudica opportuni chiarimenti in merito all'istituzione e al funzionamento di comitati etici, che appare suscettibile di determinare oneri a carico delle strutture che se ne dovranno dotare. In particolare, il Governo dovrebbe esplicitare che, al pari di quanto previsto per i comitati etici per le sperimentazioni cliniche dei medicinali previsti dall'articolo 14 del decreto ministeriale 12 maggio 2006 alla cui disciplina la norma si richiama nelle more dell'emanazione dello specifico decreto ministeriale, dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al rilascio dei pareri da parte delle autorità competenti previsto dalle lettere *t*), *u*), e *v*), la relazione tecnica precisa che l'organismo notificatore che richiede il parere, che, nell'ordinamento italiano, è rappresentato dall'Istituto Superiore di Sanità, opera nell'ambito degli stanziamenti finanziari previsti a legislazione vigente. Tuttavia, il Governo dovrebbe esplicitare se l'invarianza degli oneri riguarda anche le autorità competenti, ossia – con riferimento all'ordinamento italiano – l'Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA). Analoghi chiarimenti sono, a suo avviso, necessari con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2, che recano modifiche alla disciplina riguardante i dispositivi medici.

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI chiede di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, al fine di consentire il completamento dell'istruttoria sui chiarimenti richiesti dal relatore.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza evidenziata dal rappresentante del Governo, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri.**

**Atto n. 125.**

(Rilievi alla III Commissione).

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di regolamento, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di regolamento in oggetto,

ritenuto che:

il provvedimento rappresenti la giusta cornice entro cui realizzare un percorso coerente e condiviso per lo snellimento dell'impianto burocratico e gestionale della rete degli uffici delle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero;

l'introduzione della gestione di cassa, nel riconoscere la possibilità di rinvio all'esercizio successivo degli eventuali avanzi di gestione consentirà al singolo ufficio un margine di operatività più ampio ed elastico;

gli articoli 28 e 29, nel riconoscere la possibilità di offrire servizi a pagamento alle imprese, nonché servizi in forma di organizzazione di corsi di lingua e cultura italiana, consentano una maggiore flessibilità ed autonomia ed una valorizzazione delle dinamiche di promozione e sostegno dei nostri uffici all'estero;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di regolamento e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 10, comma 1, dopo la parola: "la dotazione finanziaria" inserire la seguente: "assegnata";*

*dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente articolo: "38-bis. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato";*

l'articolo 3, nel prevedere che il titolare dell'ufficio torni ad essere anche il responsabile della gestione della sede, rappresenta un ritorno al passato ed andrà pertanto verificato che ciò possa effettivamente consentire la semplificazione e l'ottimizzazione delle procedure e delle attività;

le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 30 sembrano presentare aspetti problematici relativamente alle modalità della collaborazione di un ente privato con un ufficio dell'amministrazione dello Stato;

l'articolo 30, nel prevedere la possibilità da parte degli uffici all'estero di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici e privati, sembra presentare talune controindicazioni, anche in considerazione della scarsa trasparenza delle dinamiche di gestione del Ministero degli affari esteri all'estero. Appare, in particolare, complesso individuare in che modo un ufficio dello Stato possa offrire servizi alla controparte sponsorizzante, specie se si tratta di una realtà privata multinazionale;

andrà valutata l'effettiva corrispondenza a ragioni di carattere economico del principio dell'unificazione dei servizi con-

tabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa città, stante le difficoltà incontrate in sede di attuazione di tale principio già stabilito dal comma 404, lettera g), dell'articolo 1 della legge finanziaria per il 2007;

valuti il Governo come definire delle chiare linee di azione che consentano di gestire nel migliore dei modi e, soprattutto, nella massima trasparenza, eventuali rapporti commerciali ed economici dei nostri uffici diplomatici all'estero».

Il sottosegretario di Stato Alberto GIORGETTI nel comunicare che non vi sono particolari osservazioni sul provvedimento in esame, sottolinea che sarebbe utile, al fine di assicurare l'omogeneità dei termini, modificare l'allegato A « Bilancio di previsione » e l'allegato B « Bilancio consuntivo » dove la prima e l'ultima posta sono indicate come « Situazione di cassa al 31 dicembre ... » facendo riferimento all'« Avanzo o disavanzo di cassa ». Suggerisce inoltre la riformulazione del termine « Bilancio consuntivo », ove presente, in « Conto consuntivo », nonché di sostituire, all'articolo 24, prima sezione dell'allegato C – Risultato dell'amministrazione – da cui emerge il risultato della gestione finanziaria, le parole « Avanzo o disavanzo di gestione al 31 dicembre... » con le parole « Avanzo o disavanzo di cassa al 31 dicembre... ». Condivide inoltre le perplessità espresse dal relatore con riferimento all'articolo 30.

La Commissione approva la proposta di parere.

**La seduta termina alle 15.45.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.45.**

#### Sui lavori della Commissione.

Massimo BITONCI (LNP) segnala all'attenzione del rappresentante del Governo che nella seduta del 23 settembre scorso la Commissione ha richiesto al Governo di predisporre una relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978, con riferimento al nuovo testo unificato delle proposte C. 82 e abbinate, recante norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili. In considerazione della grande rilevanza sociale del provvedimento, sollecita pertanto il rappresentante del Governo a voler trasmettere con la massima celerità la relazione richiesta, in modo da consentire la prosecuzione dell'iter del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che la necessità di predisporre una relazione tecnica con riferimento agli effetti finanziari di un provvedimento non può costituire un espediente attraverso il quale rinviare *sine die* l'esame del provvedimento stesso, dichiarandosi comunque fiducioso sul fatto che il Governo possa trasmettere in tempi molto ravvicinati la relazione richiesta dalla Commissione.

#### Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.

**Nuovo testo C. 2459 e abb., approvato dalla 7ª Commissione permanente del Senato.**

(Parere alla VII Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, pur essendo consapevole dell'estrema rilevanza sociale dei temi affrontati dal provvedimento, ai quali il Governo presta par-

tiolare attenzione, rileva che la formulazione del testo in esame presenta rilevanti profili problematici. In particolare, segnale che le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1, che estendono la disciplina di cui alla legge n. 104 del 1992 anche nei confronti degli studenti con DSA nei casi di particolare gravità, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Rileva, inoltre, che il comma 4 dell'articolo 7 è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti del Comitato potrebbero essere attribuiti compensi a titolo di rimborso spese. Ritiene, quindi, che una eventuale proposta di parere, che si riserva di valutare, dovrebbe intervenire in modo assai incisivo sul testo in discussione.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, in sostituzione del relatore e alla luce di quanto osservato dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2459 e abb., recante nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui:

le disposizioni del comma 2 dell'articolo 1, che estendono la disciplina di cui alla legge n. 104 del 1992 anche nei confronti degli studenti con DSA nei casi di particolare gravità, sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

al comma 4 dell'articolo 7, al fine di garantire che dall'istituzione del Comitato tecnico scientifico ivi previsto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, occorre precisare che ai componenti del Comitato non spetta alcun rimborso spese;

considerata la necessità, al fine di evitare il prodursi di nuovi o maggiori

oneri per la finanza pubblica, di modificare i seguenti articoli:

l'articolo 2, comma 1, lettera f), nel senso di specificare che tra le finalità della presente legge vi è quella di favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;

l'articolo 3, comma 1, in materia di diagnosi di DSA, al fine di ripristinare le analoghe disposizioni contenute nell'articolo 3, comma 3, del testo trasmesso dal Senato;

l'articolo 4, in materia di formazione del personale scolastico, al fine di prevedere che le attività di formazione avvengano nei limiti delle risorse già previste allo scopo a legislazione vigente;

l'articolo 5, comma 2, al fine di specificare che le attività relative all'uso di didattiche personalizzate, all'introduzione di mezzi di apprendimento alternativi e di tecnologie informatiche, nonché di strumenti compensativi che favoriscano l'insegnamento delle lingue straniere devono essere svolte a valere sulle risorse già disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

l'articolo 6, comma 2, prevedendo che le modalità di esercizio del diritto dei familiari dei soggetti affetti da DSA di usufruire di orari di lavoro flessibili debbano essere determinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei comparti interessati senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

*All'articolo 1, sopprimere il comma 2;*

*All'articolo 2, comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente: "f) favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi;"*;

*All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente: "1. La diagnosi di DSA è*

effettuata nell'ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal Servizio sanitario nazionale a legislazione vigente ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno.”;

*All'articolo 4, comma 1, dopo le parole: “scuole per l'infanzia” inserire le seguenti: “e nei limiti delle risorse già destinate a legislazione vigente per la formazione del personale del comparto scuola e dei dirigenti scolastici”;*

*All'articolo 5, comma 2, dopo le parole: “le istituzioni scolastiche” aggiungere le seguenti: “, a valere sulle risorse specifiche e disponibili a legislazione vigente iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,”;*

*All'articolo 6, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”;*

*All'articolo 7, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: “e rimborso spese”;*

*All'articolo 9, sostituire le parole: “non derivano” con le seguenti: “non devono derivare”.*

Massimo VANNUCCI (PD) chiede al presidente di verificare se la formulazione di un gran numero di condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione non rischi di pregiudicare la rapida conclusione dell'*iter* del provvedimento in esame, che è stato approvato in sede deliberante dall'altro ramo del Parlamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva che molte delle condizioni formulate sono volte a ripristinare sostanzialmente il testo del provvedimento approvato dal Senato, e corredato di relazione tecnica, successivamente modificato nel corso dell'esame da parte della VII Commissione.

Massimo POLLEDRI (LNP) esprime perplessità in ordine alla previsione dell'articolo 3 di riconoscere la diagnosi ef-

fettuata dai soli specialisti del Servizio sanitario nazionale, con esclusione degli specialisti privati, nonché in merito all'obbligo sancito a carico delle famiglie di comunicare la diagnosi alla scuola di appartenenza dell'alunno.

Giancarlo GIORGETTI (LNP), *presidente*, rileva che le osservazioni del collega Polledri appaiono molto pertinenti, e andrebbero valutate dalla Commissione di merito.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI, con riferimento alla proposta di parere, si rimette alle valutazioni della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative della provincia di L'Aquila.**

**Nuovo testo C. 2775 Governo, approvato dal Senato.** (Parere alla I Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente che la Commissione affari costituzionali nella seduta odierna ha approvato un emendamento al decreto-legge n. 131 del 2009. Propone, pertanto, e la Commissione consente, che il parere sia riferito al nuovo testo del decreto risultante dall'approvazione di tale emendamento.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustrando il provvedimento, fa presente che il decreto-legge è stato approvato in prima lettura dal Senato e reca il rinvio delle elezioni del presidente e del consiglio provinciale della provincia di L'Aquila e quelle dei sindaci e dei consigli comunali nella medesima provincia, già rinviate con il decreto-legge n. 39 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del

2009. Al riguardo, ricorda che l'articolo 6, comma 3, del decreto-legge n. 39 aveva rinviato lo svolgimento delle predette elezioni – da tenersi nella primavera del 2009 – ad una data da fissare con decreto del Ministro dell'interno tra il 1° novembre ed il 15 dicembre 2009. Le elezioni amministrative, in particolare, sono rinviate al turno ordinario annuale del 2010, vale a dire in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Conseguentemente, è prorogato il mandato in corso dei relativi organi sino allo svolgimento delle elezioni medesime. Nel corso dell'esame al Senato è stata apportata una modifica di carattere formale al testo del decreto con l'introduzione di una rubrica all'articolo 1. Ricorda, inoltre, che nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio del Senato, è stato rilevato che dal provvedimento non derivano conseguenze negative per la finanza pubblica in quanto le spese per elezioni hanno carattere obbligatorio.

Con riferimento ai profili di competenza della Commissione bilancio, osserva che gli oneri per lo svolgimento delle elezioni di cui al presente provvedimento dovrebbero gravare sull'apposito Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dell'attuazione dei *referendum*, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Fondo reca, secondo quanto indicato dalla tabella 2 allegata al disegno di legge di bilancio per l'anno 2010, uno stanziamento di competenza di 400.000.000 di euro. Per l'anno 2009 il fondo recava uno stanziamento di 436.939.059 euro. Rilevato che, come già segnalato, le spese che gravano su tale Fondo hanno carattere obbligatorio, ritiene che dalle predette disposizioni non derivano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Segnala, altresì, che in data odierna, la Commissione affari costituzionali ha approvato un emendamento al testo del decreto con il quale viene inserito l'articolo 1-*bis*. L'articolo aggiuntivo prevede, al comma 1, che le elezioni delle province, dei consigli provinciali, dei sindaci e dei

consigli comunali si debbano svolgere, limitatamente al turno ordinario del 2010, tra il 15 marzo e il 15 giugno invece che nel periodo tra il 15 aprile e il 15 giugno, come previsto dalla normativa vigente. Conseguentemente, il comma 2 dell'articolo aggiuntivo reca modifiche alla normativa elettorale per tenere conto dell'anticipo dello svolgimento delle consultazioni elettorali disposto dal comma 1. In considerazione della circostanza che l'anticipo previsto appare volto a consentire lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli enti locali contestualmente a quello delle elezioni per il rinnovo dei Consigli regionali, osserva che la disposizione in esame non sembra presentare profili problematici di carattere finanziario, in quanto da essa potrebbero, piuttosto, scaturire effetti di risparmio di spesa. Al riguardo richiede, comunque, una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI conferma che il provvedimento e le modifiche introdotte dalla Commissione affari costituzionali non presentano profili problematici di carattere finanziario.

Pietro FRANZOSO (PdL) formula, quindi, la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2775, di conversione del decreto-legge 131 del 2009, recante ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila;

esprime

PARERE FAVOREVOLE ».

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 15.55.**

**ATTI DEL GOVERNO**

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alberto Giorgetti.*

**La seduta comincia alle 15.55.**

**Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009.**

**Atto n. 121.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 20 ottobre 2009.

Gioacchino ALFANO (Pdl), *relatore*, fa presente che, prima di formulare la propria proposta di parere sullo schema in esame, intende raccogliere tutte le indicazioni provenienti dai componenti della Commissione.

Remigio CERONI (Pdl) osserva che la formulazione del provvedimento in esame non consente di esprimere una valutazione sufficientemente argomentata dei progetti che vengono finanziati. Ricorda, infatti, che a fronte di 974 richieste presentate, ben 768 hanno ricevuto una valutazione favorevole, ma solo 95 interventi sono stati ammessi al contributo. In questo contesto, ritiene che l'esame della documentazione prodotta non consenta di comprendere le modalità con le quali è stata predisposta la graduatoria dei progetti da finanziare e, pertanto, giudica assolutamente necessario un intervento volto a fissare precisi criteri per l'individuazione delle richieste da accogliere. In assenza di una definizione *a priori* dei criteri di meritevolezza dei progetti presentati, si costringono, infatti, gli amministratori locali a sostenere costi, spesso non irrilevanti, per la presentazione

di progetti esecutivi, che poi non sono tenuti nella dovuta considerazione al momento della ripartizione delle risorse. In questa ottica, potrebbero, ad esempio, privilegiarsi i progetti che siano volti al completamento di opere già avviate, piuttosto che i finanziamenti a stralcio di interventi che rischiano di rimanere incompiuti, ovvero gli interventi che prevedano quote già disponibili di cofinanziamenti da parte di altri enti, evitando di erogare contributi per interventi che già dispongono di canali di finanziamento certi. Segnala, inoltre, la necessità di porre rimedio a talune incongruenze contenute nello schema di decreto in esame. A tale riguardo, rileva che la parrocchia di San Martino di Apecchio ha presentato due diverse richieste di finanziamento e che nello schema risulta inclusa quella riferita alla chiesa dei Santi Quirico e Giuditta, mentre la richiesta riferita alla chiesa di Santa Lucia, pur avendo ottenuto un parere favorevole, non ha ricevuto alcun finanziamento. Tuttavia, la parrocchia richiedente si è attivata anche presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per segnalare che l'intervento finanziato è meno rilevante di quello che non ha ricevuto alcun finanziamento, che, tra l'altro, si riferisce ad una chiesa sita nel centro abitato, e, pertanto, ha chiesto inutilmente di sostituire l'intervento finanziato con quello non finanziato, per il quale, peraltro, il contributo richiesto è di importo minore rispetto a quello riconosciuto. In ogni caso, anche alla luce dei criteri segnalati in precedenza, ritiene debbano essere oggetto di una nuova valutazione gli interventi richiesti dal comune di Montegiorgio per il restauro degli apparati pittorici e delle porte decorate di palazzo Passari, dal comune di Monte San Pietrangeli per il consolidamento e il restauro della cinta muraria del centro storico, e dal Comune di Petritoli per il completamento del restauro del Teatro comunale dell'Iride. Sottolinea, in particolare, che tali interventi assumono un particolare rilievo al fine di completare o di rendere agibili opere già attivate nell'ambito della

ricostruzione successiva al terremoto nelle Marche.

Massimo BITONCI (LNP), nel richiamarsi al suo precedente intervento, non ritiene corretto inserire nella proposta di parere una serie di richieste di finanziamento. Rifacendosi alla ripartizione geografica comunicata dal sottosegretario, al netto della quota di finanziamenti relativi alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Abruzzo, ritiene la quota spettante al nord non adeguata. Sottolinea inoltre come attribuire finanziamenti alla Chiesa significhi limitare le risorse per gli enti locali. Infine, rileva che le domande relative all'Abruzzo erano state presentate prima del verificarsi degli eventi sismici e per finalità diverse dalla ricostruzione a seguito della calamità naturale. Al riguardo, non riterrebbe corretta una manipolazione successiva delle domande. Lamenta, infine, che non vi è stato alcuno stanziamento per fare fronte ai danni che

ha provocato il tornado che ha colpito la frazione di Vallà di Riese Pio X.

Massimo VANNUCCI (PD), pur ribadendo la necessità di non includere nel parere la segnalazione di specifici interventi, ma di fissare criteri generali per una nuova formulazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, concorda sull'esigenza, segnalata dal collega Ceroni, di intervenire sulla situazione paradossale relativa al comune di Apecchio, nel quale è stata finanziata un'opera che gli stessi richiedenti giudicano meno rilevante di quella per la quale è stata presentata una distinta richiesta, che non è stata tuttavia ritenuta meritevole di un finanziamento.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame dello schema ad una seduta da convocare nella giornata di domani.

**La seduta termina alle 16.05.**

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Finanze)

#### S O M M A R I O

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01919 Milo e Zeller: Organizzazione di lotterie con premi consistenti nel trasferimento di immobili .....	102
ALLEGATO 1 (Testo della risposta) .....	107
5-01970 Conte: Problematiche concernenti l'applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona dell'esenzione dall'IRAP .....	103
ALLEGATO 2 (Testo della risposta) .....	109
5-01971 Fluvi ed altri: Estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all'IVA .....	103
ALLEGATO 3 (Testo della risposta) .....	110
5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale .....	104
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) .....	112

##### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sul credito al consumo.

Audizione di rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	104
--	-----

##### SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2758</i> ) .....	105
AVVERTENZA .....	106

##### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e delle finanze Alberto Giorgetti e Daniele Molgora.

##### La seduta comincia alle 14.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle

sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

**5-01919 Milo e Zeller: Organizzazione di lotterie con premi consistenti nel trasferimento di immobili.**

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmatario.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*). Segnala inoltre come il Governo abbia dato disposizioni all'Amministrazione competente di seguire con la massima attenzione le tipologie di lotteria oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), prende atto della risposta fornita dal Sottosegretario, rilevando come fosse scontata l'impossibilità di organizzare in Italia lotterie i cui premi siano costituiti dalla cessione di proprietà di immobili. L'interrogazione intende invece chiarire se sussistano ostacoli rispetto all'ipotesi di organizzare all'estero un siffatto tipo di lotteria, i cui biglietti siano venduti esclusivamente al di fuori del territorio nazionale ed il cui premio sia rappresentato da un immobile situato in Italia. A tale riguardo non ritiene che la normativa vigente in materia consenta alla competente Autorità italiana di impedire lo svolgimento di una lotteria di questo tipo.

Il Sottosegretario Alberto GIORGETTI, integrando la risposta fornita, ritiene che, qualora venisse organizzata all'estero una lotteria per la quale i biglietti fossero venduti fuori del territorio nazionale ed il cui premio consistesse nella cessione di un immobile situato in Italia, occorrerebbe valutare con la massima attenzione se la predetta operazione di cessione rispetti la normativa italiana, con particolare riferimento agli aspetti tributari. Si riserva comunque di svolgere ulteriori verifiche al riguardo.

**5-01970 Conte: Problematiche concernenti l'applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona dell'esenzione dall'IRAP.**

Gianfranco CONTE, *presidente*, rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianfranco CONTE, *presidente*, dissente dall'interpretazione della normativa sostenuta dal Sottosegretario, secondo la quale l'esenzione dall'IRAP si applicherebbe alle sole aziende pubbliche per i servizi alla persona che siano succedute ad Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, rilevando come sussistano al riguardo orientamenti difformi all'interno della stessa Amministrazione finanziaria. Sottolinea inoltre come tale indirizzo interpretativo comporti un'illogica disparità di trattamento tra soggetti, le aziende pubbliche per i servizi alla persona, che hanno la stessa natura giuridica e svolgono le medesime attività socio assistenziali, contrastando pertanto il principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.

Chiede pertanto al rappresentante del Governo di approfondire ulteriormente la questione, confrontandosi anche con il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle finanze. Si riserva inoltre di assumere ulteriori iniziative parlamentari in merito.

**5-01971 Fluvi ed altri: Estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all'IVA.**

Alberto FLUVI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Alberto FLUVI (PD), rileva come la risposta fornita dal Sottosegretario risulti molto interessante, ma meriti di essere ulteriormente approfondita. Infatti, sebbene sia vero che la normativa sullo scudo fiscale non preveda una rinuncia indiscriminata alle attività di accertamento in materia di IVA, essa prevede che il pagamento dell'imposta straordinaria comporta, relativamente agli imponibili riferibili alle attività rimpatriate o regolarizzate, effetti preclusivi sulle attività di accertamento, sia con riferimento alle imposte sui redditi sia con riferimento

all'IVA. Pertanto, la stessa risposta conferma come tali attività di accertamento potrebbero essere effettuate dall'Amministrazione finanziaria solo nel caso si riscontrino imponibili ulteriori rispetto a quelli connessi alle attività oggetto di emersione, mentre, nelle ipotesi normali, la normativa sullo scudo preclude tali accertamenti anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, quali, appunto, l'IVA. Tale previsione confligge quindi, a suo giudizio, con la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-132/06 del 17 luglio 2008, la quale ha stabilito l'incompatibilità con il diritto comunitario delle norme nazionali che prevedano una rinuncia all'accertamento di imponibili IVA, nonché con l'indirizzo assunto in merito dalla Corte di cassazione, la quale, con le sentenze n. 20068 e 20069 del 2009, ha recepito l'orientamento della Corte di giustizia, sancendo l'obbligo, per il giudice italiano, di disapplicare le norme nazionali che si pongano sotto questo profilo in contrasto con la normativa comunitaria.

Si dichiara pertanto insoddisfatto della risposta, nella parte in cui essa si limita a ribadire, senza adeguate motivazioni, la compatibilità della normativa sullo scudo con il diritto comunitario, prendendo comunque atto degli altri elementi di informazione forniti dal rappresentante del Governo.

**5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.**

Giovanna NEGRO (LNP) rinuncia l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Giovanna NEGRO (LNP), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta, invitando comunque il Governo ad intervenire tempestivamente sulla materia oggetto dell'atto di sindacato ispettivo.

Gianfranco CONTE, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Indagine conoscitiva sul credito al consumo.**

**Audizione di rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta, è assicurata, oltre che mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso l'attivazione della trasmissione televisiva tramite il canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione Fabio PICCIOLINI, *esperto di Adiconsum*, Silvia CASTRONOVI, *espone delle relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*, Stefano CONTI, *esperto di Federconsumatori*, e Mauro NOVELLI, *esperto di Adusbef*.

Svolge considerazioni e pone quesiti il deputato Maurizio FUGATTI (LNP), ai quali rispondono Mauro NOVELLI, *esperto di Adusbef*, Fabio PICCIOLINI, *esperto di Adiconsum*, Silvia CASTRONOVI, *espone delle relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*, e Stefano CONTI, *esperto di Federconsumatori*.

Pongono ulteriori domande Matteo BRAGANTINI (LNP), Maurizio FUGATTI (LNP), e Gianfranco CONTE, *presidente*, ai quali replica Silvia CASTRONOVI, *espone delle relazioni esterne istituzionali di Altroconsumo*.

Dopo ulteriori considerazioni di Gianfranco CONTE, *presidente*, e Matteo BRAGANTINI (LNP), intervengono Fabio PICCIOLINI, esperto di Adiconsum, Stefano CONTI, *esperto di Federconsumatori*, e Mauro NOVELLI, *esperto di Adusbef*.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 15.45.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.

**La seduta comincia alle 15.45.**

**Regime tributario dei redditi da locazione di immobili.**

**C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe.**

*(Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2758).*

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre scorso.

Gianfranco CONTE, *presidente*, avverte che è stata assegnata in sede referente alla Commissione la proposta di legge C. 2758 Antonio Pepe, recante delega al Governo per l'introduzione di un'imposta sostitutiva sui redditi da locazione di immobili ad uso abitativo.

A tale riguardo rileva come la proposta, vertendo sulla medesima materia affrontata dalle proposte di legge C. 1807

De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace e C. 2378 Labocchetta, in materia di regime tributario dei redditi da locazione di immobili, sia stata abbinata all'esame di queste ultime.

Antonio PEPE (PdL) esprime soddisfazione per l'abbinamento della propria proposta di legge agli altri provvedimenti all'esame della Commissione.

Rileva quindi come la proposta si inserisca nell'ambito del dibattito concernente le misure atte a incentivare l'offerta di immobili in locazione e, nel contempo, a far emergere un ammontare rilevante di contratti di locazione che attualmente sono stipulati «in nero» e che dunque sfuggono all'imposizione tributaria, con grave danno per l'erario.

A tal fine il provvedimento conferisce al Governo una delega legislativa per l'introduzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, applicabile ai redditi da locazione derivanti da contratti di locazione regolarmente registrati relativi a immobili ad uso abitativo e a loro pertinenze. L'imposta sostitutiva, che avrà un'aliquota unica non superiore al 20 per cento, si applicherà alle sole persone fisiche, con riferimento ai redditi da locazione di immobili ad uso abitativo, e con esclusione, pertanto, delle locazioni commerciali. La proposta di legge precisa, inoltre, che il canone di locazione sottoposto all'imposta sostitutiva non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

In merito agli effetti finanziari del provvedimento ritiene che il minor gettito erariale determinato dall'applicazione dell'imposta sostitutiva, in luogo delle aliquote ordinarie, possa essere sostanzialmente compensato dal rilevante effetto di emersione di redditi da locazione che, in larga misura attualmente sfuggono all'imposizione tributaria.

Auspica quindi che l'iter parlamentare delle proposte di legge possa procedere speditamente, al fine di approntare un

importante strumento di politica tributario in grado di incidere positivamente sul mercato degli affitti.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI  
RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

## ALLEGATO 1

**5-01919 Milo e Zeller: Organizzazione di lotterie con premi consistenti nel trasferimento di immobili.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Con il *question-time* in esame si chiede se attualmente la normativa consenta di indire una lotteria avente come premio un immobile sito in Italia, con vendita dei relativi biglietti al di fuori del territorio italiano.

Al riguardo, l'Amministrazione autonoma del Monopoli di Stato ha evidenziato che:

l'operazione prospettata non può essere equiparata ai concorsi a premio sia perché priva del carattere promozionale, sia perché è configurata la vendita diretta di biglietti per partecipare all'estrazione del premio, cioè l'immobile in palio;

la manifestazione proposta, invece, si configura come una vera e propria lotteria, in quanto le modalità di cui intende avvalersi (vendita di biglietti ed estrazione finale) sono tipiche delle lotterie ad estrazione differita.

Premesso quanto sopra, attualmente, a parere dell'A.A.M.S., tali attività non risultano autorizzabili alla luce della normativa vigente, che è modellata sulla previsione di lotterie con premi in denaro, riservate allo Stato, né possono rientrare nelle tipologie autorizzabili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n.430.

È evidente, peraltro, che ogni considerazione sulla opportunità o meno di prevedere una regolamentazione delle suddette attività attiene a valutazioni di tipo non gestionale; tuttavia l'A.A.M.S., ha rilevato le criticità connesse alla eventuale

scelta di inglobare tali « lotterie immobiliari » nel comparto dei giochi pubblici.

Infatti, in tale ipotesi, occorrerebbe innanzitutto prevedere una regolamentazione della materia, atteso che la normativa esistente nel settore delle lotterie non si presta ad una estensione alla fattispecie in esame. Tale regolamentazione non potrebbe, tra l'altro, essere limitata a beni immobili potendosi in tal caso estendere una tale possibilità a qualunque bene si volesse porre ad oggetto di una lotteria.

La normativa dovrebbe poi specificare non soltanto le modalità per la realizzazione, ma dovrebbe indicare anche quali soggetti siano legittimati a porre in essere tali iniziative, tenuto conto che i beni non sarebbero di proprietà dello Stato ma di soggetti privati.

Inoltre sarebbe necessario prevedere sia adempimenti necessari per tutelare la fede pubblica rispetto a tali beni, sia le modalità per recuperare eventuali spese per l'erario.

Infine, ma non da ultimo, non si può sottacere il prevedibile impatto e le ripercussioni che tale forma di gioco potrebbe avere sia sul mercato dei giochi, ponendosi tali nuove forme come succedanee rispetto ad altri prodotti di gioco attualmente esistenti nel portafoglio, sia sul mercato immobiliare. Infatti, la possibilità di adire tale forma inusuale di « vendita » di un immobile, con i prevedibili vantaggi economici per i proprietari, convoglierebbe un alto numero di immobili su tale canale

con il rischio di una contrazione dell'offerta nei canali usuali ed una lievitazione dei prezzi immobiliari.

Per le argomentazioni sopra esposte l'A.A.M.S. non ritiene autorizzabile una lotteria avente per oggetto un bene immobile.

Per quanto poi concerne specificatamente la fattispecie prospettata, ferma restando l'impossibilità di valutare l'impatto di tale proposta sull'ordinamento di altri paesi, si evidenzia la non autorizzabilità della proposta in quanto l'articolo 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401 prevede espressamente sanzioni applicabili

non solo a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'A.A.M.S., biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di stati esteri, ma anche a chiunque promuova o diffonda con qualunque mezzo tali manifestazioni. Ed ancora, ed è questa la fattispecie in argomento, lo stesso articolo come integrato dall'articolo 24, comma 23, della legge 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria 2008) prevede la reclusione da sei mesi a tre anni per chiunque organizzi, eserciti o raccolga a distanza, senza la prevista autorizzazione, qualsiasi gioco istituito e disciplinato dalla scrivente amministrazione.

## ALLEGATO 2

**5-01970 Conte: Problematiche concernenti l'applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona dell'esenzione dall'IRAP.****TESTO DELLA RISPOSTA**

La S.V. onorevole evidenzia che l'articolo 1, comma 299, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (finanziaria per l'anno 2006), ha previsto che le Regioni avvalsi della possibilità di esentare le ONLUS dall'IRAP, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.460, possono estendere tale esenzione anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Tuttavia, tale disciplina avrebbe fatto sorgere dubbi interpretativi circa la possibilità di estendere tale esenzione non soltanto alle ASP succedute alle IPAB, ma altresì a quelle istituite *ex novo* dalle Regioni.

Ciò premesso, chiede all'Amministrazione finanziaria, in considerazione anche del numero limitato di ASP di nuova costituzione e della trascurabile riduzione di gettito che deriverebbe dall'applicazione a tutte le ASP dell'agevolazione IRAP in commento, « quali iniziative intenda assumere per eliminare le incertezze normative sulla questione, auspicabilmente chiarendo che l'esenzione dall'IRAP prevista dall'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 è applicabile a tutte le ASP, indipendentemente dal fatto che esse siano state costituite *ex novo* ovvero derivino dalla trasformazione di IPAB ».

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate osserva che il citato articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005 dispone che le

Regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, prevedendo la riduzione o l'esenzione dal pagamento dell'IRAP dovuta dalle ONLUS, possono estendere tale regime agevolato « anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), succedute alle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ».

Le Regioni possono prevedere, in sostanza, l'applicazione dell'agevolazione deliberata ai fini IRAP in favore delle ONLUS anche in favore delle ASP « succedute » alle IPAB.

Dal tenore letterale della predetta disposizione, secondo l'Agenzia delle Entrate, emerge, pertanto, che possono beneficiare dell'estensione del regime agevolativo IRAP, proprio delle ONLUS, solo le ASP risultanti dal procedimento di riordino delle pre-esistenti IPAB, ossia quelle Aziende che derivino dalla trasformazione delle stesse Istituzioni.

L'Agenzia evidenzia, peraltro, che l'articolo 1, comma 299, della legge n. 266 del 2005, in quanto norma di carattere agevolativo, non è suscettibile di interpretazione analogica o estensiva.

Ne consegue che la disposizione in commento, nella sua formulazione attuale, non consente di estendere l'applicazione del regime agevolativo dalla stessa recato in favore di ASP di nuova costituzione o derivanti dalla trasformazione di soggetti diversi dalle IPAB.

## ALLEGATO 3

**5-01971 Fluvi ed altri: Estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all’IVA.****TESTO DELLA RISPOSTA**

Il *question-time* in esame attiene la materia dell'emersione delle attività detenute all'estero ai sensi dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni.

In particolare, viene chiesto di conoscere se la precisazione contenuta nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 43 del 10 ottobre 2009 «Gli accertamenti sono preclusi anche con riferimento a tributi diversi dalle imposte sui redditi, sempreché si tratti di accertamenti relativi ad «imponibili» che siano riferibili alle attività oggetto di emersione», sia riferita anche all'imposta sul valore aggiunto.

In caso di risposta affermativa, l'interrogante – richiamando anche la sentenza della Corte di Giustizia C-1 32/06 del 17 luglio 2008 in base alla quale una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia di IVA è incompatibile con il diritto comunitario – chiede se ciò non comporti una violazione del diritto comunitario che tutela il principio della libera concorrenza precludendo la normale attività di accertamento ai fini dell'IVA.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha fatto presente che occorre, in via preliminare, mettere in evidenza che, ai fini del conseguimento degli effetti delle operazioni di emersione delle attività detenute all'estero, il contribuente è tenuto a cor-

rispondere un'imposta straordinaria, che tiene conto anche degli interessi e delle sanzioni, pari al 50 per cento del rendimento presunto delle attività rimpatriate o regolarizzate.

Il rendimento si presume maturato nella misura del 2 per cento annuo per i cinque anni precedenti l'operazione di emersione.

Tale imposta, essendo calcolata in modo forfetario, non sostituisce puntualmente le singole imposte e, quindi, neanche l'IVA.

Inoltre, come accennato, la predetta imposta straordinaria è determinata sulla base dei rendimenti (in genere finanziari) presunti delle attività rimpatriate o regolarizzate, elementi reddituali che normalmente sono esenti dall'IVA o sono fuori dal suo campo di applicazione.

In ogni caso è importante dare rilievo al fatto che non sussiste una preclusione generalizzata e automatica degli accertamenti, in quanto l'attività di controllo viene comunque effettuata al fine di verificare la riconducibilità dei maggiori imponibili accertati alle attività regolarizzate.

Qualora i maggiori imponibili accertati siano di importo superiore a quello delle attività regolarizzate, l'organo accertatore procede all'ordinaria attività di recupero delle imposte evase sull'eccedenza, compresa l'IVA.

Per le considerazioni sopra esposte, l'Agenzia rileva che è del tutto da esclu-

dere l'equiparabilità della disciplina dello scudo fiscale in questione con la normativa presa in esame in passato dalla Corte di Giustizia europea con la sentenza C-132/06 del 17 luglio 2008, riguardante le misure condonistiche adottate con la legge 27 dicembre 2002, n.289.

In sintesi, sulla base delle osservazioni sopra esposte, non si ritiene che la fattispecie possa rappresentare una rinuncia generale ed indiscriminata all'accertamento di operazioni imponibili in materia di IVA e che si verifichi, quindi, una violazione del diritto comunitario.

## ALLEGATO 4

**5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale.**

**TESTO DELLA RISPOSTA**

Gli onorevoli interroganti pongono la questione dell'assoggettamento ad IVA della Tariffa di igiene ambientale (TIA), alla luce delle considerazioni sulla natura tributaria della medesima, svolte dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 238 del 24 luglio 2009.

In particolare, chiedono quali misure intenda assumere il Governo per dare risposta alle preoccupazioni degli amministratori locali ed alle aspettative dei cittadini, evitando di adottare soluzioni penalizzanti per gli utenti, per le aziende del settore e per gli enti locali.

È opportuno rappresentare che analoga interrogazione a risposta immediata è stata presentata dagli onorevoli Fluvi e Causi (5-01807) e svolta in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati in data 23 settembre 2009.

All'esito dell'esame di detta interrogazione presso la Commissione Finanze, l'onorevole Causi, cooproponente, nell'auspicare che la problematica di cui trattasi venisse maggiormente approfondita dal Governo, ha evidenziato ulteriori aspetti connessi; in particolare, ha rilevato la necessità di verificare: «gli effetti che l'eventuale esclusione dall'IVA potrebbe avere sui numerosi comuni che non hanno ancora introdotto la tariffa e che ancora applicano la TARSU, in particolare per quanto riguarda la sottoposizione all'imposta sul valore aggiunto della quota della

TARSU concernente la remunerazione dei contratti di servizi stipulati per l'effettuazione della raccolta dei rifiuti».

Ovviamente, tali ulteriori quesiti necessitano una compiuta valutazione della problematica in esame; infatti, l'Amministrazione sta effettuando specifici approfondimenti, anche attraverso diretti contatti con gli Enti locali interessati, al fine di pervenire il più rapidamente possibile ad una definizione della stessa, tenendo conto degli effetti economici che potrebbero derivare dalla esclusione del pagamento dell'IVA sulla TIA, impregiudicate ovviamente le valutazioni di carattere politico.

In termini generali, per la maggiore comprensione dei quesiti posti, è opportuno osservare, come già riferito durante l'esame del *question-time* 5-01807 (degli onorevoli Fluvi e Causi), di cui si è fatto cenno innanzi, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 238 del 2009, giudicando sulla costituzionalità dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che assegna alla giurisdizione tributaria le controversie relative alla debenza del canone per lo smaltimento di rifiuti urbani, dopo un'attenta analisi delle relative considerazioni di diritto, ha espresso l'opinione che la tariffa di igiene ambientale (TIA), che non va confusa con la tariffa integrata ambientale (TIA), di cui all'articolo 238 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (tariffa che non ha ancora trovato applicazione in mancanza del decreto mi-

nisteriale di attuazione), presenta tutte le caratteristiche del tributo, vale a dire: *a)* la doverosità del prelievo; *b)* la mancanza di un rapporto sinallagmatico tra le parti; *c)* il collegamento del prelievo stesso alla spesa pubblica in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.

La Corte costituzionale, rileva, altresì, che la medesima tariffa è estranea all'ambito di applicazione dell'IVA, in quanto « l'inesistenza di un nesso diretto tra il servizio e l'entità del prelievo (...) porta ad escludere la sussistenza del rapporto sinallagmatico posto alla base dell'assoggettamento ad IVA ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e caratterizzato dal pagamento di un "corrispettivo" per la prestazione di servizi ».

In questo contesto, come rileva anche il Dipartimento delle finanze, notevoli sono

le problematiche che emergono laddove si realizzasse il principio appena enunciato; dette tematiche attengono in particolare:

ad una ridefinizione dei rapporti degli enti locali con le aziende di gestione dei rifiuti, alla luce del fatto che la potestà impositiva in ogni caso spetta all'ente locale;

alla copertura finanziaria dei mancati introiti erariali derivanti dal non assoggettamento ad IVA della TIA stessa;

alla disciplina fiscale della (nuova) TIA, regolata dall'articolo 238 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, che deve essere coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale;

infine, alla definizione di una procedura che semplifichi le procedure di rimborso agli utenti dell'imposta addebitata illegittimamente.

## VII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Cultura, scienza e istruzione)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Nomina n. 47 (*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) ..... 114

#### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. C. 2165 Anna Teresa Formisano (*Seguito dell'esame e rinvio*) ... 115

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti (*Seguito dell'esame e rinvio*) . 116

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 116

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita» di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi (*Esame e rinvio*) ..... 117

#### RISOLUZIONI:

7-00209 Garagnani: Elaborazione di un codice di comportamento per docenti e dirigenti scolastici (*Discussione e rinvio*) ..... 119

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 119

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe PIZZA.

**La seduta comincia alle 14.40.**

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM).

#### Nomina n. 47.

(*Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione prosegue l'esame della proposta di nomina all'ordine del giorno, rinviata, da ultimo, nella seduta del 20 ottobre 2009.

Valentina APREA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta era stata svolta la

relazione sulla proposta di nomina in esame. Dà quindi la parola al relatore per l'illustrazione della proposta di parere.

Fabio GARAGNANI (PdL), *relatore*, propone l'espressione di un parere favorevole sulla proposta di nomina in esame.

Giovanni Battista BACHELET (PD), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere presentata.

Emerenzio BARBIERI (PdL), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere presentata.

Paola GOISIS (LNP), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), anche a nome dei deputati del proprio gruppo, preannuncia il voto di astensione sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione procede alla votazione per scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del relatore.

Valentina APREA, *presidente*, comunica il risultato della votazione:

Presenti .....	34
Votanti .....	23
Maggioranza .....	18
Astenuti .....	11
Hanno votato sì .....	23

(La Commissione approva).

Valentina APREA, *presidente*, avverte che comunicherà il parere favorevole testé espresso alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Aprea, Barbieri, Berardi in sostituzione di Frassinetti, Carlucci, Ceccacci Rubino, Centemero, Fedriga in sostituzione di Maccanti, Garagnani, Goisis, Gri-

molli, Holzmann in sostituzione di Mazzuca, Iannaccone in sostituzione di Latteri, Lo Presti in sostituzione di Caldoro, Mazzoni in sostituzione di Parisi, Murgia, Palmieri, Rivolta, Mariarosaria Rossi in sostituzione di Giammanco, Pianetta in sostituzione di Rampelli, Siliquini in sostituzione di Perina, Stradella in sostituzione di Di Centa, Vignali in sostituzione di Barbaro, e Zacchera in sostituzione di Lainati.

Si sono astenuti i deputati: Bachelet, Ciocchetti, De Pasquale, Giulietti, Levi, Lolli, Mazzarella, Nicolais, Pes, Rossa e Siragusa.

**La seduta termina alle 15.05.**

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca Giuseppe PIZZA.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco.**

**C. 2165 Anna Teresa Formisano.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 21 maggio 2009.

Emerenzio BARBIERI (PdL) ritiene, analogamente a quanto già avvenuto relativamente alla proposta di legge riguardante l'Abbazia di Cava dei Tirreni, che vi siano tutte le condizioni per procedere in sede legislativa. Ritiene peraltro opportuno stabilire la ripartizione del contributo fra gli interventi di valorizzazione del patrimonio dell'Abbazia di Montecassino e gli interventi per il recupero architettonico del Monastero di Subiaco.

Giovanni LOLLI (PD), concorda con l'ipotesi di procedere all'approvazione in sede legislativa del provvedimento in questione.

Paola GOISIS (LNP) ritiene che vi siano indubbiamente le condizioni per procedere all'approvazione in sede legislativa del provvedimento in questione, rilevando che lo stesso riguarda luoghi importanti per la tradizione del Paese. Auspica che analogo percorso sia riservato anche all'esame del progetto di legge n. 2298 di cui è prima firmataria, recante Istituzione di un Fondo per il restauro, il recupero e la valorizzazione culturale, religiosa, turistica e sociale del complesso monastico di San Giovanni Battista del Monte Venda.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA, intervenendo in sede di replica, concorda con il provvedimento in esame, che consente di valorizzare beni importantissimi per la tutela della tradizione e della cultura italiane. Ricorda in particolare che la rinascita della civiltà occidentale è da collegare proprio al patrimonio archivistico e librario dell'Abbazia di Montecassino.

Luciano CIOCCHETTI (UdC), *relatore*, intervenendo in sede di replica, ringrazia i colleghi e i gruppi per la disponibilità dimostrata per la rapida approvazione del provvedimento. Concorda con l'osservazione del collega Barbieri relativa alla necessità di stabilire la ripartizione del contributo fra gli interventi di valorizzazione del patrimonio dell'Abbazia di Montecassino e gli interventi per il recupero architettonico del Monastero di Subiaco. Rileva peraltro che occorre riformulare le norme relative alla copertura finanziaria del provvedimento in modo da renderle compatibili con il nuovo anno finanziario.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare del provvedimento.

Propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a lunedì 26 ottobre alle ore 17.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie.**

**Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che la Commissione I (Affari costituzionali) ha espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2009.

Valentina APREA, *presidente*, comunica che le Commissioni I (Affari costituzionali), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e XI (Lavoro pubblico e privato) e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca.**

**C. 2064 Grimoldi.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

Emerenzio BARBIERI (PdL), *relatore*, ricorda che la proposta di legge in esame dispone che il contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza – già fissato dalla legge n. 260 del 2002 in 4 milioni di euro annui – sia stabilito, a decorrere dall'anno 2009, nell'importo annuo di 7 milioni di euro. Ai sensi dell'articolo 1, il contributo è finalizzato anche al conseguimento di finalità ulteriori, precisate all'articolo 2 della proposta di legge. Sottolinea che il successivo articolo 2 della proposta di legge, integrando l'articolo 3 della legge n. 52 del 1994, stabilisce che: la Biblioteca « Regina Margherita » può stipulare apposite convenzioni con biblioteche e centri di produzione specializzati anche per il potenziamento della rete dei centri di consulenza tiflodidattica e la copertura dell'intero territorio nazionale (lettera *a*)); i sussidi didattici speciali – la cui fornitura può essere oggetto di convenzioni con la Biblioteca – possono essere fruibili anche in forma di supporto digitale (lettera *b*)); la Biblioteca può sottoscrivere convenzioni per la fornitura di sussidi didattici speciali con le amministrazioni locali e con altre istituzioni pubbliche e private, al fine di rafforzare la rete di centri di produzione per l'editoria scolastica (lettera *c*). Ai sensi dell'articolo 3, all'onere derivante si provvede, per l'anno 2009, mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria 2009.

Ricorda che il primo finanziamento statale alla Biblioteca risale alla legge

n. 243 del 1963 che ha destinato al funzionamento e all'attività della struttura la somma annua di 20 milioni di lire. In seguito sono intervenute altre disposizioni legislative che hanno successivamente elevato l'importo del contributo annuo statale, ultima delle quali la citata legge n. 260 del 2002. Aggiunge che con la legge n. 52 del 1994 si è, inoltre, ampliato lo spettro delle possibili fonti di finanziamento della Biblioteca, anche nella prospettiva del potenziamento delle strutture e della diversificazione degli strumenti di studio ed informazione offerti, prevedendo, altresì, l'istituzione del Centro di documentazione di Roma, nonché la possibilità di istituire centri di distribuzione o produzione e di stipulare convenzioni con enti locali ed amministrazioni competenti a assicurare il diritto allo studio dei non vedenti. In particolare, con riguardo ai finanziamenti, l'articolo 2 della legge n. 52 del 1994 ha stabilito che la Biblioteca, per esigenze di adeguamento delle proprie strutture tecnologiche, organizzative e logistiche e per assicurare il più ampio spettro di strumenti di studio e di informazione, può accedere alle provvidenze previste dalle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali sulle biblioteche e sulla editoria, nonché ai fondi dell'Unione Europea, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore. In proposito, evidenzia che la legge n. 291 del 2003 ha istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per l'editoria per ipovedenti e non vedenti, dotandolo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Il Fondo, finalizzato alla concessione di contributi per l'adeguamento delle strutture delle case editrici che svolgono in particolare attività di stampa di testi in caratteri idonei alla lettura degli ipovedenti, è stato rifinanziato successivamente dall'articolo 1, comma 1141, della legge n. 296 del 2006, che ha assegnato – limitatamente all'anno 2007 – una somma pari a 10 milioni di euro.

Ricorda inoltre, che la Biblioteca Italiana per i Ciechi « Regina Margherita » – ONLUS, fondata nel 1928 dall'Unione Ita-

liana Ciechi, ha la finalità di soddisfare le diverse esigenze culturali e di apprendimento dei minorati della vista. Il patrimonio librario – che consiste in oltre 50 mila titoli, tra opere in braille, su audiocassetta, su supporto informatico e opere in caratteri ingranditi – copre diversi settori disciplinari e si indirizza a differenti fasce di lettori. La sua produzione varia da opere di letteratura, ad opere scientifiche o di carattere informativo, come periodici e riviste, a spartiti e manuali didattici per la musica. Un capillare servizio di prestito rende disponibili, sul territorio nazionale ed estero, i volumi posseduti, ai lettori che li richiedono. Aggiunge, quindi, che il Centro di Documentazione Tiflogica di Roma della Biblioteca Italiana per i Ciechi – creato con l'intento di promuovere lo studio delle problematiche inerenti l'handicap visivo – raccoglie la produzione scientifica di argomento tiflogico ed offre ai suoi utenti l'accesso ai documenti e all'informazione, attraverso l'utilizzo di strumenti, quali cataloghi, bollettini, bibliografie. Precisa che il Centro di Documentazione Tiflogica coordina anche i 16 Centri di Consulenza Tiflodidattica che la Biblioteca Italiana per i Ciechi e la Federazione Nazionale delle Istituzioni Pro Ciechi hanno istituito sul territorio nazionale. I centri garantiscono consulenze specifiche, attività di informazione e formazione, di ricerca e di affiancamento alle famiglie, al fine di individuare le necessità educative, culturali e ludico-ricreative. Segnala che, come evidenzia la relazione illustrativa della proposta di legge, nell'ultimo decennio l'azione della Biblioteca ha privilegiato le iniziative a sostegno dell'integrazione scolastica degli studenti che frequentano le classi comuni di ogni ordine e grado e le facoltà universitarie. Peraltro, la domanda di testi su supporto cartaceo o digitale risulta notevolmente aumentata negli ultimi anni. Principio informatore al quale si ispira la Biblioteca è, infatti, quello di produrre e fornire libri scolastici effettivamente accessibili e fruibili, adottando e personalizzando quelli in uso nelle scuole e nelle facoltà universitarie.

Sottolinea che per l'esercizio finanziario 2009, l'importo del contributo statale alla Biblioteca Italiana per i Ciechi « Regina Margherita » è allocato sul capitolo 3631 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, nell'ambito della Missione 21 – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma 21.1 – Sostegno e vigilanza ad attività culturali, Macroaggregato 1.1.2 – Interventi, Centro di responsabilità Beni librari, istituti culturali e diritto d'autore. Lo stanziamento definitivo per l'anno 2009, determinato in 4 milioni di euro annui dalla legge n. 260 del 2002, ammonta a euro 2.697.829. Segnala, infine, che la Biblioteca risulta inserita nell'elenco delle istituzioni che hanno chiesto di accedere al beneficio del 5 per mille dell'IRPEF per l'anno 2009. Con riferimento all'annualità 2006 – ultima di cui sono disponibili i dati –, lo Stato ha erogato alla Biblioteca Italiana per i Ciechi « Regina Margherita », sulla base delle scelte effettuate nelle dichiarazioni dei redditi, un importo pari a 4.102,10 euro. Rileva, per quel riguarda la formulazione del testo, che la circolare 20 aprile 2001 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica di testi normativi, segnala l'opportunità di corredare l'articolato di un testo, oltre che di numerazione progressiva, anche di rubrica. Ricorda, inoltre, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame, che determina in 7 milioni di euro il contributo alla Biblioteca italiana per ciechi, è formulato in termini di modifica non testuale all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260; apparirebbe, pertanto, opportuno formulare l'articolo in questione come modifica testuale alla legge citata. Sull'articolo 3, recante la copertura finanziaria, segnala invece che gli oneri arrecati dal provvedimento sono computati in 7 milioni di euro, mentre l'onere aggiuntivo – rispetto al finanziamento già assegnato alla Biblioteca dalla citata legge n. 260 del 2002 – è pari a 3 milioni di euro. In relazione al medesimo articolo evidenzia, infine che la copertura finanziaria del-

l'onere arrecato dal provvedimento è assicurata limitatamente all'esercizio 2009 mentre l'incremento del contributo alla biblioteca è disposto, ai sensi dell'articolo 1, a decorrere dal 2009, con carattere permanente.

Valentina APREA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.20.**

#### RISOLUZIONI

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizzi.*

**La seduta comincia alle 15.20.**

**7-00209 Garagnani: Elaborazione di un codice di comportamento per docenti e dirigenti scolastici.**

*(Discussione e rinvio).*

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Fabio GARAGNANI (Pdl) illustra la risoluzione di cui è firmatario, ricordando che si tratta di un fatto grave avvenuto a Bologna, di cui si è resa protagonista una dirigente scolastica responsabile scuola del Partito Democratico di Bologna. Il fatto è stato oggetto di aspre polemiche, in quanto il direttore dell'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna è stato sottoposto a violenti attacchi per aver richiamato quel dirigente scolastico alla necessità di usare un linguaggio sobrio nelle esternazioni pubbliche e al suo dovere di lealtà verso lo Stato. Ritiene che un dirigente scolastico prima di tutto è un servitore dello Stato e

un funzionario della Pubblica Amministrazione e che in quanto tale è tenuto non solo ad un'esposizione sobria e imparziale, ma anche a non interferire in alcun modo con l'attività didattica e curricolare. Ribadisce quindi che cosa diversa è l'espressione, costituzionalmente garantita, del proprio pensiero politico ed altro è fare di questo un indottrinamento ideologico nell'ambito della scuola. Sottolinea che non è ammissibile che un dirigente scolastico, contravvenendo agli obblighi di imparzialità e di lealtà verso lo Stato, esprima in maniera violenta il proprio dissenso sia nei rispetti del Governo che di qualsiasi parte politica. Ritiene che sia obbligo primario di un funzionario pubblico la corretta erogazione dei servizi; ancor più quando si tratta di un dirigente scolastico, che opera in un ambiente come la scuola, luogo di formazione delle giovani generazioni. Sulla base dei presupposti indicati, ritiene importante che si addivenga alla formulazione e all'adozione di un codice di comportamento per docenti e dirigenti scolastici che definisca i loro diritti e i loro doveri, in quanto dipendenti dello Stato e garanti dell'imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA si dichiara favorevole alla risoluzione in discussione.

Valentina APREA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.40.

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	120
Sull'ordine dei lavori .....	121

##### COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi .....	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
---	-----

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale ARPA dell'Emilia Romagna, dott. Stefano Tibaldi, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile .....	122
--	-----

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

**Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 20 ottobre 2009.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, nel richiamare il contenuto della relazione illustrativa svolta nella seduta di ieri, ricorda di aver prospettato l'opportunità di svolgere un'audizione degli operatori del settore interessati al provvedimento in esame. Ritiene, infatti, che alcune disposizioni contenute nel testo approvato dal Senato della Repubblica, e in particolare quelle che riconoscono ai anche ai comuni non compresi nelle aree marine protette o nelle aree marine di reperimento di istituire campi di ormeggio nei tratti di costa compresi nel loro territorio, vadano attentamente ponderate per scongiurare il rischio che il pur giusto obiettivo della tutela degli ecosistemi marini finisca per tradursi in un immotivato ed eccessivamente restrittivo vincolo alla mobilità delle

persone e alla fruibilità delle bellezze naturali.

Ermete REALACCI (PD) dichiara di concordare pienamente con quanto appena detto dal relatore. In particolare, ritiene che le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 8, del provvedimento in esame abbiano un fondamento dubbio, giacché riconoscono ai comuni una facoltà che, in astratto, potrebbe essere esercitata anche per ragioni diverse da quelle relative alla tutela e alla salvaguardia dell'ambiente e che finirebbero per ostacolare irragionevolmente un settore, come quello della nautica da diporto, nel quale le aziende italiane sono positivamente impegnate nella ricerca e nella costruzione di imbarcazioni con elevati standard di eco-compatibilità.

Nel ricordare, inoltre, che già nella passata legislatura era stata approvata una risoluzione diretta ad aggiornare e omogeneizzare su tutto il territorio nazionale le norme che regolano l'accesso delle unità da diporto alle aree marine protette, auspica che la Commissione colga questa occasione per apportare al testo approvato dal Senato della Repubblica, oltre alla modifica sopra indicata, l'ulteriore miglioramento rappresentato dall'inserimento di una misura diretta a consentire al Governo di procedere all'aggiornamento e all'omogeneizzazione su tutto il territorio nazionale delle norme regolamentari che regolano l'accesso delle unità da diporto alle aree marine protette. Entrambe le misure, infatti, senza nulla togliere all'obiettivo prioritario di una migliore e più efficace tutela degli ecosistemi marini più delicati e preziosi, consentono di rendere più semplice e più agevole l'esercizio della nautica da diporto e la fruizione delle bellezze naturali e ambientali.

Roberto TORTOLI (PdL) nell'associarsi a quanto detto dal relatore e dal deputato Realacci, auspica che in sede di modifica del provvedimento in esame sia possibile inserire misure dirette a rafforzare la protezione dei delicati ecosistemi delle aree marine protette attraverso misure di premialità ambientale che favoriscano il

rinnovamento del parco imbarcazioni, ad esempio attraverso la diffusione dei mezzi che utilizzano biocarburanti.

Alessio BONCIANI (PdL), *relatore*, dichiara che terrà senz'altro conto di tutte le osservazioni scaturite dal dibattito, di cui condivide le ragioni ispiratrici, e preannuncia che svolgerà gli opportuni approfondimenti per giungere ad una sollecita approvazione del provvedimento in esame.

#### Sull'ordine dei lavori.

Alessandro BRATTI (PD), *presidente*, nel sollecitare lo svolgimento della propria interrogazione n. 5-1890, segnala alla presidenza della Commissione la delicatezza della questione che si è determinata a seguito dell'avvenuta scadenza del termine che aveva procrastinato l'introduzione di una specifica tariffazione dei rifiuti assimilati per le quantità conferite al servizio di gestione dei rifiuti urbani. Al riguardo, ritiene che sia indispensabile assumere tutte le opportune iniziative, sia in ambito parlamentare che in ambito governativo, per consentire al comparto interessato di adeguarsi al nuovo quadro legislativo.

Angelo ALESSANDRI (LNP), *presidente*, rassicura il deputato Bratti di avere ben presente la questione da lui opportunamente segnalata e manifesta la sua disponibilità a assumere insieme le iniziative del caso.

**La seduta termina alle 14.20.**

#### COMITATO RISTRETTO

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

**Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia.**

**C. 60 Realacci C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi.**

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle  
14.30 alle 15.

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

Audizione del direttore generale ARPA dell'Emilia Romagna, dott. Stefano Tibaldi, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile.

L'audizione informale è stata svolta dalle 15 alle 15.25.

## IX COMMISSIONE PERMANENTE

### (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

#### INTERROGAZIONI:

5-01187 Torrisi: Carenza dei servizi forniti dagli uffici postali nel comune di Paternò ....	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	127
5-01390 Schirru: Disservizi nelle attività di sportello e nel recapito della corrispondenza in Sardegna .....	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	128
5-01769 Brandolini: Riduzione dell'orario di apertura dell'Ufficio postale di San Mauro Pascoli .....	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	129
5-01787 Lovelli: Riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio postale di Serravalle Scrivia .	124
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	130

#### SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126
AVVERTENZA .....	126

#### INTERROGAZIONI

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il viceministro per lo sviluppo economico Paolo Romani.*

#### **La seduta comincia alle 9.15.**

**5-01187 Torrisi: Carenza dei servizi forniti dagli uffici postali nel comune di Paternò.**

Il Viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore TORRISI (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, dalla quale si evince che la società Poste italiane è consapevole dei disservizi oggetto dell'interrogazione. Prende atto dell'impegno del Viceministro, che ringrazia per la sensibilità dimostrata rispetto a questo tema, a monitorare per il futuro il servizio postale nel territorio di Paternò, al fine di evitare il ripetersi delle criticità periodiche riscontrate, che creano un grande disagio soprattutto per le fasce più deboli della popolazione. Ribadisce quindi la necessità di effettuare un monitoraggio sui servizi resi dalla società Poste italiane, al fine di verificare la verifica degli impegni presi.

**5-01390 Schirru: Disservizi nelle attività di sportello e nel recapito della corrispondenza in Sardegna.**

Il Viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Amalia SCHIRRU (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta. Ricorda che malgrado questi disservizi siano da tempo presenti nel territorio sardo, e siano stati riportati dalla stampa locale in più occasioni, la società Poste italiane non abbia ancora attuato interventi idonei a risolvere la situazione. Sottolinea che nel mese di maggio è stata sottoscritta una petizione dai cittadini di alcune importanti città della Sardegna, a causa dei ritardi nel recapito della corrispondenza e in particolare delle bollette, il cui mancato pagamento nei tempi previsti ha generato l'obbligo del pagamento di forti interessi, con conseguenti danni economici per i cittadini. Tra le cause dei disservizi postali ricorda la scelta della società Poste italiane di procedere ad assunzioni a tempo determinato, che ha come conseguenza una scarsa conoscenza del territorio da parte dei lavoratori. Dalla risposta resa dal rappresentante del Governo si evince che le soluzioni messe in atto dalla società Poste sono di carattere temporaneo. Evidenzia che il ritardo nel recapito della corrispondenza può generare danni anche rilevanti, come nel caso dei ritardi nella consegna della chiamate per supplenza nelle scuole, che determina l'impossibilità per i lavoratori di svolgere il proprio servizio. Ritiene grave la vicenda della mamma lavoratrice autorizzata a svolgere il proprio lavoro presso il domicilio, non solo per l'anomalia del rapporto di lavoro, ma anche e soprattutto per il mancato rispetto, da parte della società, dei diritti riconosciuti dalla legislazione vigente alle mamme lavoratrici. Chiede pertanto un maggiore impegno da parte del Governo affinché solleciti la società Poste italiane a svolgere il servizio in modo efficiente per i cittadini e per le imprese e a coprire il fabbisogno di personale anche attraverso forme di mobilità tra le Regioni.

**5-01769 Brandolini: Riduzione dell'orario di apertura dell'Ufficio postale di San Mauro Pascoli.**

Il Viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Sandro BRANDOLINI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal rappresentante del Governo, dalla quale si evince che l'apertura pomeridiana dell'ufficio postale di San Mauro Pascoli è temporanea e non è dovuta alle ampie proteste sviluppatesi nel territorio, bensì alla chiusura temporanea del vicino ufficio postale di Savignano sul Rubicone. Pur comprendendo che la società Poste italiane, in quanto società per azioni, è tenuta al rispetto di una serie di vincoli economico-finanziari, rileva che San Mauro Pascoli è sede di un distretto calzaturiero assai importante, e numerose imprese sono costrette a recarsi in comuni limitrofi per poter usufruire dei servizi postali di cui necessitano. Chiede quindi al Viceministro un impegno affinché solleciti la società Poste italiane a mantenere inalterati gli orari di apertura dell'ufficio postale di San Mauro Pascoli, anche dopo il ripristino del vicino ufficio di Savignano sul Rubicone, al fine di garantire ad un territorio a forte concentrazione industriale efficienti servizi postali.

**5-01787 Lovelli: Riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio postale di Serravalle Scrivia.**

Il Viceministro Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Mario LOVELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatto. Rileva infatti che la chiusura pomeridiana dell'ufficio di Serravalle Scrivia era stata comunicata, dalla società Poste italiane, come una decisione temporanea per i soli mesi estivi, mentre dalla risposta resa dal rappresentante del Governo si evince che tale chiusura sarà definitiva. Si impegna quindi a riferire le

ragioni esposte dal Viceministro al sindaco di Serravalle Scrivia, anche in ragione dell'ampia protesta avutasi al riguardo da parte dei cittadini del comune. Ritiene che vada fatta una riflessione più approfondita sui contenuti del contratto di servizio tra lo Stato e la società Poste italiane, anche in vista della liberalizzazione dei servizi postali, prevista in sede europea a partire dal 1° gennaio 2011, affinché venga definito un livello minimo del servizio universale che sia adeguato per i cittadini e per le imprese. Ritiene che i parametri contenuti nel decreto ministeriale del 6 ottobre 2008, citato dal rappresentante del Governo, non siano appropriati, poiché ai sensi di quei parametri un centro importante come Serravalle Scrivia, inserito in un rilevante contesto industriale e commerciale, può rimanere privo del servizio postale nella fascia oraria pomeridiana. Invita pertanto il Ministro ad esaminare nel merito i contenuti del contratto di servizio e in particolare a monitorare la situazione di disagio del comune di Serravalle Scrivia.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

**La seduta termina alle 9.40.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.*

**La seduta comincia alle 9.40.**

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato, e abb.** (Parere alla VII Commissione).

*(Esame e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Settimo NIZZI (PdL), *relatore*, avverte che la IX Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla VII Commissione sul testo base risultante dalla proposta di legge C. 2459 (già approvata in un testo unificato dalla 7ª Commissione permanente del Senato) e dalle abbinate C. 479, C. 994 e C. 1001, in materia di disturbi dell'apprendimento.

Passando all'illustrazione degli articoli, fa presente che l'articolo 1, comma 1, della proposta riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come « difficoltà specifiche di apprendimento » (DSA), precisando che le difficoltà si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, e in assenza di patologie neurologiche e di *deficit* sensoriali; pertanto, il comma 2 stabilisce che la legge quadro sull'*handicap* (legge n. 104 del 1992) non trova applicazione per gli studenti colpiti da difficoltà specifiche di apprendimento, salvo che per i casi di particolare gravità. Evidenzia che i commi successivi recano la definizione dei disturbi citati, nonché la precisazione che essi possono riscontrarsi separatamente o insieme e che, impedendo l'utilizzo delle capacità di lettura, di scrittura e di calcolo, possono costituire una limitazione importante per lo svolgimento di alcune attività della vita quotidiana.

Sottolinea che l'articolo 2 precisa le finalità della proposta, che consistono: nel garantire il diritto all'istruzione; nel favorire il successo scolastico; nel ridurre i disagi relazionali ed emozionali degli studenti; nel sensibilizzare e preparare insegnanti e genitori e nel rafforzare la collaborazione tra questi e le strutture sanitarie, nonché la scuola; nell'adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli studenti; nell'assicurare la diagnosi precoce del disturbo e la riabilitazione, fin dalla scuola dell'infanzia; nell'assicurare eguali possibilità di sviluppo delle capacità degli studenti negli ambiti sociali e professionali.

Fa presente che l'articolo 3 attribuisce alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado il compito di individuare – previa informazione alle famiglie – i casi sospetti di difficoltà specifiche di apprendimento e

di adottare attività di recupero didattico; per gli alunni che, nonostante adeguate attività di recupero e di riabilitazione delle capacità fonologiche, presentino persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia.

Rileva che l'articolo 4 dispone che al personale docente e ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado è assicurata la formazione specifica riguardo alle problematiche relative ai difficoltà specifiche di apprendimento, nell'ambito dei programmi e delle disponibilità già previsti per la formazione.

Evidenzia che l'articolo 5 prevede il diritto per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento a fruire di misure compensative e dispensative; in particolare, le istituzioni scolastiche devono garantire una serie di misure quali l'uso di una didattica personalizzata, l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi alternativi e le tecnologie informatiche, e l'utilizzo di appositi strumenti compensativi per l'insegnamento delle lingue straniere, favorendo ritmi gradualmente di apprendimento, e prevedendo la possibilità dell'esonero.

Ricorda che l'articolo 6 prevede misure in favore dei familiari di studenti con disturbi di apprendimento, consentendo loro di usufruire di orari di lavoro flessibili, secondo modalità da individuarsi nei contratti collettivi di lavoro. In ultimo fa presente che l'articolo 7 reca le disposizioni attuative della proposta, mentre l'articolo 8 fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

Segnala che nel testo originario delle proposte C. 479, C. 994 e C. 1001 erano previste specifiche modalità di svolgimento delle prove scritte per il rilascio della patente di guida, permettendo di sostituire

tali prove con un colloquio orale o di utilizzare strumenti compensativi per le difficoltà di lettura. Sottolinea che tali disposizioni non sono state riproposte nel testo base in esame, ma che comunque per i soggetti affetti da dislessia o disortografia, la circolare n. 98013/23.03.05 del 25 ottobre 2007, del Ministro dei trasporti, già prevede che i candidati al conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B affetti da tali disturbi possono fruire di supporti audio durante la prova di teoria, a condizione che presentino un certificato di un medico neuropsichiatra in cui è specificamente attestato che il candidato « è affetto da disturbo specifico di apprendimento della lettura (o dislessia) e/o scrittura (o disortografia) ».

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 9.50.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.50 alle 10.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

**INTERROGAZIONI**

*5-00823 Tommaso Foti: Ritardi nel recapito della corrispondenza e della stampa.*

## ALLEGATO 1

**Interrogazione 5-01187 Torrisi: Carezza dei servizi forniti dagli uffici postali nel comune di Paternò.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame sulla base delle informazioni acquisite presso la società Poste Italiane.

Il Comune di Paternò, che conta circa 49.000 abitanti, è servito dagli uffici postali di Paternò Centro, Paternò 1 e Paternò 2 che hanno una distanza media reciproca di circa 2 Km.

L'ufficio di Paternò Centro eroga servizi al pubblico in modalità doppio turno, disponendo di otto sportelli operativi e di un'area prodotti finanziari con due sale di consulenza a disposizione della clientela.

Gli uffici di Paternò 1 e Paternò 2, invece, sono aperti tutti i giorni con orario antimeridiano, il primo è dotato di quattro postazioni il secondo, ristrutturato l'anno scorso secondo i modelli aziendali, conta cinque postazioni ed un'area riservata ai prodotti finanziari.

Tutti gli uffici postali presenti nel territorio in esame sono dotati di cash dispenser fruibile dalla clientela h 24.

Ciò premesso, in merito ai disservizi segnalati dall'On.le Interrogante, la società Poste Italiane ha precisato che le criticità, rilevate in particolare nell'ufficio di Paternò Centro durante i mesi di luglio,

agosto e dicembre 2008, sono state causate da una concomitanza di scadenze quali: il pagamento di un elevato ed imprevedibile numero di bonifici per indennità di disoccupazione, la distribuzione della Carta Acquisti, nonché il pagamento delle pensioni e dell'imposta ICI.

La società ha evidenziato, inoltre, che l'operatività degli uffici postali nel territorio in esame risponde in maniera adeguata alla domanda di servizi da parte della clientela che risulta più elevata, solamente, nei primi due giorni del mese, caratterizzati da una maggiore affluenza dovuta al pagamento delle pensioni.

La società Concessionaria ha, comunque, assicurato il costante monitoraggio dell'operatività degli uffici postali del Comune di Paternò al fine di evitare il ripetersi delle criticità segnalate garantendo tempestivi interventi in caso di necessità.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso gli uffici competenti, non mancherà di vigilare affinché siano, in ogni caso, rispettati gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio universale.

## ALLEGATO 2

**Interrogazione 5-01390 Schirru: Disservizi nelle attività di sportello e nel recapito della corrispondenza in Sardegna.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione in esame sulla base delle informazioni acquisite presso la società Poste Italiane.

In merito ai disservizi riscontrati nella provincia del Sulcis Iglesiente, la società Concessionaria ha rappresentato che il servizio di recapito svolto nelle zone servite dal Centro Primario di distribuzione di Carbonia e dal Centro secondario di distribuzione di Iglesias, ha effettivamente registrato alcune criticità dovute ad imprevise assenze del personale addetto.

A tal riguardo, al fine di ripristinare un servizio in linea con i previsti standard di qualità e di procedere ad un riequilibrio degli organici, coerente con i fabbisogni espressi dal territorio in esame, Poste Italiane ha disposto per i mesi di maggio e giugno scorso, l'applicazione di diverse risorse a tempo determinato sull'intero territorio regionale, con evidente miglioramento della situazione anche nelle località in esame.

Per quanto concerne la vicenda della lavoratrice di Arzana (Ogliastra), la società ha precisato che la richiesta, presentata

dalla dipendente neo mamma, di poter prestare una parte residuale della propria attività in una sede diversa dal Centro di Distribuzione non ha avuto effettiva realizzazione. Si conferma, quindi, che la corrispondenza, di fatto, non è mai uscita dall'ufficio postale se non per il normale recapito.

In realtà, i fatti riportati nel testo dell'interrogazione in merito a tale vicenda non si sono mai sostanziate essendo stata revocata da parte della Società una prima disponibilità ad accogliere la sopracitata richiesta della dipendente. Risulta, infatti, che la stessa, durante il periodo di allattamento, abbia lavorato per quattro ore al giorno, affiancata da un'altra risorsa per smaltire le code di lavorazione della corrispondenza.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, comunque, non mancherà di vigilare, attraverso i competenti uffici, al fine di evitare il ripetersi dei disservizi lamentati dall'On.le Interrogante garantendo il rispetto degli obblighi relativi allo svolgimento del servizio universale.

## ALLEGATO 3

**Interrogazione 5-01769 Brandolini: Riduzione dell'orario di apertura dell'Ufficio postale di San Mauro Pascoli.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'Onorevole Interrogante lamenta la situazione dell'ufficio postale di San Mauro Pascoli, che sta creando disagi e difficoltà nel territorio comunale della provincia di Forlì-Cesena.

Al riguardo, la Concessionaria del servizio postale universale ha comunicato che nel comune in esame erano, precedentemente, presenti 3 uffici postali, San Mauro Pascoli, San Mauro Mare e Valverde.

I primi due uffici sono attivi con modalità monoturmo ed orario di apertura al pubblico dalle ore 8.00 alle ore 13.30, dal lunedì al venerdì, e dalle ore 8.00 alle ore 12.30, il sabato.

Le attività connesse al terzo ufficio, ubicato all'interno del Centro commerciale « Romagna Center », a partire dal mese di dicembre 2008, sono state riassorbite presso i citati uffici di San Mauro Pascoli e San Mauro Mare.

Poste Italiane ha precisato che non sussiste alcun nesso tra le modalità di apertura dell'ufficio di San Mauro Pascoli e la chiusura dell'ufficio di Valverde, in quanto attualmente l'ufficio postale di San

Mauro Pascoli eroga i servizi al pubblico, anche in orario pomeridiano, per compensare la chiusura del vicino ufficio di Savignano sul Rubicone, che ha subito gravi danni strutturali a seguito di due eventi criminosi.

La stessa Società ha, inoltre, evidenziato che i dati relativi ai flussi di traffico della clientela, nei primi nove mesi dell'anno in corso, hanno sinora confermato la capacità, da parte degli uffici postali limitrofi, di garantire i previsti standard di qualità e, pertanto, l'ufficio di San Mauro Pascoli tornerà a fornire il servizio nel solo turno antimeridiano, non appena saranno ultimati i lavori nell'ufficio di Savignano sul Rubicone.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso gli uffici competenti, non mancherà di vigilare affinché siano, in ogni caso, rispettati gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio postale universale, soprattutto allo scopo di offrire un servizio efficiente e non aggravare le difficoltà dei cittadini.

## ALLEGATO 4

**Interrogazione 5-01787 Lovelli: Riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio postale di Serravalle Scrivia.****TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Interrogante lamenta la modifica temporanea dell'orario di apertura dell'ufficio postale di Serravalle Scrivia, limitato alle sole ore antimeridiane, preoccupandosi che tale situazione diventi definitiva.

Al riguardo, si rappresenta che il Decreto 7 Ottobre 2008 stabilisce i criteri di distribuzione dei punti di accesso (uffici postali e cassette postali) alla rete postale pubblica, ai quali Poste Italiane Spa deve attenersi. In particolare, per quanto concerne la distribuzione degli uffici postali sul territorio, il citato Decreto dispone all'articolo 2 che il fornitore del servizio universale assicuri sull'intero territorio nazionale:

una distanza massima di accessibilità al servizio (in questo caso un ufficio postale entro la distanza massima di 3/5/6 chilometri dal luogo di residenza, rispettivamente per il 75 per cento, il 92,5 per cento ed il 97,5 per cento della popolazione);

l'operatività di almeno un ufficio postale nel 96 per cento dei comuni italiani;

il divieto di soppressione di uffici postali nei comuni con unico presidio postale;

un'apertura non inferiore a 3 giorni ed alle diciotto ore settimanali, nei comuni con unico presidio postale.

Ciò premesso, con riferimento all'atto in esame, la Concessionaria del servizio postale universale ha recentemente comunicato che l'ufficio di Serravalle Scrivia, unico nel territorio del Comune, è dotato di 6 sportelli operativi, un'area dedicata ai Prodotti Finanziari ed un cash dispenser fruibile nelle 24 ore.

Poste italiane ha evidenziato che, alla luce dell'analisi dei dati sui flussi di traffico, la clientela tende a privilegiare le

fasce orarie antimeridiane. Pertanto, dallo scorso mese di luglio, l'ufficio in esame eroga il servizio nel solo turno antimeridiano, in quanto, anche con la nuova articolazione oraria, l'ufficio è in grado di soddisfare adeguatamente la domanda.

L'ufficio in esame è stato, infatti, inserito in un piano di rimodulazione dei turni di servizio, che ha coinvolto circa 200 uffici postali, a livello nazionale.

Tra l'altro, nello stesso bacino di Serravalle operano gli uffici postali di:

Stazzano (a circa 1,8 Km), con 2 sportelli, dove è programmata anche l'installazione di un cash dispenser;

Vignole e Borbera (a circa 4 Km), con 3 sportelli ed un cash dispenser;

Arquata Scrivia (a circa 4,8 Km), con 4 sportelli ed un cash dispenser.

La Concessionaria del servizio postale ha assicurato, inoltre, che tale modalità organizzativa, non produce alcun impatto negativo sull'attività di spedizione della corrispondenza, che avviene sempre regolarmente dalle ore 13 alle ore 14, mentre i professionisti e le piccole/medie imprese possono rivolgersi anche all'Ufficio Postale di Novi Ligure, distante 7,5 chilometri da Serravalle, attrezzato con area e sportello dedicato dove è applicato personale specializzato sull'offerta di Poste Italiane Spa per la clientela Business.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, attraverso gli uffici competenti, non mancherà di vigilare affinché siano, in ogni caso, rispettati gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio postale universale, per un normale funzionamento degli uffici postali nel territorio.

## X COMMISSIONE PERMANENTE

### (Attività produttive, commercio e turismo)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia (*Esame e rinvio*) ..... 131

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 135

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.

Audizione di rappresentanti di Farindustria (*Svolgimento e conclusione*) ..... 136

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI.*

**La seduta comincia alle 14.45.**

**Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia.**

*(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, illustra la proposta di legge in esame volta ad incentivare, così come specificato all'articolo 1, specie nelle grandi aree metropolitane, nelle aree a rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme di inquinamento e sulla rete autostradale, l'impiego del metano per autotrazione – cui per la prima volta viene riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante – a motivo del suo ridotto impatto ambientale, della sicurezza intrinseca del suo

utilizzo e della continuità delle forniture dovuta all'allacciamento degli impianti di distribuzione alla rete dei metanodotti, sia a livello nazionale che regionale e locale.

La relazione illustrativa pone l'accento anche sulla economicità del metano rispetto agli altri carburanti usati per l'alimentazione dei motori (benzina, gasolio e GPL), per cui l'aumento del suo utilizzo consentirebbe un risparmio in termini di consumi energetici del Paese e di costi per gli utenti. Secondo la relazione illustrativa il mancato riconoscimento della caratteristica merceologica costituisce uno dei tre fattori che rendono difficile l'utilizzo del metano per autotrazione. Gli altri due fattori sono indicati nella mancanza di specifiche norme ed indirizzi amministrativi ad esso relative e nella frammentarietà dell'incentivazione all'acquisto di veicoli a metano.

Ai sensi dell'articolo 2, recante le definizioni indispensabili per una più semplice comprensione della proposta di legge in esame, per metano o gas naturale compresso si intende « il componente principale del gas naturale la cui struttura molecolare è chimicamente contraddi-

stinta dalla formula “CH4” ». Tra le altre definizioni recate dall’articolo in esame, segnala quella relativa alla rete nazionale dei metanodotti. Sottolinea che con tale espressione si intende la rete dei metanodotti eserciti ad alta pressione individuata con cadenza annuale da un decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 164 del 2000 (lettera *g*) che reca la definizione di rete nazionale di gasdotti. La rete è stata aggiornata recentemente con il decreto ministeriale 1° agosto 2008. Con il decreto ministeriale 22 aprile 2008 sono state, invece, classificate le reti di trasporto regionale. L’articolo 2 reca anche la definizione di rete regionale e locale dei metanodotti (lettera *h*), intendendo con tale definizione le reti di trasporto di competenza delle regioni non comprese nella rete nazionale e le reti di distribuzione cittadina del gas esercite a bassa pressione.

L’articolo 3, che individua gli strumenti per la razionalizzazione e l’incremento della rete degli impianti di distribuzione di metano per autotrazione, al comma 1 estende ai medesimi impianti le disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 32 del 1998 e dell’articolo 83-*bis*, commi 17, 18 e 19, del decreto-legge n. 112 del 2008, che intervengono in materia di liberalizzazione dell’attività di distribuzione dei carburanti e di ristrutturazione della rete distributiva.

Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dall’entrata in vigore del provvedimento – per la cui adozione si richiede il rispetto degli standard di sicurezza e delle vigenti norme tecniche dell’UE – l’individuazione dei criteri e delle modalità di erogazione *self service* negli impianti di distribuzione di metano e presso gli impianti di compressione domestici; l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi in impianti di rifornimento multiprodotto; la trasformazione degli impianti di distribuzione dei carburanti tradizionali siti nelle aree urbane, da dismettere ai sensi del

decreto legislativo n. 32 del 1998, in impianti di distribuzione di metano. Il comma 3 demanda al Ministro dello sviluppo economico l’individuazione, mediante un apposito decreto, dei principi generali cui dovranno attenersi le regioni nel redigere i piani di sviluppo della rete di distribuzione del metano; il decreto dovrà essere adottato, sentita la Conferenza unificata, entro il termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge. I piani di sviluppo predisposti dalle regioni dovranno prevedere, tenuto conto dello sviluppo del mercato del metano e delle reti di metanodotti esistenti: l’obbligo di installazione di impianti di distribuzione del metano in rapporto alla densità abitativa; l’obbligo di autorizzazione di nuovi impianti di distribuzione che prevedano punti di rifornimento a metano, specie nelle aree urbane e sulle autostrade; la semplificazione delle procedure autorizzative per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l’adeguamento di quelli esistenti. Il comma 4, con la finalità di incentivare la realizzazione di impianti di distribuzione del metano, stabilisce che le condotte di allacciamento che collegano gli stessi impianti alla rete di metanodotti esistente vengono dichiarate di pubblica utilità rivestendo carattere di indifferibilità ed urgenza. Il comma 5 affida all’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) il compito di individuare apposite regole relative al vettoriamento dei volumi di metano per autotrazione e al superamento delle capacità giornaliere e annuali impegnate sulle reti di metanodotti, ai sensi dell’articolo 83-*bis*, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008.

Ricorda che il richiamato comma 22 affida al Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas. Nello specifico il comma stabilisce che l’AEEG con propria delibera, da adottarsi entro un mese dall’entrata in vigore della legge, provveda all’adeguamento e all’aggiornamento dei

codici di rete allo scopo di fissare specifici criteri e modalità di trasporto del metano sulla rete nazionale dei metanodotti; prevedere per ciascun impianto l'adeguamento delle capacità di trasporto del metano per autotrazione con decorrenza dal mese di superamento della quantità giornaliera di metano impegnata sulla rete nazionale dei metanodotti. Ricorda che i codici di rete, contenenti regole e modalità per il funzionamento e la distribuzione del metano, sono predisposti dalle aziende che svolgono tali attività e sono approvati dall'AEEG ai sensi del decreto legislativo n. 164 del 2000, articolo 24, comma 5.

L'articolo 4, al fine di affrontare la problematica relativa alla trasformazione del metano acquistato dal gestore dell'impianto di distribuzione come energia e venduto all'utente finale come prodotto, prescrive l'utilizzo dell'equivalenza in termini energetici tra il metano ed i principali carburanti di cui alla lettera *f*), comma 1, dell'articolo 2, il cui valore è espresso in unità di vendita (comma 1). Stabilisce inoltre, al comma 2, che le accise sul metano per autotrazione rimangano invariate per dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della legge. Secondo la relazione illustrativa in tal modo si stabilizza il mercato e si consente il ritorno degli investimenti impiantistici e tecnologici. Il comma 3 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo allo scopo di incentivare l'impiego del metano per autotrazione. Al Fondo sarà devoluto il 5 per cento del gettito derivante dai diritti incassati per lo sfruttamento delle risorse nazionali di idrocarburi o dei proventi derivanti dalla vendita delle quantità di idrocarburi messi a disposizione ai sensi del decreto ministeriale 12 luglio 2007. Il comma 4 – confermando peraltro un obbligo già previsto dalla normativa vigente assoggetta i gestori degli impianti di distribuzione al versamento di un contributo proporzionale alle quantità di metano erogate, al fine di garantire la sicurezza nell'uso delle bombole utilizzate sui veicoli come serbatoi per il metano. Tale contributo è altresì

dovuto dai proprietari di carri bombolai destinati al trasporto del gas naturale compresso, in modo proporzionale al numero e al tipo di bombole su di essi installate. Il contributo è destinato ad alimentare il citato Fondo per il metano per autotrazione di cui al comma 3. Con il comma 5 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. I successivi commi 6 e 7 prevedono rispettivamente che le regioni dispongano l'esenzione dei veicoli a metano dalla tassa di proprietà; che le amministrazioni locali consentano la circolazione dei veicoli a metano nelle aree a traffico limitato, li escludano dai blocchi anche temporanei della circolazione e individuino nei piani di parcheggio alcune aree di sosta a tariffa agevolata riservate ai veicoli a metano.

L'articolo 5 prevede agevolazioni per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, finalizzate ad incentivare la diffusione di tali veicoli. In particolare, il comma 1 riconosce un contributo statale di 3.500 euro alle persone fisiche o giuridiche che acquistino un veicolo nuovo alimentato a metano, anche in locazione finanziaria. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante sconto sul prezzo di acquisto. I veicoli ai quali viene riconosciuto il contributo, purché non immatricolati in precedenza, sono quelli definiti dall'articolo 54, comma 1, lettere *a*) e *c*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si tratta di autovetture (ossia veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente) e autoveicoli per trasporto promiscuo (veicoli con una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t, se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente). Poiché la normativa vigente, combinata disposto dell'articolo 1, commi 228 e 229, legge n. 296 del 2006 e articolo 1, commi 3 e 6, del decreto-legge n. 5 del 2009 già prevede un contributo pari a 3.500 euro per l'acquisto di veicoli alimen-

tati a metano effettuato entro il 31 dicembre 2009, andrebbe chiarito in che modo si raccorda il contributo concesso dalla proposta di legge in esame – in cui sembra previsto « a regime » – rispetto a quello attuale. Ai sensi del comma 2 il contributo può essere fruito nei limiti della normativa comunitaria sugli aiuti di Stato d'importanza minore (c.d. *de minimis*) di cui al regolamento (CE) n. 1998 del 2006 della Commissione. Il comma 3 prevede il rimborso al venditore dell'importo del contributo da parte delle aziende costruttrici o importatrici del veicolo. Queste, da parte loro, recuperano quanto rimborsato a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 3. In alternativa, le aziende sono autorizzate a recuperare le somme residue quale credito d'imposta in compensazione delle ritenute dell'IRPEF operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi di lavoro dipendente, dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP e dell'IVA, dovute, anche in acconto, per l'anno in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per gli anni successivi. Ai sensi del comma 4 le suddette aziende sono tenute a conservare copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto del veicolo, nonché copia della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà per i cinque anni successivi alla data di emissione della fattura di vendita del veicolo. Il comma 5 prevede per le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, in caso di sostituzione dei propri autoveicoli, l'obbligo di acquistare veicoli a metano almeno per il 25 per cento del totale. Osserva che andrebbe chiarito in che rapporto si pongono le due modalità per recuperare, da parte delle aziende, quanto rimborsato al venditore. In particolare, si dovrebbe chiarire se le due modalità (risorse del Fondo o credito d'imposta in compensazione) siano effettivamente alternative – come farebbe pensare l'espressione « in alternativa » – o se, al contrario, si possa ricorrere al credito d'imposta

solamente in caso di incapacienza del Fondo – come farebbe invece pensare l'espressione « le somme residue ».

L'articolo 6 dispone che il Fondo di cui all'articolo 4 finanzia, tramite appositi incentivi, progetti di ricerca diretti a promuovere l'uso del metano per autotrazione e a sviluppare nuove tecnologie motoristiche che riducano i consumi e le emissioni inquinanti. In particolare, gli incentivi sono destinati ai progetti volti al miglioramento dell'efficienza dei veicoli a metano; all'utilizzo del biometano; alla sperimentazione dell'utilizzo di miscele metano-idrogeno come carburanti per autotrazione.

L'articolo 7 prevede l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, della Cassa per la gestione del metano per autotrazione. Come si sottolinea nella relazione illustrativa, la Cassa viene istituita in sostituzione del Comitato del fondo delle bombole per metano previsto dalla legge n. 640 del 1950, abrogata dal successivo articolo 8 della proposta in esame. Alla Cassa sono assegnate le funzioni di amministrazione del suddetto Fondo e determinazione dei contribuiti che lo finanziano; di punzonatura delle bombole serbatoio, di verifica periodica e sostituzione in caso di evidente usura delle stesse, anche mediante convenzioni o contratti di servizio con soggetti pubblici e privati; invio al Ministro dello sviluppo economico del rendiconto annuale delle attività svolte. L'amministrazione della Cassa è affidata ad un Comitato nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico (comma 2). Il Comitato si compone di cinque membri: un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, un rappresentante dei venditori di metano e un rappresentante dei proprietari degli impianti di distribuzione. Il presidente del Comitato, scelto tra i rappresentanti della pubblica amministrazione, viene designato dal decreto di nomina. Con lo stesso decreto di nomina del Comitato si provvede all'adozione di

un regolamento recante i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento della Cassa.

L'articolo 8, infine, abroga le normative considerate ormai superate a seguito della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esame. Si tratta della legge n. 640 del 1950, della legge n. 145 del 1990, cui si aggiunge il decreto del Presidente della Repubblica del 9 novembre 1991, n. 404, recante Regolamento di esecuzione delle leggi 8 luglio 1950, n. 640, e 7 giugno 1990, n. 145, sulla disciplina delle bombole per metano.

Gabriele CIMADORO (IdV) chiede se l'impiego del metano per autotrazione offra le stesse garanzie, sul piano della sicurezza, del petrolio e della benzina. Riterrebbe altresì opportuno modificare il comma 2 dell'articolo 4, che prevede l'invarianza delle accise sul metano per autotrazione per un periodo di dieci anni, legando la dinamica dei prezzi del metano a quelli del GPL e aumentando la durata del periodo di invarianza delle accise ad almeno quindici anni. Si riserva di presentare una proposta emendativa al riguardo.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, sottolinea che il metano dal punto di vista economico e ambientale rappresenta una delle soluzioni migliori tra i carburanti per autotrazione. Ritiene comunque opportuno approfondire il confronto con le caratteristiche degli altri carburanti e manifesta ampia disponibilità ad accogliere proposte migliorative del testo in esame. Osserva, tuttavia, che il testo dell'articolo 5, in materia di agevolazioni per l'acquisto di veicoli alimentati a metano, incide sul bilancio dello Stato e quindi prefigura difficoltà nel parere che esprimerà la V Commissione; in considerazione di ciò, ritiene impercorribile perseguire modifiche che aumentino ulteriormente l'impatto sui conti pubblici.

Laura FRONER (PD) ricorda che sulla materia in discussione è stata assegnata alla Commissione anche la proposta C.

1016 del deputato Bordo; preannuncia inoltre la presentazione di un'altra proposta di legge del suo gruppo ed auspica che ambedue possano essere abbinate nel prosieguo dell'esame. Ciò consentirà, a suo avviso, di approvare una normativa che potrà favorire l'adeguamento della rete di distribuzione a combustibili più convenienti sotto il profilo del risparmio energetico e della tutela ambientale.

Giovanni FAVA (LNP), *relatore*, precisa che la proposta di legge C. 1016 prevede norme per l'installazione di distributori di idrogeno e di metano per autotrazione sul territorio nazionale. Fa presente che non si è proceduto all'abbinamento perché il metano vi è richiamato solo per quanto riguarda la rete di distribuzione e non per il suo utilizzo come carburante per autotrazione.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che il metano è disponibile in natura, mentre l'idrogeno deve essere prodotto con relativi alti costi energetici, e lo sviluppo di tale fonte è più ragionevolmente ipotizzabile in Paesi in cui sono in funzione centrali nucleari.

Raffaello VIGNALI (PdL), osservato che la rete di distribuzione dell'idrogeno presenta un elevato livello di pericolosità, sottolinea che tutte le case automobilistiche si stanno orientando alla produzione di auto ibride.

Andrea GIBELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.15.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.15 alle 15.25.

**INDAGINE CONOSCITIVA**

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI indi del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.**

**Audizione di rappresentanti di Farindustria.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Andrea GIBELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Sergio DOMPÈ, *presidente di Farindustria*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Alberto TORAZZI (LNP), Arturo IANNACCONE (Misto-MpA-Sud), Andrea LULLI (PD), Savino PEZZOTTA (UdC), Raffaello VIGNALI (PdL) e Carlo MONAI (IdV) ai quali replica Sergio DOMPÈ, *presidente di Farindustria*.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, ringrazia il presidente di Farindustria per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 16.**

---

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.*

## XI COMMISSIONE PERMANENTE

### (Lavoro pubblico e privato)

#### S O M M A R I O

##### COMITATO DEI NOVE:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724-A Governo ..... 137

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI ..... 137

##### SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 137

ALLEGATO (*Emendamenti ed articoli aggiuntivi*) ..... 139

Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. C. 2788, approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (*Seguito dell'esame e rinvio*) ..... 138

##### AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari), nell'ambito dell'esame del decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 .... 138

##### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

**DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010.**  
**C. 2724-A Governo.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10.35 alle 10.45 e dalle 11.45 alle 11.50.

##### UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Vie-spoli.*

**La seduta comincia alle 14.15.**

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito.**

**C. 2424 Antonino Foti.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, ricorda che, nelle sedute del 23 settembre e del 14 ottobre scorsi, sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti al progetto di legge in esame (*vedi allegato*).

Antonino FOTI (PdL), nel raccomandare l'approvazione dei suoi emendamenti 1.5 e 6.1, nonché dei suoi articoli aggiuntivi 3.01 e 6.01, esprime parere favorevole sull'emendamento Cazzola 3.1 ed invita al ritiro delle restanti proposte emendative presentate.

Il sottosegretario VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Luigi BOBBA (PD) dichiara di accedere all'invito al ritiro di tutti gli emendamenti a prima firma Damiano, riservandosi di presentare ulteriori proposte emendative nel prosieguo dell'esame del provvedimento, anche alla luce del parere che sulla presente proposta normativa esprimerà la V Commissione.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento 1.5 del relatore, l'emendamento Cazzola 3.1, nonché l'articolo aggiuntivo 3.01, l'emendamento 6.1 e l'articolo aggiuntivo 6.02 del relatore.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009.**

**C. 2788, approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2009.

Silvano MOFFA, *presidente*, avverte che sono stati richiesti, alle Commissioni I e V, i prescritti pareri sul provvedimento in esame. Ricorda, altresì, che nella precedente seduta il relatore e diversi rappresentanti di gruppo hanno prospettato l'attivazione delle procedure per il trasferimento in sede legislativa del provvedimento.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare, avvertendo che – nell'ambito della riunione odierna dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – si è convenuto di non fissare un termine per la presentazione di emendamenti e di verificare se, una volta acquisiti i prescritti pareri, vi siano le condizioni per il trasferimento del progetto di legge alla sede legislativa.

Alla luce degli orientamenti sinora emersi, si riserva pertanto di trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di eventuale trasferimento in sede legislativa del testo della proposta di legge n. 2788, una volta verificata la sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 92, comma 6, del Regolamento.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### AUDIZIONI INFORMALI

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

**Audizioni di rappresentanti dell'AIAF (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari), nell'ambito dell'esame del decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.**

**Atto n. 112.**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 15.40.

ALLEGATO

**Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito (C. 2424 Antonino Foti).**

**EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

*Sopprimerlo.*

1. 1. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, volta a realizzare un sistema universalistico a sostegno dei lavoratori, a prescindere dalla forma contrattuale, e delle imprese, a prescindere dalle dimensioni di queste ultime e dalla categoria di appartenenza, per far fronte ad esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di sostenere l'occupazione, è istituito un Fondo per gli anni 2009 e 2010, finalizzato alla tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o licenziamento, al quale affluiscono tutte le risorse previste dalla normativa vigente in materia.

2. Accedono agli interventi del Fondo di cui al comma 1:

a) i lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione sala-

riale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale;

b) i dipendenti da imprese del settore artigianato o di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano;

c) gli apprendisti;

d) i soggetti iscritti alla gestione separata INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nonché i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento all'Enpals, che operano in regime di monocommittenza e che abbiano conseguito nell'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore a 22.000.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto l'accesso ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro ovvero licenziamento:

a) cassa integrazione ordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

b) cassa integrazione straordinaria di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) cassa integrazione in deroga alla normativa vigente;

d) indennità di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

e) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni;

f) indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

4. L'entità e la durata minima dei trattamenti di cui al comma 3, non può essere inferiore al sessanta per cento rispetto ai limiti previsti dalla legislazione vigente.

5. Alle misure di cui al comma 3, come definite dal comma 4 possono sommarsi gli interventi integrativi a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

6. Con effetto dal 1o gennaio 2009 sono soppressi i commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.

7. L'erogazione dei trattamenti di cui al comma 3 è subordinata alla sottoscrizione, da parte dei lavoratori interessati, di apposito patto di servizio presso i competenti centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito di cui al comma 3, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

8. Le aziende che intendono accedere ai trattamenti di cui al comma 3 sono tenute al versamento della contribuzione corrispondente, nella misura ridotta del 30 per cento per il primo anno.

9. I Fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali volte alla tutela dei lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro, ai sensi del regolamento CE 2204/2002, anche contribuendo nella misura di un terzo di quanto stabilito dal comma 8.

10. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di applicazione del presente articolo, in coerenza con i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia.

11. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con le seguenti risorse:

a) 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 di cui al decreto-legge 185/2009;

b) il contributo delle imprese di cui al comma 8;

c) eventuali contributi da parte dei fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

d) un contributo a carico dello Stato pari a 400 milioni annui per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

12. Al fine di potenziare l'attività ispettiva sul territorio e il contrasto di possibili usi distortivi degli istituti di cui al presente

articolo, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro, a valere sulle disponibilità del Fondo di cui al comma 1, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni con gli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva compresi quelli di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

13. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009, 700 milioni di euro per l'anno 2010, 304 milioni di euro per l'anno 2011 e 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito, con modificazioni, nella legge 2, gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo - Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

14. Qualora, a fronte del protrarsi degli effetti della crisi internazionale, si rendessero necessari e indifferibili ulteriori interventi del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono individuate per ciascuna operazione di cui al presente articolo le risorse necessarie per finanziare le operazioni stesse. Le predette risorse, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono individuate in relazione a ciascuna operazione mediante:

a) riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo or-

dinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

b) riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

c) utilizzo mediante versamento in entrata di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali, con esclusione di quelli intestati alle Amministrazioni territoriali, con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al predetto capitolo;

d) emissione di titoli del debito pubblico.

15. I decreti di cui al comma 14 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.

16. Quota parte della minore spesa per il servizio del debito che si realizzasse nel 2009 rispetto alle previsioni, nel limite in cui la stessa determinasse un miglioramento del saldo netto da finanziare, è destinata all'incremento del Fondo di cui al comma 1. A tale scopo, la minore spesa di carattere permanente per interessi sul debito pubblico, come risultante nel provvedimento previsto dall'articolo 17, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, è iscritta per una quota non superiore al 30 per cento al medesimo Fondo.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1. 2.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dai seguenti:

« 2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8, secondo periodo, e 10, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 60 per cento del reddito percepito l'anno precedente, a tutti gli iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non titolari di trattamenti pensionistici, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409, n. 3 del codice di procedura civile che abbiano obbligo di versamento Enpals, nonché ai lavoratori a tempo determinato e indeterminato appartenenti ai settori ed alle imprese che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non risultano destinatari di alcun trattamento di integrazione salariale, ad esclusione dei contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale; i quali soddisfino le seguenti condizioni:

a) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al doppio del minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

b) con riferimento all'anno di riferimento siano accreditati presso la predetta gestione separata di cui all'articolo 2,

comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilità non inferiore a tre;

2-bis. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 2, nei limiti di 600 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 ».

1. 3. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 1.

1. In conseguenza delle esigenze di carattere straordinario ed emergenziale derivanti dalla crisi internazionale, al fine di riconoscere una reale tutela del reddito dei lavoratori, fino al 31 dicembre 2010 la durata del trattamento di cassa integrazione ordinaria di cui all'articolo 6 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è corrisposta per un periodo massimo complessivo di 24 mesi.

2. All'onere derivante dalle disposizioni del comma 1, nei limiti di 300 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge 2 gennaio 2009, n. 2, come integrate dai fondi destinati all'attuazione dell'accordo Governo – Regioni del 12 febbraio 2009, e successiva Intesa, e ripartite dalla delibera CIPE n. 2 del 6 marzo 2009.

1. 4. Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

7. Qualora i soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio dell'attività di impresa di cui al medesimo comma 1 e nell'arco del periodo di diciotto mesi ivi previsto, assumano per un periodo di almeno ventiquattro mesi altri lavoratori dipendenti che fruiscono dei trattamenti di cui al comma 2, per i medesimi lavoratori non sono dovuti i contributi obbligatori posti a carico del datore di lavoro e del lavoratore ai sensi della normativa vigente.

**1. 5.** Il Relatore.

ART. 2.

*Sopprimerlo.*

**2. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 3.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

10. Ai soggetti che si avvalgono del regime fiscale di cui al presente articolo è riconosciuta la possibilità di dedurre dall'imposta sul reddito, nei limiti di un massimale di 5.000 euro nel primo triennio di attività, le somme erogate per la partecipazione a corsi di formazione professionale e di apprendimento, purché documentate e coerenti con gli obiettivi e l'attività svolta dall'impresa.

**3. 1.** Cazzola.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Coordinamento normativo e finanziario).*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3 si applicano in coerenza con quanto previsto, anche sotto il profilo finanziario,

dall'articolo 1, commi 7, 8, 8-bis e 8-ter, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.

**3. 01.** Il Relatore.

ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Damiano, Bellanova, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ART. 6.

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. Il comma 3 dell'articolo 2 del Regio Decreto 28 agosto 1924, n. 1422, è abrogato.

**6. 1.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

ART. 6-bis.

*(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).*

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni. Il

trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della citata legge n. 142 del 2001, per i relativi rapporti di lavoro stabiliti in forma autonoma, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo. In ogni caso, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Gli eventuali procedimenti amministrativi ed i giudizi di qualunque natura, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al comma 1, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

**6. 02.** Il Relatore.

## XII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Affari sociali)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	145
Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	149
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	156
SEDE CONSULTIVA:	
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvato in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	155

##### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Intervengono il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio ed il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella.*

#### La seduta comincia alle 14.30.

##### Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale.

**C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 ottobre 2009.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCCELLA, nel premettere che intende fornire un quadro della situazione scientifica e normativa relativa al sangue cordonale, sottolinea come le popolazioni cellulari presenti nel sangue del cordone ombelicale raccolto al momento del parto rappresentano una delle più ricche ed accessibili fonti di cellule staminali di cui si può oggi disporre.

Ricorda come le cellule staminali cordonali, considerate adulte, siano classificate come staminali emopoietiche, precursori delle cellule del sangue e, in piccola percentuale, staminali mesenchimali, precursori di cellule connettivali e possano essere purificate, congelate e, successivamente, utilizzate in soggetti immunologicamente compatibili per sostituire le cellule del sangue in caso di gravi malattie. Nel passare al trapianto di cellule staminali emopoietiche, evidenzia che nel caso di successo dell'intervento (90 per cento

dei casi) le cellule staminali provenienti dal cordone proliferano e maturano nel ricevente, che, privato delle proprie cellule malate del sangue, potrà utilizzare quelle « nuove ».

Sottolinea come la procedura della raccolta sia abbastanza complessa, richieda il consenso della madre, vada effettuata da personale preparato, e possa essere effettuata nelle sale parto, e come, successivamente, le cellule vengano esaminate in laboratori dedicati denominati « banche »; e nel caso siano giudicate idonee, vengono « tipizzate », cioè studiate dal punto di vista immunologico, e, infine, conservate in azoto liquido per diversi anni.

Rammenta che le caratteristiche immunologiche dei cordoni disponibili nelle banche vengono riportate nei registri informatici, strutture complesse gestite da esperti di alto livello. Precisa quindi che in Italia esiste una rete di diciotto biobanche cordonali pubbliche, nonché il Registro italiano con sede a Genova presso l'Istituto Galliera, che lavora come sportello unico per i centri di trapianto al fine di consentire, nel caso di un paziente affetto da leucemia, una ricerca contemporanea non solo tra i potenziali donatori italiani, ma contemporaneamente anche nei Registri europei e in quelli degli Stati Uniti. Evidenzia quindi che se il potenziale donatore viene rintracciato tra i cordoni, la banca invia le cellule al centro trapianti dove sono scongelate ed infuse al paziente.

Ricorda che le cellule cordonali, con circa 27.000 cordoni conservati, rappresentano una cifra vicina al dieci per cento del totale e che grazie alle cellule italiane sono stati effettuati circa 1.000 trapianti nel mondo e, quest'anno, in Italia verranno realizzati oltre 150 trapianti utilizzando cellule cordonali rintracciate attraverso i registri, nazionale ed internazionali.

Sottolinea che si tratta di una grande rete, straordinariamente efficiente, che richiede tuttavia regole e di essere governata in molti aspetti, in particolare con riferimento al numero ottimale di cordoni che è necessario siano presentati dal Registro di Genova per poter dare una risposta al

numero maggiore possibile di ricerche. Al riguardo, pur facendo presente la possibilità di utilizzare cellule cordonali raccolte dalle banche di tutto il mondo, ricorda che una recente valutazione ha individuato in circa 90.000 il numero ottimale dei cordoni da rendere disponibili in base alla numerosità ed alle caratteristiche genetiche della popolazione italiana, richiedendosi quindi per le banche italiane non un aumento all'infinito del numero dei cordoni conservati, ma solo di triplicarne il numero attuale.

Avverte quindi come sia improprio parlare di « capitali che vanno all'estero » ed indurre a ritenere che tutti i cordoni possano essere utilizzati. Evidenzia che tale argomento sia abitualmente utilizzato dalle banche private che promuovono l'uso autologo del cordone che ha avuto ed ha grande successo, anche grazie ad una comunicazione impropria, fortemente supportata da chi aveva interesse. Ricorda quindi che non esiste una letteratura scientifica che documenti l'utilità del trapianto autologo di cordonali, né per la cura di malattie del sangue, né per altre patologie, sottolineando come, mentre le banche che conservano il sangue cordonale ad uso autologo siano private, abbiano fine di lucro e si battano per aumentare in modo indiscriminato i cordoni conservati, la rete delle banche italiane sia pubblica e non abbia fini di lucro.

Fa presente inoltre che non tutti i cordoni presenti nelle biobanche private sono raccolti in condizioni di sicurezza rispetto a rischi di patologie infettive, e non tutti i cordoni offerti sono idonei alla conservazione, ma solo quelli che contengono almeno un determinato numero di cellule. Lamenta inoltre che le banche private dedicate all'autologo non rappresentano correttamente alle madri che solo attraverso le banche pubbliche è possibile individuare i campioni cellulari idonei alla conservazione e che solo attraverso i registri internazionali è possibile reperire le cellule idonee per effettuare il trapianto.

Nell'auspicare comunque un incremento della raccolta, ricorda che con l'accordo tra il Ministero e le Regioni la

conservazione dell'autologo in Italia non è autorizzata, mentre rimane autorizzata l'esportazione e la conservazione presso banche private estere e che sono stati destinati dieci milioni di euro a favore delle biobanche attraverso progetti obiettivi già formulati e attualmente in fase di valutazione. Precisa che tra gli obiettivi indicati alle Regioni vi sono l'incremento del numero dei centri di prelievo, la formazione del personale ostetrico ed il migliore funzionamento delle banche cordonali. Ribadisce quindi l'opportunità di migliorare un sistema che ha prodotto strutture di grande qualità, cresciuto per molti anni indipendentemente da una logica nazionale di programmazione e copertura del territorio, precisando che su tale tema, nello scorso mese di aprile, è stato definito e presentato un *position paper*, i cui contenuti sono condivisi dagli esperti del settore e dalle associazioni di donatori, tuttora disponibile sul sito web del Ministero.

Passando quindi a riassumere il quadro normativo esistente, sia a livello nazionale, sia in termini di recepimento ed attuazione delle direttive europee, rammenta che le cellule staminali emopoietiche e le strutture destinate alla loro conservazione sono soggette sia alla disciplina prevista dalla direttiva europea n. 23 del 2004 recepita con il decreto legislativo 191 del 2007, che considerate un prodotto trasfusionale e, pertanto, soggette anche alla legge quadro n. 291 del 2005.

Con particolare riferimento alla normativa di carattere nazionale, comunica che il decreto specifico per la realizzazione della rete italiana, formata attualmente da diciotto banche cordonali, previsto dalla richiamata legge quadro sul sangue, sta completando il proprio *iter*, affiancato da un decreto sui requisiti tecnici e strutturali delle banche, licenziato dal Ministero nel mese di luglio, approvato dalle regioni in sede tecnica ed in lista di approvazione definitiva da parte della Conferenza Stato-regioni e della firma del Ministro per l'entrata in vigore.

Rammenta inoltre che la tipologia di conservazione consentita per legge è regolamentata dall'ordinanza del 26 febbraio

2009 relativamente alla quale esprime l'auspicio che non debba essere reiterata oltre la scadenza del 31 dicembre.

Preannuncia inoltre che oltre ai richiamati provvedimenti ne saranno emanati altri che il Ministero chiuderà in tempi brevi, ma che prevedono taluni passaggi successivi. Precisa che si tratta in particolare di un accordo tra lo Stato e le Regioni sulla esportazione delle cellule – la cui autorizzazione passerà dal Ministero alle Regioni, senza perdita della tracciabilità – già concordato nei contenuti e che verrà rapidamente inviato alla Conferenza e di un decreto, volto a sostituire la richiamata ordinanza del 26 febbraio 2009, dedicato a quei casi, numericamente non significativi, ma molto importanti per i pazienti, nei quali è presente in una famiglia una patologia genetica e la conservazione di cellule cordonali che potrebbe essere utile per un familiare del neonato, evidenziando che in questo caso la donazione deve essere favorita e tutelata e del tutto gratuita. Sottolinea inoltre che la normativa vigente e quella *in itinere* è stata condivisa con le regioni, ed è in accordo con le indicazioni il parere degli esperti del settore – nazionali ed internazionali – e delle associazioni di donatori.

Con riferimento alla normativa europea, ricorda che il recepimento della direttiva europea quadro sulla conservazione di cellule e tessuti n. 23 del 2004 è stato effettuato tramite il decreto legislativo n. 191 del 2007 e che le due direttive tecniche nn. 17 e 86 del 2006 attuative della precedente stanno per essere recepite, ma rassicura che anche grazie all'attività del Ministero, delle Regioni e dei centri nazionali trapianti e sangue la rete nazionale del settore è già per gran parte adeguata alle norme europee, rammentando al riguardo che l'Italia attraverso il centro nazionale trapianti gestisce il Registro europeo delle *Competent Authority* « Eurocet » che riporta tutte le attività di conservazione e di trapianto di cellule e tessuti ed è riconosciuto dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa.

Concludendo, sottolinea che il settore in questione si presenta molto attivo e che

l'Italia da un punto di vista assistenziale e organizzativo si pone ai vertici europei, nonché la necessità di supportare la rete pubblica, richiamando al proposito il finanziamento di dieci milioni di euro in favore delle biobanche di cui oltre i due terzi sono stati destinati alle biobanche cordonali attraverso progetti di carattere regionale.

Rappresenta la volontà del Governo di lavorare sulla corretta informazione, tema sul quale si registra un appoggio pieno del volontariato, anch'esso attivo nel settore, riportando ai cittadini in modo adeguato le eccellenze organizzative ed assistenziali di cui disponiamo grazie al lavoro finora svolto.

Esprime infine, in presenza di un quadro normativo vigente sia nazionale che europeo articolato e di due centri nazionali attivi nel settore, pienamente riconosciuti a livello nazionale e *competent authority* – CNT e CNS – a livello europeo in base alle direttive europee, un forte impegno del Governo per coordinare le diverse *authority* operanti nel settore – ivi comprese AIFA e ISS – al fine di garantire la sicurezza e semplificare l'accesso dei pazienti, dei cittadini e degli stessi ricercatori verso queste realtà innovative.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL), *relatore*, prende atto della replica del sottosegretario e in particolare del fatto che alcuni provvedimenti in materia sono all'attenzione della Conferenza Stato-regioni. Pertanto, dopo aver ritenuto giusto evitare duplicazioni normative, propone per il momento di proseguire l'esame delle proposte di legge all'ordine del giorno e, dopo lo svolgimento delle audizioni informali, procedere o con l'elaborazione di un testo unificato ovvero con l'adozione come testo base della proposta di legge più ampia, apportando ad essa gli opportuni emendamenti. Evidenzia come tale ultima possibilità sarebbe la più celere e a tal proposito desidera acquisire l'orientamento dei gruppi in particolare dei deputati presentatori delle varie proposte di legge.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritiene che per il momento si possa procedere alla nomina di un Comitato ristretto per lo svolgimento delle audizioni informali e rinviare ad un secondo momento la decisione di adottare un testo base o di elaborare un testo unificato.

Vincenzo Antonio FONTANA (PdL), intervenendo sull'ordine dei lavori, ricorda come il centro di Sciacca, che contiene un numero di sacche pari all'ottanta per cento del totale, versi in notevoli difficoltà finanziarie. Chiede quindi se il Governo sia in grado di fornire chiarimenti relativi alla situazione di tutti i centri di raccolta del Paese e se vi sono difficoltà in ordine ad un eventuale trasferimento di tali sacche in altri centri.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che la fase della discussione generale si è già conclusa e che per la seduta odierna si era convenuto di far svolgere l'intervento di replica al rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Eugenia Maria ROCELLA, intervenendo per una breve precisazione, fa presente che la questione evidenziata dall'onorevole Vincenzo Antonio Fontana è ben presente al Governo ed è intenzione dello stesso porre in essere ogni attività utile volta a favorire il maggiore utilizzo possibile delle sacche.

Laura MOLTENI (LNP), intervenendo sull'ordine dei lavori, dopo aver evidenziato l'opportunità di rimandare ogni decisione sul prosieguo dell'esame al momento in cui la Conferenza Stato-regioni avrà concluso, per quanto di competenza, l'esame dei provvedimenti cui ha fatto riferimento il sottosegretario Roccella, ricorda che anche il suo gruppo ha presentato una proposta di legge in materia, di cui chiede l'abbinamento non appena essa sarà assegnata alla Commissione.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, in riferimento a quanto sostenuto dal sotto-

segretario Roccella, fa presente che è difficile pensare che senza il supporto delle strutture private si possa invertire la rotta e prevedere un maggior numero di donazioni.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita l'onorevole Farina Coscioni ad intervenire sull'ordine dei lavori e non sul merito del provvedimento; altrimenti sarà costretto a toglierle la parola.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) tiene a precisare che desiderava solo argomentare con precisione il suo intervento sull'ordine dei lavori. Chiede pertanto che venga messo a verbale che le è stato impedito di proseguire nel suo intervento, cosa che invece è stata consentita al deputato Vincenzo Fontana, al quale peraltro ha fatto seguito un breve intervento del sottosegretario Roccella.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, in conclusione propone di costituire un Comitato ristretto per lo svolgimento delle audizioni informali.

La Commissione delibera quindi di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di designarne i componenti sulla base delle indicazioni dei gruppi.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.**

**Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 13 ottobre 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva votato fino agli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 5.2; parere favorevole subordinatamente ad una riformulazione sugli emendamenti 5.5 e 5.3; parere contrario sull'emendamento 5.4; raccomanda l'approvazione del suo emendamento 5.6 ed esprime parere contrario sull'emendamento 5.1.

Il Viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 5.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 5.2.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita il presentatore dell'emendamento 5.5 a riformularlo nel senso di aggiungere al comma 1, secondo periodo, le parole « l'uso appropriato delle risorse » anziché sostituire con tali parole le parole « il contenimento dei costi ».

Anna Margherita MIOTTO (PD) non intende riformulare il suo emendamento nel senso indicato dal relatore, non essendo d'accordo con la proposta di mantenere nel testo il riferimento al contenimento dei costi a proposito della valutazione dei direttori di struttura complessa e dei direttori di dipartimento.

Carla CASTELLANI (PdL) invita la collega Miotto a rivedere la sua posizione, poiché, pur comprendendo che la sanità non possa essere considerata una azienda nel senso stretto del termine, tuttavia non può non tenersi presente che in alcune realtà territoriali lo « sfioramento » del *budget* non è dovuto alla erogazione di servizi migliori ai cittadini ma è sintomo di gravi inefficienze e sprechi. Giudica pertanto necessario che nel testo sia mantenuto il riferimento alla filosofia del contenimento dei costi.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene assolutamente indispensabile non espungere dal testo il richiamo al contenimento dei costi, alla luce dei dati di disavanzo di certe regioni a partire dalla regione Lazio. A suo avviso sarebbe opportuno mantenere il principio del contenimento dei costi ed aggiungere quello dell'uso appropriato delle risorse, considerato che con il federalismo fiscale non ci saranno più i rimborsi a piè di lista della spesa sanitaria sulla base della spesa storica, ma saranno sulla base dei costi *standard*.

Francesco STAGNO D'ALCONTRES (PdL) ritiene opportuno che il testo richiami sia il principio del contenimento dei costi che quello dell'uso appropriato delle risorse.

Luciana PEDOTO (PD), dichiarandosi in parte d'accordo con i colleghi che l'hanno preceduta, ritiene tuttavia preferibile che l'obiettivo del contenimento dei costi sia posto in relazione alla tipologia delle prestazioni sanitarie erogate.

Anna Margherita MIOTTO (PD), pur condividendo in generale le intenzioni dei deputati intervenuti nel dibattito e sulla necessità della lotta agli sprechi, non accetta l'invito a riformulare il suo emendamento 5.5.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Miotto 5.5.

Il Viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme al relatore.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 5.5.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita l'onorevole Binetti a riformulare il suo emendamento nel senso di sostituire le parole « anche gli indici » con le seguenti « anche indici » e sopprimere le parole « espressi dai pazienti, dalle loro famiglie e dal personale ». Se così riformulato il suo parere è favorevole.

Carmino Santo PATARINO (PdL) invita i presentatori dell'emendamento a sostituire la locuzione inglese *customer satisfaction* con una analoga espressione in lingua italiana.

Antonio PALAGIANO (IdV) propone di utilizzare la locuzione « indici di soddisfazione degli utenti » anziché ricorrere a parole di lingua inglese.

Paola BINETTI (PD), accogliendo i suggerimenti avanzati dal relatore e dagli altri colleghi intervenuti nel dibattito riformula il suo emendamento (*vedi allegato*).

La Commissione approva l'emendamento Binetti 5.3 (nuova formulazione).

Luciana PEDOTO (PD) ritira il suo emendamento 5.4.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita la Commissione a riflettere se non sia il caso di fare riferimento alla sola dirigenza medica.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, ritiene preferibile fare riferimento sia alla dirigenza medica che alla dirigenza sanitaria.

La Commissione approva l'emendamento 5.6 del relatore.

Luciana PEDOTO (PD) ritira il suo emendamento 5.1.

La Commissione passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento 6.1, sugli identici emendamenti 6.6 e 6.8 e sull'emendamento 6.4; ritira il suo emendamento 6.5 ed esprime parere contrario sugli emendamenti 6.15 e 6.9 e parere favorevole sugli identici emendamenti 6.2 e 6.10. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti 6.3, 6.11, 6.7 e 6.14. Esprime parere favorevole sull'emendamento 6.12 a condizione che sia

riformulato e invita il presentatore al ritiro dell'emendamento 6.13.

Il Viceministro Ferruccio FAZIO esprime parere conforme al relatore sugli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), *relatore*, intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede una breve sospensione dei lavori, essendo stato chiamato in Assemblea per lo svolgimento di una *question-time* a sua firma.

Livia TURCO (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la Commissione possa procedere con gli altri punti all'ordine del giorno.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'esame del provvedimento sul governo clinico potrebbe proseguire al rientro del relatore Di Virgilio dall'Assemblea.

Livia TURCO (PD) giudica alquanto singolare il percorso procedurale proposto dal presidente.

Lucio BARANI (Pdl) dichiara di non comprendere l'atteggiamento dell'opposizione proprio in occasione dell'esame di un importante provvedimento di iniziativa parlamentare.

Antonio PALAGIANO (IdV) auspica che tali modalità possano essere applicate anche nel caso in cui fosse un deputato dell'opposizione a chiedere una sospensione dei lavori perché impegnato contemporaneamente in Assemblea per lo svolgimento di un suo atto di sindacato ispettivo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, sospende la seduta.

**La seduta, sospesa alle 15.15, è ripresa alle 15.40.**

La Commissione riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

Antonio PALAGIANO (IdV) non comprende le ragioni del parere contrario del relatore e del governo sul suo emendamento 6.1, volto a contribuire a spezzare il legame tra sanità e politica, prevedendo che i direttori di dipartimento siano eletti dai componenti del dipartimento e non dal direttore generale.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), *relatore*, condivide l'esigenza che in materia di governo delle attività cliniche la politica debba fare un passo indietro ed infatti ricorda che le nomine dei direttori di dipartimento seguono le medesime modalità delle nomine dei dirigenti di struttura complessa.

La Commissione respinge l'emendamento Palagiano 6.1.

Lucio BARANI (Pdl) ritira il suo emendamento 6.6.

Livia TURCO (PD) ritira il suo emendamento 6.8.

Antonio PALAGIANO (IdV) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 6.4, volto ad assicurare la parità tra direttori di dipartimento di componente ospedaliera e universitaria.

Domenico DI VIRGILIO (Pdl), *relatore*, osserva che la parità non può essere attuata sempre e comunque.

La Commissione respinge gli emendamenti Palagiano 6.4 e Miotto 6.15.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara che l'emendamento Livia Turco 6.9 non verrà posto in votazione in quanto precluso dalla reiezione dell'emendamento Palagiano 6.4.

La Commissione approva gli identici emendamenti Palagiano 6.2 e Livia Turco 6.10.

Antonio PALAGIANO (IdV) ritira il suo emendamento 6.3.

Livia TURCO (PD) ritira il suo emendamento 6.11.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ritira il suo emendamento 6.7.

La Commissione respinge l'emendamento Miotto 6.14.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, invita l'onorevole Binetti a riformulare il suo emendamento 6.12 nel senso di aggiungere dopo il primo periodo del comma 1 del capoverso 4 solo l'ultima parte dell'emendamento.

Paola BINETTI (PD) riformula il suo emendamento nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Binetti 6.12 (*nuova formulazione*).

Paola BINETTI (PD) chiede al relatore le ragioni dell'invito a ritirare il suo emendamento 6.13.

Domenico DI VIRGILIO (PdL), *relatore*, fa presente che la materia oggetto dell'emendamento 6.13 è all'esame del Senato, che sta discutendo progetti di legge vertenti sulla materia della responsabilità professionale dei medici.

Paola BINETTI (PD) ritira il suo emendamento 6.13.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.50.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il viceministro per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.*

**La seduta comincia alle 15.15.**

**Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento.**

**Nuovo testo C. 2459, approvato in un testo unificato dalla 7<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb.**

(Parere alla VII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla VII Commissione il prescritto parere sulle parti di competenza del nuovo testo delle proposte di legge n. 2459, approvata in sede deliberante dalla 7a Commissione permanente del Senato e recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento», adottato come testo base nel corso dell'esame in sede referente, ai fini del trasferimento alla sede legislativa.

Ricorda, innanzitutto, che si tratta di un provvedimento di grande rilevanza sociale e di una materia complessa, che riguarda una serie di disturbi dell'apprendimento scolastico, che si evidenziano normalmente nelle scuole elementari. Si parla di quei disturbi, denominati DSA, quali la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia, cioè di tipici disturbi di apprendimento che con questo provvedimento si cerca di normare.

Non si tratta di una malattia, né fisica, né mentale, ma di un disturbo serio, che non va sottovalutato, per gli effetti che può avere sia sul soggetto stesso, che può trovarsi coinvolto in un processo di mancanza di stima, di comportamenti che ne derivano quali la depressione, l'isolamento, a volte il rifiuto della convivenza sociale. I dislessici sono persone con normale intelligenza ma con difficoltà di apprendimento della lettura. Si calcolano in Italia circa 1 milione e mezzo di soggetti che soffrono di questo disturbo, pari al 4

per cento della popolazione generale. Nei paesi anglosassoni, il fenomeno ha picchi che superano il 10 per cento.

Dire normale intelligenza forse è riduttivo. Sono persone, spesso, con grandissima intelligenza. Ricorda tra i dislessici d'eccezione alcuni geni di indiscusso valore come Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein, statisti del calibro di Giulio Cesare, John F. Kennedy e Winston Churchill.

Il disturbo comunque è un problema serio che per essere curato efficacemente richiede una diagnosi precoce e un programma riabilitativo tempestivo in età pediatrica.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità classifica la dislessia e gli altri disturbi specifici di apprendimento come una particolare disabilità di apprendimento, per cui non è possibile apprendere la lettura, la scrittura o il calcolo aritmetico nei normali tempi e con i normali metodi di insegnamento. E sottolinea che se questo problema non viene identificato nei primi anni della scuola primaria, tramite la valutazione di un esperto nel campo dei disturbi dell'apprendimento, le conseguenze possono risultare di una certa gravità.

Ha fatto questa premessa per sottolineare l'importanza di questo provvedimento. Desidera ringraziare i colleghi del Comitato ristretto della Commissione cultura per aver approfondito molto seriamente la materia e per aver dato al loro lavoro un'impostazione di chiarezza e buon senso con spirito di grande collaborazione, senza tener conto dei propri schieramenti politici.

Per quanto concerne le parti di specifica competenza della Commissione, segnala che, l'articolo 1, comma 2, in cui si specifica che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 413, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria per il 2008), in materia di limite del numero degli insegnanti di sostegno, la disciplina, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, trova applicazione nei confronti degli studenti con disturbi specifici di apprendimento DSA solo nei

casi di particolare gravità. Vorrebbe, su questo punto, che si aprisse un breve confronto in Commissione prima di arrivare alla formulazione del parere, in modo da approfondire e chiarire i livelli di gravità, chi li stabilisce e con quali formalità.

All'articolo 2, comma 1, la proposta di legge persegue la finalità di assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi (lettera f)) e di incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante il percorso di istruzione e di formazione. È un articolo che fotografa una situazione già esistente e che viene normata dando una specie di linea guida, valida su tutto il territorio nazionale, per la tutela di tutti i soggetti affetti da questo disturbo. Si sa benissimo che i trattamenti sono diversi da regione a regione, soprattutto tra Nord e Sud, e che non sempre i cosiddetti protocolli regionali, con relativo stanziamento di spesa, sono uniformi. Anche sui protocolli regionali, di cui si parla all'articolo 7, vorrebbe confrontarsi con i colleghi.

L'articolo 3, quindi, riconosce che la diagnosi di DSA venga effettuata dagli specialisti del Servizio sanitario nazionale e che tale diagnosi sia comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dell'alunno (comma 1). Per gli studenti che, nonostante adeguate attività di recupero didattico mirato, presentano persistenti difficoltà, la scuola trasmette apposita comunicazione alla famiglia (comma 2). È compito delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, attivare, previa apposita comunicazione alle famiglie interessate, interventi tempestivi, idonei ad individuare i casi sospetti di DSA degli studenti, sulla base dei protocolli regionali di cui all'articolo 7, comma 1; l'esito di tali attività non costituisce, comunque, una diagnosi di DSA (comma 3).

Questo articolo del provvedimento, non individuando in modo specifico l'esclusività della competenza del Centro di neuropsichiatria infantile di riferimento, cerca di allargare le maglie dell'accertamento del

disturbo a vari specialisti in materia di problematiche di questo tipo. Sarà da vedere quale ruolo dare allo psicologo, se non valga la pena di evidenziarlo con una osservazione nel nostro parere. Questo per chiarire eventuali confusioni di ruoli diagnostici.

Preferisce, poi, parlare di accertamento anziché di diagnosi, perché il termine diagnosi fa presupporre, di fatto, la presenza più di una malattia, piuttosto che di un disturbo. È un problema di definizione su cui riflettere.

Evidenzia che è stato quanto mai opportuno specificare, al comma 3, che l'attività di monitoraggio scolastico, di individuazione tempestiva del fenomeno, non rappresenta in alcun modo una forma di diagnosi. Questo è importante, perché definisce bene i confini dell'intervento scolastico rispetto al mondo medico specialistico, unico responsabile del processo diagnostico. Desidera inoltre sottolineare la precocità dell'accertamento del disturbo. È bene chiarire che in questa materia non si tratta di prevenire uno stato di disagio (infatti, la dislessia non ha un processo evolutivo) quanto di individuare i segnali del disturbo. La precocità è quindi finalizzata ad un tempestivo intervento terapeutico in modo da evitare al soggetto, all'alunno, percorsi di disagio nelle relazioni scolastiche che se non sostenute adeguatamente possono produrre danni di non poco conto sulle condizioni generali psichiche del bambino.

L'articolo 7, comma 1, stabilisce, infine, che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad emanare linee guida per la predisposizione di appositi protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 2. Il successivo comma 2 prevede, altresì, che con decreto del Ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'individuazione dei parametri di valutazione dei casi di particolare gravità di cui all'articolo 1, comma 2.

In conclusione, auspica un proficuo scambio di opinioni in Commissione, riservandosi di proporre un parere favorevole al termine del dibattito, che potrebbe essere corredato di eventuali osservazioni al fine di rendere ancora migliore il testo in esame.

Alessandra MUSSOLINI (PdL), riferendosi alla percezione soggettiva da parte del bambino di un disagio oggettivo, ritiene che tale percezione sia variabile e che non possa essere stilata una scala di gravità del disagio. Infatti, lo stabilire a priori un grado di gravità della difficoltà di apprendimento potrebbe non andare incontro alla soluzione della problematica, alle famiglie e al bambino stesso. Pertanto, proprio al fine di andare incontro al bambino che soffre di tale tipo di difficoltà e alla sua famiglia, il disagio va inteso come dato oggettivo, qualunque sia la gravità dello stesso.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, evidenzia la necessità di evitare una eccessiva medicalizzazione di tali disturbi, senza tuttavia sottovalutare il problema.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, fa presente che i rilievi formulati dall'onorevole Mussolini potranno essere oggetto di osservazioni da apporre alla proposta di parere, che si riserva di formulare al termine del dibattito.

Il viceministro Ferruccio FAZIO ritiene che il dibattito che si sta sviluppando in Commissione su questa tematica sia estremamente interessante e che, a suo giudizio, l'incidenza di un certo tipo di disturbo dell'apprendimento dipenda anche dalla lingua che si parla.

Paola BINETTI (PD) tiene ad evidenziare la necessità di tenere ben distinti i test somministrati dalla scuola da quelli degli psicologi. Rileva poi che accade spesso che il bambino sia considerato normale dallo psicologo mentre la sua capacità di apprendimento non sia tale. Ritiene quindi che ci si debba interrogare su quale aiuto si vuole che la legge fornisca ai bambini e alle loro famiglie, considerato che i test somministrati dalle scuole incontrerebbero delle resistenze mentre una brava insegnante utilizza la sua attività ordinaria come un test.

Dopo aver sottolineato che la materia in oggetto è particolarmente delicata in presenza di bambini immigrati, tiene a precisare che una problematica cognitiva non va confusa con un disturbo della personalità.

Osserva infine che l'articolo 7 potrebbe più opportunamente prevedere la possibilità di ricorrere ad attività integrative piuttosto che al sostegno ai sensi della legge n. 104 del 1992.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 15.40.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.50 alle 16.

## ALLEGATO

**Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche.  
Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo,  
C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni, C. 1942 Mura, C. 2146  
Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera.**

**EMENDAMENTI APPROVATI**

## ART. 5.

*Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente:* Tra gli strumenti per la valutazione dei dirigenti medici di struttura complessa e dei direttori di dipartimento sono inclusi anche indici di soddisfazione degli utenti.

**5. 3.** *(Nuova formulazione)* Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella, Miotto, Lenzi.

*Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: dirigenza medica aggiungere la seguente: e.*

**5. 6.** Il relatore.

## ART. 6.

*Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: sia di responsabilità clinica sia.*

**\* 6. 2.** Palagiano, Mura.

*Al comma 1, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole: sia di responsabilità clinica sia.*

**\* 6. 10.** Livia Turco, Murer, Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Bossa, Sbroellini, Miotto, Burtone.

*Al comma 1, capoverso 4, dopo il primo periodo inserire il seguente:* Possono essere creati dipartimenti di carattere sperimentale con obiettivi innovativi sia sul piano delle patologie che metodologie di lavoro e delle tecnologie impiegate.

**6. 12.** *(Nuova formulazione)* Binetti, Pedoto, Grassi, Calgaro, Mosella.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Agricoltura)

#### S O M M A R I O

##### SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) . . . .	157
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) . . . . .	159
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti all'emendamento 6.1 del Relatore</i> ) . . . . .	204

##### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . .	158
ALLEGATO 3 ( <i>Parere proposto dal Relatore e approvato dalla Commissione</i> ) . . . . .	206

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . .	158
ERRATA CORRIGE . . . . .	158

##### SEDE REFERENTE

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare.**

**C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato.**

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*) al provvedimento in esame nonché subemendamenti (*vedi allegato 2*) all'emendamento del relatore 6.1 in materia di etichettatura.

Propone quindi alla Commissione di rinviare a martedì 27 ottobre l'esame delle proposte emendative presentate così da poter disporre di un tempo congruo per svolgere tutti i necessari approfondimenti e valutazioni al riguardo.

La Commissione consente.

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**La seduta termina alle 14.15.**

**ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole, alimentari e forestali Antonio Buonfiglio.

**La seduta comincia alle 14.15.**

Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Atto n. 110.

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dell'atto di Governo in titolo, rinviato nella seduta del 13 ottobre 2009.

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione, richiesto nella precedente seduta ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 3, del regolamento, che è in distribuzione.

Sebastiano FOGLIATO (LNP), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, in cui si richiama anche il parere espresso dal Comitato per la legislazione (vedi allegato 3).

Il Sottosegretario Antonio BUONFIGLIO prende atto della proposta di parere favorevole del relatore, che condivide.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

**La seduta termina alle 14.20.****UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

**ERRATA CORRIGE**

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 20 ottobre 2009, a pagina 147, nella prima colonna, settima riga, dopo la parola: « *presidente* » aggiungere le seguenti: « ,nell'avvertire che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove, sulla base delle indicazioni dei gruppi, ».

## ALLEGATO 1

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).**

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI PRESENTATI**

ART. 1.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. Sono prorogate per il triennio 2010-2012 le agevolazioni previste dall'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni, dalla legge n. 81 del 2006.

1. 1. Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: « 5,5 » è sostituita dalla seguente: « 6,5 ».

1. 3. Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Modifiche alla legge 26 maggio 1965 n. 590).*

1. Alla legge 26 maggio 1965, n. 590, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 8, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro cento »;

b) All'articolo 27, comma 1, le parole: « lire mille » sono sostituite con le seguenti: « euro dieci ».

1. 01. De Camillis, Fogliato.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Disposizioni a tutela della competitività delle imprese agricole).*

1. All'articolo 36, comma 3, primo periodo, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dopo le parole: « effetti amministrativi » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione di quelli relativi ad agevolazioni per la realizzazione di investimenti che si intendono perenti agli effetti amministrativi se non pagati entro il quarto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento ».

2. Al fine di rilanciare il settore agricolo in crisi, il divieto di cui al terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727, non si applica ai crediti inerenti le operazioni di cui al comma 45, lettera c) dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le modalità per la cessione dei crediti, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440. Le predette cessioni ed i relativi mandati e ordini di pagamento, nonché le relative quietanze non sono soggetti alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297 sono aggiunti i seguenti:

2-bis. Non si realizza la fattispecie sanzionabile ai sensi del comma 2 nel caso in cui:

a) il Consorzio di Tutela di cui al comma 1, lettera e), numero 1 del presente articolo abbia emanato un Regolamento che individui le modalità ed i casi in cui sia consentita la smarchiatura del prodotto;

b) il soggetto immesso nel sistema di controllo sia stato autorizzato alla smarchiatura dal Consorzio di Tutela e non abbia usufruito, per il prodotto smarchiato, di contributi pubblici.

2-ter. L'autorizzazione alla smarchiatura del prodotto non esonera dagli obblighi pecuniari nei confronti del Consorzio di tutela e della struttura di controllo.

4. Dall'attuazione del presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

**1. 02.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Incentivi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura).*

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese agricole giovanili nel settore agricolo ed agroalimentare, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1068, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate per il 40 per cento al settore ittico.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinate le modalità di erogazione delle suddette risorse, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 20 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**1. 03.** Cuomo, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Misure a favore dello sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo).*

1. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo delle imprese giovanili nel settore agricolo, con particolare riguardo all'imprenditoria femminile, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 1068 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono incrementate di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2011.

**1. 04.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Proroga agevolazioni previdenziali).*

All'articolo 1-ter della legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2010 ».

**1. 05.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di credito d'imposta sugli investimenti in agricoltura).*

1. Al comma 1075, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le

parole: « si applica » sono aggiunte le seguenti: « a tutto il territorio nazionale ».

2. Agli investimenti in agricoltura di cui al comma 1075 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 non si applica la deduzione degli ammortamenti e delle dimissioni dell'anno.

**1. 06.** Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Misure per favorire la concentrazione delle imprese cooperative in agricoltura).*

1. Al fine di consentire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 18 maggio 2001 n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o, in alternativa, la facoltà, per l'impresa che risulta dall'operazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**1. 07.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Misure per favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola).*

1. Al fine di favorire la concentrazione dell'offerta della produzione agricola ed agroalimentare, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo con dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono destinate, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare, previa intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno di ciascun anno, alle organizzazioni dei produttori di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, o ad altre forme organizzative associate, anche di tipo temporaneo, purché finalizzate agli scopi di cui al presente articolo, le quali le utilizzano esclusivamente per lo sviluppo delle iniziative di:

a) concentrazione e valorizzazione dell'offerta dei prodotti agricoli degli associati;

b) creazione di appositi centri specializzati nella commercializzazione, anche in via telematica e in collegamento con le borse merci telematiche di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dei prodotti degli associati;

c) proposizione di specifici progetti commerciali e di promozione qualitativa per l'export dei prodotti sui mercati internazionali comprendenti l'organizzazione collettiva di più imprese per particolari produzioni di origine nazionale e di ogni servizio ad essi connessi necessario per la collocazione commerciale degli stessi in altri Paesi.

3. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è destinata altresì allo sviluppo dei centri produttivi polifunzionali presenti sul territorio, al

fine di trasformare i medesimi in centri unificati di servizi, in grado di accentrare, offrendoli sia agli agricoltori che agli operatori della distribuzione, tutti i servizi di valorizzazione del prodotto, di supporto logistico e di *picking* nonché di organizzazione dell'importazione dai Paesi terzi interessati, necessari alla vendita dei prodotti.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**1. 08.** Marco Carra, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

ART. 1-*bis*.

1. Le imprese, non sottoposte a procedure concorsuali, beneficiarie di finanziamenti ai sensi della legge 19 dicembre 1983, n. 700 e successive modificazioni ed integrazioni, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, possono richiedere, entro il 31 dicembre 2010, agli enti concedenti, la trasformazione del 50 per cento del debito residuo alla predetta data in un nuovo finanziamento di durata non superiore a dieci anni, erogato a condizioni di mercato, decorrente dal giorno successivo alla scadenza del finanziamento originario.

2. Nel caso di finanziamenti erogati a concessionari di impianti, demaniali di interesse pubblico, realizzati ai sensi della legge 27 ottobre 1966, n. 910, articolo 10, la trasformazione può riguardare il 70 per cento del debito residuo e la durata del finanziamento non agevolato può essere elevata a 15 anni.

**1. 09.** Paolo Russo.

ART. 2.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è vietata nelle etichettature delle miscele di formaggi la citazione di formaggi DOP.

**2. 1.** Il Relatore.

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

1-*bis*. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori ed evitare di indurli in errore, è consentita la citazione della presenza di formaggi DOP nelle etichettature delle miscele, solo se questi raggiungono una percentuale minima del 20 per cento, dietro rilascio di un'autorizzazione specifica dei Consorzi di tutela, che consenta la verifica dell'esatta corrispondenza tra il dichiarato e l'effettivo utilizzato.

**2. 2.** Il Relatore.

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

1-*bis*. All'articolo 515 del Codice Penale, è aggiunto il seguente comma: « Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento.

1-*ter*. All'articolo 517 del Codice Penale, aggiungere il seguente comma: « Per origine si intendono anche i luoghi di produzione, trasformazione e confezionamento.

**2. 3.** Negro, Rainieri.

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

1-*bis*. Al fine di garantire una qualità superiore del prodotto agroalimentare finale immesso in commercio, è istituito il Sistema di qualità nazionale denominato « Sistema di produzione integrata », di seguito indicato come « Sistema ». Il Sistema è strutturato per gestire le pratiche agricole e zootecniche conformemente ad una disciplina di produzione denominata

«Produzione integrata», la cui verifica, eseguita in base ad uno specifico piano di controllo, viene demandata ad organismi terzi accreditati in base alle norme vigenti.

1-ter. Si definisce «Produzione integrata» il sistema di produzione agroalimentare che utilizza tutti i mezzi produttivi e di difesa dalle avversità delle produzioni agricole, volti a ridurre al minimo l'uso delle sostanze chimiche di sintesi e a razionalizzare la fertilizzazione, nel rispetto dei principi ecologici, economici e tossicologici. I requisiti e i dettagli tecnici che contraddistinguono la Produzione integrata sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La produzione che risulta conforme al Sistema può essere contraddistinta da uno specifico segno distintivo.

1-quater. L'adesione al Sistema è volontaria ed è aperta a tutti gli operatori che si impegnano ad applicare la disciplina di Produzione integrata e si sottopongono ai relativi controlli.

1-quinquies. Con successivi provvedimenti, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con le Regioni e le Province autonome, provvede ad istituire, al proprio interno e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo tecnico-scientifico, eventualmente organizzato in gruppi di lavoro omogenei per materia, con il compito di definire:

a) il regime e le modalità di gestione del Sistema di produzione integrata;

b) la disciplina produttiva e le modalità di controllo;

c) il segno distintivo con cui identificare le produzioni ottenute in regime di Sistema;

d) efficaci procedure di vigilanza e controllo.

1-sexies. Le disposizioni del presente articolo saranno efficaci dopo il comple-

tamento della procedura di notifica alla Commissione europea.

1-septies. Dall'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

*Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e istituzione del Sistema di qualità nazionale di Produzione integrata.

**2. 4.** Paolo Russo, De Camillis, Fogliato.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Misure a sostegno del settore agrumicolo).*

1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo nazionale, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2009, una campagna, istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi. Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente riassegnate allo stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio trien-

nale 2009-2011, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

**2. 01.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Marchi di qualità).*

1. Nella preparazione dei prodotti agroalimentari nazionali garantiti da marchi di qualità di cui al regolamento (CEE) n. 834/2007 del Consiglio, ed al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, è vietato l'impiego di materie prime agricole, di mangimi animali e di additivi contenenti OGM. Il mancato rispetto del divieto comporta per le imprese interessate l'esclusione dalla possibilità di utilizzo dei suddetti marchi di qualità.

**2. 02.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Logo nazionale).*

1. È istituito il logo nazionale per le produzioni biologiche.

2. L'utilizzo del logo di cui al comma 1 è riservato ai prodotti biologici per i quali tutte le fasi del processo di produzione sono interamente realizzate sul territorio nazionale.

3. Con decreto del Ministro, da emanare, di concerto con il Ministro per le politiche europee e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite la dicitura, la forma, le

caratteristiche tecniche e la disciplina d'uso del logo nazionale di cui al presente articolo.

4. Salvo che il fatto non costituisca reato, il Ministero, con gli Organi competenti in materia, comminano una sanzione amministrativa da euro tremila a euro ventimila a chiunque impieghi o utilizzi il logo di cui al comma 1 o ponga in commercio prodotti recanti indebitamente indicazioni e riferimenti concernenti il metodo di produzione biologico.

**2. 03.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Tutela e valorizzazione dei vini a denominazione di origine).*

1. Al comma 8 dell'articolo 17, della legge n. 164 del 10 febbraio 1992, dopo la lettera *m)* è aggiunta la seguente: *m-bis)* promuove attività di controllo per una corretta tenuta e registrazione lungo la filiera produttiva di tutte le annotazioni e comunicazioni ai fini della tracciabilità igienico-sanitaria dei vini a denominazione di origine.

**2. 04.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Incentivi per lo sviluppo del settore agroalimentare).*

1. Al fine di garantire un più elevato livello di competitività delle produzioni ortofrutticole nazionali, le organizzazioni dei produttori (OP), riconosciute ai sensi dell'articolo 122 del Regolamento (CE) 22 ottobre 2007, n. 1234/2007, come modificato dal regolamento (CE) n. 361/2008, che nei tre periodi d'imposta successivi

alla data del 31 dicembre 2009 effettuano, nell'ambito di specifici programmi operativi, investimenti per migliorare le condizioni di commercializzazione dei prodotti al fine di distribuire direttamente agli esercizi di vendita al dettaglio i propri prodotti confezionati, fruiscono di un credito di imposta sui costi sostenuti e certificati dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del Centro di assistenza fiscale.

2. Sono ammissibili al credito di imposta le spese sostenute per la creazione o l'adeguamento di strutture logistiche, la realizzazione di impianti di condizionamento e di trasformazione, nonché la creazione di magazzini di lavorazione e stoccaggio nonché l'acquisizione di strumenti di gestione e analisi dei sistemi di rintracciabilità. Sono altresì ammissibili le spese per investimenti volti a migliorare la collocazione del prodotto sul mercato, attraverso l'attivazione di contratti commerciali specifici e di azioni di promozione commerciale.

3. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 10 per cento dei costi sostenuti in ciascun periodo d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, al netto dell'Iva, ed è fruibile nel limite massimo di spesa pari a 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 gennaio 2010, sono individuate le modalità operative del credito di imposta, la defi-

nizione delle spese agevolabili e le modalità di verifica ed accertamento della effettività delle spese sostenute.

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**2. 05.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Mutui piccoli imprenditori agricoli).*

1. L'importo delle rate, a carico delle cooperative agricole, delle organizzazioni di produttori e dei singoli imprenditori agricoli, dei mutui a tasso non fisso da corrispondere nel corso del 2010 è calcolato tra il 2 per cento senza *spread*, spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto. Tale criterio non si applica nel caso in cui le condizioni contrattuali determinano una rata d'importo inferiore.

2. Il comma 1 si applica esclusivamente ai mutui contratti per investimenti, per l'introduzione di procedimenti innovativi e per l'accorpamento fondiario, strumentali all'attività dei soggetti di cui al comma i ad eccezione di quelli che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2009 hanno dichiarato un fatturato superiore ai 15.000 euro.

3. La differenza tra gli importi, a carico del mutuatario, delle rate determinati secondo il comma i e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali dei mutui è assunta a carico dello Stato. Con decreto del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità tecniche per garantire alle banche il pagamento della parte di rata a carico dello

Stato ai sensi del comma 2 e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nel limite massimo di spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**2. 06.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

ART. 2-bis.

*(Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari).*

1. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato « Fondo rotativo per il sostegno alle imprese agroalimentari » con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2010.

2. Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese agroalimentari, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, di prestiti e mutui a tasso agevolato, rimborsabili con un piano di rientro pluriennale, finalizzate alla riduzione dell'esposizione bancaria.

3. Con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le tipologie degli interventi, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai prestiti ed ai mutui a tasso agevolato. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche, il tasso di interesse da applicare e le modalità di concessione dei prestiti e dei mutui agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i

documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato.

4. Le rate di rimborso dei prestiti e dei mutui concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1.

5. All'onere derivante dal presente articolo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**2. 07.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis

*(Credito d'imposta per l'internazionalizzazione in agricoltura).*

1. Per la promozione del sistema agroalimentare all'estero, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.296 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1088 è sostituito dal seguente: « 1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del trattato istitutivo della Comunità Europea e alle piccole e medie imprese, che producono prodotti agroalimentari non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa, è riconosciuto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per i due periodi di imposta successivi, un credito di imposta nella misura del 50 per cento degli investimenti in attività dirette in altri Stati membri o Paesi Terzi intese ad indurre gli operatori

economici o i consumatori all'acquisto di un determinato prodotto agricolo agroalimentare di qualità, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento CE n. 1698/2005, anche se non compreso nell'Allegato 1, purché non rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti »;

b) il comma 1089 è sostituito dal seguente: « 1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricomprese nell'Allegato I del Trattato istitutivo della CE, il credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 è riconosciuto nei limiti del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* U.E. del 28 dicembre 2006 legge 379 »;

c) al comma 1090, all'ultimo periodo, le parole « e 41 milioni di euro per l'anno 2009 » sono sostituite dalle seguenti », « 41 milioni di euro per l'anno 2009 e per ciascuno degli anni successivi sino al 2012 »;

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera c) pari a 41 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**2. 08.** Dal Moro, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis

*(Credito di imposta macchinari agricoli).*

1. Per l'anno d'imposta in corso al 31 dicembre 2010, gli imprenditori agricoli, di

cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che in tutto il territorio nazionale, attuano entro il 30 giugno 2010, gli investimenti previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, possono beneficiare del credito d'imposta previsto dall'articolo 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, entro il limite massimo del 5 per cento del valore della produzione dell'anno 2009.

2. Il credito d'imposta dovrà essere di entità tale da assicurare l'intensità dell'aiuto in ESL del 29,5 per cento, il comma 274 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e i comma 2, 3, 3-bis e 4 dell'articolo 11 del Decreto legge 8 luglio 2002, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002 n.178 non si applicano alle operazioni di cui al presente articolo.

3. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge Agenzia Entrate attiva le procedure per l'attivazione del presente articolo.

4. All'articolo 1, comma 1075 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in fine, sostituire le parole: « e 2009 » con le seguenti: « 2009 e 2010 ».

5. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

**2. 09.** Mario Pepe (PD), Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis

*(Credito di imposta macchinari agricoli).*

1. All'articolo 5 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni

dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma l, è inserito il seguente: « 1-*bis*. Per i soggetti che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 916, è concesso un credito d'imposta da utilizzare in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nella misura del 15 per cento del valore degli investimenti di cui al comma 1 fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2010, 900 milioni per l'anno 2011 e 100 milioni per l'anno 2012 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

**2. 010.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Istituzione di un fondo per lo sviluppo di confidi a sostegno delle imprese operanti nel settore agroalimentare).*

1. Al fine di favorire lo sviluppo dei confidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un apposito fondo, con dotazione pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono essere accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie alle imprese del settore agroali-

mentare per l'accesso a finanziamenti bancari e – per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

**2. 011.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Misure a favore di imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo dei prodotti agroalimentari protetti dalle denominazioni di origine di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006).*

1. Per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2010, il limite del 30 per cento, previsto dall'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, così come sostituito dal comma 33, lettera *i*), dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è elevato al 40 per cento nel caso delle imprese la cui attività prevalente è costituita dalla produzione di prodotti, richiedenti un periodo di stagionatura minimo di cinque mesi, disciplinati dal regolamento (CE) n. 510/2006, del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla produzione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei

prodotti agricoli e alimentari e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 valutati nel limite massimo di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2011 si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

**2. 012.** Marco Carra, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi – di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e di euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 ».

**2. 013.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2010.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. Al comma 8, dell'articolo 13-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e in una misura non inferiore a 330 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà Nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

**2. 014.** Trappolino, Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 330 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede quanto a euro 330 milioni per l'anno 2009 e a euro 230 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 mediante corrispondente riduzione lineare delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C allegata alla legge 30 dicembre 2008, n. 203, rispettivamente per gli anni 2009, 2010 e 2011.

**2. 015.** Brugger, Zeller.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di ulteriori 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Le disponibilità previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli incentivi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, primo periodo, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 220 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, ».

**2. 016.** Marrocu, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102 e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, della somma di euro 200 milioni. 1-bis. All'articolo 82, comma 11, lettera *a*), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

**2. 017.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-bis

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009 e 230 milioni per l'anno 2010.

2. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, articolo 15, comma 2, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 e 230 milioni per l'anno 2010, si provvede, per l'anno 2009, a valere sulle risorse complessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del

decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e per l'anno 2010 mediante le maggiori risorse di cui al comma 4.

4. Al comma 8, dell'articolo 13-*bis*, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « e in una misura non inferiore a 230 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per essere riassegnate, nel medesimo anno, al Fondo di solidarietà Nazionale di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 ».

**2. 018.** Zucchi, Oliverio, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è stabilita nella somma di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 90,1 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio

dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, quanto a 19,9 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 90,1 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**2. 019.** Brugger, Zeller.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Fondo di solidarietà nazionale).*

1. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata di euro 110 milioni per l'anno 2009.

2. Le disponibilità dello stanziamento del Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi iscritte nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa dell'anno precedente a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

3. All'onere derivante dal presente articolo pari a 110 milioni di euro per l'anno 2009 si provvede a valere sulle risorse com-

più plessivamente assegnate al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *b-bis*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ».

- 2. 020.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

*(Gestione dei rischi agricoli).*

1. Le disponibilità del capitolo 7439 del bilancio del Ministero della politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere utilizzate per coprire i fabbisogni di spesa degli anni precedenti a quello di competenza per il pagamento dei saldi contributivi.

2. La dotazione del fondo di solidarietà nazionale, incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita nella somma di 164 milioni di euro per l'anno 2010.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, pari a 164 milioni di euro, si provvede, per l'anno 2010, quanto a euro 91 milioni, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalla riduzione da 250 mila tonnellate a 70 mila tonnellate del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni e quanto a euro 73 milioni mediante utilizzo del limite di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis* del medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995 ».

- 2. 022.** Gottardo, Nola, De Camillis.

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

ART. 2-*bis*

1. All'articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito nella legge 3 agosto 2009, n.102, con modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. L'incentivo fiscale di cui al comma 1 è esteso anche ai soggetti titolari di imprese agricole individuali per gli investimenti in macchinari e attrezzature agricole ».

- 2. 021.** Ruvolo, Naro, Delfino.

ART. 3.

*Sopprimerlo.*

- 3. 1.** Relatore.

*Al comma 2, sopprimere la lettera b).*

- 3. 2.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-*bis*.

1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge n. 244/2007, dopo il punto 6 inserire il seguente:

« 6-*bis*. Biogas prodotto da impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali: coefficiente 1.8. ».

- 3. 025.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

ART. 3-*bis*.

1. Alla tabella 3 di cui all'articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007, dopo il punto 6 inserire il seguente:

« 6-bis. Biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e-o gestiti in connessione con aziende agricole e-o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/KWh. ».

**3. 026.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

« 1. Le tariffe previste alla tabella 3, dell'articolo 2, comma 145, della legge n. 244 del 2007, si applicano anche agli impianti di biogas e biomasse da legna in esercizio al 31 dicembre 2007 per il periodo residuo di diritto all'incentivo ».

**3. 027.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

1. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « Analogamente la suddetta cumulabilità è consentita per gli impianti di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali ».

**3. 028.** Ruvolo, Naro, Libè, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui al comma 382 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di potenza elettrica non superiore ad 1 Mw, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 382-bis e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva pari a 0,30 euro per ogni kWh, per un periodo di quindici anni. Al termine di tale periodo, l'energia elet-

trica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere adeguata conformemente alla variazione della tariffa elettrica, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle politiche agricole agroalimentari e forestali, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo di tali fonti.

**3. 01.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il punto 6 è sostituito dal seguente: « Biomasse e biogas di origine agricola vegetale e forestale, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento (CE) 1782/2003: 28 euro cent/KWh »;

b) dopo il punto 6 inserire il seguente: « biomasse fermentescibili lavorate da impianti di proprietà di aziende agricole e-o gestiti in connessione con aziende agricole e-o agroalimentari, di allevamento e forestali: 30 euro cent/KWh. »;

c) il punto 8 è sostituito dal seguente: « Gas da discarica e gas residuati dai processi di depurazione, biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e controllo previsto dal Regolamento CE 178/2003: 22 euro cent/KWh »;

**3. 02.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

1. Nella tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la fonte di cui al punto è sostituita dalla seguente: « Biomasse e biogas di origine agricola e forestale e zootecnica, compresi i residui delle coltivazioni agricole, della selvicoltura e gli effluenti zootecnici, ottenuti per almeno il 51 per cento nelle stesse aziende agricole, zootecniche o imprese forestali, titolari dell'impianto di produzione di energia elettrica qualificato IAFR ovvero in aziende agricole ad esse consorziate o associate » e la corrispondente entità ella tariffa è posta pari a 25 euro cent/kWh;

b) dopo il punto 7 è aggiunto il seguente: « 7-bis Agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse e biogas che dimostrano di utilizzare almeno il 30 per cento dell'energia termica prodotta nel processo e agli impianti per la produzione di energia elettrica a celle combustibili, viene riconosciuto un *bonus* aggiuntivo pari a 3 cent/kWh. La dimostrazione della energia termica prodotta dovrà risultare preventivamente da perizia tecnica asseverata, da allegare alla documentazione per il riconoscimento IAFR dell'impianto da parte del GSE ».

2. All'articolo 2, comma 150 lettera c), della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole « e 3 » sono eliminate.

3. All'articolo 2, comma 152, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole « in conto interessi con capitalizzazione anticipata » è aggiunto il seguente periodo: « Per gli impianti, di proprietà di aziende agricole e forestali, singole o associate, alimentati dalle fonti di cui alla riga 7 della predetta tabella 3, l'accesso alla tariffa fissa omnicomprensiva è cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi con capi-

talizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del costo dell'investimento ».

**3. 03.** Callegari, Fogliato, Negro, Rainieri.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis

All'articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il comma 20 è sostituito dal seguente:

« 20. L'installazione e l'esercizio di unità di microgenerazione così come definite dall'articolo 2, comma 1 lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n.20, e unità alimentate a biomassa di potenza elettrica netta inferiore a 1MW, di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agro-alimentari, di allevamento e forestali, alimentati da biomasse provenienti da aree dislocate in un raggio non superiore a 70 km, sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380. L'installazione e l'esercizio di unità di piccola cogenerazione, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ».

**3. 04.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

All'articolo 42, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99 la lettera a), è sostituita dalla seguente:

a) Biogas e biomasse, esclusi i biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 7312009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 o gli oli vegetali puri per cui oggettivamente sia

dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti della Comunità Europea: 28 ».

**3. 05.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

Al comma 6, dell'articolo 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) Gas di scarica, gas residuati dai processi di depurazione e biocombustibili liquidi ad eccezione degli oli vegetali puri tracciabili attraverso il sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009 o gli oli vegetali puri per cui sia dimostrata l'inconfutabile produzione all'interno dei paesi facenti parte della Comunità Europea: 21 ».

**3. 06.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

ART. 3-bis.

*(Estensione dell'attività connessa).*

All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, infine, il seguente comma:

« Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101 ».

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice

civile come modificato dal comma 1 sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare della Agenzia delle Entrate.

\* **3. 07.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Estensione dell'attività connessa).*

1. All'articolo 2135 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Si intendono altresì connesse tutte le attività dirette alla produzione e alla cessione di energia derivata da fonti rinnovabili, definite all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, a condizione che l'energia medesima sia ottenuta prevalentemente dai fondi o dagli allevamenti degli imprenditori agricoli e delle società agricole ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2005, n. 101".

2. Le attività delle imprese agricole che producono e vendono energia attraverso attività di cui all'articolo 2135 del codice civile come modificato dal comma 1 sono considerate connesse nei limiti previsti con apposita circolare della Agenzia delle Entrate.

\* **3. 021.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

1. Il Ministro delle politiche agricole Agroalimentari e forestali entro 3 mesi dall'approvazione della presente legge emana un decreto in cui sia definito il « Piano Bioenergetico Nazionale » per coordinare e definire le linee guida per definire gli interventi regolamentari locali che, tenendo conto delle specificità colturali e paesaggistiche, stabilisca soglie e dislocazioni degli insediamenti di produ-

zione di energia di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

**3. 08.** Bellotti.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Distretti agroenergetici).*

1. Si definiscono distretti agroenergetici quei sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agro energetica e dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasformazione in energia che per la loro commercializzazione.

2. Le regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate: produttori di tecnologie, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, per il raggiungimento delle quote di cui all'articolo 5 della presente legge, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, attraverso sistemi di generazione distribuita atti a valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola ».

**3. 09.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Distretti agroenergetici).*

1. Si definiscono distretti agroenergetici i sistemi produttivi caratterizzati da un'identità territoriale, anche a carattere interregionale, derivante dalla diffusione dell'attività agroenergetica, dall'utilizzo dei relativi prodotti sia per la loro trasforma-

zione in energia che per la commercializzazione.

2. Le Regioni, d'intesa con le categorie economiche interessate, produttori di tecnologie, tecnici, installatori e progettisti, associazioni e enti di ricerca del settore agroenergetico, e con le loro organizzazioni di rappresentanza, provvedono alla promozione dei distretti agroenergetici, sulla base di criteri che assicurino la capacità dei distretti medesimi di attivare e sviluppare il settore agroenergetico nel territorio, nel rispetto della sostenibilità etica, ambientale e delle buone pratiche agricole, anche attraverso sistemi di generazione distribuita tali da valorizzare la multifunzionalità dell'impresa agricola.

**3. 017.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Tracciabilità della filiera agroenergetica).*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera. La tracciabilità e la rintracciabilità sono riferibili alle seguenti tipologie di prodotto, co-prodotti e sottoprodotti: residui dell'industria agroalimentare, residui della zootecnia, colture dedicate agricole e forestali, gestione del bosco, residui di colture erbacee o arboree ».

**3. 018.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Tracciabilità della filiera agroenergetica).*

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce, con decreto, le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione, conversione, trasporto, e commercializzazione di energia e biocombustibili di origine agricola, sono obbligati a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità dell'intera filiera ».

**3. 010.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali).*

1. Gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo sono riconosciuti alle imprese agricole e forestali che, singolarmente o in forma associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma UNI EN 303/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c) e dall'articolo 5 comma 1 lettera f) del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma i del

presente articolo e modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali.

3. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

**3. 011.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Incentivi per l'energia termica prodotta dalle imprese agricole e forestali).*

1. Alle imprese agricole e forestali che, in forma singola o associata, realizzano e gestiscono impianti di riscaldamento o teleriscaldamento, alimentati a biomasse di origine agricola della potenza nominale media annua non superiore ai 2MW, con la finalità di vendere a terzi l'energia termica ovvero al completo o parziale autoconsumo nell'ambito aziendale che prevedono l'impiego di caldaie certificate secondo la norma EN 3 03/5 classe 3 per le caldaie di potenza fino ai 300KW o per le potenze superiori con una efficienza non inferiore all'85 per cento certificata da ente terzo, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a euro 20 al MW termico venduto a terzi o auto consumato.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera c), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma I del presente articolo e le modalità di semplificazione dei criteri di accesso al meccanismo dei

certificati bianchi da parte delle imprese agricole e forestali ».

**3. 019.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Assegnazione del contingente biodiesel defiscalizzato).*

1. Al fine di garantire il contenimento delle emissioni di CO<sup>2</sup>, nel caso in cui, nel trasporto dal luogo di produzione al luogo di utilizzo di biomasse per conversione in biodiesel, la quantità di anidride carbonica equivalente emessa, associata al trasporto stesso per ogni tonnellata trasferita dal luogo di raccolta agli impianti di trasformazione, ecceda la quantità di 50 Kg, il contingente di biodiesel prodotto non è sottoposto a defiscalizzazione. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità con le quali gli operatori sono tenuti a garantire la tracciabilità e la rintracciabilità per il rispetto della presente norma.

2. La defiscalizzazione del contingente di biodiesel viene concessa solo ove sia certificata, con modalità individuate con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la provenienza nazionale delle biomasse da cui viene ricavato il biodiesel. Nel caso in cui non siano raggiunti i quantitativi di contingente di 180 mila tonnellate previsti dall'articolo 22-bis del decreto legislativo n. 504 del 1995, la minore spesa viene destinata all'attivazione della tariffa onnicomprensiva per la remunerazione degli impianti di produzione di energia da biogas e biomasse, di cui alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244 ».

**3. 012.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Utilizzo degli effluenti per uso energetico).*

1. Al fine di incentivare la valorizzazione energetica degli effluenti zootecnici, all'articolo 185, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: « c-bis) i materiali fecali e vegetali provenienti da attività agricole, da soli o in miscela con altre sostanze naturali non pericolose, utilizzati nell'attività agricola o in impianti aziendali o interaziendali per produrre energia o calore o biogas, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la natura umana ».

2. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

*ee)* impianti aziendali: tutti gli impianti al servizio di una singola azienda agricola che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli o addizionati con biomasse, ottenuti prevalentemente nell'azienda medesima;

*ff)* impianti interaziendali: tutti gli impianti, compresi quelli di digestione anaerobica, diversi dagli impianti aziendali, gestiti o partecipati anche da soggetti, privati o pubblici, non agricoli, che abbiano ad oggetto la manipolazione, trasformazione e valorizzazione degli effluenti di allevamento, da soli od anche addizionati con biomasse, conferite all'impianto medesimo da parte di imprese agricole associate e/o consorziate, ovvero oggetto di apposito contratto di filiera di durata minima decennale;

*gg)* digestione anaerobica (DA): degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni di anaerobiosi;

*hh*) digestato (o biodigesto): il materiale derivante dalla digestione anaerobica di effluenti zootecnici da soli o in miscela con le biomasse di seguito indicate:

*a*) residui delle coltivazioni come paglie, stocchi, collietti di barbabietola, residui della potatura e residui delle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettere *a*) e *c*), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni vegetali;

*b*) residui delle trasformazioni o valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall'industria agro-alimentare conferiti come sottoprodotti ai sensi dell'articolo 185, comma 2, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per essere utilizzati nell'attività agricola direttamente o dopo trattamento in impianti aziendali o interaziendali;

*c*) sottoprodotti d'origine animale non destinati al consumo umano, che sono residui delle trasformazioni o valorizzazioni effettuate dall'agroindustria o dalle imprese agricole di cui all'articolo 101, comma 7, lettera *b*), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che trasformano o valorizzano le proprie produzioni animali, purché siano rispettate, nella fase di conferimento e di gestione dell'impianto di trattamento, le condizioni di cui all'articolo 183, comma 1, lettera *p*), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e la disciplina del Reg. CE n. 1774/2002;

*d*) prodotti agricoli d'origine vegetale, come mais e sorgo insilati, siloerba, eccetera appositamente destinati ad essere trattati al fine di ricavarne energia.

*ii*) impianto di digestione anaerobica: il reattore anaerobico e tutte le pertinenze dell'impianto, funzionali al processo di digestione, di utilizzazione agronomica successiva del digestato o di frazioni anche successivamente trattate dello stesso, nonché di gestione del biogas prodotto.

3. Al comma 2 dell'articolo 185 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gen-

naio 2008, n. 4, le parole da: « materiali » a « biogas » sono soppresse.

**3. 013.** Paolo Russo, De Camillis, Fogliato, Di Caterina, Gottardo.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergie).*

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che realizzano nuovi investimenti in beni strumentali, destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di agroenergie è attribuito, a decorrere dal 2010, un credito d'imposta, pari al 20 per cento dell'investimento effettuato, entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 1 nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo pari a 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**3. 014.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Credito d'imposta per gli investimenti nel settore delle agroenergia).*

1. A decorrere dal 2009, è attribuito un contributo nella forma di credito d'imposta entro il limite massimo di spesa di 65 milioni di euro annui agli imprenditori agricoli e forestali che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali destinati alle strutture produttive, finalizzati ad aumentare la produzione di prodotti di cui all'articolo 2 della presente legge ovvero investimenti per la produzione di agro energie.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le tipologie di investimento ammissibili al credito d'imposta di cui al presente comma nonché le modalità operative per l'applicazione dello stesso conformemente con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

3. Al relativo onere, di cui al comma 1, relativo a 65 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e successive modificazioni ».

**3. 015.** Ruvo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Misure fiscali e disposizioni in materia di accisa e produzione di energia da fonti rinnovabili).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui all'ar-

ticolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; tali agevolazioni sono estese, oltre agli oli di origine vegetale utilizzati nelle medesime coltivazioni, anche agli impieghi in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nella florovivaistica.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2010 e fino al 31 dicembre 2010 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul gas di petrolio liquefatto impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate dei comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

3. Gli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui ai commi da 382 a 382-*quinquies* dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e ai commi da 143 a 152 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, si applicano anche agli impianti a biogas di proprietà di aziende agricole o gestiti in connessione con aziende agricole, agroalimentari, di allevamento e forestali, già in esercizio alla data del 31 dicembre 2007.

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

**3. 016.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:*

« ART. 3-bis.

*(Incentivi per la produzione di biometano).*

1. Alle imprese agricole che, in forma singola o associata, producono biometano derivante dal processo di raffinazione del biogas ottenuto in impianti gestiti dalle

stesse imprese agricole, da destinare alla immissione in rete o alla trazione di veicoli, sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'articolo 7 del dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115 nella misura e con le modalità previste dal comma 2 del presente articolo. L'incentivo non potrà essere inferiore a 56 centesimi di euro per metro cubo di biogas destinato a biometano.

2. L'ENEA, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 4 comma 4 lettera e), dall'articolo 5 comma 1 lettera f) e dall'articolo 7 comma 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008 n 115, predispone le proposte tecniche per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. L'ENEA ha il compito di definire i criteri di standardizzazione della qualità del biometano.

**3. 020.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Luseti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

#### ART. 4.

*All'articolo 4 premettere il seguente comma:*

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, al comma 3. le parole « consorzi forestali o altre forme associative » sono sostituite dalle seguenti: « consorzi forestali costituiti ai sensi dell'articolo 2612 del codice civile tra proprietari, privati e pubblici, di beni agro-silvo-pastorali ».

**4. 1.** Gottardo, De Camillis.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

#### ART. 4.

*(Disciplina delle attività selvicolturali).*

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nelle premesse, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « Vista la legge 6

febbraio 2004, n. 36, recante “Nuovo ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”; »;

b) all'articolo 1, comma 1, le parole: « e Lisbona » sono sostituite dalle seguenti: « , Lisbona e Varsavia »;

c) all'articolo 2, il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

d) dopo l'articolo 2 è aggiunto il seguente:

*ART. 2-bis. – (Inventario e monitoraggio delle risorse forestali).* – 1. Ai soli fini statistici, di inventario e di monitoraggio la definizione nazionale di bosco e delle altre superfici di interesse forestale è quella adottata dall'Istituto Nazionale di Statistica e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'Inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio, nel rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Italia e degli standard dell'Unione europea e della FAO.

2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l'Istituto Nazionale di Statistica, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, provvedono alla predisposizione di un Protocollo di intesa pluriennale, da approvare in Conferenza Stato Regioni, che definisce le competenze e le modalità di esecuzione, aggiornamento, diffusione e utilizzazione dei dati relativamente alle statistiche forestali nazionali, conformemente alle attività in essere e previste all'articolo 12, comma 2, della legge 21 novembre 2000 n. 353.

e) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

*ART. 3. – (Programmazione forestale).* –

1. In considerazione delle linee guida di

programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro per il settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle proprietà pubbliche e private, per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti.

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano uno standard informativo nazionale per la raccolta e gestione dei dati della pianificazione forestale nelle aree protette nazionali. Lo standard adottato viene messo a disposizione delle regioni per ogni esigenza di pianificazione forestale.

f) all'articolo 4 sono apportate seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: « , fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « . È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del

Regio decreto-legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale. »;

3) al comma 5, il secondo periodo è così sostituito: « Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco ».

g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Forme di sostituzione e gestione del bosco »;

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di sostituzione nella gestione del bosco.

h) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserite seguente:

1-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005;

2) al comma 2, le parole: « di assestamento » sono sostituite dalle se-

guenti: « di gestione forestale o strumenti equivalenti », e le parole: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) » sono soppresse;

3) al comma 4 le parole: « di cui all'articolo 152, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ».

i) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, sono premesse le seguenti parole: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, »;

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile ».

l) dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis. — (*Materiale forestale di riproduzione*). — 1. Entro sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, costituisce la Commissione tecnica di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, senza oneri per il bilancio dello Stato. Conseguentemente l'articolo 14, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 386 del 2003 è soppresso.

2. Per l'iscrizione dei doni forestali al registro nazionale dei materiali di base, è competente la Commissione nazionale per il pioppo di cui alla legge 3 dicembre 1962, n. 1799, istituita con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 agosto 1969, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica n. 247 del 29 settembre 1969, che riferisce del suo operato alla commissione tecnica di cui al precedente comma 1. Il registro nazionale dei doni forestali diviene una sezione e parte integrante del registro nazionale dei materiali di base.

3. Entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto, il Ministero delle, politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione tecnica di cui al precedente comma 1, determina con proprio decreto le modalità di iscrizione dei doni forestali al registro nazionale dei materiali di base.

4. Nel caso di rimozione di materiale forestale di moltiplicazione vegetativa, appartenente ai doni iscritti nel Registro nazionale, senza l'autorizzazione dell'organismo ufficiale prevista dall'articolo 6, comma 4 del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386, attestata dal certificato principale di identità clonate, si applica ai trasgressori una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a euro 300, con un minimo in ogni caso di euro 100, per ogni centinaia o frazione di centinaia di piantine, tale, marze, astoni, embrioni o altre parti di piante rimosse.

5. L'allegato del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 — « Elenco di specie arboree e di ibridi artificiali » è integrato con la specie arborea *Celtis australis L.*

6. Nell'allegato VII del decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 — « Requisiti da rispettare per le partite di frutti e sementi delle specie di cui all'Allegato I », parte C al punto 2.a) la parola « Piantoni » è sostituita con la parola « Astoni ».

m) all'articolo 12, dopo il comma 1, è aggiunto, il seguente:

1-bis. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, promuove, senza oneri per lo Stato, la costituzione di un tavolo di concertazione sulla ricerca in ambito forestale, composto dalle principali istitu-

zioni scientifiche operanti nel settore al fine di coordinare i programmi di ricerca e le attività di settore, nonché di creare sinergie tra le linee di politica forestale nazionali e regionali e le attività di ricerca. Dal presente articolo non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

2. Il decreto di cui all'articolo 6, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**4. 2.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, il comma 4, è sostituito dal seguente: « 4. La definizione di cui al comma 2 o, in assenza di essa, la definizione di cui al comma 6, si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti da boschi di cui all'articolo 142, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. »;

b) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: « ART. 3. 1. In considerazione delle linee guida di programmazione forestale emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle indicazioni fornite ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri Piani o Programmi forestali Regionali, coerentemente anche agli indirizzi strategici nazionali definiti nel Programma quadro del settore forestale, di cui all'articolo 1, comma 1082, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Le regioni promuovono la pianificazione forestale a livello aziendale e territoriale delle priorità pubbliche e private,

per la gestione sostenibile del bosco, definiscono la tipologia, gli obiettivi, le modalità di elaborazione, il controllo dell'applicazione e il riesame periodico dei piani di gestione o di strumenti equivalenti. »;

c) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 2, le parole: « , fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle regioni in conformità all'articolo 151 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 », sono sostituite dalle seguenti: « . È fatto salvo quanto disciplinato o autorizzato dalle regioni in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »;

2. Dopo il comma è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Il comma 2 si applica anche ai boschi soggetti agli articoli 54 e 91 del regio decreto legge del 1923, n. 3267, ove non diversamente disposto dalla legislazione regionale. »;

3. Al comma 5, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree devono possibilmente ricadere all'interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco ».

d) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente: « 1. Le regioni dettano norme ai sensi dell'articolo 44 della Costituzione affinché venga garantito il recupero dei boschi qualora sussistano gravi processi di degrado o vi siano motivi di pubblica incolumità, prevedendo anche idonee forme di situazione nella gestione del bosco. »;

e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Dopo il comma 1 è inserito il seguente: « 1-*bis*. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvati i criteri e le buone pratiche

di gestione forestale, nel rispetto degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito delle convenzioni internazionali che perseguono specifici programmi di lavoro per gli ecosistemi forestali e delle Conferenze ministeriali per la protezione delle foreste in Europa e in attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005 ».

2. Al comma 2, le parole: « di assestamento », sono sostituite dalle seguenti: « di gestione forestale o strumenti equivalenti », e sono soppresse le parole: « di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) ».

3. Al comma 4, le parole: « di cui all'articolo 152, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 149, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni ».

f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole: « opere e servizi in ambito forestale » sono aggiunte le seguenti: « anche quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo 12 aprile, 2006, n. 163, ».

2. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: « 2-bis. Le regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile. ».

**4. 3.** Cenni, Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 227, dopo il comma 2 e aggiunto il seguente: « 2-bis. Le Regioni possono prevedere forme di incentivazione per le attività selvicolturali nell'ambito della gestione forestale sostenibile ».

**4. 4.** Rota, Di Giuseppe.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Disposizioni in materia di autoimprenditorialità).*

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

**4. 01.** Il Relatore.

*Dopo l'articolo 4 inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

*(Rinegoziazione mutui dei giovani imprenditori).*

1. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 », sono sostituite dalle seguenti: « i mutui accesi entro il 31 dicembre 2008 ».

**4. 02.** Agostini, Oliverio, Zucchi, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

ART. 4-bis.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo del 19 novembre 2008, n. 194, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Sono esclusi dall'ambito applicativo del presente decreto gli imprenditori agricoli per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ».

**4. 03.** Gottardo, De Camillis.

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**ART. 4-bis.**

*(Prove sperimentali per l'iscrizione di varietà vegetali al registro nazionale).*

1. Al fine di uniformare la disciplina dell'iscrizione di nuove varietà vegetali al registro nazionale alla normativa vigente in materia di brevetti all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: « all'istituto conservatore dei registri di varietà dei prodotti cementieri » sono sostituite con « alle Regioni e alle Province autonome ». Conseguentemente all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, le parole: « sentita la competente sezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste » sono soppresse.

2. I compensi di cui all'articolo 41 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dovuti dai costitutari di nuove varietà vegetali per l'iscrizione ai registri nazionali di cui all'articolo 19 della Legge n. 1096/71, sono versati dai costitutari stessi alle Regioni e alle Province autonome ove hanno sede legale gli enti ed organismi di coordinamento delle prove varietali.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro 180 giorni dall'emanazione della presente legge, sono determinate le modalità per la presentazione delle domande di iscrizione, per l'approvazione dei piani di semina e per l'effettuazione dei versamenti dovuti dai costitutari di nuove varietà vegetali.

4. È abrogato l'articolo unico della legge 22 dicembre 1981, n. 774.

**4. 04.** Di Caterina, Fogliato.

**ART. 5.**

*Al comma 1 capoverso 3, sostituire le parole:* dell'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *con le seguenti:* del Dipartimento dell'Ispetto-

rato centrale della tutela della qualità e della repressioni frodi dei prodotti agroalimentari di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 2009, n. 129.

**5. 1.** Il Relatore.

*Dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

1-bis. Al fine del rafforzamento delle strutture di controllo e il potenziamento degli organici dell'Altea, del Corpo forestale dello Stato e dell'Ispettorato Centrale per il controllo della qualità per i prodotti agroalimentari, è concesso un fondo di 70 milioni di euro.

**5. 2.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

**ART. 5-bis.**

*(Disposizioni per la salvaguardia e la valorizzazione delle produzioni italiane di qualità nonché misure sanzionatorie per la produzione e per il commercio delle sementi e degli olii).*

1. Per la salvaguardia delle produzioni italiane di qualità, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), attiva programmi straordinari di lotta alle frodi e alle contraffazioni riguardanti il patrimonio dei prodotti agroalimentari nazionali. Un importo pari al cinquanta per cento delle sanzioni riscosse annualmente è destinato al miglioramento dell'efficienza della struttura anche attraverso l'attuazione di quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.

2. I laboratori dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali possono effettuare, a richiesta di

pubbliche amministrazioni, enti pubblici e privati, analisi di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario.

3. Le tariffe relative al pagamento delle analisi di cui al comma 2, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono commisurate al costo effettivo del servizio.

4. I proventi delle analisi effettuate ai sensi del comma 2, affluiscono, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 46 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in apposito capitolo di bilancio del Centro di responsabilità amministrativa-Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (IC-QRF), dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine di finanziare e incentivare le attività di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ed, in particolare, quelle di studio dei fenomeni fraudolenti e di ricerca di nuove metodiche analitiche per l'individuazione delle frodi nel medesimo settore. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

5. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, dopo le parole « del Corpo forestale dello Stato » sono inserite le seguenti: « , del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari » e dopo le parole « di sicurezza pubblica » sono inserite le seguenti: « nonché di vigilanza, prevenzione e repressione delle frodi nel settore agricolo, alimentare e forestale ».

6. Al fine di rafforzare l'azione di repressione delle frodi alimentari e valorizzare le produzioni di qualità italiana, sono apportate le seguenti modificazioni alla legge 25 novembre 1971, n. 1096:

a) l'articolo 31 è sostituito dal seguente:

« ART. 31.

1. Chiunque esercita la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri

senza l'autorizzazione prescritta dal precedente articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, nel caso di violazione delle norme relative alla detenzione dei prodotti sementieri nei locali adibiti alla vendita, prevista al precedente articolo 13 »;

b) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

« ART. 32.

1. Chiunque omette di tenere o tiene irregolarmente i registri di carico e scarico prescritti dai precedenti articoli 5 e 18 è punito con la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 6.000.

2. Nel caso di violazione delle disposizioni relative alle condizioni per l'immissione in commercio dei prodotti sementieri di cui ai precedenti articoli 10, secondo comma, 11, 12, primo comma e 17 si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000, salvo quanto disposto nel successivo articolo »;

c) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

« ART. 5-bis.

1. Chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti sementieri non rispondenti ai requisiti stabiliti, o non rispondenti a quelli indicati sulla merce o pone in vendita miscugli in casi non consentiti ovvero pone in commercio prodotti importati in confezioni non originali o riconfezionati senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli ultimi tre commi del precedente articolo 17, è punito con la sanzione amministrativa stabilita in misura proporzionale di euro 40 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotti sementieri e comunque per un importo non inferiore a euro 4.000.

2. La stessa sanzione si applica a chi vende, pone in vendita o mette altrimenti

in commercio prodotti sementieri non sottoposti al controllo prescritto per la categoria nella quale essi risultano classificati.

3. Si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 6.000 in caso di violazione delle norme della presente legge per le quali non sia prevista una specifica sanzione »;

d) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

« ART. 35.

1. Indipendentemente dalle sanzioni amministrative previste dagli articoli precedenti, nel caso di grave infrazione alle norme contenute nella presente legge o in caso di recidiva può essere disposta la sospensione o la revoca dell'autorizzazione prevista dagli articoli 19 e 55 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214.

2. La sospensione o la revoca dell'autorizzazione sono applicate dai Servizi fitosanitari regionali a seguito di segnalazione da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).

3. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 ».

7. Al Regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033 recante « Repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari », convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 47 aggiunge il seguente:

« ART. 47-bis.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 20, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per

ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dagli articoli 21, comma 4, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 1, del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200 a euro 1500 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti in violazione di quanto stabilito dall'articolo 23, comma 2, del presente decreto è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000 ».

b) l'articolo 54 è abrogato.

8. Alla legge 13 novembre 1960, n. 1407, recante « Norme per la classificazione e la vendita degli oli di oliva » sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 8 è sostituito dal seguente:

« ART. 8.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 400 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare.

2. Se il fatto è di lieve entità la sanzione è diminuita fino alla metà.

3. Se il fatto è commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantità del suo prodotto, si applica la sanzione amministrativa fino a euro 1.500 »;

b) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

« ART. 9.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 ».

9. L'articolo 4 della legge 24 luglio 1962, n. 1104, recante « Divieto di esterificazione degli oli di qualsiasi specie destinati ad uso commestibile » è sostituito dal seguente:

« ART. 4.

1. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa di euro 1032 per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto irregolare ».

**5. 01.** Fogliato, Callegari, Negro, Rainieri.

ART. 6.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 6.

*(Etichettatura dei prodotti alimentari).*

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio, nei limiti e secondo le procedure di cui al presente articolo, riportare nell'etichettatura di tali prodotti, oltre alle indicazioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo

in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, previo espletamento delle procedure di cui al combinato disposto degli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui al comma 1.

4. Con i decreti di cui al comma 3 sono altresì definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo di indicazioni di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

5. Fatte salve le competenze del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni dispongono i controlli sull'applicazione delle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3, estendendoli a tutte le filiere interessate.

6. Al fine di rafforzare la prevenzione e la repressione degli illeciti in materia agroambientale, nonché di favorire il contrasto alla contraffazione dei prodotti agroalimentari protetti e le azioni previste dall'articolo 18, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, all'articolo 5, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché del Corpo forestale dello Stato ».

7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 è punito con la sanzione ammini-

strativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, è abrogato l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

9. Gli obblighi stabiliti dal presente articolo hanno effetto decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui al comma 3. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi del presente articolo possono essere venduti entro i successivi centottanta giorni.

#### 6. 1. Il Relatore.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 6.

*(Indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).*

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari non trasformati o trasformati derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, derivanti

dalla lavorazione di un unico ingrediente l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

#### 6. 2. Ghiglia.

*Sostituirlo con il seguente:*

##### ART. 6.

*(Indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).*

1. Al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori finali, in tutti i prodotti posti in commercio in Italia, l'etichettatura dei prodotti alimentari, nei casi in cui l'omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore circa l'origine o la provenienza del prodotto alimentare, deve riportare l'indicazione del luogo di origine o di provenienza.

2. Con decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari non trasformati o trasformati de-

rivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente, soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono definite le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

4. La violazione delle disposizioni relative alle indicazioni obbligatorie di cui ai commi 1, 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato l'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204.

**6. 3.** Fadda.

*Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il Paese di origine ed aggiungere la seguente: /o.*

**6. 4.** Brugger, Zeller.

#### ART. 7.

*Sopprimerlo.*

**7. 1.** Oliverio, Ferranti, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART. 7-bis.

1. Al fine di sostenere e rafforzare l'agricoltura biologica in Italia, è autorizzata la spesa pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, a favore del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, istituito ai sensi dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-*quater*, dell'articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

**7. 01.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART. 7-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 1 comma 289 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si estendono nei limiti della somma 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-*quater*, dell'articolo 13, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

**7. 02.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### ART. 7-bis.

1. Per la promozione e la salvaguardia dei prodotti agroalimentari, i benefici di cui all'articolo 1 commi 1088-1092 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, si esten-

dono nei limiti della somma di 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione, in maniera lineare, degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203, per gli anni 2010 e 2011.

**7. 03.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al fine di favorire la vendita di prodotti agroalimentari derivante da filiera corta, i comuni riservano agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche.

**7. 04.** Rota, Di Giuseppe.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato è autorizzata la spesa pari a 150 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 a favore del Fondo per le crisi di mercato, istituito ai sensi dell'articolo 1 comma 1072 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,25 per cento ».

**7. 05.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, compresi le aree dell'obiettivo « do convergenza » di cui al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento.

2. All'articolo 82, comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « 0,30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,27 per cento ».

**7. 06.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al fine di fronteggiare la grave crisi del settore agricolo e promuovere l'attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura, all'articolo 9 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

« 8-bis. È consentita, per le esigenze delle aziende agrarie e dei campi sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio disponibili, l'assunzione di operai agricoli a tempo determinato, secondo le norme previste dal contratto

collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti collettivi integrativi provinciali. L'operaio così assunto non acquista la qualifica di operaio dello Stato. Dall'applicazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

**7. 07.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sgravi contributivi).*

1. Le agevolazioni contributive previste dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2010, nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 154,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**7. 08.** Servodio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sgravi fiscali).*

1. Il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre

1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano con efficacia retroattiva a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154.

3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**7. 09.** Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Sgravi fiscali).*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, il canone a titolo ricognitorio previsto dall'articolo 48, primo comma, lettera e), del testo unico delle leggi sulla pesca, di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, si applica anche alle concessioni di aree del demanio marittimo e del mare territoriale rilasciate a imprese, ancorché singole, per l'esercizio di attività di piscicoltura, molluschicoltura, crostaceicoltura, alghicoltura, nonché per la realizzazione di manufatti per il conferimento, il mantenimento, la depurazione, l'eventuale trasformazione e la prima commercializzazione del prodotto allevato dalle stesse imprese.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente alle autorizzazioni di spesa come rifinanziate dalla tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**7. 010.** Sani, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).*

1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

**7. 011.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).*

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini

dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

**7. 012.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Disposizioni in materia di contributi previdenziali agricoli).*

1. Il termine « contenzioso » di cui all'articolo di cui all'articolo 2, comma 506, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è da intendersi riferito non solo ai contenziosi per i quali i giudizi di merito siano ancora pendenti, ma anche a quelli per i quali le procedure di recupero siano state avviate o siano ancora da avviare da parte dell'INPS a seguito di procedimenti iniziati entro il 31 dicembre 2007 e conclusi con sentenza passata in giudicato.

2. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote

costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

**7. 013.** Cenni, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni).*

1. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 1° gennaio 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2009 »;

b) al secondo e terzo periodo, le parole: « 31 ottobre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2009 ».

**7. 014.** Fiorio, Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Marco Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Proroga agevolazioni previdenziali agricole).*

1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: « 31 dicembre 2009 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2010 ».

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante riduzione in maniera lineare degli stanziamenti

di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

**7. 015.** Brugger, Zeller, Nicco.

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Comunicazione di dati all'AGEA).*

1. Dopo l'articolo 8-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009 n. 33, è aggiunto il seguente: ART. 8-ter. – 1. I dati, da inserire sui modelli L1, relativi al numero dei capi da bovini da latte detenuti in stalla e i quantitativi di latte prodotti, devono essere trasmessi per via telematica all'AGEA al fine di poter avviare dei controlli incrociati tra i dati in possesso dall'anagrafe nazionale bovina e quelli dei servizi veterinari delle Aziende sanitarie locali di competenza territoriale.

**7. 016.** Borghesi, Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge 23 agosto 1993 n. 349, recante norme in materia di attività cinotecnica).*

1. Dopo l'articolo 3, della legge 23 agosto 1993 n. 349, sono aggiunti i seguenti:

3-bis. Le vendite di animali effettuate dagli allevatori che tengono in allevamento un numero inferiore a cinque fattrici e che annualmente producono un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità, allo scopo non considerati imprenditori agricoli, sono assoggettate ad una aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) del 10 per cento. Tali soggetti, ove non dotati di partita IVA, al momento della vendita dell'animale di cui trattasi, obbligatoriamente iscritto e ceduto con registrazione nell'anagrafe canina, devono versare al Comune dove svolgono la loro attività, un'imposta pari al 10 per cento del valore

che tale animale possiede in riferimento ad una classe di valori che annualmente determina il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali sulla base della razza, dell'età o di eventuali ulteriori requisiti dell'animale stesso. I Comuni destinano alla lotta al randagismo le entrate prodotte dall'imposta di cui al precedente periodo.

3-ter. I requisiti minimi dei box per gli animali allevati dai soggetti di cui al comma 3-bis, sono quelli riportati nell'allegato alla presente legge.

3-quater. Le feci prodotte dagli animali allevati dai soggetti di cui al comma 3-bis, unitamente al materiale assorbente usato come lettiera e legalmente autorizzato, può essere destinato al compostaggio.

ALLEGATO  
(Articolo 6-bis, comma 3-ter)

#### 1. REQUISITI MINIMI DEI BOX PER CANI DA ADOTTARE NELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 4

##### DIMENSIONI DEI BOX PER CANI E DEGLI ANNESSI RECINTI ALL'APERTO

Peso del cane in kg.	Superficie minima del pavimento del box coperto/cane in mq.	Superficie minima adiacente al box per il movimento del cane	
		Fino a 3 cani mq. per ciascun cane	Oltre 3 cani mq. per ciascun cane
meno di 10	1,0	1,5	1,0
da 11 a 30	1,5	2,0	1,5
più di 30	2,0	2,5	2,0

a. Sino a 15 cani detenuti dalla nascita fino ai 90 giorni e per un massimo di 29 cuccioli annui, l'allevamento, definibile « amatoriale », può essere strutturato con spazi *indoor* ovvero dentro casa e *outdoor*, ovvero in recinti fuori casa con le seguenti tabelle e parametri:

Spazi minimi *indoor* richiesti in metri quadri. Il parametro è legato alla taglia dell'animale. Se più cani sono detenuti nei medesimi spazi, le metrature applicate devono essere quelle inerenti al soggetto con la taglia superiore.

Numero di cani	> 25	25-35	36-45	46-55	56-66	66 >
1	2	2	2,5	3,5	4,5	5,5
2	2	2,5	3,5	4,5	6	7,5
Metri quadri per ogni cane in più presente	1	1	2	2	3	3

Gli spazi e le stanze utilizzate per la detenzione degli animali devono avere le medesime misure previste per il resto dell'abitazione ad uso civile (no misure richieste per cantine, garage, o altre stanze di servizio). Le stanze dedicate ai cani devono avere finestre e sufficiente illuminazione per garantire il normale ciclo di luce giornaliero per gli animali.

Spazi minimi richiesti esterni all'abitazione (*outdoor*).

Se i cani detenuti in allevamento appartengono a razze di taglie differenti, si applicano per tutti i parametri del cane più alto.

Lo spazio deve prevedere punti di riparo dalle intemperie e differenti punti di abbeveraggio (più animali devono potersi abbeverare contemporaneamente).

Numero di cani	> 25	25-35	36-45	46-55	56-66	66 >
1	6	10	15	16	18	20
2	8	14	18	20	24	28
Metri quadri di espansione del Pad-dock per ogni soggetto in più	4	6	8	10	12	14

Spazi minimi dedicati alle cucciolate (*whelping box*).

Sono gli spazi da utilizzare per le cucciolate in accrescimento.

Taglia della fattrice	Spazio in metri quadri
> 25	2
25-30	3
30-40	4
40-50	6
50-60	8
60-65	9
65 >	10

Gli spazi dovranno essere garantiti ed idonei per poter:

isolare soggetti sottoposti a cure mediche;

avere sufficienti *Whelping Box* in rapporto alle fattrici possedute e alle cucciolate prodotte per anno.

È vietato organizzare gli allevamenti in trasportino, vari *kennel et simili*.

L'utilizzo degli stessi è previsto solo per il trasporto degli animali o per esigenze di cure sanitarie.

c. Le mute da caccia possono essere organizzate in recinti su terra secondo i parametri seguenti, purché detenuti in recinti idonei al contenimento degli animali con fondamenta che impediscano lo scavare degli animali e conformazione che impedisca il salto delle recinzioni e aventi strutture (anche di gruppo) atte al ricovero.

	Peso vivo medio annuo massimo per ettaro (tonnellate)	
	zone non vulnerabili	Zone vulnerabili
Cani	2,4	1,2

d. Le strutture atte al ricovero devono poter essere chiuse, pertanto devono essere organizzate in maniera tale che non si crei alcuna situazione di sovraffollamento. Inoltre le strutture devono avere sufficienti finestre in modo tale da poter garantire un ciclo di luce naturale.

e. Le aree perimetrali a quelle del ricovero per 2 metri devono essere isolati dal terreno ed avere caratteristiche di zone idonee alla stazione degli animali tale da garantire appoggi asciutti esterni, coperti, per i periodi di pioggia e invernali o torridi

f. I punti di abbeveraggio e di nutrizione devono essere sufficienti e dislocati in varie parti delle aree che ospitano i cani, sia coperte che scoperte, in modo tale che più animali possano servirsene contemporaneamente e sufficienti da non stimolare competizioni.

g. Se il ricovero delle mute è organizzato con paglia come isolante nei giacigli, si devono avere tutti i requisiti e la medesima gestione delle lettiere in zootecnia e si devono possedere o avere in affitto sufficienti terreni per l'utilizzo del letame prodotto, nonché le strutture idonee per la maturazione dello stesso o, in alternativa un contratto con un'azienda autorizzata allo smaltimento.

h. Devono essere previsti box atti all'isolamento degli esemplari nuovi, infermi o con manifesta aggressività intraspecifica con le misure di cui al punto a.

i. Devono essere previsti box per la gestione delle cagne gravide e le cucciolate con le misure di cui al punto b.

l. Devono essere previsti recinti e/o box sufficienti per poter isolare le cagne in calore con le misure di cui al punto a.

m. Le mute da caccia non possono essere tenute in contesto urbano o in zone residenziali.

## 2. REQUISITI MINIMI DEI BOX PER DETENZIONE TEMPORANEA DI CANI

*(appendice all'articolo 8 comma 2)*

a. Per la detenzione temporanea di cani possono essere utilizzati box, recinti, gabbie e vasche in vari materiali e varie dimensioni purché la superficie disponibile per ogni soggetto non sia inferiore ad un quadrato con lato che misuri 1,3 volte la lunghezza dell'animale, misurato dalla punta del naso alla punta della coda. L'altezza deve essere minimo due volte l'altezza dell'animale misurato dalla punta delle quattro zampe appoggiate al suolo alla sommità del capo.

b. Si stabiliscono tali dimensioni considerando che cani e gatti rimangono in questi box per un breve periodo di tempo (massimo 30 giorni) In tali situazioni non è necessaria alcuna superficie adiacente per il movimento dell'animale.

c. Resta fermo che serva garantire tutti i requisiti di cui all'articolo 3 comma 2 e che gli avventori non possano toccare gli animali.

## 3. REQUISITI MINIMI DEI BOX DURANTE I TRASPORTI

*(appendice all'articolo 9)*

a. Sono ammesse gabbie e casse anche di dimensioni inferiori ai contenitori utilizzati per la detenzione temporanea ed è ammesso che questi contengano più animali durante il trasporto a patto che ciascuno possa star ritto sulle zampe senza toccare il soffitto del contenitore con il capo e possa agevolmente girare su se stesso. Sono ammessi altresì tutti i trasportini vari *kennel et simili* omologati che rispondano ai citati requisiti. Tale prescrizione decade quando un veterinario la giudicasse compromissoria dell'incolumità degli animali. In tal caso il trasporto deve essere accompagnato da tale certificazione.

**7. 017.** Negro, Rainieri.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Misure per lo sviluppo sostenibile delle aree interne mediante il turismo cinofilo).*

1. Al fine di contribuire al rilancio dell'economia delle zone montane e dei territori compresi nei parchi mediante il turismo cinofilo, i Comuni ricompresi negli Enti Parco possono istituire d'intesa con gli organi di direzione degli stessi Enti Parco, aree cinofile da adibire all'addestramento ed all'allenamento dei cani da caccia ed alle conseguenti verifiche zootecniche. Nell'ambito delle predette aree cinofile i Comuni possono individuare specifiche strutture in cui consentire anche l'addestramento dei cani da pastore, dei cani da utilità, nonché per i cani adibiti alla *Pet therapy* ed al soccorso.

2. Nelle aree cinofile di cui al comma 1 possono essere consentite nell'arco dell'anno, prove, verifiche e gare zootecniche per cani iscritti alla anagrafe canina e finalizzate al miglioramento delle razze canine da caccia e da pastore.

3. I Comuni interessati possono affidare la realizzazione e la gestione delle aree cinofile di cui al comma 1 anche a cooperative di giovani residenti nei Comuni stessi, ad imprenditori agricoli singoli o associati, nonché alle associazioni cinofilo-venatorie.

**7. 018.** Negro, Rainieri.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Norme per il contrasto alle frodi in materia di uso di latte in polvere nei prodotti lattiero-caseari).*

1. I valori massimi di furosina ammissibili nel latte pastorizzato e nei formaggi freschi a pasta filata sono quelli contenuti nella Tabella allegata alla presente legge.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, non si applicano ai prodotti provenienti

dagli altri Stati membri e dai Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo.

3. Il metodo ufficiale di analisi di riferimento per la determinazione diretta della furosina nel latte e nei formaggi freschi a pasta filata è quello approvato con decreto ministeriale 16 maggio 1996.

TABELLA

*(Tabella di cui all'articolo 7-bis)*

1. Il valore massimo di furosina nel formaggio mozzarella e negli altri formaggi freschi a pasta filata prodotti da latte vaccino e/o bufalino, è fissato in 12 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati formaggi.

2. Il valore massimo di furosina per la mozzarella con attestazione di specificità resta fissato in 10 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, come stabilito dal regolamento 2527/98/CE.

3. Il valore massimo di furosina nel latte crudo e nel latte pastorizzato in flusso continuo e che risulta perossidasi-positivo è fissato, indipendentemente dalla sua denominazione ed utilizzo, in 8,6 milligrammi su 100 grammi di sostanza proteica, ferme restando tutte le altre condizioni produttive e le caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni per i citati tipi di latte.

**7. 019.** Negro, Rainieri.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Rintracciabilità dei prezzi all'origine dei prodotti agro-alimentari).*

1. Al fine di assicurare la libera concorrenza e, conseguentemente, di favorire il contenimento dei prezzi al consumo dei prodotti agro-alimentari, nonché per consentire l'aggiornamento e la revisione an-

nuale degli studi di settore delle relative filiere, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per tutte le cessioni di prodotti agroalimentari, è fatto obbligo di riportare il prezzo all'origine, corrisposto al produttore, nelle fatture di vendita, fino a quella finale. È fatto altresì obbligo di indicare, con la medesima evidenza, per tutti i prodotti agro-alimentari esposti per la vendita al dettaglio, sia il prezzo unitario di vendita, sia il prezzo unitario all'origine, quale risulta dalle rispettive fatture di acquisto. La violazione delle disposizioni di cui al presente comma comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria da 3.000 euro fino a 15.000 euro.

**7. 020.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Modifiche alla legge 27 luglio 1999 n. 268 relativa alla disciplina delle strade del vino).*

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 3, della legge 27 luglio 1999, n. 268, è aggiunto il seguente:

*1-bis.* I requisiti che la cartellonistica deve possedere in maniera univoca e da applicare su tutto il territorio nazionale, tra cui le caratteristiche cromatiche, sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

**7. 021.** Negro, Rainieri.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al fine di prevenire e reprimere le frodi relative ai prodotti agroalimentari ed ai mezzi tecnici per l'agricoltura, è autorizzata la spesa pari a 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, a favore dell'Ispettorato centrale per il controllo

della qualità dei prodotti agroalimentari, istituito ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 18 giugno n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462.

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3-*quater*, dell'articolo 13, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133.

**7. 022.** Di Giuseppe, Rota.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

1. All'articolo 1, lettera c) della legge 11 aprile 1974, n. 138, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ad eccezione dello yogurt per la cui preparazione sia stato utilizzato latte concentrato ».

**7. 024.** D'Ippolito Vitale.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. All'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, le parole: « entro centottanta giorni » sono sostituite dalle seguenti: « entro novanta giorni ».

**7. 025.** Gottardo, De Camillis, D'Ippolito Vitale.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e succes-

sive modificazioni, è sostituito dal seguente:

2. Le regioni esercitano esclusivamente le funzioni di controllo sul possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) di svolgere le verifiche necessarie ai fini previdenziali.

**7. 027.** Gottardo, Di Caterina.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Regime fiscale delle aziende e dei lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS).*

1. Per le aziende ed i lavoratori del settore agricolo che hanno aderito all'accordo per la ristrutturazione dei debiti contributivi nei confronti dell'INPS, la parte del debito stralciata concorre, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali ovvero ai fini dell'imposta sul reddito delle società, a formare il reddito per l'intero ammontare nell'esercizio in cui è stata stralciata ovvero, a scelta del contribuente, in quote costanti nell'esercizio successivo e nei successivi, ma non oltre il quarto. Per i soggetti che esercitano l'opzione per la ripartizione in più esercizi, alle quote costanti imputate negli esercizi successivi al primo si applica una maggiorazione del 2,5 per cento annuo.

**7. 028.** Di Caterina.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al fine di garantire l'avvio e il completamento delle opere previste dal Piano irriguo nazionale, di cui alla deli-

bera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009-2010-2011.

**7. 058.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Azioni di risanamento del settore irriguo).*

1. Per la prosecuzione degli interventi del Piano irriguo nazionale è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2011, 250 milioni di euro per l'anno 2012 e di 450 milioni di euro per l'anno 2013 e per 250 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante la soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui al secondo capoverso dell'articolo 2, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2. Le somme di cui all'articolo 2, comma 133, della legge 27 dicembre 2007, n. 244, inerenti le attività di progettazione delle opere del Piano irriguo nazionale, sono utilizzate per far fronte agli impegni assunti per la realizzazione delle opere di cui alla delibera CIPE del 27 maggio 2005, n. 74.

3. Ai componenti delle Commissioni liquidatrici, preposte all'accertamento della spesa delle opere infrastrutturali di bonifica e irrigazione, spetta un compenso a carico del concessionario, da distribuirsi in quote eguali, complessivamente determinato, nella misura dell'uno per mille sulla spesa accertata. Il Ministero dell'economia e delle finanze, designa tra i funzionari dell'Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un proprio rappresentante, chiamato a far parte delle Commissioni di cui al presente comma.

**7. 029.** Fogliato, Di Caterina.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Le organizzazioni professionali agricole e quelle agromeccaniche maggiormente rappresentative a livello nazionale, per l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 14, comma 13, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni, possono attivare lo sportello telematico dell'automobilista di cui al decreto del presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358.

**7. 030.** Gottardo, De Camillis.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, sono considerati coltivatori diretti coloro che, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 31 della medesima legge, siano iscritti nell'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

**7. 031.** Gottardo, De Camillis.

*Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:*

ART. 7-bis.

*(Norme transitorie e finali).*

1. L'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si interpreta nel senso che la composizione dei consigli di amministrazione, nel numero massimo di cinque

componenti, ricomprende il presidente ed un numero massimo di quattro componenti nominati dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di cui uno designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ed i rimanenti scelti dal Ministro medesimo. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con quanto stabilito dal primo periodo.

2. Nelle more dell'approvazione definitiva degli statuti degli enti e delle società di cui all'articolo 4-sexiesdecies, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, si procede all'avvio del procedimento di nomina dei componenti dei consigli di amministrazione nonché degli altri organi previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. All'articolo 4-sexiesdecies del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, dopo il comma 1 è inserito il seguente: « A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali riferisce, ogni quattro mesi, alle competenti Commissioni parlamentari sull'attuazione del comma 1 ».

**7. 032.** Gottardo, Fogliato.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Al fine di fronteggiare le calamità naturali relative all'anno 2009, le imprese agricole non coperte da polizza assicurativa, verranno risarcite dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali con identica procedura della polizza assicurativa, per un fondo di 50 milioni di euro.

**7. 033.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. Il termine di cui al comma 22 dell'articolo 52 della legge 28 dicembre 2001 n 448, concernente agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina è prorogato al 31 dicembre 2009.

2. Alle relative minori entrate provvede l'ISMEA, mediante versamento, previo accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.

**7. 034.** Ruvolo, Naro, Delfino.

*Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:*

ART. 7-bis.

1. All'articolo 37 della legge 20 febbraio 2006, n. 82, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti amministrativi sanzionatori relativi alle violazioni di cui al presente articolo, commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge, per i quali non sia ancora avvenuta la riscossione della sanzione irrogata.

**7. 035.** Fogliato.

## ALLEGATO 2

**Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare (C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato).**

**SUBEMENDAMENTI RIFERITI ALL'EMENDAMENTO  
6.1 DEL RELATORE**

*All'emendamento 6.1 del Relatore, comma 1, inserire in fine, il seguente periodo: La medesima indicazione è riportata con scrittura braille, leggibile per i non vedenti.*

**0.6.1.1.** Fogliato, Paolo Russo, Callegari, Negro, Rainieri.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 1, dopo le parole: è obbligatorio inserire le seguenti: , nei casi in cui l'omissione di tale indicazione è suscettibile di indurre in errore il consumatore in ordine all'origine o la provenienza effettiva degli stessi prodotti alimentari,.*

**0.6.1.2.** Oliverio, Zucchi, Agostini, Brandolini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Paese di produzione ed aggiungere la seguente: /o.*

**0.6.1.3.** Brugger, Zeller.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: eventualmente.*

**0.6.1.4.** Rainieri, Negro, Fogliato, Callegari.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 2, secondo periodo, sopprimere la parola: prevalente.*

**0.6.1.5.** Rainieri, Negro, Fogliato, Callegari.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. « Con decreti del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, tenuto conto delle valutazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative della filiera, sono determinati, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari non trasformati o trasformati derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente soggetti all'obbligo di indicazione di cui al comma 1. Per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di origine ed eventualmente la zona di produzione dei prodotti. Per i prodotti alimentari trasformati, derivanti dalla lavorazione di un unico ingrediente l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale ovvero il luogo di origine o di provenienza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti. Per luogo di origine o di provenienza si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola stessa ovvero il luogo di ultima trasformazione sostanziale ».

**0.6.1.6.** Ghiglia.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.*

**0.6.1.7.** Brandolini, Oliverio, Zucchi, Agostini, Carra, Cenni, Cuomo, Dal Moro, Fiorio, Lusetti, Marrocu, Mario Pepe (PD), Sani, Servodio, Trappolino.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Con i decreti di cui al comma 1 sono, altresì, individuate le filiere agroalimentari ed i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione di cui al comma 1 nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti.

**0.6.1.8.** Di Caterina.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire il comma 4, con il seguente:*

4. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresì definiti le modalità per l'indicazione del luogo di origine o provenienza.

**0.6.1.9.** Ghiglia.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 4, sopprimere le parole: della prevalenza.*

**0.6.1.10.** Rainieri, Negro, Fogliato, Calligaris.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 7, sostituire le parole: da 1.600 euro a 9.500 euro con le seguenti: da 2.500 euro a 15.000 euro.*

**0.6.1.11.** Rota, Di Giuseppe.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 7, sopprimere le parole: e con la confisca dei prodotti medesimi.*

**0.6.1.12.** Ruvolo.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: e la sospensione dell'attività da parte dell'Autorità competente per un periodo da tre giorni a tre mesi.*

**0.6.1.13.** Rota, Di Giuseppe.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 9, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: con le seguenti: fino ad esaurimento scorte.*

**0.6.1.14.** Ruvolo.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 9, sostituire le parole: entro i successivi centottanta giorni: con le seguenti: entro i successivi due anni.*

**0.6.1.15.** Ruvolo.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, al comma 9, dopo le parole: entro i successivi centottanta giorni: aggiungere infine le seguenti: ad eccezione dei prodotti di seconda gamma, che possono essere venduti entro i successivi due anni.*

**0.6.1.16.** Ruvolo.

*All'emendamento 6.1 del Relatore, sostituire la rubrica come segue:*

ART. 6.

*(Indicazione dell'origine dei prodotti alimentari nell'etichettatura).*

**0.6.1.17.** Ghiglia.

ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Atto n. 110.**

**PARERE PROPOSTO DAL RELATORE E APPROVATO  
DALLA COMMISSIONE**

La XIII Commissione della Camera dei Deputati,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (atto n. 110);

richiamato il parere espresso dal Comitato per la legislazione il 20 ottobre 2009, di cui si allega copia;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

## **XIV COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Politiche dell'Unione europea)**

### **S O M M A R I O**

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:**

**AUDIZIONI INFORMALI:**

Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE) .....

207

**COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME  
DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE**

**AUDIZIONI INFORMALI**

*Mercoledì 21 ottobre 2009.*

**Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE).**

L'audizione informale è stata svolta dalle 15.10 alle 16.

# COMMISSIONE PARLAMENTARE

## per la semplificazione

### S O M M A R I O

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	208
<i>ALLEGATO 1 (Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del governo n. 128)</i> .....	213
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino delle Casse militari» (n. 122) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	210
Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	210
<i>ALLEGATO 2 (Schema di parere proposto dalla relatrice sull'atto del governo n. 114)</i> .....	215
Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	211
<i>ALLEGATO 3 (Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del governo n. 113)</i> .....	217
Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)» (n. 117) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
<i>ALLEGATO 4 (Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del governo n. 117)</i> .....	219
Sul regolamento di riordino dell'unione italiana tiro a segno .....	211
Sui lavori della Commissione .....	211

*Mercoledì 21 ottobre 2009. – Presidenza del presidente Andrea PASTORE.*

#### La seduta comincia alle 14.

#### IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128).**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).

(*Esame e rinvio*).

Il relatore, senatore MAZZATORTA (LNP), illustra lo schema di regolamento in

titolo, adottato dal Governo in attuazione delle disposizioni della finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 2, commi 634 e 635) che hanno previsto l'adozione di regolamenti di delegificazione con i quali provvedere al riordino, alla trasformazione o alla soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, organismi e strutture amministrative statali comunque denominate; l'articolo 26, comma 1, secondo periodo del decreto legge n. 112 del 2008 ha poi confermato la soppressione di tutti gli enti pubblici non economici per i quali, alla scadenza del termine fissato (31 ottobre 2009), non siano stati emanati i regolamenti di riordino.

In attuazione delle disposizioni legislative ora richiamate, è stato predisposto lo schema di regolamento in esame, volto al riordino dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori (ONFA), cui è già stata a suo tempo riconosciuta la natura di «ente pubblico necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese», con il decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1978, n. 243 e che è rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato. Il Governo, escludendo ogni ipotesi di fusione o trasformazione e riaffermando il suo ruolo istituzionale quale ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse collettivo, sostiene la necessità di riaffermarne lo *status* giuridico di ente pubblico «per la rilevanza dei suoi fini istituzionali e per la sostanziale economicità della propria gestione», essendo l'Opera, sin dalla sua origine, preposta alla cura, a livello nazionale, di un rilevante interesse pubblicistico – l'assistenza agli orfani del personale militare dell'Aeronautica – ed avendo svolto, nella veste di persona giuridica di diritto pubblico, il suo compito in modo funzionale ed efficace, in un quadro di autonomia organizzativa e attraverso una gestione finanziaria e patrimoniale separata di risorse non provenienti dal bilancio statale.

Con lo schema di regolamento in esame il Governo ha proceduto esclusivamente al suo riordino razionalizzando l'organizzazione e la relativa gestione in base a criteri di maggiore economia, efficienza ed efficacia, in modo da conseguire, come obiettivo finale, il miglioramento della qualità dei servizi assistenziali, avendo ritenuto meno proficua l'opzione, indicata alla legge g) del citato articolo 2, comma 634, di trasferire le funzioni dell'ONFA alla gestione diretta del settore dell'Aeronautica militare preposto all'assistenza e al benessere del personale e delle rispettive famiglie.

Dopo aver dato conto dell'articolato, il RELATORE conclude presentando e illustrando una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, nella quale sono ripresi i contenuti del parere che il Consiglio di Stato ha reso sullo schema stesso, riservandosi di integrarlo con i rilievi che dovessero emergere nel corso del dibattito.

Ha quindi la parola il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD), il quale segnala come dall'ultimo bilancio dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori risulti un contributo a carico del bilancio statale: egli chiede di conoscere quali siano le ragioni di tale forma di finanziamento, ritenendo ormai attenuate le ragioni che avevano condotto all'istituzione dell'ente e alla previsione del contributo statale; manifesta inoltre perplessità circa la scelta di destinare un contributo pubblico a questo ente, e non anche ad altri organismi che offrono sostegno a diverse categorie di orfani.

Il relatore, senatore MAZZATORTA (LNP), segnala che l'articolo 4 dello schema di regolamento in esame sembrerebbe escludere la contribuzione a carico dello Stato, che non è indicata tra le fonti di finanziamento dell'Opera, come è confermato anche dalla relazione tecnica; si riserva peraltro di svolgere un approfondimento su tale aspetto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino delle Casse militari» (n. 122).**

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 7 ottobre.

Il relatore, senatore MAZZATORTA (LNP), propone alla Commissione di esprimere sullo schema di regolamento in titolo un parere favorevole.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114).**

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

*(Seguito esame e rinvio).*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

La relatrice, onorevole BERNINI BOVICELLI (PdL), ricorda come lo schema di decreto legislativo in titolo sia volto a realizzare una riorganizzazione del CNIPA finalizzata non solo a conseguire risparmi di spesa, ma soprattutto a garantire una maggiore efficienza all'azione delle pubbliche amministrazioni.

Presenta quindi e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, soffermandosi in particolare sull'esigenza – emersa anche in sede di audizione informale del Presidente del CNIPA, nonché nelle segnalazioni provenienti dalle Organizzazioni Sindacali – di introdurre meccanismi di

flessibilità nella determinazione della dotazione organica, nel rispetto dei vincoli finanziari; riferisce inoltre circa l'osservazione volta a garantire a DigitPA modalità ulteriori di finanziamento, che non siano direttamente a carico del bilancio dello Stato, secondo un meccanismo previsto anche per alcune *Authority*, che pone oneri a carico degli aggiudicatari in una misura percentuale sul valore del contratto.

Il senatore Gerardo D'AMBROSIO (PD), considera l'informatizzazione un fattore estremamente rilevante per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, per conseguire la quale la formazione in questo settore del personale e dei dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni rappresenta un elemento imprescindibile; sarebbe pertanto necessario, a suo giudizio, che, con gli interventi di riorganizzazione in esame, venisse assicurata la massima integrazione tra il CNIPA e la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, realizzando forti e stabili sinergie. Chiede infine quale sia la consistenza attesa dei finanziamenti privati, considerato che l'attività dell'attuale CNIPA è destinata in misura prevalente alle pubbliche amministrazioni.

La relatrice, onorevole BERNINI BOVICELLI (PdL), concorda con il senatore D'Ambrosio circa la necessità di assicurare un forte coordinamento tra le attività di DigitPA e della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione; quanto al sistema di finanziamento, ricorda che si sono avuti casi non infrequenti di contratti con soggetti privati, come testimoniato dal Presidente Pistella, nel corso della già ricordata audizione informale.

Il Presidente PASTORE segnala come i tre schemi di decreto legislativo di riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione, del CNIPA e del FORMEZ concorrano tutti allo scopo di realizzare un contesto unico e coordinato di interventi di formazione e miglioramento della qualità e dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni, e conse-

guentemente dei servizi ai cittadini, concordando anch'egli sull'esigenza di una costante interazione tra le attività dei tre enti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA)» (n. 113).**

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

*(Seguito esame e rinvio).*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 23 settembre.

Il relatore, senatore BOSCHETTO (PdL), presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ)» (n. 117).**

(Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 30 settembre.

Il Presidente PASTORE, relatore, presenta e illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto, sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### **Sul regolamento di riordino dell'unione italiana tiro a segno.**

L'onorevole LOVELLI (PD) rammenta come nel parere che la Commissione ha approvato lo scorso 28 luglio sullo schema di regolamento per il riordino dell'Unione italiana tiro a segno (atto del Governo n. 98) fossero state formulate alcune osservazioni: al riguardo, chiede di poter acquisire dal Governo, che ha recentemente approvato in via definitiva tale regolamento, informazioni circa l'accoglimento di tali rilievi.

Il Presidente assicura che si farà interprete di tale richiesta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Il Presidente comunica che è stata concessa la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sugli atti del Governo n. 118 (recante Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore) e n. 122 (recante Regolamento di riordino delle Casse militari). Ricorda inoltre quanto già comunicato nella seduta pomeridiana del 14 ottobre circa i tempi per l'espressione del parere sugli atti del Governo n. 113 (riorganizzazione della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione), 114 (riorganizzazione del CNIPA) e 117 (riorganizzazione del FORMEZ). Rammenta infine che il termine per l'espressione del parere sull'atto del Governo n. 128 (Regolamento di riordino dell'ONFA) scade il 5 novembre.

Alla luce dei termini ora richiamati, propone di proseguire l'esame di tutti gli atti del Governo all'ordine del giorno della Commissione in una seduta che sarà convocata la prossima settimana, nella quale potranno svolgersi interventi sulle proposte di parere oggi presentate, nonché in altre due sedute che saranno convocate la settimana successiva: la prima sarà dedicata alla conclusione del dibattito sulle

proposte stesse, mentre nella seconda si potrà procedere, ricorrendone i requisiti procedurali, alla loro votazione.

La Commissione concorda.

Il Presidente comunica inoltre che nella seduta che sarà convocata la prossima

settimana intende presentare, in qualità di relatore, una proposta di parere sull'atto del Governo n. 118.

La Commissione prende atto.

**La seduta termina alle 15.**

## ALLEGATO 1

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 128**

La Commissione,  
esaminato lo schema di decreto del  
Presidente della Repubblica in titolo,  
esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

*a)* si rileva che la relazione ministeriale non dà alcun conto della mancata audizione delle Organizzazioni sindacali, prescritta dall'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007; considerato il possibile coinvolgimento delle strutture organizzative dell'Aeronautica militare, come previsto dall'articolo 5 dello schema in titolo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di realizzare tale momento di confronto;

*b)* si invita inoltre il Governo a valutare l'opportunità di apportare allo schema in titolo le seguenti modificazioni, come peraltro richiesto anche dal parere del Consiglio di Stato, sezione normativa, n. 2779/2009:

nel Preambolo va corretta la proposizione finale concernente i Ministri proponenti, per adeguarla alla disciplina dettata dall'articolo 17, comma 2, del decreto legge 1° luglio 2009 n. 78, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102;

all'articolo 1, il comma 1, dovrebbe essere così riformulato: «l'Opera nazionale per i figli degli aviatori, di seguito denominata "ONFA", ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la

vigilanza del Ministro della difesa, è riordinata secondo le disposizioni del presente regolamento »;

all'articolo 1, comma 3, andrebbero soppresse, in quanto superflue per la comprensione del testo, le parole « non deceduto »;

nell'articolo 2 occorre adottare una denominazione uniforme per il collegio dei revisori dei conti che, al comma 1, è denominato « collegio dei revisori », mentre al comma 4, è indicato come « collegio dei revisori dei conti;

nel medesimo articolo 2, comma 2, lettera *c)*, in merito all'espressione « ricopro incarichi di capi dei reparti preposti ai settori dell'ordinamento e personale, degli affari generali e finanziario », occorrerebbe verificare se la denominazione dei reparti interessati corrisponda all'attuale assetto organizzativo;

nell'articolo 2, comma 2, lettera *e)*, si rileva l'esigenza di specificare se con la dizione « un genitore di orfano assistito dall'ONFA » si sia inteso ricomprendere o no la categoria equiparata di cui all'articolo 1, comma 3;

all'articolo 2, comma 3, primo rigo, la parola « appartenente », che sembra doversi logicamente riferire a quelle, immediatamente precedenti, « generali dell'Aeronautica militare » dovrebbe essere utilizzata al plurale;

all'articolo 5, comma 1, è prevista l'adozione del regolamento di amministrazione e contabilità « ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 97 »; al riguardo appare opportuno precisare, alla stregua di quanto previsto all'articolo

1, comma 2, per lo statuto, che lo stesso è deliberato, nella specie, dal Consiglio di amministrazione;

al medesimo articolo 5, appare opportuno integrare il comma 3, indicando le categorie nell'ambito delle quali è scelto il Segretario generale;

in merito all'articolo 6, si rileva come l'adozione dello Statuto, che avviene, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, non coincida con la sua entrata in

vigore subordinata all'approvazione ministeriale; la previsione transitoria, secondo la quale il precedente statuto resta in vigore « sino all'adozione » del nuovo, potrebbe pertanto creare un vuoto di disciplina, nelle more dell'approvazione di quest'ultimo. Il secondo periodo del primo comma dell'articolo 6, andrebbe conseguentemente modificato come segue: « Sino all'entrata in vigore del nuovo statuto continua ad applicarsi quello approvato con decreto del Ministro della difesa del 18 agosto 1998, in quanto compatibile ».

## ALLEGATO 2

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 114**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

considerato che l'intervento è finalizzato a riordinare uno degli enti deputati a realizzare un sistema unitario di interventi che favoriscono la digitalizzazione della pubblica amministrazione,

rilevato che:

la materia affidata al citato organismo è soggetta a continue evoluzioni e sarebbe pertanto opportuno prevedere modalità semplificate di rideterminazione della dotazione organica, sempre comunque nel rispetto dei vincoli finanziari, nonché ampliare le modalità di reperimento delle professionalità necessarie, inserendo meccanismi più flessibili e meno limitativi, prevedendo a tal fine la possibilità di avvalersi di personale anche dirigenziale in posizione di comando, distacco o fuori ruolo;

con lo scopo di garantire le risorse per la funzionalità di un organismo che, nonostante le significative riduzioni di bilancio e i rilevanti risparmi introdotti con il presente riordino, necessita di alte professionalità e svolge funzioni particolarmente delicate, sarebbe opportuno prevedere che DigitPA si possa avvalere, come già avviene per altri enti, di modalità ulteriori di finanziamento che non siano direttamente a carico del bilancio dello Stato;

la previsione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera *b*) che affida a DigitPA il compito di « contribuire al rispetto delle

norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 » potrebbe presentare profili di problematicità con riferimento al riparto di competenze in materia di *privacy*;

il contenuto di alcune disposizioni di seguito indicate non risulta chiaro ed è quindi suscettibile di creare problemi interpretativi e applicativi;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 2, lettera *b*), dovrebbero essere soppresse le parole da « contribuisce » fino a « n. 196; »;

all'articolo 5, comma 4, dovrebbero essere sostituite le parole « di cui al comma 3 » con le seguenti: « di cui al Piano Triennale previsto dall'articolo 3, comma 1. »;

all'articolo 6, comma 2, lettera *c*), le parole « fissate nel presente decreto » dovrebbero essere sostituite con le seguenti: « fissate ai sensi del presente decreto »;

all'articolo 11, comma 2, dopo le parole « lettera *c*) » si dovrebbero inserire le seguenti: « definita nel rispetto della dotazione organica stabilita ai sensi del presente decreto, »;

quanto all'articolo 12, si segnala l'esigenza in modificare il suo comma 1 aggiungendo, in fine, il seguente periodo: « Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innova-

zione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione organica di DigitPA può essere rideterminata, nei limiti delle disponibilità economiche, a seguito dell'approvazione del Piano triennale di cui all'articolo 3, comma 1 » e di sopprimere, al comma 2, le parole: « non dirigenziale »;

all'articolo 13, comma 4, dopo le parole: « Tabella A » si suggerisce di inserire le seguenti: « e successive modifiche »;

si invita altresì a modificare l'articolo 18 integrandolo con il seguente comma aggiuntivo: « 1-*bis*. Nell'ambito di gare o accordi quadro predisposti direttamente o con altri soggetti, DigitPA, nel quadro delle funzioni di cui all'articolo 3, riceve dagli aggiudicatari un importo da determinare, in misura fissa ovvero compresa tra un minimo e un massimo fissati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente di DigitPa, in percentuale sul valore del contratto, quale

contributo forfetario per spese di funzionamento. »;

si invita inoltre il Governo a specificare se il piano triennale di cui all'articolo 22, comma 1, sia distinto dal piano triennale per la programmazione, per il quale il combinato disposto degli articoli 3, comma 1, e 5, comma 3, prevede una differente procedura di adozione rispetto all'articolo 22;

sempre in merito all'articolo 22, al comma 1, si segnala l'esigenza di modificare le parole « sistemi informativi informatizzati », con le seguenti: « sistemi informativi automatizzati »;

valuti, infine, il Governo l'esigenza di chiarire se si intenda o meno escludere i componenti del comitato direttivo di cui all'articolo 6 dalla partecipazione alla Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica atteso che l'articolo 18, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, stabilisce che essi ne facciano parte.

## ALLEGATO 3

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 113**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

si segnala l'opportunità di chiarire se il riferimento al « programma triennale della Scuola », sottoposto all'approvazione del Comitato stesso, corrisponda al « piano strategico triennale », redatto dal Presidente, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, dello schema di decreto legislativo;

si rileva l'esigenza di chiarire se il « programma annuale della Scuola » di cui all'articolo 6 comma 2, il « programma annuale delle attività didattiche e scientifiche » di cui all'articolo 7, comma 3 e il « programma di massima delle attività della Scuola per il successivo anno di esercizio » di cui all'articolo 16, comma 2, siano il medesimo documento ovvero documenti distinti;

si invita altresì il Governo a valutare l'opportunità di modificare l'articolo 7, comma 1, inserendo tra le categorie di soggetti che possono essere nominati Presidente della Scuola superiore quella dei consiglieri parlamentari, in aderenza con quanto previsto dalla legislazione attualmente vigente;

si rileva l'esigenza di integrare il disposto dell'articolo 7, comma 2, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: « secondo i rispettivi ordinamenti »;

si invita il Governo a valutare l'opportunità di integrare l'articolo 7, comma 3, precisando che il Presidente propone al Comitato di gestione, unitamente al bilancio consuntivo e preventivo – come già previsto dalla medesima norma – anche il regolamento contabile e finanziario, di cui al successivo articolo 15, precisando che tale regolamento è adottato dal Comitato di gestione e di sostituire le parole « bilancio consuntivo e preventivo predisposto » con le seguenti: « bilancio consuntivo e preventivo predisposti »;

in merito alle competenze del Presidente della Scuola Superiore della pubblica amministrazione, la cui definizione è in parte demandata dall'articolo 7, comma 3, dello schema di decreto legislativo in titolo al « regolamento », si ritiene opportuno chiarire se il regolamento cui si rinvia sia quello di cui all'articolo 15 del medesimo schema di decreto legislativo;

si segnala l'esigenza di indicare, all'articolo 7, comma 4, le modalità per la nomina del Comitato scientifico consultivo, suggerendo la possibilità di prevedere che sia nominato con decreto del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, su proposta del Presidente della Scuola;

si segnala, inoltre, all'articolo 8, comma 1, l'esigenza di sostituire il riferimento al « direttore », figura non più prevista dallo schema di decreto legislativo in esame, con quello di « presidente », di cui all'articolo 4;

in merito all'articolo 9, si rileva come – a differenza della legislazione vigente – lo schema di decreto legislativo non pre-

veda più la figura dei responsabili di settore, di cui all'articolo 2, comma 5 del decreto legislativo n. 287 del 1999, ai quali sono attualmente attribuiti, tra gli altri, compiti afferenti la programmazione e valutazione delle attività di formazione dei docenti, l'organizzazione della struttura didattica, la conduzione di specifici progetti di rilievo strategico; a tale riguardo, si invita il Governo a valutare l'opportunità di reintrodurre i responsabili di settore;

si rileva infine come la riorganizzazione della Scuola Superiore per la Pubblica amministrazione determini una significativa modifica delle attività, dei compiti e finanche del nome, di ciascun organo della Scuola: emerge quindi l'esigenza che all'entrata in vigore della nuova disciplina consegua la ricostituzione degli organi stessi; si invita pertanto il Governo a integrare lo schema di decreto legislativo prevedendo, entro un termine prefissato, la ricostituzione degli organi.

ALLEGATO 4

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SULL'ATTO  
DEL GOVERNO N. 117**

La Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo, adottato in attuazione della delega contenuta nell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69;

considerato che l'intervento risponde alle finalità perseguite con il conferimento della delega al Governo, finalizzata a realizzare un sistema unitario di interventi nel campo della formazione dei dipendenti pubblici, alla riqualificare il lavoro pubblico e ad aumentare la sua produttività, nonché al miglioramento delle prestazioni delle pubbliche amministrazioni e della qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese; a consentire la misurazione dei risultati e dei costi dell'azione pubblica e la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni;

considerato che lo schema di decreto legislativo risponde altresì alle esigenze di ridefinizione delle missioni e delle competenze e riordino degli organi, in base a principi di efficienza, efficacia ed economicità, anche al fine di assicurare un sistema coordinato e coerente nel settore della formazione e della reingegnerizzazione dei processi produttivi della pubblica

amministrazione centrale e delle amministrazioni locali, nel rispetto degli obiettivi di risparmio,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

con le seguenti osservazioni:

si invita il Governo a valutare l'opportunità di utilizzare una formulazione omogenea dell'acronimo « p.a. » nello schema di decreto legislativo in esame anche rispetto ad altri atti normativi di iniziativa governativa;

si rileva l'opportunità di prevedere, tra i soggetti pubblici che possono partecipare all'associazione, l'unione di comuni;

si sollecita il Governo a riformulare l'articolo 2, comma 3, sopprimendo le parole « di quest'ultimo »;

si segnala, infine, l'opportunità di prevedere nello Statuto che una parte dei componenti del Comitato di indirizzo possano essere nominati tra rappresentanti delle regioni e degli enti locali.

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

#### S O M M A R I O

##### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore generale della RAI ( <i>Audizione svolta</i> ) .....	220
Convocazione dell'ufficio di presidenza .....	220

##### PROCEDURE INFORMATIVE:

Audizione del direttore di TG Parlamento e del direttore di GR Parlamento ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	221
---	-----

*Mercoledì 21 ottobre 2009. – Presidenza del presidente ZAVOLI. — Intervengono per la RAI il Direttore generale, professor Mauro Masi, il direttore di TG Parlamento, dottoressa Giuliana Del Bufalo, e il direttore di GR Parlamento, dottor Riccardo Berti, accompagnati dal Vice Direttore generale, dottor Giancarlo Leone, dal dottor Stefano Luppi, dal dottor Daniele Mattacini, dal dottor Giuseppe Gnagnarella e dal dottor Fabrizio Casinelli.*

#### **La seduta comincia alle 14.10.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

#### **PROCEDURE INFORMATIVE**

##### **Audizione del direttore generale della RAI.**

*(Audizione svolta).*

Il PRESIDENTE rappresenta brevemente le ragioni che hanno portato all'audizione odierna.

Il Direttore generale MASI svolge quindi un'illustrazione delle problematiche concernenti i rapporti tra la RAI e SKY e le modalità di fruizione del segnale digitale terrestre.

Formulano domande, svolgendo osservazioni, i deputati CARRA (PD), CAPARINI (LNP), GENTILONI SILVERI (PD), MAZZUCA (PdL), SARDELLI (Misto MpA-Sud), RAO (UdC) e CAPARINI (LNP) e i senatori GASPARRI (PdL), PARDI (IdV), MORRI (PD), BUTTI (PdL) e VITA (PD), nonché il presidente ZAVOLI.

Intervengono sull'ordine dei lavori i deputati CAPARINI (LNP) e LAINATI (PdL) e il senatore MORRI (PD), cui replica il PRESIDENTE.

Il Direttore generale MASI risponde alle domande dei Commissari.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa l'audizione.

##### **Convocazione dell'ufficio di presidenza.**

Il PRESIDENTE convoca immediatamente l'Ufficio di Presidenza integrato dai

rappresentanti dei Gruppi parlamentari, che si svolge dalle ore 15.15 alle ore 15.30.

**La seduta, sospesa alle 15.10, è ripresa alle 15.30.**

#### PROCEDURE INFORMATIVE

**Audizione del direttore di TG Parlamento e del direttore di GR Parlamento.**

*(Svolgimento e rinvio).*

La dottoressa DEL BUFALO e il dottor BERTI illustrano le problematiche e le

caratteristiche riguardanti le testate loro affidate.

Formulano domande i deputati CAPARINI (LNP), BELTRANDI (PD), MERLO (PD) e SARDELLI (Misto-MpA-Sud) e i senatori VITA (PD), PARDI (IdV), MORRI (PD) e BUTTI (Pdl).

In considerazione dei concomitanti lavori della Camera dei deputati, la Commissione conviene sulla proposta del PRESIDENTE di proseguire l'audizione nella prossima seduta, che avrà luogo domani, giovedì 22 ottobre, alle ore 13.

**La seduta termina alle 16.10.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE

### di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

#### S O M M A R I O

Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.

Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, avv. Marco Ubertini, e del Direttore Generale, dott. Aldo Cavadini (*Svolgimento e conclusione*) ..... 222

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del vicepresidente Antonino LO PRESTI.*

**La seduta comincia alle 8.30.**

**Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.**

**Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, avv. Marco Ubertini, e del Direttore Generale, dott. Aldo Cavadini.**

*(Svolgimento e conclusione).*

Il deputato Antonino LO PRESTI, *Presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Avverte che il Presidente e il Direttore Generale della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono accompagnati dal Dottor Michele Proietti, Vicepresidente Vicario.

L'Avvocato Marco UBERTINI, *Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono a più riprese per formulare domande e osservazioni i deputati Nedo Lorenzo POLI (UdC), Carmen MOTTA (PD), Antonino LO PRESTI, *Presidente*, e i senatori Elio LANNUTTI (IdV), Valter ZANETTA (PdL) e Adriano MUSI (PD).

L'Avvocato Marco UBERTINI, *Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*, e il Dottor Michele PROIETTI, Vicepresidente Vicario, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Antonino LO PRESTI, *Presidente*, nel ringraziare gli auditi per essere intervenuti alla odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione.

**La seduta termina alle 9.40.**

## COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

### sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

#### S O M M A R I O

Audizione della dottoressa Felicia Angelica Genovese, Presidente f.f. della X Sezione penale del Tribunale di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	223

*Mercoledì 21 ottobre 2009. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.*

**Audizione della dottoressa Felicia Angelica Genovese, Presidente f.f. della X Sezione penale del Tribunale di Roma.**

*(Svolgimento e conclusione).*

#### **La seduta comincia alle 8.35.**

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione della dottoressa Felicia Angelica Genovese, che ringrazia per la sua presenza.

Felicia Angelica GENOVESE, *Presidente f.f. della X Sezione penale del Tribunale di Roma*, svolge una relazione.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessan-

dro BRATTI (PD), la senatrice Daniela MAZZUCONI (PD), il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, il senatore Candido DE ANGELIS (PdL) e il deputato Giovanni FAVA (LNP).

Felicia Angelica GENOVESE, *Presidente f.f. della X Sezione penale del Tribunale di Roma*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia la dottoressa Genovese per il contributo fornito e dichiara quindi conclusa l'audizione.

#### **La seduta termina alle 9.50.**

*N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.*

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.50 alle 10.10.

## INDICE GENERALE

### GIUNTA DELLE ELEZIONI

#### GIUNTA PLENARIA:

Presa d'atto della cessazione di cariche ricoperte da deputati .....	3
Esame delle cariche di consigliere di amministrazione, amministratore delegato e vicepresidente di Expo Milano 2015 s.p.a. ricoperte dal deputato Lucio Stanca ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare .....	3

### GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

#### ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ:

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento contabile a carico di Francesco De Lorenzo, Giulio Di Donato e Ugo Grippo, deputati in scorse legislature, pendente presso la Corte dei conti – sezione giurisdizionale per la Campania (doc. IV-ter, n. 9) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	14
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico del deputato Carmine Santo Patarino, pendente presso il tribunale di Taranto – ufficio GUP (proc. n. 11664/04 RGNR PM) (doc. IV-ter, n. 10) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) .....	15
Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Massimiliano Smeriglio, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Roma (proc. n. 18017/08 RGNR – n. 15998/09 RG GIP) ( <i>Rinvio dell'esame</i> ) .....	16

### COMMISSIONI RIUNITE (II e X)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	17
---	----

### COMMISSIONI RIUNITE (III e IV)

#### INDAGINE CONOSCITIVA:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 1213 Cirielli, C. 1820 Garofani e C. 2605 Di Stanislao, recanti « Disposizioni per la partecipazione italiana a missioni internazionali ».	
Audizione di rappresentanti del COCER-Interforze ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	18
AVVERTENZA .....	18

### I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

#### COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. Emendamenti C. 2724-A (Parere all'Assemblea) ( <i>Esame e conclusione – Parere</i> ) .....	20
---	----

## COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

Disposizioni concernenti l'assegnamento sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. C. 2788, approvata dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	20
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	30
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006. C. 2765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	21
ALLEGATO 2 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	31
Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	23
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	32
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	24
ALLEGATO 4 ( <i>Parere approvato</i> ) .....	33
Disciplina delle attività subacquee e iperbariche. Nuovo testo unificato C. 344 Bellotti e abb. (Parere alla XI Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	25

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di esperti nell'ambito dell'esame della relazione presentata dal ministro per la semplificazione normativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 200 del 2008 sull'impatto delle abrogazioni previste dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto-legge (disposizioni urgenti in materia di semplificazione normativa) (Doc. XXVII, n. 10) .....	27
---	----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

In ordine al disegno di legge C. 2799 recante « Istituzione della “Giornata del ricordo dei Caduti nelle missioni internazionali per la pace” » .....	27
---	----

## SEDE REFERENTE:

DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
ALLEGATO 5 ( <i>Emendamento approvato</i> ) .....	34
Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato. C. 2766 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	28
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative nella provincia di L'Aquila. C. 2775 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e conclusione</i> ) ....	29

## COMITATO RISTRETTO:

Norme in materia di cittadinanza. C. 103 Angeli, C. 104 Angeli, C. 457 Bressa, C. 566 De Corato, C. 718 Fedi, C. 995 Ricardo Antonio Merlo, C. 1048 Santelli, C. 1592 Cota, C. 2006 Paroli, C. 2035 Sbai, C. 2431 Di Biagio, C. 2670 Sarubbi e C. 2684 Mantini .....	29
--	----

**II Giustizia**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364, approvata dal Senato, C. 1944 Losacco, C. 728 La Russa, C. 2564 Volontè e petizione n. 638 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	35
ALLEGATO ( <i>Emendamenti</i> ) .....	45
AVVERTENZA .....	44

**III Affari esteri e comunitari**

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-01974 Parisi: Sul processo elettorale in corso in Afghanistan .....	63
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> .....	70
5-01975 Volontè: Sugli eccezionali eventi alluvionali in Burkina Faso .....	64
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> .....	71
5-01976 Evangelisti: Sulla riorganizzazione della rete diplomatico-consolare .....	64
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i> .....	73

## INTERROGAZIONI:

5-01733 Mecacci: Sui migranti somali respinti in Libia .....	65
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i> .....	75
5-01796 Mecacci: Sul naufragio del 28-29 marzo 2009 nelle acque libiche .....	65
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i> .....	77

## SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Confederazione svizzera, per lottare contro la frode ed ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari, con atto finale, processo verbale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 26 ottobre 2004. C. 2723 Governo, approvato dal Senato ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	66
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. C. 2552 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	68
<i>ALLEGATO 6 (Emendamento approvato)</i> .....	79
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006. C. 2765 Governo, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) .....	69
AVVERTENZA .....	69

**IV Difesa**

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	80
---	----

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436 ( <i>Deliberazione di una proroga del termine</i> ) .....	80
--	----

## COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla missione a Colferro del 7 ottobre 2009, per una visita agli stabilimenti dell'AVIO Spa ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	81
<i>ALLEGATO (Comunicazioni)</i> .....	82

**V Bilancio, tesoro e programmazione**

## SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003. Nuovo testo C. 2552 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	86
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Moldova sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 6 dicembre 2006. C. 2765 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	87

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724-A Governo (Parere all'Assemblea) ( <i>Parere su emendamenti</i> ) ..	89
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'efficacia della spesa e delle politiche di sostegno alle aree sottoutilizzate.	
Audizione del prof. Fabrizio Barca, Dirigente generale del Ministero dell'economia e delle finanze ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	93
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 2007/47/CE, recante modifiche alla direttiva 90/385/CEE per il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili, alla direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e alla direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi. Atto n. 127 (Rilievi alla XII Commissione) ( <i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	93
Schema di regolamento di semplificazione recante norme in materia di autonomia gestionale e finanziaria delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di I categoria del Ministero degli affari esteri. Atto n. 125 (Rilievi alla III Commissione) ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Rilievi</i> ) .....	95
SEDE CONSULTIVA:	
Sui lavori della Commissione .....	96
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 e abb., approvato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato (Parere alla VII Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione</i> ) .....	96
DL 131/09: Ulteriore rinvio delle consultazioni elettorali amministrative della provincia di L'Aquila. Nuovo testo C. 2775 Governo, approvato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	98
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2009. Atto n. 121 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i> ) .....	100
<b>VI Finanze</b>	
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-01919 Milo e Zeller: Organizzazione di lotterie con premi consistenti nel trasferimento di immobili .....	102
ALLEGATO 1 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	107
5-01970 Conte: Problematiche concernenti l'applicazione alle aziende pubbliche per i servizi alla persona dell'esenzione dall'IRAP .....	103
ALLEGATO 2 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	109
5-01971 Fluvi ed altri: Estensione degli effetti preclusivi dello scudo fiscale alle attività di accertamento relative all'IVA .....	103
ALLEGATO 3 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	110
5-01972 Fugatti e Negro: Attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2009 relativamente all'inapplicabilità dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale .....	104
ALLEGATO 4 ( <i>Testo della risposta</i> ) .....	112
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sul credito al consumo.	
Audizione di rappresentanti di associazioni di tutela dei consumatori ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	104

## SEDE REFERENTE:

Regime tributario dei redditi da locazione di immobili. C. 1807 De Micheli, C. 599 Caparini, C. 1806 De Micheli, C. 2292 Versace, C. 2378 Labocchetta, C. 2758 Antonio Pepe ( <i>Seguito esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 2758</i> ) .....	105
---	-----

AVVERTENZA .....	106
------------------	-----

**VII Cultura, scienza e istruzione**

## ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del professor Elio Bava a presidente dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (INRIM). Nomina n. 47 ( <i>Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	114
--	-----

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio archivistico, librario, artistico e culturale dell'Abbazia di Montecassino e per il recupero e il restauro del Monastero di San Benedetto in Subiaco. C. 2165 Anna Teresa Formisano ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) ...	115
--	-----

Abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia e disposizioni relative al conseguimento della laurea in fisioterapia da parte di studenti e laureati in scienze motorie. Nuovo testo C. 2131, approvata dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e C. 2317 Evangelisti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	116
---	-----

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459 Senatore Franco Vittoria ed altri, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, C. 479 Anna Teresa Formisano, C. 994 Ghizzoni e C. 1001 Angela Napoli ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	116
---	-----

Aumento del contributo dello Stato in favore della Biblioteca italiana per ciechi « Regina Margherita » di Monza e modifiche all'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, concernenti le attività svolte dalla medesima Biblioteca. C. 2064 Grimoldi ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	117
--	-----

## RISOLUZIONI:

7-00209 Garagnani: Elaborazione di un codice di comportamento per docenti e dirigenti scolastici ( <i>Discussione e rinvio</i> ) .....	119
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	119
---	-----

**VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**

## SEDE REFERENTE:

Istituzione di campi di ormeggio attrezzati per unità da diporto nelle aree marine protette, nelle aree marine di reperimento e nei tratti di costa sottoposti ad eccessiva pressione turistica ed antropica. C. 2722 sen. Ranucci, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	120
---	-----

Sull'ordine dei lavori .....	121
------------------------------	-----

## COMITATO RISTRETTO:

Disciplina dell'attività professionale di costruttore edile e delle attività professionali di completamento e finitura in edilizia. C. 60 Realacci C. 496 Zacchera, C. 1394 Marchi, C. 1926 Fava, C. 2306 Stradella, C. 2313 Luciano Rossi e C. 2398 Razzi .....	121
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	122
---	-----

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione del direttore generale ARPA dell'Emilia Romagna, dott. Stefano Tibaldi, nell'ambito dell'esame degli atti comunitari riguardanti il Libro bianco sull'adattamento ai cambiamenti climatici e le Comunicazioni della Commissione in merito al riesame della politica ambientale 2008 e alla strategia per il 2009 dell'Unione europea per lo sviluppo sostenibile .....	122
--	-----

**IX Trasporti, poste e telecomunicazioni**

## INTERROGAZIONI:

5-01187 Torrisi: Carezza dei servizi forniti dagli uffici postali nel comune di Paternò ....	123
<i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> .....	127
5-01390 Schirru: Disservizi nelle attività di sportello e nel recapito della corrispondenza in Sardegna .....	124
<i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> .....	128
5-01769 Brandolini: Riduzione dell'orario di apertura dell'Ufficio postale di San Mauro Pascoli .....	124
<i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> .....	129
5-01787 Lovelli: Riduzione dell'orario di apertura dell'ufficio postale di Serravalle Scrivia .	124
<i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> .....	130

## SEDE CONSULTIVA:

Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvata in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, e abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	126
AVVERTENZA .....	126

**X Attività produttive, commercio e turismo**

## SEDE REFERENTE:

Commercializzazione del metano per autotrazione. C. 2172 Saglia ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	131
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	135

## INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla situazione e sulle prospettive del sistema industriale e manifatturiero italiano in relazione alla crisi dell'economia internazionale.	
Audizione di rappresentanti di Farindustria ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	136

**XI Lavoro pubblico e privato**

## COMITATO DEI NOVE:

DL 134/09: Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010. C. 2724-A Governo .....	137
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	137

## SEDE REFERENTE:

Interventi per agevolare la libera imprenditorialità e per il sostegno del reddito. C. 2424 Antonino Foti ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	137
<i>ALLEGATO (Emendamenti ed articoli aggiuntivi)</i> .....	139
Disposizioni concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il 2009. C. 2788, approvato dalla 6 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	138

## AUDIZIONI INFORMALI:

Audizioni di rappresentanti dell'AIAP (Associazione Italiana degli Analisti Finanziari), nell'ambito dell'esame del decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego. Atto n. 112 ....	138
---	-----

**XII Affari sociali**

## SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta e utilizzo del sangue cordonale. C. 361 Volontè, C. 548 Bertolini, C. 961 Colucci, C. 1214 Di Virgilio e C. 2040 Mosella ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i> ) .....	145
---	-----

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche. Testo unificato C. 799 Angela Napoli, C. 1552 Di Virgilio e Palumbo, C. 977-ter Livia Turco, C. 278 Farina Coscioni e C. 1942 Mura, C. 2146 Minardo, C. 2355 Di Pietro, C. 2529 Scandroglio e C. 2693 Zazzera ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	149
ALLEGATO ( <i>Emendamenti approvati</i> ) .....	156
<b>SEDE CONSULTIVA:</b>	
Nuove norme in materia di disturbi specifici d'apprendimento. Nuovo testo C. 2459, approvato in un testo unificato dalla 7 <sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, ed abb. (Parere alla VII Commissione) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	152
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	155
<b>XIII Agricoltura</b>	
<b>SEDE REFERENTE:</b>	
Disposizioni per il rafforzamento della competitività del settore agroalimentare. C. 2260 Governo, C. 2646 Cosenza e C. 2743, approvato dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	157
ALLEGATO 1 ( <i>Emendamenti e articoli aggiuntivi presentati</i> ) .....	159
ALLEGATO 2 ( <i>Subemendamenti all'emendamento 6.1 del Relatore</i> ) .....	204
<b>ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni sanzionatorie in materia di violazioni commesse nell'ambito del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Atto n. 110 ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) .....	158
ALLEGATO 3 ( <i>Parere proposto dal Relatore e approvato dalla Commissione</i> ) .....	206
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	158
ERRATA CORRIGE .....	158
<b>XIV Politiche dell'Unione europea</b>	
<b>COMITATO PERMANENTE PER L'ESAME DEI PROGETTI DI ATTI COMUNITARI E DELL'UE:</b>	
<b>AUDIZIONI INFORMALI:</b>	
Audizione informale del Ministro plenipotenziario Massimo Gaiani, coordinatore del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (CIACE) .....	207
<b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA SEMPLIFICAZIONE</b>	
<b>IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO:</b>	
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino dell'Opera nazionale dei figli degli aviatori (ONFA)» (n. 128) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Esame e rinvio</i> ) .....	208
ALLEGATO 1 ( <i>Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del governo n. 128</i> ) .....	213
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante: «Regolamento di riordino delle Casse militari» (n. 122) (Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .	210
Schema di decreto legislativo recante: «Riorganizzazione del Centro nazionale per l'infor- matica nella pubblica amministrazione (CNIPA)» (n. 114) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	210
ALLEGATO 2 ( <i>Schema di parere proposto dalla relatrice sull'atto del governo n. 114</i> ) .....	215

Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione (SSPA) » (n. 113) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ( <i>Seguito esame e rinvio</i> ) .....	211
ALLEGATO 3 ( <i>Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del governo n. 113</i> ) .....	217
Schema di decreto legislativo recante: « Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ) » (n. 117) (Parere ai sensi dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69, dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 nonché dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	211
ALLEGATO 4 ( <i>Schema di parere proposto dal relatore sull'atto del governo n. 117</i> ) .....	219
Sul regolamento di riordino dell'unione italiana tiro a segno .....	211
Sui lavori della Commissione .....	211
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI</b>	
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del direttore generale della RAI ( <i>Audizione svolta</i> ) .....	220
Convocazione dell'ufficio di presidenza .....	220
PROCEDURE INFORMATIVE:	
Audizione del direttore di TG Parlamento e del direttore di GR Parlamento ( <i>Svolgimento e rinvio</i> ) .....	221
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE</b>	
Indagine conoscitiva sulla situazione economico-finanziaria delle casse privatizzate anche in relazione alla crisi dei mercati internazionali.	
Audizione del Presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, avv. Marco Ubertini, e del Direttore Generale, dott. Aldo Cavadini ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	222
 <b>COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI</b>	
Audizione della dottoressa Felicia Angelica Genovese, Presidente f.f. della X Sezione penale del Tribunale di Roma ( <i>Svolgimento e conclusione</i> ) .....	223
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	223

PAGINA BIANCA

XVI LEGISLATURA

**BOLLETTINO**  
**DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE**  
**PARLAMENTARI INTERNAZIONALI**

---

**INDICE**

---

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'INCE . *Pag.* III

PAGINA BIANCA

## DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea

---

*Mercoledì 21 ottobre 2009. – Presidenza del Presidente Laura RAVETTO.*

### **La seduta comincia alle 14.30.**

Laura RAVETTO, Presidente, ricorda che dal 27 al 28 ottobre 2009 si riunisce a Bucarest l'Assemblea Parlamentare dell'INCE a cui tutti i componenti della delegazione hanno diritto a partecipare.

Il programma della riunione prevede che la riunione dell'Assemblea vera e propria abbia luogo mercoledì 28 ottobre e si articoli in due sessioni rispettivamente dedicate alle misure per favorire l'occupazione e la tutela delle fasce deboli e alla promozione di un ambiente favorevole agli investimenti quale pre-requisito per una sana ripresa economica. A conclusione della riunione, come solito, verrà adottata la Dichiarazione finale.

Il giorno precedente, ovvero martedì 27 ottobre si riunisce lo Standing Committee e le tre Commissioni Generali. In merito ricorda che la Commissione Affari culturali e la Commissione Affari politici devono nuovamente eleggere ciascuna il Presidente ed il Vice Presidente (la Commissione Affari economici ha eletto il suo ufficio di Presidenza in occasione della riunione di Zagabria del 21 settembre scorso); il mandato è infatti annuale ed è rinnovabile per due volte.

Per quanto riguarda la Commissione affari politici, presenterà la sua candidatura per una riconferma del mandato. Inoltre, in occasione della riunione di

Bucarest informa i componenti della Commissione suddetta che l'argomento di discussione è *"Il ruolo delle nuove tecnologie della comunicazione nei rapporti tra Parlamenti e società civile: l'esperienza nei paesi INCE"*.

Informa, inoltre, che per quanto attiene alla riunione dello *Standing Committee*, che è l'organo che assicura la continuità e l'efficiente funzionamento della Dimensione parlamentare dell'INCE e di cui fanno parte, secondo il Regolamento, il Presidente della Dimensione parlamentare dell'INCE, il precedente Presidente e quello futuro (ovvero la c.d. troika) oltre ai Presidenti delle tre Commissioni Generali e ai Capi delle delegazioni nazionali, ha proposto di avere in tale sede uno scambio di vedute sulla questione dell'istituzione del Segretariato permanente della Dimensione parlamentare. In proposito segnala che al momento il Parlamento italiano non ha ritenuto di accogliere l'iniziativa di istituire tale Segretariato presso la Camera dei deputati; è stata però consentita l'istituzione di una Segreteria tecnica, a livello nazionale, che si occuperà di:

Supportare le iniziative parlamentari dell'INCE: evidenzia gli eventi passati e futuri; aggiorna il calendario delle riunioni parlamentari dell'INCE;

Assicurare il coordinamento con le altre iniziative di cooperazione regionale tra cui, Iniziativa Adriatico Ionica - IAI, Parliamentary Assembly of the Organization of the Black Sea Economic Coopera-

tion - PABSEC, Secretariat for Parliamentary Cooperation in South Eastern Europe - SPCSEE; Assemblea Parlamentare Euro-mediterranea - APEM;

Garantire il contatto continuo con il Segretario INCE di Trieste;

Rappresentare un punto di contatto operativo tra i Parlamenti dell'Iniziativa segnalando ad es. la normativa di interesse sia a livello di documenti della Dimensione Parlamentare INCE che atti normativi e non del Parlamento italiano concernenti l'INCE e i paesi INCE;

Monitorare l'attuazione dei progetti INCE (pubblicizzazione dei progetti in corso e risultati ottenuti).

Sempre in ambito Standing Committee, ha proposto di discutere sulla eventualità di collegare la dimensione parlamentare dell'INCE con la dimensione parlamentare dell'Iniziativa Adriatico Ionica. L'Iniziativa adriatico-ionica (IAI) ha preso avvio nel 2000. Obiettivo dell'Iniziativa è il rafforzamento della cooperazione regionale per promuovere la stabilità politica ed economica della regione e per creare una solida base per il processo di integrazione europea; *vi è dunque una comunanza di obiettivi tra le due Iniziative, inoltre, nell'attuale congiuntura economica negativa mi pare utile unificare le due strutture.* Dato che i Paesi della IAI (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Serbia e Slovenia) fanno tutti parte dell'INCE ad eccezione della Grecia, può essere interessante inglobare all'interno dell'INCE l'Iniziativa Adriatico Ionica, come una sorta di cooperazione rafforzata.

È sua intenzione presentare in proposito una mozione, su cui chiede il parere dei componenti della delegazione.

A fine settembre ha avuto un fruttuoso incontro con il Ministro degli esteri Fratini al quale ha illustrato l'attività della Delegazione; con il Ministro ha quindi avuto modo di parlare dei prossimi obiettivi e rinnovato l'intenzione di collaborare in maniera fattiva con il Governo alla luce

dell'indubbio interesse che il nostro Paese ha verso i Balcani e verso Paesi quali la Bielorussia, l'Ucraina e la Moldova.

Lo Standing Committee è inoltre chiamato a eleggere i componenti della Sottocommissione incaricata di tenere i rapporti con le altre organizzazioni regionali (prevista dall'articolo 7 del Regolamento). La presidenza romena ha chiesto di avanzare una candidatura: ritiene che la designazione debba avere carattere collegiale; chiede quindi se qualcuno abbia interesse a far parte della Sottocommissione in questione.

Il 2 dicembre 2009 è stata invitata a Trieste per la celebrazione del ventennale INCE. Ricorda inoltre che il 12 novembre è previsto a Bucarest il Summit economico al quale intenderebbe partecipare personalmente.

Chiede ora al senatore Peterlini e all'onorevole Fugatti che hanno partecipato rispettivamente alla riunione della Commissione cultura di Salisburgo il 17 settembre 2009 e a quella della Commissione economica di Zagabria di relazionare in merito.

Il senatore Oskar Peterlini (UDC-SVP-Aut) è d'accordo sull'idea di presentare una mozione finalizzata a realizzare le massime sinergie tra l'INCE e la IAI. Ricorda di aver partecipato alla riunione della Commissione Cultura svoltasi a Salisburgo il 17 e il 18 settembre scorsi. Ricorda che in tale Commissione è vacante la carica di VicePresidente per la quale avanza la propria candidatura. Nel consegnare alla Presidente una relazione scritta sull'attività svolta in occasione della menzionata riunione, sottolinea come essa sia stata di notevole importanza culturale e pratica, avendo compreso anche una visita all'Università di Salisburgo, nella quale vi sono esempi di edifici storici ristrutturati in modo eccellente per far fronte alle esigenze moderne.

Il deputato Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda di aver partecipato alla Commissione economica svoltasi a Zagabria dedicata in particolare alla crisi economica e

alle possibili modalità per uscirne. Particolare attenzione è stata dedicata ai molteplici investimenti che le banche hanno effettuato nei paesi dell'Est europeo. Ha espresso la posizione italiana, che era il paese presente economicamente più forte; ha altresì consegnato l'intervento scritto dell'onorevole Di Biagio, il quale all'ultimo momento non ha potuto partecipare alla riunione. È rimasto sorpreso di come tale modalità non fosse conosciuta né dai parlamentari presenti né dal segretariato.

Il deputato Aldo Di Biagio (PdL) dichiara di non aver potuto partecipare alla riunione a Zagabria avendo deciso di partecipare ai funerali dei soldati italiani

morti in Afghanistan, uno dei quali conosceva personalmente. Ha comunque ritenuto importante consegnare all'onorevole Fugatti il testo del suo intervento affinché fosse messo agli atti.

Laura Ravetto, *Presidente*, ringrazia tutti i colleghi intervenuti e ritiene che il compito specifico dell'Italia verso i paesi INCE sia proprio quello di aiutarli ad assimilare un metodo democratico di collegialità, ad esempio con la consegna del testo scritto di un discorso, che non è sempre scontato.

**La seduta termina alle 15.**

*Stabilimenti Tipografici  
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 4,86



\*16SMC0002360\*